COSTITUZIONE

DELL' ANNO 1800.

CONVENZIONE

TRA S. M. L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE,

E S. M. L'IMPERATORE OTTOMANO.

IN NOME DI DIO ONNIPOSSENTE.

I Paesi originariamente soggetti alla Repubblica di Venezia dopo essere passati sotto il Dominio de' Francesi essendo stati coll' ajuto del Sovrano Arbitro della Vittoria, liberati da quel giogo odioso, dalle Squadre combinate della Russia e della Sublime Porta, secondate dal voto unanime e dai sforzi degl' Isolani, Sua Maesta l'Imperatore di tutte le Russie, e Sua Maesta' l'Imperatore Ottomano, essendosi convenuti di osservare i principj dell'equità, della moderazione e del disinteresse; principj, la cui esecuzione è stata di più solennemente, ed esplicitamente stipulata nel Trattato di alleanza difensiva, e la dignità delle due Corti esigendo ch'esse adempiano una promessa fatta pubblicamente dall'una e dall'altra, è stato risolto di stabilire in questi Paesi un Governo tale che non accada niente di contrario alla tranquillità e sicurezza dei Stati della Sublime Porta in ragione di vicinato, e che conforme agli antichi usi, costumi, e Religione del Paese, sia nell'istesso tempo aggradevole agli abitanti, liberati dal giogo di una potenza che non cessa d'impiegare le manovre pubbliche e segrete per riuscire nel suo disegno perverso di distruggere e rovesciare le leggi e i principj di ogni Religione, e della Società umana: in conseguenza la Corte Imperiale della Russia, e la Sublime Porta,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

volendo di comune accordo ordinare solennemente quest' opera salutare in una maniera solida, e con regolamenti che la rendano inalterabile e indissolubile, hanno nominato e autorizzato a quest' effetto, cioè Sua Maesta' l' Imperatore di tutte le Russie l' Alto e Nobile Basilio Tomara suo Consigliere Privato, e Inviato Estraordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Porta Ottomana, Cavaliere dell' Ordine di Sant' Anna della prima Classe, e Commendatore dell' Ordine Sovrano di San Giovanni di Gerusalemme, e Sua Maesta' l' Imperatore Ottomano, gli Eccellentissimi e Onorevolissimi Esseid Ibraim Ismet Bey, qualificato della Carica di Cazì Asker di Romelia, e Ahmed Atif Reis Effendi, i quali Plenipotenziarj, dietro il cambio de' pieni loro poteri respettivi, trovati in buona e dovuta forma, si sono convenuti nei seguenti Articoli.

ARTICOLO I.

Sua Maesta' l' Imperatore di tutte le Russie, considerando che le suddette Isole per l' innanzi Venete, in vista alla loro prossimità colla Morea e l' Albania, interessano particolarmente la sicurezza e tranquillità dei Stati della Sublime Porta, è stato convenuto, che le Isole stesse ad instar della Repubblica di Ragusi formerebbero una Repubblica soggetta a titolo di Suzerainità alla Sublime Porta, e governata dai *Principali* e *Notabili* del Paese. Sua Maesta' Imperiale di tutte le Russie s' impegna per se, e suoi successori, di garantire l' integrità dei Stati della detta Repubblica, il mantenimento della Costituzione, che sarà accettata, e ratificata dalle due Alte parti contraenti, dopo esser stata assoggettata alla loro approvazione, egualmente che la perpetuità dei privilegj che le saranno accordati. Sua Maesta' l' Imperatore Ottomano e li suoi Successori, essendo Suzeraini della suddetta Repubblica, vale a dire Signori, Principi e Protettori, e la detta Repubblica essendo Vassalla della Sublime Porta, cioè a dire dipendente, soggetta, e protetta, i doveri di questa Protezione, saranno religiosamente osservati dalla Sublime Porta in favor della suddetta Repubblica.

ARTICOLO II.

In conseguenza dell' Articolo I suddetto, le Isole di Corfù, di Zante, di Cefalonia, di Santa Maura, d' Itaca, di Paxò, di Cerigo, e tutte le Isole grandi e picciole, abitate e disabitate, situate di rimpetto alle coste della Morea e dell' Albania, le quali sono state staccate da Venezia, e vengono d' essere conquistate, essendo soggette alla Sublime Porta, sotto il nome di Repubblica delle Sette Isole Unite, la detta Repubblica e suoi Sudditi, godranno

nei loro affari politici, nell' interna loro Costituzione, e nel loro Commercio, di tutti i privilegj di cui godono la Repubblica di Ragusi e suoi Sudditi, e le due Alte Corti Contraenti per esercitare convenevolmente il loro dritto di conquista sulle dette Isole accetteranno e ratificheranno la Costituzione interna di essa Repubblica con atti solenni, dopo averla approvata di comune accordo.

ARTICOLO III.

La suddetta Repubblica delle Sette Isole Unite, adempindo esattamente verso la Sublime Porta i doveri di fedeltà ed obbedienza ai quali ella è tenuta in ragione del suo Vassallaggio, godrà in tutte le sue disposizioni interne ed esterne assolutamente dei medesimi diritti e privilegi di cui suol godere la Repubblica di Ragusi. I Sudditi della detta Repubblica che commerciano nei Stati della Sublime Porta, o che vi si portano, saranno sotto l' azione diretta del loro Console o Vice Console. I medesimi usi che hanno luogo, riguardo a' beni e persone dei Ragusei, saranno esattamente osservati in ciò che li concerne. La Sublime Porta impiegherà tutti i suoi sforzi perchè i Bastimenti e Negozianti della predetta Repubblica sieno protetti contro le Reggenze della Barbaria nella stessa guisa che lo sono i Bastimenti e Negozianti Ragusei.

ARTICOLO IV.

La suddetta Repubblica, per dare un testimonio del suo Vassallaggio verso la Sublime Porta, e riconoscere la sua Suzerainità promette di pagare nel tesoro Imperiale ogni tre anni settantacinque mille Piastre. Questo canone sarà presentato alla Sublime Porta da un' ambasciata solenne, come lo è il canone della Repubblica di Ragusi. La suddetta somma non potrà giammai esser aumentata, nè diminuita. La predetta Repubblica non pagherà alcun' altra specie di tributo oltre la detta somma, e li suoi Sudditi essendo, come quei della Repubblica di Ragusi, esenti della capitazione, e di ogni altra imposta nei Stati della Sublime Porta, saranno spediti in tutto l' Imperio gli ordini necessarj, relativi a quest' oggetto.

ARTICOLO V.

Le Fortezze e altre opere qualunque esistenti attualmente nelle Isole suddette, dovendo essere rimesse alla predetta Repubblica, ella deve senza dubbio provedere alla loro difesa mettendovi guarnigione, e nella maniera che lo giudicherà a proposito; ma perchè queste Isole sieno al coperto da tutti gli avvenimenti possibili durante la presente guerra, nel caso in cui essa medesima non avesse forze sufficienti, sarà permesso alla Corte della Russia, e alla

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Sublime Porta, ovvero ai Commandanti delle loro Squadre respettive, di far entrare nelle fortezze delle truppe regolate, coll'assenso, ogni volta, della Repubblica, e dietro al concertato reciproco tra le due alte Parti contraenti, o tra li Commandanti delle loro forze Navali. Queste truppe vi saranno di guarnigione per il tempo che sarà necessario, secondo le circostanze degli affari; ma dopo la cessazione della guerra, le due Alte Corti sumentovate evacueranno le dette Isole, e ne ritireranno senza fallo le loro Squadre, e le loro Truppe.

ARTICOLO VI.

I Negozianti e Capitani delle dette Isole, avendo da lungo tempo la permissione di navigare nel Mar Nero, le due Alte Parti contraenti, si sono convenute, che questa permissione sarà loro confermata nell'avvenire, solamente sotto il loro proprio Paviglione; così questo oggetto sarà adempito nell'esposta maniera.

ARTICOLO VII.

Siccome la Sublime Porta ha a cuore la sicurezza e tranquillità delle suddette Isole, il Regolamento anteriore relativo alla libertà del Commercio e alla Navigazione nei Mari dove queste Isole sono situate, sarà mantenuto, come per l'innanzi di manierachè non sia attentato agli Articoli che concernono il Commercio, e la sicurezza, e che sono inseriti ab antico nei Trattati della Sublime Porta colle potenze limitrofe, e la Sublime Porta ingiungerà severamente e rigorosamente alle Reggenze della Barbaria, di non oltrepassare i limiti marittimi, che sono stati assegnati e marcati da moltissimi anni.

La Sublime Porta promette come un favore luminoso e una grazia insigne verso la suddetta Repubblica, che i suoi bastimenti da guerra non oltrepasseranno i suddetti limiti marittimi, finchè non vi sarà urgente necessità; ma nel caso di una necessità urgente, e dopo aver prevenuto la predetta Repubblica, ed il suo Console residente presso la Sublime Porta, sarà loro permesso d'andarvi, e i bastimenti da guerra che saranno spediti, si conformeranno alla quarantena, e agli altri regolamenti del Paese nei luoghi ove andranno.

ARTICOLO VIII.

I luoghi di Prevesa, Parga, Vonizza e Butrintò, situati in Terra ferma e distaccati da Venezia, essendo contigui all'Albania, saranno del pari, che le loro dipendenze e attinenze, annessi ai Stati della Sublime Porta, e le apparteniranno d'ora innanzi; ma tutti gli abitanti di quelle contrade, essendo senza eccezione della Religione

Cristiana, i privilegi relativi al culto Religioso, e all'amministrazione della Giustizia che hanno luogo nei Principati della Moldavia e Valachia, i cui abitanti sono egualmente tutti della Religione Cristiana, avranno pure esattamente luogo rispetto agl'abitanti delle suddette Contrade; in conseguenza, gli usi del Paese relativamente alle procedure civili e criminali, la natura delle possessioni, e l'ordine delle successioni, non saranno cangiati. Continuerà ad essere vietato ai Maomettani di acquistarvi delle proprietà, e di domiciliarvisi, come ne è osservato nei suddetti Principati della Moldavia e Valachia; ma siccome queste contrade appartengono in tutta proprietà all'Impero Ottomano, sarà permesso di stabilirvi un'Uffiziale Commandante, che dovrà essere assolutamente Maomettano, ad attesochè un gran numero dei sudditi della Repubblica delle Sette Isole Unite hanno delle possessioni nelle dette contrade, la Sublime Porta promette di determinare fin da questo momento il rango di quest'Uffiziale, la natura e i diritti delle sue funzioni, come pure il luogo della sua residenza; il tutto a piacere del Governo della suddetta Repubblica.

ARTICOLO IX.

La Sublime Porta promette, che tutto ciò che ha rapporto al culto religioso dei rayà abitanti del sopradetto Territorio, sarà d'ora innanzi mantenuto e osservato, nella stessa maniera che lo è stato fino al presente; in conseguenza eglino avranno una permissione intiera di ristaurare le loro Chiese, di costruirne delle nuove, e di suonare le campane, senza che si possa mettervi alcun impedimento.

ARTICOLO X.

Dietro a sentimenti generosi e benefici di Sua Altezza verso i suoi Sudditi, e sopra tutto dietro alle cure ch'Ella si prende per contentare, e soddisfare i detti rayà che devono essere soggetti per la prima volta alla Sublime Porta, dessa non vuol ritrarre che un tributo moderato dai rayà abitanti di Prevesa, Parga, Vonizza e Butrintò, come pure delle loro dipendenze. Egli è per questo che la Sublime Porta promette, che non sarà esatto da essi niente più di quanto erano in uso di pagare all'ex Repubblica Veneta. I suddetti rayà avendo provato ogni sorta di vessazione durante il tempo ch'erano sotto il dominio de' Francesi, e avendo sofferto molto pure da quell'epoca a causa delle calamità della guerra, saranno esenti da ogni imposta pel corso di due anni a contare dalla data della segnatura della presente Convenzione.

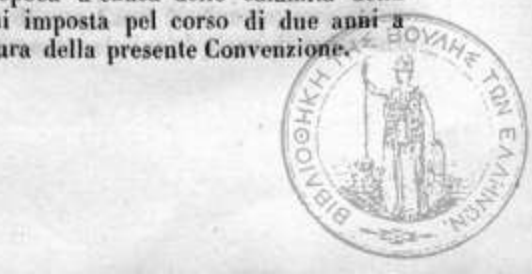

ALTICOLO XI.

Sua Maesta' l'Imperatore di tutte le Russie per testificare la sincera amicizia che porta a Sua Maesta' l'Imperatore Ottomano, e quanto s'interessa al ben essere della Sublime Porta a titolo di suo alleato fedele, promette d'impiegare le sue cure per far accettare, e garantire al momento della Pace Generale dalle Potenze Alleate, e dalle altre, che vi saranno invitate, tutti i principj contenuti negl'Articoli II, V, VII e VIII, sopradichiariti, e relativi al modo di esistenza politica tanto delle suddette Isole che delle dette terre del continente, le une e le altre distaccate da Venezia.

ARTICOLO XII.

Questa Convenzione sarà ratificata dalle Maestà LL. l'Imperatore di tutte le Russie, e l'Imperatore Ottomano, e le ratifiche respettive dovranno essere cangiate a Costantinopoli in due mesi e mezzo, o più presto se si potrà fare.

In fede di che noi sottoscritti in virtù de' nostri pieni poteri abbiamo firmato l'instrumento della presente Convenzione, vi abbiamo apposto il Sigillo delle nostre armi, e l'abbiamo cangiato contro un'istrumento della medesima forma e tenore, egualmente firmato dai suddetti Plenipotenziarj, e munito dei loro sigilli. Fatto a Costantinopoli li 21 Marzo 1800.

Sottoscritto nell'Originale *W. Tomara.*

Per Copia conforme,
il Segretario d'Ambasciata e Consigliere di Corte.
Alessio Bobroff ec.

Tradotta dal Francese da me infrascritto
Felice Zambelli Segr. del Senato.

COSTITUZIONE GENERALE.

Primo. Per essa cadaun' Isola deve avere un numero di rappresentanti nel Senato e di voci nella Costituzione, che le convengano. Corfù ne avrà tre, Cefalonia tre, Zante tre, Santa Maura due, Cerigo uno, Paxò e Teachi troppo picciole per dare uno cadauna, eleggeranno alternativamente uno tutte due. Come però esse non hanno avuto *nè consiglio, nè forma aristocratica*, così fin che ne abbiano una relativa, entro lo spazio di due anni, potranno scegliere e mandare al Senato come loro Rappresentante uno dei *Nobili* delle Isole federate, che a loro piacesse.

Secondo. Le occupazioni di questo Senato devono esser quelle di mantenere la forma del governo, e la polizia di cadauna Isola e di tutte, d'invigilare alla osservanza delle leggi e metodi stabiliti, di vegliare in una parola alla tranquillità generale, alla pubblica ficurezza; egli deve conseguentemente mantenere la bilancia, l'ordine, l'armonia nei respettivi corpi delle Isole tra esse, e di cadauna; prenderà le sue deliberazioni con la pluralità dei voti.

Terzo. Invigilerà pure, perchè le proprietà di cadauno sieno garantite e scrupolosamente rispettate, eccettuati i beni Ecclesiastici, dei quali la cattiva amministrazione ove sia, può essere regolata, e convertito l'uso in cadaun' Isola dallo speciale di lei voto, o consiglio, ad oggetti pure religiosi e di pubblica utilità.

Quarto. La forza armata dipenderà dai di lui ordini, cioè dal Senato.

Quinto. A lui Senato sarà affidata la Cassa Nazionale, in cui per li primi sei anni le Isole verseranno li tre quarti delle loro rendite pubbliche.

Sesto. Spirato il periodo dei primi sei anni, le Isole verseranno nella suddetta Cassa Nazionale li due terzi solo delle loro rendite pubbliche, sempre che le circostanze non esigessero una diversa disposizione. Ciò sarà sempre dall'esame di una Commissione instituita dalla pluralità dei voti dei consigli delle Isole.

Settimo. Egli Senato farà amministrare questa Cassa da due Senatori da lui eletti, e da un ragionato ch'egli pure eleggerà fuori del corpo Nobile.

Ottavo. L'amministrazione di essa Cassa Nazionale, sarà scrupolosamente conforme, ed esattamente relativa al piano di spese ordi-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

narie che sarà formato da una Commissione Economica composta dai più illuminati e zelanti individui delle Isole, eletti dai loro respettivi consigli, la quale Commissione esaminerà pure, se li tre quarti sieno sufficienti alli bisogni del primo sessennio, o se convenga aggiungere a questi.

Nono. Questa Commissione fisserà il numero della forza necessaria alla sicurezza e tranquillità dello Stato; fisserà l'impiego e la distribuzione della medesima; i metodi di disciplina e di polizia che le convengono; il Senato non ha che a conformarsi.

Decimo. Niuna spesa estraordinaria, niun'altra disposizione generale o particolare, potrà esser fatta dal Senato, se non sarà prima assentita dalla pluralità dei voti dei consigli delle Isole.

Undecimo. Se inviolabile urgenza di Stato, in cui la menoma remora ponesse in pericolo lo stesso, esigesse l'immediata disposizione del Senato, potrà egli disponere, rendendo tosto conto alli consigli suoi committenti e dimostrandone l'assoluta e pericolosa necessità del caso.

Duodecimo. Egli Senato eleggerà li Ministri e Consoli necessarj, e darà loro le occorrenti instruzioni in relazione sempre, e conformità dei poteri e commissioni che gli verranno impartite dai di lui committenti consigli generali delle Isole.

Decimoterzo. Il Senato o Rappresentazione federativa, dovendo conoscere i bisogni generali dello Stato cioè delle Isole, e questi varj essendo, e di varie categorie, altri interessanti immediatamente il bene generale, altri mediatamente, ecciterà egli i Consigli Generali delle Isole a nominare una Commissione saggia, illuminata e zelante, che ne dia il vero prospetto dei medesimi, a ciò la Nazione, e lo Stato, possa dietro alli suoi successivi eccitamenti occuparsi e provedere con la pluralità dei voti, dal deposito o Cassa Nazionale.

Decimoquarto. In ogni altra incidenza, e fuori delle facoltà enunciate, il Senato si rivolgerà a suoi consigli committenti ed opererà in consonanza e relazione sempre delle facoltà, che gli verranno impartite dalla pluralità dei suffragi.

Decimoquinto. Il voto di cadaun'Isola equivalerà al numero delle voci, ossia alla rappresentanza che avrà in Senato.

Decimosesto. Il Senato deciderà, e prenderà le sue deliberazioni con la pluralità dei suoi voti. La di lui durata sarà di due anni. Risiederà in Corfù, come luogo di maggior sicurezza. I di lui successori saranno eletti tre mesi prima, e metà per ogni anno, dovendo nella prima elezione, e nel primo anno del governo, essere cangiati i più giovani.

Decimosettimo. Il Presidente del Senato avrà il titolo di Arconte; egli avrà un voto come gli altri Senatori, sarà fra essi eletto dal Senato ed alternativamente di cadaun'Isola. Darà gli ordini ai Commandanti Militari in conformità ed esecuzione delle deliberazioni del Senato, nominerà i Ministri dello stesso, ed assoggetterà la nomina alla di lui approvazione. Il Paviglione dovendo esser uno per tutte le Isole, i Capitani dei bastimenti ne avranno da lui la patente, passando il ritratto nella Cassa Nazionale. Resterà in ufficio un'anno.

COSTITUZIONE PARTICOLARE

DI CADAUNA ISOLA.

La Costituzione particolare di cadauna Isola dev'essere la stessa in tutte. L'interesse essendo uno, una ne dev'essere conseguentemente la forma del Governo, una la Legislatura; e poichè questa deve esser aristocratica, e simile in più rapporti a quella di Ragusi, noi abbiamo creduto dell'interesse della nostra Patria, e della Giustizia assieme, il proporre certe modificazioni, che conservando al Governo la forma aristocratica vagliano a prevenire il contentamento, e tranquillizzare tutti in vista di questo dovere.

Primo. Cadaun'Isola avrà un Consiglio Generale formato dalli suoi nobili che oltrepassino l'età d'anni 25, ed osserverà le forme e leggi che aveva. A Cefalonia detto suo Consiglio Nobile sarà il Maggior Consiglio giusta i metodi praticati nel Governo ex Veneto.

Secondo. A questo Consiglio Nobile si aggregheranno tutte quelle famiglie naturali e domiciliate, che ad una educazione civile unissero i requisiti voluti dalle leggi ed usi particolari d'ogni Isola su tale proposito, ferme restando tutte le aggregazioni fatte sino a tutto Novembre 1799 s. v. ed a Santa Maura ogni altra posteriore.

Terzo. Se un individuo mancante dei requisiti necessarj fosse ben meritevole della Patria per le personali sue qualità, potrà la Patria promuovere alla nobiltà la di lui persona, solo a incoraggimento della virtù e del merito.

Quarto. Il Consiglio Maggiore ossia Generale d'ogni Isola, eleggerà i Deputati che ciascuna deve mandare in sua quota al Senato; eleggerà pure il Giudiciario, Politico, ed Economico dell'Isola, a cui appartiene; adotterà, o rigetterà con la pluralità dei voti le proposizioni del Senato e degli altri corpi a lui Consiglio soggetti.

Quinto. Questo Consiglio avente il suffraggio essendo di troppo moltiplicato abbisogna di un corpo rappresentativo composto da pochi e scelti individui, che discutino gli affari, e discussi li portino a lui, onde deciderli possa con la dovuta maturità, e sarà eletto dal Consiglio.

Sesto. Fisserà il numero dei Tribunali di Giustizia Civili e Criminali, prescriverà la distribuzione dei medesimi, i metodi e la polizia che devono osservare.

Settimo. Esso Consiglio Generale o Maggiore di cadaun' Isola, eleggerà in ciascuna un Magistrato alle Finanze, un Magistrato al Commercio, e Navigazione, un Magistrato alla Sanità; fisserà il numero e gli individui di ciascuno, l'ispezione, e la polizia.

Ottavo. Nelli Tribunali tutti di Giustizia Civili e Criminali, gl' individui non nobili li più probi, ed intelligenti dovranno sempre aver porzione, e la porzione maggiore sarà dei nobili cioè più della metà, e sarà dei nobili pure la presidenza.

Nono. Li suddetti Tribunali di Giustizia, e tutti gl' altri Magistrati, eleggeranno i loro Ministri fuori del corpo nobile, che saranno conformati dal corpo rappresentativo del luogo a cui appartengono.

Decimo. Nelle Isole minori di Paxò e Teachi, ove non esistevano Consigli Nobili, finchè abbino una forma aristocratica, e come per il capitolo primo della Costituzione Generale, si continuerà a raccogliere nelle forme usitate prima dell' occupazione Francese; eleggeranno in tal modo li Tribunali civili e criminali, di prima instanza, e di appellazione, libero restando alli medesimi di rivolgersi ad ogn' una delle Isole federate, che volessero, per il giudizio definitivo.

Undecimo. Il Consiglio Generale o Maggiore, di cadaun' Isola avrà come per il capitolo V. nel suo Corpo Rappresentativo una Commissione pronta alla cui discussione deferirà gli affari difficili e complicati, riservando a se solo la deliberazione ed approvazione.

Duodecimo. Le leggi saranno le stesse del Governo ex Veneto, la forma del Governo però essendo varia e varie le circostanze, così ove sia d' uopo cangiare, o regolare alcune, come sarà indispensabile delle criminali, si instituirà una commissione apposita a questo oggetto dalla pluralità dei voti dei consigli dell' Isole, ove le leggi siano generali e inerenti alla forma del Governo; e se le leggi da regolare e cambiare, sono municipali, ec. inerenti alla natura del luogo, la commissione che dovrà occuparsi sarà locale.

Decimoterzo. I Commandanti Militari d' ogni luogo si presteranno, cioè dovranno prestarsi alle ricerche dei Presidenti dei rispettivi Tribunali.

Decimoquarto. Il Consiglio Generale o Maggiore, d' ogni Isola, eleggerà dai Nobili i suoi Sindici, che dovranno avere per lo meno l' età d' anni 35, ai quali sarà affidata la polizia interna. Invigileranno eglino conseguentemente a mantenere il buon ordine, e costume da per tutto; questi eleggeranno tra essi uno, che avrà il nome di Pritano, e che unito agl' altri, presiederà al Maggiore o General Consiglio, sarà l' Esecutore delle deliberazioni dello stesso, da lui dipenderanno i Capi Militari, esso convocherà il Consiglio, potendo farlo anche gl' altri con la pluralità delle opinioni; egli resterà in tale ufficio mesi quattro, dopo i quali sarà rimpiazzato da un' altro dei suoi colleghi, e questo pure dopo i quattro mesi da un' altro. Questo Magistrato dei Sindici s' intenderà il primario di tutti in cadaun' Isola, e ciò solo in dignità.

Decimoquinto. Non saranno perseguitati i rei dei delitti commessi durante il Governo Francese, e durante la guerra nelle Isole; ma sarà libero a chi fù gravemente e sensibilmente danneggiato, di reclamare nei tribunali di giustizia e ripeterne il risarcimento dei danni. Non sarà pure castigato alcuno che scandalosamente diportandosi urtò l' opinion pubblica, ma sarà fuori d' ogni impiego, e funzione pubblica, finchè con la sua condotta abbia dato alla Patria prove di lodevole e stabile pentimento.

RICAPITOLAZIONE

Le Isole di Corfù Zante, Cefalonia, S. Maura, Cerigo, Paxò e Teachi, dovendo formare tutte una Repubblica o uno Stato composto, questo necessariamente è federativo.

Primo. Il Senato che rappresenta la loro unione, formato dai rispettivi Deputati delle stesse, e nel numero di già fissato nel primo Articolo della Costituzione Generale, avrà le facoltà tutte enunciate nel Capitolo secondo della Costituzione medesima, onde mantenere l' ordine, l' unità dello Stato, e l' armonia.

Secondo. Per combinare tali oggetti, egli deve necessariamente avere l' amministrazione della forza e delle finanze. Come però, fuori delle facoltà accordate ad esso per il secondo capitolo, la forza e le finanze, ed ogni altro potere, appartengono a chi li comunica cioè alli Consigli Generali suoi committenti, così sarà della

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

facoltà di questi Consigli, fissare le misure e prescrivere l'uso allo stesso. Il mezzo più ovvio di verificare ciò sarà una commissione instituita dalla pluralità dei voti dei suddetti Consigli con la pluralità dei voti a senso del primo Capitolo della Costituzione Generale.

Terzo. La Costituzione particolare d'ogni Isola e di tutte, dovendo essere *Aristocratica*, e tale appunto essendo la forma dei Consigli Maggiori o Generali delle Isole, restano questi nelle orme ch'esistevano sotto il Governo ex Veneto, e giusto il primo e secondo Capitolo della Costituzione particolare.

Quarto. I Consigli Maggiori o Generali, essendo i primi e naturali rappresentanti delle Isole, la sovranità e potere delle stesse risiederà in essi; come sono gli Elettori dei Deputati componenti il Senato, così saranno gli Elettori d'ogni Magistrato. La pluralità dei voti di detti Consigli esprimerà sempre la volontà generale delle Isole.

Quinto. Salve queste massime fondamentali e caratteristiche, e della natura della Costituzione, e salve le modificazioni proposte a contentamento e soddisfazione di tutti gli ordini, sarà riservato alli Consigli Generali o Magistrati delle Isole, la facoltà di prendere quelle misure e fare quelle modificazioni, che conservando la Costituzione ossia la forma di Governo di già fissata, si dirigessero a portare la maggior tranquilità, il maggior contentamento ed il maggior bene delle Isole.

Antonio Maria Co. Capodistria A. P.

Traduzione dal Russo.

Il principio e la conclusione della Ratifica di Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie, della Convenzione della Repubblica delle Sette Isole Unite.

Noi Paulo I. per la Dio Grazia Imperatore ed Autocratore di tutte le Russie, di Moscovia, Chiovia, di Vladimiro e di Novogorod, Czar di Casan, Czar d'Astracan, Czar di Siberia, Czar del Chersoneso Taurico; Signore di Pleskow e Gran Duca di Smolensk, della Lituania, della Volinia e della Podolia, Duca d'Estonia, di Livonia, di Corlandia e Senigal, di Samogizia, di Carelia, d'Irver, di Yngoria, di Parmia, di Wietka, di Bulgaria ed altre, Signore e Gran Duca di Novogorod inferiore, di Czernigor, di Resan, di Polotzk, di Rostow, di Yaroslaw, di Belo-Osero, d'Udoria, d'Obdoria, di Kondinia, di Vitepsk, di Metislaw, Sovrano di tutta la parte Settentrionale, Signore d'Iberia, Principe Ereditario e Sovrano de' Czar di Kartalinia e della Georgia, egualmente che di Kabartinia, dei Principi Circassiani, e Montagnari e d'altri, Erede della Norvegia, Duca d'Hosvie-Holstein, di Hormarn, di Dithmarsen, e d'Oldemborry e Signor d'Jever ec. ec. ec. Gran Mastro dell'Ordine Sovrano di San Giovanni di Gerusalemme, Dichiariamo a tutti quei che appartiene che li 21 del mese di Marzo del presente anno 1800 tra Nostra Maestà Imperiale, e Sua Maestà l'Imperatore Ottomano, l'Eccellentissimo fra i Sultani, Grande e Onoratissimo fra i Re, Illustrissimo difensore della Mecca, di Medina e della Santa Città di Gerusalemme, Re ed Imperatore delle Provincie amplissime in Europa ed in Asia, sopra i Mari Bianco e Nero, il Serenissimo, Potentissimo e Grande Imperatore, Sultano Figlio di Sultani, Re Figlio di Re, Sultano Selim Can Figlio del Sultano Mustaffà Can; in conseguenza dei pieni poteri dati da nostra parte al nostro Amato e Fedele Wassili Tomara nostro Consigliere Privato, nostro Inviato Estraordinario presso la Sublime Porta Ottomana, Cavaliere dell'Ordine di Sant'Anna della prima classe, e Commendatore dell'ordine Sovrano di S. Giovanni di Gerusalemme; e dalla parte di Sua Maestà l'Imperatore Ottomano dati ad Esseid Ibraim Ismet Bey rivestito della Dignità di Kadilascher attuale della Rumelia e ad Acmet Atis Effendi, Rais Effendi attuale, la presente Convenzione è stata decretata, e conclusa, e segnata, la qual Convenzione è trascritta qui a parola per parola.

CONVENZIONE

IN NOME DI DIO ONNIPOSSENTE

Seguono gli Articoli della Convenzione.

(Vedi pag. 1—6)

CONCLUSIONE.

Dopo un esame sufficiente di questa Convenzione, Noi l'abbiamo aggradita, confermata e ratificata, come Noi l'aggradiamo, confermiamo e ratifichiamo, in tutto il suo tenore, promettendo sulla nostra parola Imperiale d'osservare ed adempire inviolabilmente tutto ciò che è stato stipulato nella detta Convenzione, ed in fede maggiore Noi abbiamo firmato di propria nostra Mano la presente ratifica, e quella fatta munire del nostro sigillo Impe-

Data a Patchina li 15 Agosto del presente anno 1800, e del nostro regno il quarto

Firmato di propria mano
di Sua Maestà Imperiale PAULO.
(L. S.)

Contro segnato: Conte di Rostopsin.

Questa traduzione ci fù consegnata dallo stesso Sig. Inviato di Russia Cavalier de Tomara, facendola trar dalla sua Segretaria.

Nicolò Gradenigo Sicuro Co: di Silla Ambasciador Ritornato.
Antonio Maria Co: Capodistria Cav. Amb. Rit.

Tradotta dall'originale Francese esistente nella Segretaria dell'Eccellentissimo Senato della Repubblica Eccellentissima delle Sette Isole Unite da me imfrascritto.

Felice Zambelli Seg.

Traduzione dal Turco.

Scritto di
Propria Mano
di S. M.
Il Sultano.

Questa è pure ratificata dalla mia parte Imprriale.

Io che per le grazie ed i favori successivi dell'Essere Immortale e Impassibile, Autore di ogni prosperità, fondatore dell'Impero e del Califato, e per il soccorso dei miracoli abbondanti del Capo dei Profeti, e della truppa gloriosa de'Santi Personaggi, il Sole dei due Mondi, nostro Gran Profeta MEHEMET MUSTAFA' (a cui sieno li saluti più perfetti, egualmente che alla sua Famiglia ed a'suoi Compagni), Sono il servitore e commandante delle due nobili Città della Mecca e Medina, luoghi augusti e sacri dove tutti i Mussulmani indirizzano i loro voti, come pure della Santa Gerusalemme, e del suo Tempio, il Califfo supremo ed il Monarca fortunato di tante vaste contrade e de'castelli, città e fortezze situate in Europa e in Asia, sul Mar Bianco e sul Mar Nero, nell'Arabia e nella Persia, e che fanno l'oggetto della gelosia dei Sovrani del Mondo. Io che sono il Sultano Figlio di Sultano, e l'Imperatore Figlio d'Imperatore, il Sultano Selim Can Figlio del Sultano Mustafà Can, Figlio del Sultano Acmet Can.

Al più Glorioso tra i Grandi Principi della credenza di Gesù, il fiore degl'illustri potentati della religione del Messia, l'arbitro ed il mediatore degli affari delle Nazioni Cristiane, rivestito dei vari segni d'onore e di dignità, ripieno di grandezza, di gloria, e di maestà, il Sovrano PADICHAH, ed Imperatore di tutte le Russie e di molti altri paesi che ne dispendono, nostro magnificissimo, e potentissimo amico Paulo, a cui Dio accordi ogni successo e felicità.

Al ricevimento di questo segno, o firma suprema e imperiale sia noto che i paesi primitivamente soggetti a Venezia, e che erano passati sotto il dominio de'Francesi, sono stati liberati dal giogo, coll'assistenza del Sovrano arbitro della vittoria, dalla squadra combinata del mio Imperio e di quello della Russia, come anche dal voto e zelo di tutti gli abitanti delle Isole; ma oltrechè è stato convenuto che i principj d'equità e di moderazione sarebbero osservati dalla nostra parte Imperiale, e da quella del suddetto Imperatore, e che ogni interesse personale sarebbe messo da parte, questi principj essendo stati pure solennemente consacrati nel Trattato d'alleanza difensiva ch'è stata conclusa, e la dignità delle due Corti esigendo ch'esse adempiano le loro promesse respettive, egli è stato risolto di stabilire in dette Isole un Governo tale che non accada niente di contrario alla sicurezza e tranquillità dei Stati del mio alto Impero, in ragione del vicinato, e che conforme al culto Religioso e alle antiche leggi e usi del paese, sia nel tempo stesso aggradevole agli abitanti liberati dal giogo d'un Governo che non cessa d'impiegare delle manuvre pubbliche e secrete per effettuare il suo disegno perverso di distruggere le Religioni, i principj e le leggi del mondo intero. In conseguenza volendo che questo affare salutare fosse regolato tra la mia Sublime Porta e la Corte di Russia d'un comune accordo ed in una maniera autentica, solida e per sempre invariabile, sono stati a tal effetto nominati plenipotenziarj dalla mia parte Imperiale, e muniti ciascheduno in particolare delle mie lettere di pieno potere, ornati del mio Hatti-Sheriff, ciò il Cazì-Asher attuale della Romelia, il più eminente dei dottori e dei personaggi virtuosi, la sorgente della virtù e della teologia, lui che scioglie le quistioni difficili del dogma e della fede, la chiave dei tesori della verità, il torcio che illumina i misterj i più oscuri, colmato di favori dal Monarca Supremo. Messer Esseid Ibraim, Ismet Bey, di cui Dio perpetui le virtù, ed il Precessore Reis Effendi della Staffa Imperiale, il più glorioso fra gli abili segretarj, che riunisce nelle sua persona le scienze e le conoscenze morali, Altissimo e favorito delle grazie ab-

bondanti del Monarca Supremo Benefattore (che la sua grandezza sia perpetua), i quali dopo aver conferito sovente a Costantinopoli col modello dei Signori, Wassilio de Tomara, il cui fine sia colmato di felicità, Intimo Consigliere del suddetto Imperatore, suo Inviato Estraordinario e Ministro Plenipotenziario, residente presso la mia Sublime Porta, e munito egualmente del suo pieno potere, per questo medesimo oggetto, hanno di consenso scambievole regolato e concluso i dodici Articoli seguenti, vi hanno apposto i loroo sigilli e le lor firme, e ne hanno cangiati i loro instrumenti, in virtù del mio HATTI SHERIFF emanato adhoc l'ottavo giorno della Luna di Zilhidgè dell'anno dell'Egira del Profeta mille duecento quattordici.

Ora il Caimacan attuale della mia Staffa Imperiale, ministro onorato, consigliere glorioso, la conservazione dell'ordine del mondo, lui che con la profondità delle sue riflessioni e con la saggezza de' suoi consigli dispone e termina gli affari i più importanti de' popoli, che pone e rassoda le basi della felicità, della gloria e della prosperità, e ch'è ricolmato dei favori del Monarca Supremo, mio Visir Elhadgi Abdallah Pascià, di cui Iddio perpetui la gloria, avendo rappresentato alla Nostra Porta Imperiale che le ratifiche del suddetto Imperatore contenenti l'accettazione dei detti articoli, sono arrivate coll'interposizione del suo Ministro sumenzionato, noi confermiamo, riconosciamo ed accettiamo pure dalla nostra parte Imperiale questi medesimi articoli de'quali ecco l'esatto tenore.

Segue l'Instrumento della Convenzione a parola per parola tal qual'è nel testo Russo (Vedi pag. 1—6.)

CONCLUSIONE

I suddetti dodici articoli essendo stati regolati e conclusi, di consenso respettivo, e dopo aver conferito col sumentovato Plenipotenziario della Corte di Russia, Noi abbiamo in virtù de' nostri pieni poteri scritto, compilato, sigillato e firmato, il presente instrumento, per essere ratificato dall'una e dal'altra parte nel tempo stipulato, e l'abbiamo rilasciato al suddetto Ministro, cangiandolo contro un'istrumento in idioma franco, e del medesimo tenore ch'egli ha dal canto suo, in virtù del suo pieno potere, sigillato, firmato e rilasciato. Tale essendo il contenuto degl'istrumenti cangiati dai Plenipotenziarj respettivi, Noi conformemente a quello che i due suddetti Plenipotenziarj della mia Sublime Porta hanno rilasciato, accettiamo d'ora innanzi e riconosciamo pure dalla nostra parte Imperiale i suddetti articoli, i quali, egli è certo ed evidente, saranno esattamente osservati. Quindi fino a che non sarà fatto niente di contrario ai presenti articoli che sono stati confermati e ratificati dalla Corte di Russia, egli è fuor di dubbio, che non vi sarà del pari niente fatto di contrario dalla mia Sublime Porta.

Scritto li 20 della Luna di Dgemazil-Evel l'anno mille duecento quindici.

Questa traduzione fu pure data dallo stesso Ministro di Russia Cavalier de Tomara, facendola trarre dalla di lui Segretaria.

Nicolò Gradenigo Sicuro Co: di Silla Cav. Ambasciator Ritornato.
Ant. Maria Co: De Capodistria Cav. Ambasciator Ritornato.

Tradotta in Italiano dall'originale francese esistente nella Segretaria dell'Eccellentissimo Senato, da me infrascritto

Felice Zambelli Seg.

MIO ZELANTE AGA'.

Oltre la copia dell'Imperiale diploma, consegnato agli Ambasciatori della Repubblica quando si presentarono alla Sublime Porta, e concernente la forma della sommessione in cui, sotto nome di Repubblica delle Sette Isole Unite, si attrovano sotto la dipendenza della Sublime Porta, Corfù e le altre Isole, che con l'ajuto d'Iddio, il migliore degli ausiliarj, furono recentemente conquistate; vi è stata scritta e pochi giorni prima spedita, altra nostra lettera, con cui vi abbiam prevenuto di usare la solita diligenza nell'uniformarvi alle instruzioni che vi verrebbero date in seguito con l'altra lettera che sarebbe consegnata agli Ambasciatori, per esservi dalli medesimi rimessa al loro arrivo a cotesta parte.

Verificandosi attualmente il ritorno delli detti Ambasciatori, vienvi colla presente notificato, che avendo eglino precedentemente con loro Memoria rappresentato che a tenore dell'alta permissione alli medesimi impartita, conferendo col Senato avevano stabilita la Costituzione interna delle suddette Isole, e pregavano la Sublime Porta che l'approvasse, e ratificasse, e consentisse che fosse posta in esecuzione, così giusta le loro instanze la Sublime Porta avendo approvata e ratificata la Costituzione che d'unanime consenso è stata da loro formata, ed adottata, come atta a procurare la quiete, e contentamento degli abitanti, ed il ben essere e la tranquillità della detta Repubblica che come protetta e vassalla, trovasi sotto i felici auspizj dell'Eccelso Impero,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

egli è impegno e volontà della Sublime Porta, che nei modi più agevoli, e colla conformità dei sentimenti, sian posti in esecuzione gli Articoli della Costituzione contenuti in esteso nell'eccelso Commandamento a loro rilasciato, e che venendo quindi sedate e rimosse le turbolenze insorte nel Zante ed altri luoghi, siano convenevolmente adempiti i doveri, che impone la cura di mantenere, e conservare i sudditi.

Siccome però è necessario che una o due persone diligenti e di sod disfacente condotta, siano incaricate dell'esecuzione di detta Costi tuzione, così la Sublime Porta ha trovato opportuno di affidare questa importante commissione allo sperimentato zelo ed onore delli due Ambasciatori della medesima Repubblica, che attualmente ritornano a cotesta parte, cioè ad Antonio Maria Capodistria, ed a Nicolò Gradenigo Sicuro, i quali con una soddisfacente condotta diedero saggi delle loro rette intenzioni, e del lor zelo per gl'interessi del loro paese, e per il ben essere e la tranquillità della Repubblica, e vuole che abbiano in ciò ad agire di concerto, e con l'intelligenza del KNES Preside del Senato: e siccome è intenzione e desiderio della Sublime Porta, che nel porre in pratica la suddetta Costituzione vi sia la concordia e buon armonia fra le persone di ciò incaricate, così quando mai per motivo di malattia, o per qualsisia altro impedimento i sunominati non potessero eseguire la commissione ch'è stata loro data, potranno incaricare altre persone d'onore e buona condotta, ch'eglino stimassero a proposito di sostituire, e qualora si credesse opportuno, farete che la commissione data alli medesimi Ambasciatori venga loro confermata dalle persone di zelo e di sperimentata condotta, che si trovano attualmente alla direzione degli affari e presterete alli medesimi il vostro ajuto e assistenza, ogniqualvolta ne sarete ricercato, affinchè col mezzo loro, siano posti in pratica gli Articoli della suddetta Costituzione tali quali si trovano espressi nel suddetto Commandamento, essendo volontà della Sublime Porta, che anche in questo affare, abbiate ad impiegare tutta l'attenzione e diligenza, ch'esige la naturale disposizione, e la brama che avete in ogni incontro dimostrata, di meritare l'approvazione della Sublime Porta. Quando poi a tenore del suddetto Commandamento la detta Costituzione e Sistema di Governo, sarà posto in esecuzione, intendendosi allor cessata la commissione delli summenzionati, dovranno eglino necessariamente come semplici cittadini conformarsi a quanto gl'individui componenti il nuovo governo troveranno opportuno di stabilire relativamente alle loro persone.

Premesse queste instruzioni, vi viene di più significato che agli Ambasciatori che presentemente ritornano presso la detta Repubblica, che come tributaria, è sommessa all'eccelso sempre durevole Impero, è stata consegnata una bandiera affinchè abbiano ad inalberarla e spiegarla sulle loro fortezze, e sopra de' loro bastimenti mercantili.

In conseguenza, in tutti i luoghi di quei contorni nei quali trovasi attualmente inalberata la bandiera Ottomana e Russa, essendo autorizzati di sostituire la bandiera ch'è stata loro data, e nel momento di questa sostituzione dovendo naturalmente seguire dei contrasegni di giubilo coi soliti tiri di cannone, sarà quindi vostra cura, che nel calare la bandiera Ottomana e Russa, dalle loro fortezze per inalberare quella che dalla Sublime Porta è stata ora data agli Ambasciatori della detta Repubblica, si eseguiscano gli atti della pubblica gioja ed allegrezza, senza mancare al rispetto dovuto alla magnificenza e maestà dell'eccelso sempre durevole Impero.

In conclusione, tanto nell'eseguire gli Articoli compresi nell'Imperiale Diploma concesso alla detta Repubblica, quanto nel far eseguire col mezzo dei suddetti Commissionati quelli relativi alla Costituzione interna, compresi nel succitato Sublime Commandamento, userete tutta la diligenza, ed in tutti gli affari della Repubblica che non saranno contrarj al contenuto dell'Imperiale diploma d'immunità, dovete prestare la vostra assistenza ogni qual volta però vi venisse ricercata, giacchè sebbene sommessa alla Magnifica Sublime Porta come sua vassalla e tributaria, ell'è però una Repubblica libera ed indipendente.

Affinchè dunque usiate il maggiore studio nell'adempiere ai doveri tutti della vostra Commissione, vi è stata scritta e spedita la presente lettera, al di cui arrivo, piacendo a Dio, venendo a vostra cognizione quanto essa contiene, opererete a tenore del suo contenuto.

(L. S.) Scritta li 19 *di Dgemazil-Achir dell'Egira* 1215, *cioè* 25 *Ottobre*/6 *Novembre* 1800.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

NOTA

Presentata alla Sublime Porta da Lord Elgin Ambasciatore Estraordinario e Plenipotenziario di S. M. Britannica, e dal medesimo Ambasciatore comunicata a S. E. il Co. Antonio Tommaso Lefcochilo, Inviato Estraordinario dell' Eccellentissima Repubblica delle Sette Isole Unite presso la Sublime Porta Ottomana.

Sul proposito della partecipazione uffizialmente fatta da V. E. delle condizioni del Trattato stipulato fra la Sublime Porta e l'Imperatore delle Russie, relativamente alle consapute Isole che per l'innanzi appartenevano alla Repubblica Veneta, e che ora, sotto il nome delle Sette Isole Unite, vassalle e tributarie della Sublime Porta, furono costituite in assoluto governo; io sono da S. M. il Re commissionato di scrivere e notificare a V. E. che S. M. accetta e riconosce la Repubblica suddetta, nella forma, che a tenore del suddetto Trattato è stata stabilita, e che S. M. vuole che la bandiera della detta Repubblica sia bene accolta ed onorata. Che per altro S. M. acconsente che i suoi agenti risiedano nelle dette Isole, purchè partecipino degli stessi onori e distinzioni che si sogliono usare agli altri della stessa condizione e grado loro. Che S. M. è di più nell'aspettazione che il commercio de' suoi nazionali colla detta Repubblica abbia a rimanere sullo stesso piede in cui era nel tempo che le dette Isole appartenevano alla fu Veneta Repubblica, e che si prenderanno le misure necessarie alla sicurezza e protezione de' suoi trafficanti.

In conseguenza, S. M. desidera che V. E. spedisca sollecitamente all'Ammiraglio Keith, copia del Trattato, e modello della bandiera, affinchè egli abbia a promulgare gli ordini ed istruzioni necessarie a ciò la bandiera della suddetta Repubblica sia bene accolta ed onorata da tutti i commandanti dei bastimenti del Re che si trovano nel Mediterraneo.

PROGETTO COSTITUZIONALE

FORMATO DALLA DEPUTAZIONE DELLA CITTA', BORGI E CONTADO

DELL' ISOLA DI CORFU', LI 21 OTTOBRE 1801.

LETTERA DELLA DEPUTAZIONE.

All' Eccellentissimo Principe e Preside del Senato, e Capo della Commissione straordinaria di pubblica sicurezza.

L'Eccellentissimo Principe e Preside del Senato, stanco de' mali che soffriva e da cui era vieppiù minacciata la patria per lo scontentamento degli abitanti verso il Governo, gl' invitò con appositi Manifesti, onde comunicassero le loro idee pel migliore andamento della cosa pubblica. Si raccolsero quindi gli abitanti de' borghi, di tutto il contado e della città, non addetti necessariamente al Governo, ed elessero colle forme da esso lui prescritte, 64 deputati.

Questo corpo zelante e moderato, volle, prima di abbandonarsi a' suoi travagli, conoscere la volontà de' Sovrani, ch'era la meta insuperabile delle sue operazioni, e quindi, con lettera dei 2 Ottobre corrente, chiese alla Commissione la Convenzione e Ratifica fra le Auguste Corti liberatrici.

Fu grande, ma giusta altrettanto, la sorpresa della Deputazione, scorgendo che in tutto ciò che nel sistema interno fu fino ad ora stabilito, di niente era incontrata la sacra volontà degli Augusti Sovrani, e che il Governo, lungi dall'essere affidato nelle mani dei principali e notabili, onde producesse il contemplato universale contentamento, era invece occupato, esclusivamente a tutte le altre classi, da pochi, senza diritto di sorta; e perciò dessi, e i pochi delle altre Isole, furono la causa principale delle sciagure di questa, e degli atroci delitti che insanguinarono tutta la Repubblica.

Per i principj quindi del diritto politico, la Deputazione essendo il solo corpo legittimo che dar deve esecuzione immediata alla legge inviolabile pronunziata dagli Augusti Sovrani, travagliò indefessamente a questo grande oggetto, ed eccola nel Piano che si offre all'Eccellentissimo Principe e Preside, eseguita. Alla Deputazione da ciò ne risulta l'incontrastabile diritto di occupare provvisoriamente il governo, fino al momento che, le classi tutte dell'Isola, eleggeranno i loro principali e notabili.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Scrupolosamente attaccata per altro, alla giustizia ed all'equità, la Deputazione, non volendo compromettere gl'interessi di nessuna classe, si rivolge all'Eccellentissimo Principe e Preside, perchè si degni d'invitare un numero proporzionato di deputati, anche dalla classe de' nobili, i quali uniti all'intera Deputazione, dividano seco lei il peso del provisorio Governo.

Dalla Casa della Deputazione, li 24 Ottobre 1801 S. N.

Carlo Manessi, presidente.

Spiridione Delviniotti, segretario.

PROGETTO COSTITUZIONALE.

Gli Augusti Sovrani fecero alle Isole il più grande di tutti i doni, accordando agli abitanti la scelta del governo che fosse loro più proprio. Hanno, con questo tratto della loro connaturale generosità, voluto che gli abitanti delle Isole eleggessero al governo, quelli che possedono la deferenza e la stima generale, senza obbligarli ad una sforzata obbedienza verso de' pochi individui che non hanno questi preziosi caratteri, onde la Costituzione interna, formata dal voto libero degli abitanti, fosse di universale contentamento.

In esecuzione alla sincera ed immutabile loro volontà, gli abitanti tutti della Città, borghi e contado, rappresentati dai loro deputati, travagliarono alla contemplata Costituzione, ed ecco il cospicuo risultato della volontà generale. Ella dev'essere immediatamente eseguita per la conservazione e sicurezza degli abitanti, ed umiliata a' troni de' clementissimi e gloriosissimi Imperatori, per riportarne la Sovrana loro approvazione.

Primo. La Sovranità risiederà in un consiglio di principali e notabili, che si chiamerà Consiglio Aristocratico.

Secondo. Li principali e notabili saranno 240: 140 dalli borghi e contado cioè 12 per ciascheduna bandiera; e 100 dalla Città, cioè 40 dalla classe de' così detti nobili, 40 de' possidenti e delle arti liberali, non possidenti, ma distinti per virtù e qualità personali, 14 de' mercadanti, e 6 delle arti meccaniche. Sino a che la bandiera di S. Rocco è sensibilmente, in confronto delle altre bandiere, disabitata, ella non darà che quattro soli aristi, e il di più, per formare il numero complessivo de' 140 della campagna, lo daranno le due bandiere più popolate di Lefchimo e Scriperò. Nel caso venisse detta bandiera di S. Rocco a popolarsi, darà progressivamente quel numero di aristi proporzionato al numero de' suoi abitanti, e con la stessa

proporzione diminuiranno i quattro aristi accresciuti alle dette due bandiere.

Terzo. Li principali e notabili da eleggersi da tutte le classi dell'Isola, devono 1.° essere nativi o naturalizzati; 2.° aver compito gli anni trenta; 3.° possedere un bene valutato a seimila ducati del paese, eccettuati, come per l'articolo secondo, gli uomini di virtù e di merito, non possidenti; 4.° non essere stati dichiarati infami per sentenza legale.

Quarto. Gli abitanti di ciascuna villa delle rispettive bandiere, non che de' borghi, dell'età d'anni venti, nativi dell'Isola, si raccoglieranno in una o più Chiese, e tosto destineranno tre de' più vecchi che occuperanno il posto di presidenti, ed un segretario, i quali sorveglieranno alla disciplina delle ballottazioni, e passeranno alle elezioni; ogni numero di cento votanti eleggeranno tre elettori: laddove il numero fosse inferiore di cento, eleggeranno due soli, e se eccedessero, ne eleggeranno cinque, e così progressivamente collo stesso ragguaglio. E siccome li borghi sono deficienti di abitanti in confronto delle altre bandiere, perciò ogni cento votanti, ne daranno cinque elettori.

Quinto. Gl'individui presi in nomina per elettori, saranno possidenti, nativi dell'Isola, ed avranno per lo meno l'età d'anni trenta.

Sesto. Gli abitanti di ciascuna classe della Città d'anni venti, nativi e domiciliati per lo meno da anni sei, si raccoglieranno nella Chiesa della rispettiva contrada, e dopo avere assistito al sacrifizio della santa messa, giusta le forme prescritte nell'articolo quarto, passeranno all'elezione di dieci individui per ogni cento; se eccedessero ne eleggeranno quindici, se ne fossero inferiori cinque, e così progressivamente con lo stesso riparto.

Settimo. Gl'individui che si nomineranno per elettori, avranno per lo meno l'età d'anni trenta, saranno nativi o naturalizzati, e possidenti.

Ottavo. Formati che saranno gli elettori della Città, borghi e ville, si raccoglieranno tutti nel luogo, giorno ed ora, che sarà fissato dalla Deputazione.

Nono. Ogni individuo, nessuno eccettuato, della Città, borghi e ville, non potrà sotto nessun pretesto presentarsi armato nelle rispettive ballottazioni.

Decimo. Prima di convocarsi nel luogo che verrà prescritto, tutti gli elettori si raduneranno nella Chiesa Cattedrale di S. Michele Arcangelo, e dopo di avere assistito alla santa messa, pronunzieranno sopra il sacro Vangelo, il solenne giuramento di essere imparziali e giusti nel dare il loro suffragio.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Undecimo. Ridottisi nel luogo stabilito, tosto eleggeranno sei presidenti, due segretarj e tre scrutinatori che sorveglieranno a mantenere l'ordine e tenere esatto registro nelle ballottazioni; quindi passeranno alle elezioni de' principali e notabili, a tenore degli articoli suespressi, e questi formeranno il Consiglio aristocratico.

Duodecimo. Gli eletti principali e notabili, si chiameranno *Aristi*. Questi saranno innamovibili ed in vita, non potendo, sotto nessun pretesto giammai, trasmettere questo diritto a' loro figli.

Decimoterzo. Nascendo il vacuo di un *Aristo* delle dodici bandiere, sarà tosto rimpiazzato da un altro della sua bandiera; e nel difetto di un *Aristo* della Città, sarà rimpiazzato da un altro della sua classe, eletti sempre dal Consiglio aristocratico.

Decimoquarto. Ogni *Aristo*, dimostrato legalmente reo di qualunque pubblico delitto, o che constasse di aver venduto o comprato de' voti nelle pubbliche deliberazioni, sarà escluso per sempre dal Consiglio aristocratico, ed il suo posto verrà rimpiazzato da un altro come nell'articolo terzo.

Decimoquinto. Sarà a quest'oggetto stabilito un magistrato censorio che invigilerà sopra la condotta e le azioni degli *Aristi*.

Decimosesto. Finchè dal Consiglio aristocratico non si formi un Codice di leggi, avranno forza le leggi ex Venete e le municipali, eccettuate quelle che fossero contrarie alla presente Costituzione.

Decimosettimo. Il Consiglio aristocratico eleggerà dal suo corpo tre senatori. Questi, di concerto co' senatori delle altre isole alleate, stabiliranno la più solida confederazione, per la buona armonia e perfetto equilibrio della Repubblica, e si dirigeranno nelle cose pubbliche secondo il senso e lo spirito della Sovrana Convenzione.

Decimottavo. Il Consiglio aristocratico eleggerà i rappresentanti, il governo, i magistrati ed i necessarj tribunali.

Decimonono. Il Consiglio aristocratico stabilirà la distribuzione, la disciplina e la polizia di tutti i magistrati e tribunali.

Ventesimo. Gl'individui che devono coprire i tribunali, potranno essere scelti dagli abitanti non addetti al corpo degli *Aristi*, eccettuato il presidente che sarà sempre *Aristo*.

Ventesimoprimo. La durata di tutti i magistrati e tribunali, nessuno eccettuato, non sarà che di un anno.

Ventesimosecondo. Il Consiglio aristocratico avrà la facoltà di deporre quelli delle magistrature e de' tribunali, che tradissero la giustizia, e colla loro condotta non corrispondessero all'aspettazione del pubblico bene.

Ventesimoterzo. I ministri de' magistrati e de' tribunali, saranno nominati fuori del corpo aristocratico.

Ventesimoquarto. Tutte le deliberazioni del Consiglio aristocratico non saranno prese che a pluralità di suffragi.

Ventesimoquinto. Il Consiglio aristocratico instituirà un corpo rappresentativo di pochi illuminati individui aristi. Questo corpo darà dei piani economici, politici, giudiziarj, e prenderà in accurato esame tutti gli argomenti che sono capaci di promuovere la conservazione, la sicurezza e la felicità degli abitanti, ed assoggetterà poscia ogni cosa ai riflessi e deliberazioni del Consiglio aristocratico.

Ventesimosesto. Il Consiglio aristocratico eleggerà dal suo corpo quattro procuratori i quali invigileranno all'interna polizia. Il presidente durerà tre mesi, e si comincierà il turno per ordine di età.

Ventesimosettimo. I procuratori avranno preciso dovere d'invitare alle convocazioni il Consiglio aristocratico, di tenere fedele ed esatto registro di tutte le convocazioni e di tutti gli atti del Consiglio aristocratico.

Ventesimottavo. Il Consiglio aristocratico instituirà la forza armata necessaria alla sicurezza dell'isola, con quelle prescrizioni e discipline relative alle circostanze.

Ventesimonono. Sarà scrupolosamente rispettata la religione, i costumi e la proprietà di ciascheduno, eccettuati i beni ecclesiastici, che saranno soggetti a quelle deliberazioni che richiedesse la migliore pubblica utilità.

Trentesimo Il Consiglio aristocratico instituirà una pubblica scuola per gli alunni della Città, borghi e ville, cioè li tre quarti dai borghi e ville, e l'altro quarto dalla Città.

Trentesimoprimo. Il Consiglio aristocratico potrà modificare, aggiungere o togliere alcuni degli articoli della presente Costituzione; ma non è autorizzato di modificare, togliere o aggiungere in niuna parte agli articoli 1°, 2°, 12°, 13°, 18°, 22° e 30°.

Carlo Manessi, presidente.

Demetrio Alexachi vice-presidente.

Agostino Cogevina vice-presidente.

Nicolò Calosguro, — Antonio Marietti, — Giorgio Valmi, — Alessandro Teotochi, — Andrea Dilotti, — Gio. Antonio Melichi — Nicolò Spada, — Spiridione Condò, — Stefano Paramitiotti, — Andrea Zerbini, — Atanasio Tranaca, — Fottio Nicachi, — Panajotti Sograffi, — Spiridione Chiriachi, — Anastasio Cavadà, — Giovanni Duca, — Pietro Vradì, — Attanasio Papadato, — Demetrio Gerondicò, — Sof-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

tiri Rapsomanichi, — *Attanasio Perulli*, — *Stellio Gioca*, — *Pano Dapergola*, — *Giorgio Pandin*, — *Giovanni Curì*, — *Nicolò Lavrano*, — *Costantino Pangrati*, — *Nicolò Allamano*, — *Cristodulo Frangulli*, — *Alessio Drossopulo*, — *Giovanni Luvro*, — *Eustachio Crochidi*, — *Giovanni Martinengo*, — *Giovanni Selà*, — *Giovanni Migliotti*, — *Paolo Pajatachi*, — *Arsenio Costeletto*, — *Polimero Sinadinò*, — *Eustachio Ballò*, — *Costantino Assoniti*, — *Antonio Vassilachi*, — *Battista Criticò*, — *Attanasio Cozzandà*, — *Stamo Coffirà*, — *Teodoro Ginachi*, — *Eustachio Papuzzi*, — *Stamo Cacavachi*, — *Giorgio Chiridari*, — *Spiridione Mandila*, — *Panajotti Sograffi*, per nome di *Panajotti Chiessari*, — *Spiridione Condò*, per nome di *Vangeli Battali*, — *Attanasio Tranaca*, per nome di *Andrea Giatrà*, — *Demetrio Gerondicò*, per nome di *Filippo Tis-Arcondos*, — *Pano Dapergola*, per nome di *Teodoro Taranto*, — *Giovanni Duca*, per nome di *Spiridione Politi*, — *Teodoro Ginachi*, per nome di *Nicolò Vassilachi*, — *Antonio Vassilachi*, per nome di *Stamati Supioni*, — *Giorgio Pandin*, per nome di *Giovanni Lascari*, — *Spiridione Mandila*, per nome di *Filippo Sguro*, — *Costantino Pangrati*, per nome di *Giovanni Vlaco*, Deputati.

Spiridione Delviniotti, Segretario.

LETTERA

Scritta all'Eccellentissimo Principe e Preside li 30 *Ottobre* 1801 *e della quale si presenta copia agl'Illustrissimi Signori Ministri Russo e Turco.*

La Deputazione mentre si lusinga di vedere, con le misure che legalmente ed in conseguenza del suo dritto aveva stabilite nell'atto che accompagna la Costituzione, assicurata la pubblica tranquillità, oggetto prezioso al di lei cuore, vide non senza dolore, accompagnate dall'Eccellentissimo Principe alcune lettere degl'Illustrissimi Signori Ministri, con cui si vorrebbe infirmarla nelle sue infirmabili operazioni.

Principe e Preside Eccellentissimo, soffrite un ragionamento mercè il quale la Deputazione vuole sperare che l'E. V. conoscerà fuor d'ogni dubbio ch'ella non cerca se non ciò che gliene deriva per legge, e che volendo ancora, non potrebbe di niente alterare. Gli Augusti Sovrani decretarono inviolabilmente il governo delle Isole,

volendo che lo formassero i principali e notabili, ed apposero la condizione, che forma il più grande degli elogi a'celesti loro cuori, che fosse di universale contentamento. Egli è dunque incontrastabile per queste due caratteristiche appunto, che tutti quanti gli abitanti delle Isole, hanno un immediato diritto alla scelta. Il fatto tuttavolta niente corrispose.

Lungi dal consultare la volontà generale; lungi dall'invitare i principali e notabili di tutti gli ordini; una sola classe arbitrariamente sulle altre ne pretese la supremazia. Non si trascura impunemente la volontà dei sovrani. I mali che le Maestà loro cercarono di allontanare, togliendo l'adito all'usurpo, appunto accaddero. Tutta la Repubblica risente le fatali conseguenze. Cerigo si bagnò nel sangue de'suoi abitanti: Zante fu costretta d'innalzare disperatamente un vessillo straniero per togliersi all'oligarchica furia de'suoi stessi concittadini: le altre isole oscillarono tra la confusione e l'annientamento: Corfù similmente, stanca di questa gratuita servitù, e conscia, pur troppo, dell'usurpo, fu prudentemente invitata ad eleggere i suoi deputati. Gli abitanti tutti li elessero. Ecco quindi in quest'atto solenne incontrata la volontà dei Sovrani; ecco il solo corpo legale, dinanzi a cui cessano le funzioni di ogni altro perchè fuori della legge.

Pretendere che gli eletti da tutti gli abitanti, cioè a dire i soli contemplati dai Sovrani liberatori, rinunzino all'esecuzione della legge, egli è lo stesso che pretendere di farli sacrificare i loro inalterabili e sacri diritti, trascurare la volontà de'Sovrani, tradire gl'interessi degli abitanti, e forzare l'Isola tutta, in opposizione diretta alla legge, di sottomettersi al giogo della fazione la più inferiore di tutti gli abitanti.

La Deputazione non può nè deve farlo. Ella eseguisce la legge, perchè è espressa nella gran carta della Convenzione 21 Marzo 1800, e susseguenti ratifiche, perchè fu a ciò eletta, perchè finalmente, la sua esecuzione assicurar deve la tranquillità, l'armonia, la pace, e togliere quest'Isola a tutte quelle orribili vicende, mercè le quali lo sciagurato governo de'pochi precipitò in un abisso di mali la Repubblica tutta.

Gl'Illustrissimi Signori Ministri, che rappresentano la Maestà degli Augusti Imperatori, non possono ch'essere grati ad un popolo intero il quale non cerca che di scrupolosamente eseguire alla lettera le loro sovrane prescrizioni.

Degnisi l'E. V. di offrire alle loro considerazioni nelle inserte copie questo quadro dei nostri inalterabili doveri, in conseguenza de'quali appunto la Deputazione si rivolge nuovamente all'E. V.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

perchè devenga ad eleggere il numero proporzionato di deputati dalla classe de'nobili, onde, uniti al resto della Deputazione, formino il provisorio governo.

I paterni sentimenti dell'E. V. lusingano la Deputazione, che verrà affrettato l'istante di questa nomina. Sono con tutta la rispettosa stima,

Carlo Manessi, Presidente

Spiridione Delviniotti, Segret.

RISPOSTA.

Onoranda Deputazione della Città, borghi e ville.

Nel foglio di jeri segnato, per la pubblica tranquillità e sicurezza, si rimarca la irremovibile fermezza dell'Onoranda Deputazione di prendere in mano le redini di questo locale governo, la sua persuasione che ciò sia coerente alla legge, all'alta volontà dei Sovrani protettori, all'intenzione dei commitenti, ai grandi oggetti della pace e della concordia.

La Commissione spiegò già i suoi pensieri su tale argomento nella sua precorsa 27 spirante. Poteva opporre ragione a ragione, non deve opporre volontà a volontà.

Comprende, pur troppo, le conseguenze funeste di un tal conflitto, e se ne forma un'imagine spaventevole. La tranquillità e sicurezza della patria è stata affidata nelle di lei mani. Per opera propria non esporrà al minimo azzardo il geloso deposito di così inestimabile tesoro.

Cari e rispettabili amici, concittadini e fratelli; la vostra deliberazione sia favorevole a tutti noi, possa meritare la benedizione del Cielo, l'approvazione degli Augusti Monarchi; noi ve lo bramiamo di cuore per comun bene, per onor vostro, per gloria della nazione.

Tutto questo ora stà nelle vostre mani per vostra scelta. Confidiamo di vedervi ornati di quelle virtù eccellenti, senza le quali il buon governo è impossibile. Le due copie saranno rimesse come ci ricercate.

Il Principe avrebbe desiderato di conferire con una vostra commissione sulla scelta dei nomi che gli avete descritta. Vi piacque piuttosto di riportarvi alla sua sola destinazione. Ve l'accompagna nell'inserto catalogo di quattordici, numero con precisione a voce proferitogli sulle sue ricerche, dal circospetto vostro Segretario.

Se in tutto o in parte non ne foste persuasi, gli sarà grata ogni vostra surrogazione. La Commissione vi assicura dell'ingenua e cordiale amicizia, e della sua più alta considerazione.

Dalla Commissione di pubblica sicurezza e tranquillità, li 31 Ottobre 1801 S. V.

Spiridione Teotochi, Principe e Preside.

Scelta de'quattordici nobili ricercata colla Lettera 30 Ottobre dall'Onoranda Deputazione.

D. *Demetrio Armeni*, — D. *Stamo Calichiopulo*, — D. *Giovanni Cappadoca*, — D. *Paolo Nicolò Quartano*, — *Stefano Teotochi q.m Eustachio*, — D. *Nicolò Politi*, — D. *Costantino Calogerà*, — D. *Spiridione Giallinà*, — D. *Antonio Co. Lando*, — D. *Benedetto Picri*, — D. *Panajotti Pieri*, — D. *Stelio Vlassopulo*, — D. *Francesco Mastraca*, — *Nicolò Polillà*, — D. *Stelio Chiriachi Bozzoli*, — *Giovanni Dondi*.

Li 31 Ottobre 1801 S. V.

Felice Zambelli, Segret.

La Deputazione Generale che forma il Provisorio Governo agli abitanti dell'Isola.

Pace, tranquillità, giustizia, abitanti tutti dell'Isola. La vostra moderazione di già vi distinse in tutte le varie rivoluzioni politiche che sofferse la Patria. Sudditi, per quattro secoli, fedeli della veneta aristocrazia, foste altrettanto obbedienti alle leggi delle varie nazioni che successivamente vi dominarono. Gli ultimi Augusti Conquistatori vi fecero un dono proporzionato alla loro grandezza, e vi lasciarono la scelta d'un governo.

Sciaguratamente non fu compresa questa legge inviolabile e sacra. Ella fu diversamente eseguita, e quindi le Isole più distinte della Repubblica, soffrirono l'urto delle passioni le più feroci. La guerra civile in tutte le sue furie sterminatrici percorse le terre tutte della Repubblica e ruppe pressochè del tutto il nodo principale che unendo le une alle altre, devono assicurarne la solidità e la durata. Minacciò la rovina di Zante, e si arrestò più che mai feroce nella sciagurata Cefalonia, dove tuttora fuma il sangue degli abitanti, e si moltiplicano ogni dì più i delitti, le stragi, le sevizie. Grazie all'ottimo nostro buon padre, grazie all'Eccellentissimo Principe e Preside del Senato, per cui il cielo ci fa il più grande de' doni, conservando la sua preziosa esistenza. Egli previde i mali stessi alla patria, e la sua anima sensibile e giusta, invitò tutte le classi dell'Isola ad eleggere i loro deputati. Voi li sceglieste. Noi

quindi, esecutori delle leggi degli Augusti Sovrani, conobbino i diritti che da essa ne derivano: conobbimo che il primo de'nostri doveri come deputati dell'Isola, era quello di mantenerveli, di tramandarli illesi alla vostra più tarda posterità, di togliere gli abusi, di rimediare agli usurpi. Lo abbiamo tentato. La benedizione dell'Onnipotente accompagni le nostre fatiche, le nostre vigilie, i nostri dovuti sacrifizj; ed eccoci preposti provisoriamente al governo sino al momento che le classi tutte dell'Isola, daranno esecuzione al piano costitutivo, eleggendo i principali e notabili.

Buoni abitanti dell'Isola, voi giungeste alla meta de'vostri desiderj. Ecco combinati gl'interessi di tutte le classi, giacchè tutte le classi hanno parte nel governo. Questa felice armonia produr deve la concordia, la pace, la vicendevole deferenza. Non più divisi da partiti, non lacerati da passioni feroci ed opposte, non dovete formare che una sola famiglia; uno dev'essere l'oggetto comune, la pubblica tranquillità. Voi avete eletto gl'individui che formano il Provvisorio Governo, voi compir dovete l'opera vostra. Eseguite le leggi che emana la volontà generale. Sia dunque la prima quella di rispettare scrupolosamente tutte le classi, gli ordini, le famiglie, gl'individui.

Il giorno di domani che deve rendersi eterno negli annali della nostra patria, giacchè ci assicura la pace, la felicità ed incontra la sacra volontà degli Augusti Sovrani liberatori, questo giorno felice, sia pur festeggiato in ogni dove dagli abitanti dell'Isola. Il Governo permette di esternare i contrassegni della comune soddisfazione ed esultanza, ma raccomanda l'ordine e la moderazione.

Il presente sia stampato, pubblicato ed affisso ne'luoghi più frequentati della Città, borghi e ville.

Corfù li 3 Novembre 1801.

Carlo Manessi, Presidente.
Demetrio Alexachi, Vice-Presidente.
Agostino Cogevina, Vice-Presidente.
Sp. Delviniotti, Segretario.

1801, adì 5 Novembre.

La classe de'così detti *Nobili* che viene rappresentata da noi sottoscritti Deputati, accetta ed approva la presente Costituzione in tutte le sue parti, com'è stata stabilita li 21 dello scorso mese di Ottobre dalle altre classi della Città, borghi e villaggi; e sottoscriviamo.

(Seguono le firme de' quattordici deputati. Ved. la pagina precedente.)

COSTITUZIONE

DELL' ANNO 1803.

RAPPORTO

DELLA COMMISSIONE CONFERENTE

AL CORPO LEGISLATIVO

SOPRA LA COSTITUZIONE

AL CORPO LEGISLATIVO COSTITUENTE DELLA REPUBBLICA SETTINSULARE,

LA SUA COMMISSIONE CONFERENTE.

I Corpi politici hanno, siccome gli esseri fisici, la loro infanzia, la loro virilità, e la loro decrepitezza. La Nazione Settinsulare era caduta in questo ultimo stato di vegetazione passiva. Più secoli di dominazione estera vi aveano sbandito le scienze che elevano lo spirito, le virtù che formano il carattere, le leggi che garantiscono la libertà, la tranquillità e la sicurezza, ed costumi che ne sono il fondamento. Un popolo non può uscire da questo stato senza una rivoluzione d'opinione, o lungamente preparata dagli errori dei dominanti, o rapidamente prodotta da un caso fortunato, dall'impulso di una rivoluzione generale, o dalla volontà di un potere benefico. La Nazione Settinsulare, governata da un'aristocrazia ereditaria, vigilante e gelosa del suo dominio; mantenuta per politica di Stato in una lunga ignoranza; povera e divisa dalla natura in sette diverse popolazioni; separata dalle sedi ove le scienze e le arti Greche si sono collocate e perfezionate, non potea certamente rigenerarsi per propria ed ispontanea rivoluzione. Conveniva che crollasse in un istante e sparisse dal sistema politico d'Europa l'antico edifizio della Repubblica Veneta: conveniva che una Nazione ringiovanita ed ingegnosa difondesse un

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

tratto i suoi principj nelle Sette Isole: conveniva che l'obliato nome di libertà, di Patria, e di fraternità, risuonasse in queste antiche regioni, ov'ebbe un giorno e origine e culto: conveniva che una non dannosa collisione delle nuove opinioni colle antiche, una vertigine salutare, una necessaria oscillazione di sentimenti, dessero vita allo spirito pubblico: conveniva in seguito, che un braccio possente arrestasse i rapidi ed irregolari rimbalzi dell'improvviso eccitamento politico: conveniva finalmenteche il risorgimento fosse protetto nell'estero, diretto nell'interno, e regolato nella sua inordinata espansibilità. Due Monarchi possenti, uno Proteggitore della Nazione per vicinanza e per traffico, l'altro per Religione e per istituto, vollero essere l'antemurale della nuova infanzia dei Popoli Settinsulari; preferirono al dritto della conquista il sublime sentimento della munificenza: ed in faccia all'Europa ammiratrice del dono magnanimo, in mezzo ad una guerra che agitava il globo, crearono la Repubblica delle Sette Isole; e l'unione Augusta dei due Scettri divenne lo scudo dei nuovi Fasci Repubblicani. Per questo fortissimo scudo, la Repubblica Settinsulare fu ben presto ascritta tra i Governi autonomi; ed Essa sarebbe stata uno de'più avventurati Governi nel suo interno, se gl'interessi personali; lo spirito di località; le fazioni delle classi, e delle Isole; la soverchia ingerenza, e gl'inevitabili errori d'un nuovo Governo; l'ambizione dell'oligarchia; i furori della demagogia; tutti questi effetti necessarj dello spirito di libertà mal'applicato nelle sue prime mosse, non avessero quasi spezzati i nodi sociali nella loro origine; se l'arbitrio non avesse talvolta occupato il seggio della giustizia, e le funeste chimere dell'anarchia quello delle verità eterne dell'ordine sociale. Il Generoso nostro Auspice e Limitrofo, assieme alle più Grandi Potenze d'Europa, che riconobbero il nostro Stato e compatirono i nostri deviamenti, secondarono le intenzioni di quel Giovane Monarca filosofo, che educato nei principj di Pietro, nelle massime di Caterina nei dettami della Religione dei nostri Padri, volle, occupato appena il Soglio di Tutte le Russie, essere il Restauratore della nostra tranquillità, l'Autore della felicità pubblica delle Sette Isole. Le sue Truppe educate a mantenere la tranquillità delle Nazioni, invocate da ogni buon cittadino, uscendo da un florido Regno, di cui furono la salute, ricomparvero sulle nostre beate regioni; ed un cospicuo Personaggio illustre per nascita, e per proprietà Settinsulare, decorato di ragguardevole rango, e d'Imperiale missione, venne con esse Truppe a far conoscere alla sua Patria, che l'Augusto Alessandro Primo voleva essere l'Auspice della nostra prosperità, per mezzo di un nostro

Concittadino, col nostro libero consenso, e per l'oggetto unico del nostro bene.

A tali significazioni; alle prime direzioni che ne furono l'effetto; al regime provisorio stabilito coi lumi, coll'esperienza, col consiglio, col concorso, e col mezzo dell'uomo più accreditato dalla nazione, del Conte Spiridione Giorgio Teotochi Principe del Senato, rapitoci recentemente da acerbissima morte, si soffocarono in un momento tutti i germi della discordia e dell'anarchia, tutte le azioni dell'aristocratismo esclusivo, tutte le reazioni della Oclogarchia. La istituzione di un Senato rivestito di autorità pronta e suprema: il regolamento dell'Érario, diviso e profuso; l'attività delle Sette Reggenze, straniere agl'interessi particolari delle Isole amministrate: la milizia di Linea sostituita alle masse informi e servili, che ne tenevano il luogo: il delitto punito ne'suoi autori: l'orgoglio individuale e gentilizio represso dalla Legge: le pretensioni popolari raffrenate: l'abrogazione dei precedenti Regolamenti Costitutivi prodotti dal fervido interesse delle classi, e non dal voto legittimo della Nazione: tutti questi benefizj del sistema promosso da Sua Eccellenza Signor Conte Mocenigo Ministro Plenipotenziario di Russia, hanno richiamato gli abitanti delle Sette Isole all'affezione dell'ordine, alle disposizioni Repubblicane, al desiderio dello stabilimento permanente d'una Costituzione saggia, che sola potesse terminare tutte le inquietudini; abbattere tutte le fazioni; sbandire il feudalismo; atterrare la demagogia: rianimare l'agricoltura, il commercio, e le arti: invitare e promovere l'istruzione pubblica: allontanare ogni zelo eccessivo, ogni amore di Casta, o di luogo: stabilire un'autorità ferma, vigilante, limitata, ed equilibrata: garantire in fine indistintamente ad ogn'uno la libertà de'suoi dritti, la sicurezza della sua persona, e il godimento della sua proprietà. Ogn'uno si convinse, che senza una tale Costituzione la tranquillità pubblica non poteva essere che passeggiera, non poteva che risultare dal timore, non poteva che sovvertirsi dalla discordia, appena che l'estrania influenza avesse cessato di premerla, e di fiaccarla.

Le basi di questa Costituzione, della Costituzione la più convenevole alla Repubblica delle Sette Isole, doveano essere posate dall'esperienza delle sue precedenti agitazioni, dalla considerazione delle cause che divisero le classi fra loro, la Nazione, ed il Governo. Il Ministro Plenipotenziario dell'Augusto Imperatore delle Russie pose il suo maggiore e principale studio, nell'esame di queste cause funeste, e nel concepimento dei rimedj valevoli ad allontanarne per sempre i fatali effetti.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Furono un felice risultato di questo concepimento i primi lineamenti di un Piano Costitutivo della Repubblica, che l'intelligente Ministro, nostro Concittadino, esecutore fedele delle magnanime intenzioni del suo Generoso Sovrano, ideò; e questo Piano servì di fondamento alle prime conscrizioni Civiche, alla creazione della Nobiltà attiva, alla convocazione dei Sindici, alla destinazione della Rappresentanza Nazionale, ed all'apertura di questo Costituente Corpo Legislativo.

L'esimio Ministro sospese dopo quest'epoca la sua immediata attività, e richiese che una Commissione rivestita da Voi, Rappresentanti della Nazione, di pieni poteri, trattasse come Ministra della vostra volontà con Sua Eccellenza, e ne conseguisse da tale trattativa l'Atto Costituzionale il più analogo alla situazione fisica, e morale dei Sette Popoli, il più valevole a conciliare tutti gl'interessi; il più atto a produrre una ragionevole generale soddisfazione. Toccò questo spezioso onore alla vostra Commissione Conferente. Essa attesta a Voi, Nobili Rappresentanti, essa osa assicurare la Nazione, di aver servito a questo importantissimo Ministero con animo puro, ed acceso dalla Santità del suo dovere, e con la più costante assiduità di attenzione, e di fervore. Essa vi significa con intima soddisfazione, che la lealtà, il favore, ed il patriotismo del Ministro Plenipotenziario supplirono al difetto di lumi e d'esperienza della vostra Commissione; e che egli, convenendo che la Nazione abbia a costituirsi liberamente e spontaneamente, rimise il suo Piano alla vostra Commissione: adottò le sue osservazioni: condiscese a' suoi desiderj: e volle, che essa stessa modellasse il Progetto di Costituzione, e lo offerisse alla vostra sanzione. Egli è in tal guisa, Nobili Rappresentanti, che la vostra Commissione Conferente, ritenendo i principj fondamentali del luminoso piano di Sua Eccellenza Sig. Conte Mocenigo, e colorendolo dietro alle reciproche memorie offerte in questo giorno alla vostra conoscenza, che essa formò il Progetto quale è sul punto di comunicarvi sulla base delle massime seguenti.

1. Che il Sistema federativo adottato nei primordj della Repubblica, divideva moralmente un Paese geograficamente diviso, e perpetuava le rivalità e le gelosie delle sue parti: che era inseguibile in uno Stato povero di finanze e di popolazione, composto d'Isole grandi, i cui dritti preponderavano di troppo sull'associazione, e di piccole, che a questa non arrecavan che pesi: che perciò l'unità della Repubblica Settinsulare era la prima base della sua prosperità, e che essa non era perfettibile se non che nell'unione intima e fraternale, di tutti i suoi membri.

2. Che era odioso ed ingiusto, malgrado qualunque temperamento, l'accordare il dritto politico ereditario ad un numero determinato di famiglie nobili, poichè l'esercizio di questo dritto esclusivo, distruggerebbe la tranquillità, dividendo la Nazione in una porzione suddita, ed in un'altra sovrana, perchè armerebbe evidentemente la prima contro la seconda, perchè condannando quella alla nullità ed all'abbiezione, la costituirebbe lo strumento di tutti i faziosi, che tenterebbero di abbattere il Governo col pretesto di vendicare il conculcamento del popolo.

3 Che era dall'altra parte assurdo, contrario alle convenzioni Imperiali, alla ragione ed all'esperienza, il concedere questo dritto politico a tutti egualmente, perchè non può darsi eguaglianza politica ove esiste una disuguaglianza evidente di fortune, di lumi, di virtù, e di abitudini fisiche e morali; perchè l'intera ignoranza, e la mancanza di ogni interesse pel mantenimento dell'ordine pubblico non ponno darvi alcun titolo ragionevole; perchè l'esercizio di questo dritto comune a tutti, conserva e moltiplica nella generalità un orgasmo dissociatore; e perchè in sostanza, questo esercizio, rende schiavo il popolo degli scaltri e degli arditi, che lo seducono, lo corrompono, e lo rendono il satellite della loro tumultuosa, funesta, e successiva tirannide.

4. Che quindi dovea bensì aprirsi l'adito a ognuno di acquistarlo, ma doveano esserne fissati i requisiti nei lumi eminenti dello spirito, e principalmente nella proprietà assicurata, fondiale, o commerciale, relativa alle fortune degli abitanti di ciascun'Isola, affine d'interessare ogni cittadino attivo, al bene dei Paesi che contengono la sua proprietà, alle Leggi che la proteggono, ed alla tranquillità che la conserva.

5. Che ogni individuo, di qualunque classe, ed ordine precedente, purchè acquistasse quei requisiti, e non fosse condannato dalle leggi o dall'opinione pubblica, potesse ottenernelo; che ogni Settinsulare infine fosse o cittadino attivo cogli espressi requisiti, o lo diventasse conseguendoli.

6. Che mezzi diretti e solleciti per agevolare e moltiplicare il conseguimento di tali requisiti doveano essere il miglioramento dell'agricoltura, del commercio, della navigazione, delle arti, e dell'Istruzione Pubblica, e che perciò la Costituzione dovea proteggere e favorire questi mezzi di vita, e di sociale prosperità.

7. Che i cittadini esercenti il dritto politico non poteano conservarlo, se non per il tempo che conservassero i requisiti che ne sono il fondamento, perchè tale dritto non è per sua natura

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

nè un privilegio di persona, nè un'eredità di famiglia, ma un risultato del merito, e dell'interesse sociale.

8. Che la protezione accordata agli stranieri dotti, commercianti, e fondatori di considerabili stabilimenti d'industria, o di proprietà nello Stato, dovea conciliare la loro fiducia verso il medesimo, richiamarli nel nostro felice suolo, aprire un adito convenevole alla loro naturalizzazione, ed invitar con loro, i lumi e la ricchezza, che ne sono le conseguenze.

9. Che regole uniformi, saggie ed invariabili, aveano a raccogliere i nobili cittadini attivi in tranquille assemblee, composte di maritati e di vedovi, e dopo un certo periodo, di que' soli capi di famiglia, non maritati, i quali avessero compito l'età di anni sessanta, perchè conveniva da una parte non lasciare all'arbitrio di questi primi organi della Sovranità Nazionale l'inspezione di organizzarsi in forme differenti, e perchè era analogo ai principj Repubblicani l'onorare la vecchiezza, e favorire il matrimonio, fonte virtuosa di virtuosa popolazione.

10. Che da queste assemblee depositarie collettivamente di tutti i poteri della Nazione, aveano a delegarsi per un determinato tempo, ad un numero circoscritto di uomini sperimentati, e depurati dalla pubblica opinione, il Potere Legislativo, l'Esecutivo, ed il Giudiziario, esattamente distinti tra loro, ed invariabilmente limitati, e vegliantisi l'un l'altro.

11. Che il Potere Legislativo dovea essere conformato in modo, che i Rappresentanti della generale volontà avessero a deliberare con quella libertà, con quella circospezione, e con que' metodi che li guardassero dalla influenza d'ogni passione locale o individuale, onde ne venissero ad emergere que' difficili risultati, che suppongono la conoscenza più profonda del cuore umano, le più sottili combinazioni dello spirito, e la più accurata osservazione ed esperienza dei fatti più malagevoli a calcolarsi.

12. Che non convenendo all'economia, ed alla infanzia della Nazione l'attività permanente del Corpo Legislativo, e dovendosi quindi limitarne la durata a biennali e bimestri sedute, era necessario, ad imitazione delle moderne Repubbliche, l'accordare il dritto della proposizione delle Leggi al Potere Esecutivo, ma facea d'uopo temprarne l'influenza col dovere della communicazione ad una Magistratura rivestita di tutta la dignità, e di tutta l'importanza della Censura Democratica, non che di tutto lo splendore, e di tutta la vigilanza dell'Eforato d'Aristocrazia: era essenziale il separare dall'iniziativa concessa al Senato, quella delle Leggi Civili e Criminali, le quali sono in continuo e prossimo

contatto col popolo, e che al pari del Potere Giudiziario di cui sono i fondamenti, debbono essere indipendenti dall'influenza diretta, o indiretta del Governo.

13. Che pel primo scopo, ed inoltre per la sopravveglianza all'inviolabilità della Costituzione, al fedele servizio de' funzionarj, alla protezione, che questa bilancia assicura alle Leggi, comporsi doveva la detta Magistratura di soli tre membri tolti da tre Isole differenti per darle, colla ristrettezza del numero de' suoi componenti, la dovuta prontezza d'esecuzione, e la necessaria osservanza del segreto: doveasi vestirla di tutto il decoro permesso dalla moderazione de' Repubblicani instituti; dovea essere costituita residente presso il Potere Esecutivo, e sopraintendente delle modeste e limitate Censure, stabilite in ogn'una delle Isole a presidio del costume, a garanzia del dritto politico, ed a freno delle Amministrazioni; doveansi rendere inviolabili i suoi Membri come debbono essere quelli del Potere Legislativo, e del Potere Esecutivo, ma doveansi contrapporre a tale inviolabilità, a tante inspezioni, la vigilanza sopra di essa, e il dritto d'accusa di que' due medesimi Poteri, ch'essa bilancia, e frena.

14. Che per la proposizione suddetta delle Leggi Civili e Criminali, aveva a destinarsi un'altra Magistratura attiva ne' tempi soli dell'attività del Potere Legislativo, non intenta che a raccogliere dai Giudici i lumi necessarj per conoscere i disordini, i bisogni, e i ripari delle procedure e de' Codici, e non destinata, che a formare i progetti di tali Leggi; ma compiuto il Codice Civile e Criminale, conveniva limitare questa iniziativa e prevenire la sconvenevole decadenza dei Codici, costituendo essa iniziativa, una conseguenza di un atto Legislativo, che la determinasse, specialmente ne' casi di abrogazione di leggi statuite.

15. Che per rendere ragguardevoli i componenti delle due nominate Magistrature, mente e salute dello Stato, gli avea ad eleggere quello stesso Potere Legislativo, cui solo dovea insieme competere l'importante scelta della luminosa figura del Capo del Governo, dei Capi delle Reggenze, non che dei Membri dell'Alto Tribunale di Cassazione e di Giustizia, risiedente a vicenda a Cefalonia, al Zante, e, dopo un determinato intervallo, a S. Maura, per equilibrio convenevole di prerogative tra le Isole maggiori.

16. Che il Potere Esecutivo emanato dalla scelta immediata dei Sindici, e perciò rispettabile ne' suoi elementi al pari del Potere Legislativo: decorato di considerazione e di dignità dovuta alla sua essenza: depositario della più gelosa porzione della Nazionale Potenza: proponente, ed esecutore delle Leggi: organo delle relazio-

ni, e negoziazioni esteriori: Capo Supremo della Forza Armata: Amministratore Generale dello Stato, e del suo Erario: Protettore del Culto, del Commercio, della Navigazione e di tutti gli utili stabilimenti, dovea poi essere bilanciato in modo, che i suoi Membri, sebbene inviolabili, fossero, ove la salute pubblica il richiedesse, soggetti all'accusa della Legislatura e della Censura, ed al Giudicio del Tribunale Nazionale; che ne fosse temprato ogni arbitrio dalla responsabilità dei Ministri, dalle obbiezioni della Censura, dalla volontà Sovrana de' Sindici: che la durata de' suoi Membri fosse biennale, come quella dei principali Funzionarj dello Stato, affinchè l'autorità della funzione venisse compensata colla brevità della sua gestione; che la rinnovazione annua nella metà del Corpo avesse ad accoppiare i vantaggi dell'uniforme unità a quelli della successione divisa; che esso fosse obbligato a pubblicare con le stampe, ogni anno, lo stato delle rendite e delle spese della Repubblica; che i suoi conti fossero riveduti ogni due anni dai Censori, ed approvati dal Corpo Legislativo; che, escluso il metodo complicato ed oscuro della presente contabilità, i pagamenti non avessero a praticarsi che da fondi determinati dalla legge, dietro ad ordini precisi e legali, pel canale d'un Ministro responsabile, e col mezzo d'un Tesoriere coperto da una mallevadoria garante di ogni dilapidazione; che il Capo di questo Potere, non avesse ad isfuggire, incorrendo in delitto di Stato, nè lo sguardo vigilante della Censura, nè la pronta accusa al Corpo Legislativo, nè la pena della decadenza, dell'ostracismo, dell'ammenda, ed anche della capitale esecuzione; che, in una parola, il Potere Esecutivo, ossia il Senato col suo Capo, i sui Membri, le sue Camere ed i suoi Ministri, potesse fare tutto il bene possibile alla cosa pubblica coll'attività, e col concorso dei mezzi affidatigli, ma non potesse giammai, circondato ed inceppato da tanti contrasti, spaventare giammai la libertà, nè ingerirsi negli altri poteri.

17. Che l'amministrazione locale di ogni Isola, dovea essere commessa ad un solo Capo deliberante, straniero a tutte le passioni locali, Ministro immediato del Senato, Inspettore di tutti i Magistrati, e vigilante sulla pubblica sicurezza, ma dovea essere raffrenato nell'abuso delle sue attribuzioni, dalla osservazione incessante dei Censori Locali, dalla responsabilità del suo Ministro, dalla sua verso il Senato, dall'accusa della Censura Generale, e dalla necessità di consultare, nella formazione ed emanazione de' suoi atti, due Consiglieri Locali, componenti con esso lui, la Reggenza delle respettive Isole.

18. Che il Potere Giudiziario dovea essere costituito in modo,

che il Tribunale di Cassazione lo avesse ad invigilare per le forme, ed i Censori locali per le negligenze e per le colpe de' suoi Membri; che la Giustizia Civile, la quale pronuncia sopra la sola proprietà, fosse esattamente distinta dalla Giustizia Criminale, che decide sopra l'onore e la vita de' cittadini; che i giudizj, fossero pubblici e motivati; che le accuse non potessero giammai essere scagliate da denunciatori anonimi, come pur troppo usavasi, con pericolo comune, nei tempi della giurisprudenza Veneta; che fosse introdotta a presidio dell'innocenza la sublime instituzione de' giudizj di coscienza morale de' Giurati di dritto e di fatto; che finalmente, confortato ogn'uno con una procedura equa, umana e senza mistero: rinnovato lo stabilimento dei Giudici di pace sotto il nome di Giudici Urbani, e quello de' funzionarj di Polizia sotto la denominazione d'Inspettori comunali: tolta ogni influenza negli argomenti di dritto Civile e Criminale, all'Autorità Legislativa ed Esecutiva: garantite con prescrizioni imparziali e filantropiche, le forme degli accompagnamenti, degli arresti, delle carcerazioni, degli esami, e del regime de' delinquenti; il Potere Giudiziario fosse organizzato in guisa, che la libertà civile avesse a riposare tranquilla all'ombra di tante providenze, ed avesse a benedire la Costituzione, garante dell'innocenza, spavento della colpa, freno all'arbitrio, e vincolo soave di confidenza tra il popolo ed il Governo.

19. Che fondati così, definiti e distinti, i tre Poteri: gettate le basi della Pubblica Istruzione: chiusa ogni via all'ignoranza, appoggio della tirannide, della feudalità, e della mediocrità orgogliosa: collocata la Repubblica sotto i Santi auspizj della Religione: proclamata la tolleranza di tutti i Culti; conveniva, concludendo la Costituzione con alcune brevi massime generali, assicurare l'inviolabilità della proprietà, e delle pareti domestiche, l'equabilità della legge, sia quando protegge, come quando unisce i cittadini, e la stretta e necessaria proporzione, tra i delitti e le pene; si dovea rappellare nello Stato il nobile, ricco, ed armonioso dialetto greco, sbandito dal lungo dominio dei Veneti, e renderlo la lingua del Governo e l'interprete de' cittadini attivi, era d'uopo alla fine accordare il sacro e supremo dritto di grazia, al Potere Esecutivo, ond'esso, a nome della pietà o della prudenza nazionale, potesse, diretto da cauta Legge, arrestare il braccio della Giustizia vendicatrice pronto a scagliarsi sopra un colpevole condannato a pena capitale ed inappellabile.

Ecco, o Rappresentanti della Nazione Settinsulare, gli oggetti che la vostra Commissione Conferente, col concorso del ragguardevole Ministro vostro Concittadino, ebbe in mira, nell'ordinare

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

il progetto d'organizzazione politica della Repubblica, che oggi ha l'onore di offrire alla vostra sanzione.

Eccovi le Tavole del patto sociale delle Sette Isole, che voi, stipulando a nome, e per mandato dei Sette Popoli, e consacrandole col libero vostro voto, avete a presentare alla Nazione ed alle Grandi Potenze che vi proteggono, vi garantiscono e vi riconoscono, siccome le custodi della vostra tranquillità, e l'espressione solenne della saviezza e moderazione della Repubblica, che, consapevole e contenta della sua tenuità, ed amantissima del pubblico bene, non può aspirare se non che alla benevolenza de' Governi esteri ed al mantenimento dell'ordine e della sociale prosperità.

Eccovi la chiara face, con cui ognuno di Voi, ritornando in seno della sua Isola e della sua famiglia, potrà animare i timidi, assicurare gl'incerti, rallegrare i buoni, far iscorrere le dolci lagrime dei padri pel destino felice dei figli, e confortare i figli con la sicurezza della paternità pubblica identificata in favor loro colla domestica e naturale.

Che se taluni, inebbriati ancora da funesti errori, traviati da sinistre abitudini, non si dirizzeranno a bella prima allo splendore di questa face, cedano alla fine alla vostra voce, al vostro contegno, al vostro esempio: meritino il bel nome di Greci e di Cittadini: amino la pace, e la Giustizia: e vivano cari alla Patria, e fedeli alle sante sue Leggi.

Corfù li 23 Novembre/5 Decembre 1803.

Giovanni Veglianiti Presidente.
Angiolo Calichiopulo Relatore.
Cristodulo Doria Prossalendi.
Marco Calichiopulo.
Niccolò Politi.
Dionisio Martinengo.
Dionisio Roma.
Teodoro Sicuro Segretario.

Il Segretario Redattore, Gio: Francesco Zulati.

COSTITUZIONE.

TITOLO I.

Forma, Natura e Basi della Repubblica.

1.

La Repubblica delle Sette Isole Unite è una ed Aristocratica.

2.

Il diritto politico di governare spetta alla generalità della Nobiltà Costituzionale.

3.

La Repubblica è composta da tutte le Isole grandi e piccole, abitate e disabitate, che appartenevano allo Stato Veneto, e sono situate dirimpetto alle coste della Morea e dell'Albania. Le sette pricipali di Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Cerigo, Itaca, e Paxò, hanno il diritto alla nobiltà costituzionale. Le rimanenti sono moralmente e civilmente, incorporate alle Isole, cui la legge determina che appartengono.

4.

La Religione Greca Ortodossa è la Religione dominante dello Stato.

La Religione Cattolica Romana è pure prediletta e protetta.

Ogni altro culto è tollerato.

La legge organica, che costituisce il Clero Greco e Romano stabilito nel territorio della Repubblica, è considerata come se formasse parte della Costituzione.

La legge determina i privilegi della Nazione Ebrea stabilita nello Stato.

5.

Il titolo delle famiglie ed individui, che costituivano la nobiltà di ogni isola sino al mese di Luglio 1803, è conservato a medesimi, ed a loro legittimi discendenti; ma, solo, non dà alcun diritto alla nobiltà costituzionale, salvo quello dell'originarietà a chi non fosse nato nelle Sette Isole.

Un registro particolare conserva il catalogo di essi nobili, e dà titolo di originarietà ai non nativi.

6.

Sono nobili attivi e costituzionali, e possono divenirlo successivamente e indefinitamente per se, e per i loro legittimi discendenti,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

tanto celibi come maritati, ed uniti in famiglia con altri membri della medesima pur maritati, tutti quelli, che sono o fossero per essere descritti nel Registro Civile dell'Isola cui appartengono, ed hanno o fossero per avere, e conservassero complessivamente i seseguenti requisiti:

1. Di essere originarj delle Sette Isole.

2. Di essere nati per legittimo matrimonio, o legittimati per susseguente, da padre cristiano, e professare la Religione Cristiana.

3. Di possedere un'annua rendita liquida fondiale, o usufruttuaria, o reale, o risultante da un'industria assicurata, o da una florida casa di commercio, fissata, per i conscrivibili alla nobiltà attiva delle rispettive isole, in ducati nostri correnti a lire sei l'uno nelle misure seguenti:

Per Corfù, ducati milleottocento; per Cefalonia, seicentosettantacinque; per Zante, milletrecentocinquanta; per Santa Maura, cinquecentoquaranta; per Cerigo, duecentoventicinque; per Itaca, trecentoquindici; per Paxò, cinquecentoquaranta.

4. Di non esercitare personalmente alcun arte, o mestiere meccanico.

5. Di non tenere personalmente bottega aperta.

6. Di avere sempre condotto una vita civile, e saper leggere e scrivere in una delle lingue usate dal Governo.

7. Di non essere stati mai dichiariti colpevoli di delitti puniti con pene afflittive e infamanti.

8. Di non essere falliti fraudolenti, nè detentori gratuiti dell'eredità di un fallito.

9. Di non essere debitori al pubblico Erario.

Una legge organica, e considerata come formante parte di questa Costituzione, conformemente proposta ed approvata, determina le regole onde riconoscere separatamente questi requisiti, e statuisce i metodi che comprovano, assicurano, tolgono, o sospendono, il dritto politico.

7.

Equivale al requisito della rendita l'aggregazione ad una delle primarie Accademie d'Europa, lorchè l'aggregato goda la stima universale, e viva comodamente coi frutti dell'esercizio de'suoi talenti letterarj, o di un'arte liberale.

8.

L'individuo, che si separa da una famiglia nobile, di cui formava parte, perde il diritto politico che gli accordava la riunione, quando solo non abbia la rendita legale, o il requisito equivalente espresso all'articolo 7.

Il resto della famiglia continua nel godimento del dritto politico, quando continui ad avere in complesso la rendita che ne è il fondamento.

9.

La Costituzione conferma i titoli e la natura dei feudi, attualmente posseduti, ma non accorda dritti giurisdizionali.

I soli titoli e possedimenti feudali, non danno originarietà.

Le rendite feudali, equivalgono alle altre nell'optazione del dritto politico.

La legge determina le prerogative dei feudatarj e i loro doveri verso lo Stato.

10.

Un nobile appartenente ad un'isola, può esercitare il dritto politico in un'altra, ed essere inserito nel suo Registro Civico, dopo un anno continuo di domicilio nella medesima, quando abbia il requisito della rendita fissata per essa Isola, o il suo equivalente indicato all'articolo 7.

11.

Un nobile iscritto in più Registri Civici, non esercita il dritto politico, che nell'isola e per l'isola ove nacque, o pure in quella in cui dichiarì al Collegio dei Censori di volerlo esercitare.

12.

Gli stranieri si naturalizzano, e possono optare la nobiltà attiva alla condizione degli originarj,

1. Per un domicilio permanente di dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Per un segnalato servigio reso allo Stato.

3. Per l'introduzione di un'arte utile, ancorchè meccanica.

4. Per un insigne stabilimento d'industria, o di commercio.

13.

Gli stranieri si naturalizzano come all'articolo 12, dopo cinque anni di domicilio permanente nel territorio della Repubblica,

1. Per un possedimento fondiale considerabile nelle Isole, determinato dalla legge.

2. Per un'abilità estraordinaria nelle scienze e nelle arti.

3. Per un matrimonio contratto con una Settinsulare.

14.

Il Corpo Legislativo riconosce i requisiti indicati agli articoli 12, 13, con la maggiorità dei due terzi dei suffragj, dietro la proposizione dei Censori della Repubblica.

Senza quest'atto legislativo, i detti requisiti non possono dare titolo alla naturalizzazione.

15.

Il Registro civico, ossia il Catalogo dei nobili di ciascuna isola, è tenuto dalle respettive Reggenze.

I Censori Locali ne tengono una copia conforme.

Il Registro generale dei nobili settinsulari è tenuto dal Senato, ed i Censori della Repubblica ne tengono una copia conforme.

I soli cittadini descritti in questi registri ponno intervenire nelle respettive adunanze generali dei nobili, e sono eleggibili alle funzioni costituzionali.

La legge regola la formazione di essi registri.

16.

Il Collegio dei Censori locali di cadauna Isola, riconosce, a norma della legge organica indicata all'articolo 6, i requisiti necessarj all'admissione alla nobiltà costituzionale: invigila sulla conservazione di questi requisiti: determina le decadenze, e comunica all'apertura ordinaria di ogni adunanza generale, le sue osservazioni.

L'adunanza decide; e la Reggenza fa eseguire nel Registro Civico le relative conformi annotazioni.

17.

Chiunque si aggravasse della decretazione dell'adunanza, può richiedere, per mezzo dei Censori Generali della Repubblica, la decisione definitiva del Corpo Legislativo.

TITOLO II.

Adunanze Generali dei Nobili.

18.

Le adunanze generali dei nobili costituzionali di ogni Isola si chiamano *Sincliti*, ed agiscono a bossoli e ballotte, ed a pluralità di suffragj.

19.

I Sincliti si convocano di pien dritto ogni due anni ai 15 di Gennajo, e sono in attività per quindici giorni continui.

20.

Si convocano estraordinariamente con proclamazione pubblicata otto giorni prima, nei casi determinati dalla Costituzione, dai Censori della Repubblica, e dai Capi delle Reggenze locali, per ordine del Senato, e per un tempo e oggetto fissato.

21.

Oltre queste due forme, ogni altra convocazione è un attentato contro la Costituzione.

22.

Lo è egualmente qualunque atto dei Sincliti non istabilito dalla Costituzione, e dalla legge. Qualunque corrispondenza, spedizione o ricevimento di deputazione reciproca, tra un Sinclito ed un altro, è pure un attentato contro la Costituzione.

Non possono essere membri di un Sinclito, se non che i nobili descritti nel registro Civico Costituzionale della respettiva Isola, i quali abbiano venticinque anni compiuti, e siano o maritati, o vedovi, o capi di quelle famiglie, in cui non vi ha alcun individuo nè maritato, nè vedovo.

I capi di famiglia non maritati dopo l'anno 1816, non intervengono nel Sinclito, se non abbiano l'età di anni sessanta compiti. Ogni nobile attivo però, dopo i venticinque anni, è eleggibile in ogni pubblica funzione secondo leggi.

23.

Di questi nobili la Reggenza ed i Collegi locali dei Censori compongono un Elenco, e lo pubblicano un mese prima delle ordinarie biennali convocazioni dei Sincliti.

Questo Elenco ha valore per due anni.

Vi si notano solo le decadenze provate ed ammesse: e si rinnova, e si ripubblica ogni volta, un mese prima dell'apertura ordinaria dei Sincliti.

24.

Chiunque fosse ommesso nell'Elenco, e si credesse in dritto di esservi descritto, può produrre in iscritto le sue petizioni alla respettiva Reggenza, ed ai Censori locali sino all'ottavo giorno precedente l'apertura del Sinclito, in cui è formalmente chiuso l'Elenco.

Se la petizione non è ammessa, l'escluso ha dritto di richiedere ch'essa petizione venga dalla Reggenza proposta alla decisione del respettivo Sinclito alla sua apertura.

La decisione del Sinclito è provisoria, salvo ad ognuno il ricorso alla deliberazione definitiva del Corpo Legislativo per mezzo dei Censori della Repubblica.

25.

Veruna convocazione o Sinclito è legittima, se non v'intervenga la pluralità dei nobili descritti nell'Elenco.

Nessuno può intervenirvi armato in alcun modo.

26.

La prima adunanza Costituzionale di ciascun Sinclito è interinamente presieduta dalla Reggenza locale. Tosto però il Sinclito elegge dal proprio seno il suo Presidente, che si chiama il *Probulo*,

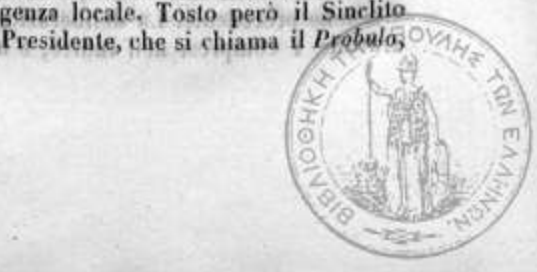

27.

Il Probulo allora, ed in tutte le convocazioni successive, tanto ordinarie come estraordinarie d'ogni Sinclito, siede a lato del Capo della Reggenza, ed ha con essa inspezione su i risultati delle ballotazioni. In sua mancanza, per impedimento fisico, o morale, il più vecchio degl'intervenuti, fa le veci del Probulo. Due Segretarj eletti dal seno del Sinclito, occupano i due lati del Burrò, e compilano il processo verbale delle Adunanze, che, segnato dal Capo della Reggenza e dal Probulo, e contrassegnato da essi Segretarj, viene, nella convocazione seguente, decretato dal Sinclito. Nell'ultima convocazione, il processo verbale è redato nel momento, ed approvato.

28.

Il Collegio dei Censori locali, veglia in Tribunale separato, sulla polizia delle Sessioni, e sulla esatta esecuzione delle leggi. Se le leggi si trasgrediscono, il Collegio ha dovere di fare le sue rimostranze alla Presidenza, e di chiamarla all'ordine. Se la trasgressione continua, il Collegio non può sospendere le funzioni dell'Adunanza, ma ha il dritto di denunziare l'incostituzionalità al Collegio dei Censori della Repubblica, e la Presidenza ne sarà risponsabile; il Collegio dei Censori Generali la accusa al Corpo Legislativo, che solo può pronunziare definitivamente su la validità, o invalidità degli atti dei Sincliti.

29.

La Milizia non può entrare nella Sala delle Sessioni di verun Sinclito, se non al caso di violenza che si volesse commettere, e dietro l'ordine scritto e sottoscritto dal Probulo, dal Capo della Reggenza, e dal Presidente del Collegio, o da due figure almeno.

30.

All'adunanza di ciascun giorno delle convocazioni ordinarie dei Sincliti, la Legge assegna il numero, e la qualità delle elezioni, che essa dee fare.

31.

Questo numero, ed ogni altro argomento della competenza dei Sincliti, si riportano giornalmente in un Indice compilato e segnato dal Probulo, dal Capo della Reggenza, e dal Presidente del Collegio Censorio locale, e contrassegnato dai Segretarj. Tale Indice si affigge un giorno prima nella Sala delle Sessioni, e si legge all'apertura d'ogni successiva adunanza, dopo l'enumerazione dei Nobili intervenuti, e la lettura del Processo Verbale della Sessione precedente. La deliberazione sopra ogni altro argomento, trattine i compresi nell'Indice, è nulla ed incostituzionale.

32.

Il Singliti eleggono.

1. I Rappresentanti del Corpo Legislativo, ed i Membri del Potere Esecutivo, ossia del Senato, nelle infrascritte proporzioni nelle respettive Isole.

Corpo Legislativo.		*Senato.*	
Corfù. . .	Num. 10.	Num.	4.
Cefalonia .	» 10.	»	4.
Zante . .	» 10.	»	4.
S. Maura .	» 4.	»	2.
Cerigo . .	» 2.	»	1.
Itaca . . .	» 2.	»	1.
Paxò. . .	» 2.	»	1.
Rappresentanti	*N.* 40.	*Senatori*	*N.* 17.

Questi Membri dei due Poteri non si considerano come Rappresetanti, e deputati delle respettive Isole separatamente, ma come Rapresentanti, o deputati dell'intiera nazione.

2. I tre Membri ed il Segretario del Collegio dei Censori locali.

3. I due nomi, che devono formare la lista per la elezione dei sette Pritani, la quale i sette Sincliti mandano al corpo Legislativo, cui è attribuita essa elezione sopra le sette liste.

4. I due nomi, che devono formare la lista per la elezione dei sette Membri del Tribunale di Cassazione attribuita al corpo Legislativo come sopra.

5. I Membri delle Reggenze, dei Magistrati, e dei Tribunali locali, fissati dalla legge, e che nei Magistrati non devono eccedere il numero dei tre.

6. I Giudici Urbani nel numero determinato dalla legge.

7. Gli Avvocati Fiscali delle respettive Isole.

8. I direttori dei Collegi de' Giurati.

9. I Membri dei dicasteri Civili, e dei Tribunali Criminali.

33.

I Membri del Corpo Legislativo sono eleggibili a tutti gli uffizj generali dello Stato, ma a nessuno dei particolari, ed a veruna funzione giudiziaria, durante il biennio della Legislatura, cui appartengono. Gli eletti sono tosto rimpiazzati dal Sinclito. I membri del Senato sono eleggibili ai posti vacanti dei Capi delle Reggenze.

34.

Verun altro funzionario può essere tolto alle sue funzioni che per dimissione, o destituzione.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

35.

Tutti i funzionarj che eleggono i Sincliti, siccome ogni altro funzionario dello Stato (trattine i Ministri principali del Senato, i Ministri alle Corti estere, i Consoli, ed i Militari di terra o di mare dei quali la legge determina la durata) non durano che soli due anni, nè possono essere prorogati oltre questo periodo. Vi possono però essere rieletti dopo un biennio, e destinati da una ad una altra funzione. I soli Giudici locali possono essere indefinitamente rieleggibili. Il rimpiazzamento d'un funzionario morto, demissionario o destituito, dura il solo tempo, che rimaneva al funzionario rimpiazzato. Sino a che si convochi il Sinclito, la Reggenza ed i Magistrati locali rimpiazzano con interina elezione esso funzionario.

36.

I parenti, sino al quarto grado civile, non possono essere eletti nel Tribunale, Magistrato, o corpo composto di più individui. I parenti sino al quarto grado civile d'un nominato ad una pubblica funzione della competenza dei Sincliti, o di ogni altro corpo elettore, ed esso nominato medesimo, si ritirano in una stanza nell'atto che si danno i suffragi pel nominato.

37.

Dall'anno 1810 veruno può essere eletto nelle Magistrature locali di ogni Isola, che non sia stato precedentemente in qualche Magistratura o Tribunale. Veruno può essere eletto Reggente, o portato nelle liste dei Pritani, o dei Membri del Tribunale di Cassazione, che non sia stato o capo di Governo, od assessore di Reggenza, o Reggente, o Membro d'un Magistrato locale, o del Tribunale di Cassazione. Vernno può essere eletto Legislatore che non sia stato o Pritano, o Reggente o Membro del Tribunale di Cassazione. Veruno può essere eletto Senatore, che non sia stato o Legislatore, o Senatore, o Ministro di Stato, o Ministro alle Corti estere, o Censore della Repubblica, o Capo di Reggenza. Per tutte queste funzioni è necessaria l'età di anni trenta compiti. Può essere eletto a qualunque funzione dello Stato senza restrizione, qualunque nobile settinsulare ritornando di fresco in Patria da luoghi esteri, e di cui l'eligibilità sia stata riconosciuta dalla Censura Generale. Vi sono egualmente eletti senza restrizione tutti gli stranieri naturalizzati, quando venga determinata la loro eleggibilità da un atto della Censura; e sono generalmente eleggibili alle rispettive funzioni tutti quelli che sostennero le medesime, o quelle che vi danno titolo nel corso dell'attuale Governo Provisorio, e sino l'anno 1810. Ai Tribunali è eleggibile ogni Nobile del seno o fuori del Sinclito, che abbia l'età di soli venticinque anni compiti.

38.

La nomina generale è esclusa nelle elezioni dei Sincliti. In cadauna elezione attribuita ai medesimi, si pongono in una urna, tante ballotte bianche, quanti sono gl' intervenuti nell' adunanza (che siano stati Funzionarj Pubblici nel corso del Governo attuale provvisorio, e costituzionale) meno sette, che sono nell'urna rimpiazzate da ballotte gialle.

Tutti i membri, che hanno dritto alla nomina, cioè tutti i Giudici, Magistrati, Censori, Senatori, Legislatori, Capi di Reggenza e Probuli precessori, vanno al Burrò della Presidenza, ed estraggono a sorte una ballotta.

Chi estrae ballotta gialla si ritira subito in una stanza separata, e chiusa, ove veruno può entrare, salvo che gli altri successivamente estraenti palla gialla.

Questi sono i nominatori. Essi formano una lista quadruplice di eleggibilità. Il Pritano, il Probulo, ed i Censori locali, si uniscono per aggiungere alla quadruplice lista un nome. Su questa lista il Sinclito elegge. Così si procede con nuovi nominatori da uffizio in uffizio da eleggersi. Tanto i primi nominatori, come i secondi, compongono la lista, per iscrutinio segreto, ed a pluralità di suffragi.

39.

Nel Sinclito di Cefalonia, i nominatori debbono essere in numero possibilmente eguale dai tre ripartimenti dell' Isola, cioè dalla Fortezza, da Argostoli, e da Lixuri. Sono pure in numero possibilmente eguale i membri dei rispettivi Tribunali e Magistrati, e debbono pure nelle doppie liste dei Pritani, e dei membri del Tribunale di Cassazione, essere tolti in turno i nomi di due nobili da due differenti riparti.

40.

I Sincliti, in generale, informati nell' apertura delle loro ordinarie convocazioni, dalle Reggenze rispettive, deliberano sopra i progetti delle medesime, intorno al miglioramento degli stabilimenti esistenti nelle respettive Isole, ed alla istituzione di quelli che vi mancano. Il Capo della Reggenza rimette i progetti, approvati, al Senato, ed esso, al Corpo Legislativo, che li sancisce, lorchè il giudichi convenevole.

41.

I Capi delle Reggenze, devono rimettere al Senato, il Processo Verbale delle adunanze ordinarie o straordinarie dei Sincliti; siccome i Probuli, al Corpo Legislativo, ed i Presidenti del Collegio Censorio, ai Censori Generali della Repubblica.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

42.

Chiunque fosse convinto innanzi al Collegio dei Censori di aver venduto o comprato un suffragio nel suo Sinclito, di aver ambito o domandato una carica, è decaduto, sua vita durante, dalla Nobiltà attiva.

TITOLO III.

Potere Legislativo.

43.

Il Potere Legislativo è delegato dai Sincliti delle Sette Isole, ad un'Assemblea di Rappresentanti della Nazione, da essi eletti per due anni, che si chiama il Corpo Legislativo della Repubblica.

44.

Il Corpo Legislativo, si convoca di pien dritto ogni due anni a Corfù, nel primo giorno di Aprile.

45.

Le sue sedute non possono durare più di due mesi. Quelle della prima Legislatura, continuano tutto il mese di Febbrajo 1804.

46.

I Rappresentanti della Nazione, sono inviolabili. Essi non possono essere ricercati, accusati, nè giudicati in alcun tempo, per ciò che hanno detto, o scritto, come legislatori. Possono però essere arrestati in delitto flagrante, o in virtù di un mandato d'arresto, ma non si può procedere contro di essi, senza un atto espresso del Corpo Legislativo, che ammetta e dia luogo all'accusa. La Censura Generale, quando il Corpo Legislativo non è convocato, ha qnesto dritto di ammissione.

47.

I Rappresentanti, che, senza un evidente ed inopponibile impedimento, ammesso dalla maggiorità assoluta del Corpo Legislativo, non si recassero a Corfù nell'epoca delle convocazioni ordinarie dell'Assemblea (o quando essa è invitata estraordinariamente dal Capo del Potere Esecutivo, quando lo esigano gl'interessi della Repubblica, oppure dai Censori, Generali, nei casi determinati dalla Costituzione) pagano al Tesoro Nazionale un'ammenda corrispondente al triplo de loro trattamento.

48.

I Rappresentanti, che senza un impedimento, come sopra, non intervengono alle sedute, sono soggetti, ogni volta, ad una ammenda di quaranta ducati correnti.

49.

La prima convocazione d'ogni Legislatura, è presieduta interinamente dal più anziano dei membri presenti. Il più giovane fa le funzioni interine di Segretario.

50.

Il Corpo Legislativo, così presieduto, procede alla verificazione della legittimità dei Rappresentanti. La legittimità è comprovata da un atto della Reggenza, dalla Censura locale, e dal Probulo del rispettivo Sinclito che l'attesta.

51.

Dietro a ciò, il Corpo Legislativo si costituisce formalmente, con la elezione del suo Presidente, di due Segretarj, e di due Consigli.

52.

Per ognuna di tali elezioni, si pongono in un'urna tante ballotte bianche, quanti sono i membri presenti, meno tre, che sono sostituite da ballotte gialle. Ciascun membro, si reca al Tribunale della Presidenza, e ne leva una dall'urna. Chi leva ballotta gialla, passa subito in una stanza separata ove nessun altro membro può entrare. I tre estraenti le tre ballotte gialle, sono i nominatori. Essi formano una lista doppia di nomi, sulla quale il Corpo Legislativo elegge a bossoli e ballotte, ed a pluralità.

53.

Il Presidente, è il Capo del Corpo Legislativo. A lui si diriggono tutti gli uffizj. Esso risponde a nome, e dietro le deliberazioni del Corpo. Segna tutti gli atti, letti prima al Corpo Legislativo, e da esso ammessi. Accorda o toglie la parola agli Oratori, e la ha quando crede opportuno di parlare. Lorchè toglie la parola, motiva ed il Corpo decide, sulla richiesta dell'oratore, che non ha però la parola se non che una sola volta in ogni argomento. Il Presidente ha la proposizione di tutti gli argomenti discussi, e di tutti gli atti legislativi e progetti di legge, progettati dai due Consigli. Se ricusa di proporli, motiva, ed il Corpo decide, sulla richiesta del rispettivo Consiglio. Egli invigila sulla condotta dei Rappresentanti, e sulla esecuzione delle discipline decretate dal Corpo Legislativo.

54.

I Segretarj, occupano per ordine di età, i due lati del Tribunale della Presidenza. Il più anziano, tiene la corrispondenza, i registri degli atti legislativi e delle leggi, e redige il Processo Verbale delle sedute. Al chiudere delle sedute di ogni anno, raccoglie le carte e i registri tutti del Corpo Legislativo, e li rimette con ricevuta al Segretario di Stato degli affari interni, che dee passarne un esem-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

plare alla Censura Generale. Il Segretario più anziano del Corpo Legislativo, è il Ministro del Consiglio Legislativo. Il più giovane, lo è del Consiglio dei Sussidj. Ognuno dei Segretarj attaccati al rispettivo Consiglio, ha tre volte la parola per sostenere un atto progettato dal suo Consiglio. Il Segretario del respettivo Consiglio, contrassegna la firma del Presidente del Corpo Legislativo negli atti e progetti legislativi, competenti ad esso Consiglio, e dal rispettivo Segretario redati.

55.

I due Consigli del Corpo Legislativo sono composti da cinque membri. Essi esaminano, discutono e propongono, ogni argomento, alle deliberazioni della Legislatura, per mezzo del Presidente. Si regolano secondo l'organizzazione stabilita dai medesimi. Il primo Consiglio si chiama Consiglio Legislativo. Nell'anno primo della prima Legislatura, è composto dai membri della Commissione conferente, ed ha, oltre gli attributi di questa, l'inspezione di discutere tutti gli argomenti d'Affari esterni, d'interna Amministrazione, Commercio, e Legislazione Civile e Criminale. L'altro Consiglio si chiama Consiglio de' Sussidj. Nell'anno primo della prima Legislatura, è composto dai membri della Commissione di Revisione e Sussidj, ed ha, oltre gli attributi della medesima, l'inspezione di discutere tutti gli argomenti riguardanti la Finanza, e la Milizia. Ognuno di questi Consigli ha un Relatore scelto tra' suoi membri. Esso ha la parola, prima di ogni altro, nell'informare il Corpo Legislativo sopra i progetti di Legge proposti dal suo Consiglio.

56.

Il Presidente, i Segretarj, ed i Consigli, durano per tutto il tempo delle sedute ordinarie del Corpo Legislativo, e si eleggono pel tempo, ch'esse debbono durare.

57.

Il Corpo Legislativo non può trattare di verun argomento che non sia stato discusso da uno de' suoi Consigli, e portato nell'Indice, ossia ordine del giorno. Di questo Indice è mandata copia al Senato, alla Censura, ed alla Consulta Legislativa per gli argomenti che possono riguardare le loro inspezioni. La legge determina la composizione di esso Indice, la redazione, approvazione, e pubblicazione dei Processi Verbali.

58.

Qualunque argomento venga proposto al Corpo Legislativo, si aggiorna alla prossima sessione, a meno che il Presidente non proponga

l'urgenza, ed il Corpo la adotti a pluralità assoluta di due terzi. Sulla richiesta della maggiorità dei Consigli, si può aggiornare la seconda e la terza volta, un argomento. Le elezioni non sono aggiornabili.

59.

Il Corpo Legislativo, nella prima sua seduta ordinaria, elegge il Capo del Potere Esecutivo nella forma seguente.

Si pongono in un'urna successivamente e separatamente, tante ballotte bianche quanti sono i Rappresentanti di ciascun'Isola, meno una, ch'è sostituita da una ballotta gialla.

I Rappresentanti rispettivi estraggono a sorte. L'estraente la ballotta gialla entra in una stanza separata. I sette estraenti ballotta gialla, formano una lista di due nomi di nobili, tolti indistintamente da qualunque Isola, e giammai dal Corpo Legislativo elettore, e tratti o dal Senato, o fuori di esso, purchè abbiano trent'anni compiti, dopo il 1810, siano attualmente, o siano stati Senatori. La doppia lista è rimessa sigillata al Presidente del Corpo Legislativo. Dopo di che, estraggono nuovamente e separatamente, col suddetto metodo, ballotta gialla, cinque altri membri appartenenti a cinque differenti Isole, esclusi i primi sette nominatori, ed i rappresentanti delle due Isole minori. I cinque nuovi nominatori si ritirano, e formano come gli altri precedenti, una lista di due nomi, che pur consegnano sigillati. Finalmente estraggono ballotta gialla, separatamente, altri tre membri appartenenti alle tre Isole maggiori, e presentano sigillata la nomina di un nome solo. Allora il Presidente del Corpo Legislativo, apre ad una ad una le tre liste, e fa pubblicare i nominati, tra i quali, il Corpo Legislativo elegge il Capo del Potere Esecutivo.

L'Isola, cui appartiene il Principe eletto, è esclusa dal dritto di somministrare nome de'suoi Nobili alla lista di eleggibilità del Capo del Potere Esecutivo, per quattro anni compiti, dopo finito l'uffizio del Principe eletto.

60.

Il Corpo Legislativo, elegge i tre Censori della Repubblica, ed il loro Segretario, sopra una triplice lista, formata da cinque nominatori, estraenti, a sorte, cinque ballotte gialle.

I Censori rimasti, devono appartenere a tre differenti Isole. Il Segretario può essere tolto da qualunque Isola. I Censori debbono avere l'età di trentacinque anni compiti.

Dall'anno 1810 non sono nominabili a questi uffizj se non quelli, che hanno i requisiti necessarj per la nomina di Legislatore.

Gli eletti, siccome ogni altro funzionario, durano due anni, e non possono essere rinominati, che dopo due anni.

In caso di morte, dimissione, o destituzione del Capo del Potere Esecutivo, di qualcuno dei Censori della Repubblica, o del loro Segretario, ne' mesi in cui non è convocato il Corpo Legislativo, il Senato elegge in sostituzione.

Questa elezione dura sino alla convocazione del Corpo Legislativo, il quale elegge definitivamente per il tempo che manca al funzionario morto, dimesso, o destituito. Si procede del pari, nella mancanza di qualunque funzionario generale, appartenente o alla Legislatura, o a' Sincliti, sino a che quella, o questi, sieno convocati.

61.

Il Corpo Legislativo, elegge i Capi delle sette Reggenze delle Sette Isole, sulle sette doppie liste di eleggibilità, mandate dai respettivi Sincliti, per mezzo dei loro Rappresentanti. I sette nomi scelti, si spediscono a Sessione permanente al Senato, che nel momento medesimo si destina alle Sette diverse Isole, con l'avvertenza, che ogni destinato, non sia nè nativo, nè domiciliato nell' Isola, a cui viene destinato.

Questo metodo ha luogo nell'anno 1806, in cui si convoca la seconda Legislatura; poichè la Costituzione conferma ora gli attuali Capi di Reggenza sino a quel tempo, e li stabilisce in qualità di Capi Costituzionali delle respettive Reggenze; quando però, dalla prima Legislatura non fosse eletto alcuno di loro ad una delle funzioni della competenza, di essa Legislatura. In questo caso, il Corpo Legislativo rimpiazza l'eletto, sopra una doppia lista spedita dal Senato.

62.

Il Corpo Legislativo, elegge sulle doppie liste spedite dai sette Sincliti, i sette membri del Tribunale di Cassazione.

Non possono essere eletti più di due nomi da ciascuna Isola.

Questo metodo avrà luogo nell'anno 1806. Prima di questo tempo, cioè nella prima Legislatura, il Corpo Legislativo, sceglie sopra una lista di quattordici nomi spedita dal Senato.

63.

Il Corpo Legislativo, elegge un Avvocato Generale presso il Tribunale di Cassazione, col metodo con cui è eletto il Segretario dei Censori. Dall'anno 1810 non è nominabile se non chi fu Avvocato Generale, o membro del Tribunale di Cassazione, o avente i requisiti di eleggibilità di essi membri.

Il Corpo Legislativo, col metodo con cui elegge i Censori, elegge i membri della Consulta Legislativa, nell'ultima seduta della sua ordinaria convocazione.

Ora, la Costituzione conferma, sino a quel tempo, i cinque nominati provisoriamente dall'attuale Senato. Le funzioni dei membri della Consulta, non gli escludono da altra funzione, fuorchè da quella di Legislatore, o Senatore. Eletti in una di queste due funzioni, cessano di essere membri della Consulta: cessate le convocazioni del Corpo Legislativo, cessano pur quelle della Consulta, e non si rinnovano che alle sole sedute ordinarie della Legislatura. Fuori di questo tempo, la Consulta, nè agisce collettivamente, nè corrisponde con veruna autorità dello Stato.

Dall'anno 1810, non sono eleggibili, se non quelli, che hanno i requisiti necessarj di eliggibilità a Legislatore.

64.

Tutte queste elezioni si fanno a pluralità. Ogn'altro atto, o progetto legislativo, si decreta a pluralità assoluta dei due terzi. Nessuna operazione è legale, quando non v'intervengano due terzi dei membri del Corpo Legislativo, oltre il Presidente, o il più anziano di essi membri, che al caso di suo impedimento, ne faccia le veci.

65.

Il Corpo Legislativo installa, per la prima volta, il Potere Esecutivo nella Cappella Nazionale, dietro una Sacra cerimonia, ed ogni volta, il nuovo Principe e la nuova Censura, nelle forme prescritte dalla Legge.

66.

Il Corpo Legislativo, non decreta alcuna legge se non che su i progetti articolati dal Senato, oppure dalla Consulta Legislativa, in ciò che riguarda solamente Leggi Civili e Criminali, e dietro l'opinione in iscritto dei Censori della Repubblica sopra di essi progetti, e la discussione, e rapporto, di uno dei suoi Consigli. Il Corpo Legislativo però, ha il diritto d'invitare il Senato, e la Consulta, nei rispettivi argomenti che loro competono, a prendere un oggetto in considerazione, e proporgli i progetti di legge relativi. Se il Senato, o la Consulta, ricusano di farlo, al secondo invito, i Censori della Repubblica devono invitare i Sincliti a dare il loro voto nelle loro ordinarie convocazioni.

67.

Nel caso che il Corpo Legislativo volesse decretare una legge senza la proposizione del Senato, o della Consulta Legislativa, compete al Senato il *veto sospensivo*. Allora il progetto di legge, che non ha una delle due iniziative, è rimesso dal Capo del Potere Esecutivo alla deliberazione dei Sincliti nelle loro sessioni ordinarie.

68.

I Sincliti, dopo aver deliberato nei due casi indicati agli artico-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

coli 66 e 67, rimettono l'atto relativo, segnato dal Probulo e dalla Reggenza, ai nuovi Rappresentanti della Nazione da loro eletti. Essi nella prima convocazione della nuova Legislatura, palesano pubblicamente al Tribunale della Presidenza, il voto dei loro rispettivi Sinclìti. Ogni voto equivale alla somma del numero dei Rappresentanti di cadaun Sinclito. La maggiorità di tre quarti di questa somma, ammette o rigetta l'invito o il progetto del Corpo Legislativo. Ammettendo l'invito, il Senato, o la Consulta, debbono entro venti giorni proporre il progetto relativo, passati i quali, ha il diritto di proporlo uno dei Consigli del Corpo Legislativo. Esso Corpo ha allora facoltà di decretarlo, ed il Senato dee far eseguire la legge.

69.

I progetti che il Senato, o la Consulta Legislativa, propongono, possono essere da loro respettivamente ritirati in ogni stato di discussione, e riproponerli modificati.

70.

Un progetto di legge rigettato, non può essere riprodotto nella sua totalità per tutto il tempo delle sessioni della Legislatura. Possono però essere riprodotti alcuni articoli modificati. Compiuto il Codice Civile e Criminale, la Consulta Legislativa, lorchè propone una nuova legge, l'abrogazione o modificazione d'una precedente, dee precedervi un atto legislativo che la ricerchi, ed il concorso della Censura Generale, e deve avere la sanzione del Corpo Legislativo coi tre quarti dei suoi voti.

71.

Il Preambolo di ogni legge decretata, dee esprimere le date dell'aggiornamento che si fece del progetto, e l'urgenza decretata; senza questa dichiarazione, la legge non è eseguibile.

72.

Il Potere Esecutivo, è tenuto di far sigillare e pubblicare le leggi due giorni dopo la loro recezione, con la seguente formula.

« A nome della Repubblica delle Sette Isole. Il Senato ordina che (la legge o atto legislativo) suddetto, munito del sigillo della Repubblica, sia pubblicato, ed eseguito. »

73.

Il Corpo Legislativo, dietro le suddette forme ed iniziative, decreta:

1. Lo stabilimento biennale delle spese pubbliche, e le contribuzioni nazionali, fissandone la natura, la qualità, le proporzioni, ed il modo della percezione.

2. La determinazione dei fondi necessarj alle spese particolari d'ogni Isola, non oltrepassanti il dieci per cento della sua rendita, e dei mezzi di assicurarne la rifusione del rimanente del Tesoro pubblico.

3. Il fondo necessario alla creazione, e mantenimento, della forza armata terrestre, e marittima.

4. L'amministrazione, miglioramento, alienazione, e destinazione del ritratto dei beni Nazionali.

5. L'istituzione, il mantenimento, e il miglioramento della Istruzione Pubblica, base della quale debbono essere scuole elementari in cadauna delle Isole, e centro un Ginnasio nazionale di scienze, lettere, e nautica, stabilito nell'Isola di Cefalonia.

6. La fondazione, o conservazione e miglioramento dei Pubblici Stabilimenti di Arti liberali e meccaniche, e massime di agricoltura, e commercio.

7. Il titolo, il peso, l'impronta, il valore, e la qualità delle monete.

8. E generalmente ogni atto Legislativo, o legge Civile, Criminale, Ecclesiastica, Economica, Amministrativa, Commerciale, Militare, ed ogni e qualunque Regolamento generale, o particolare di un'Isola, proposto dal rispettivo Sinclito.

74.

Il Corpo Legislativo, dietro gli stati della popolazione delle respettive Isole, speditegli dai rispettivi Sinclìti, determina ogni venti anni il numero dei membri del Corpo Legislativo e del Senato, che ciascuna Isola dee fornire. Durante il detto intervallo non può esservi fatto alcun cangiamento.

75.

Il Corpo Legislativo, dietro la proposizione dei Censori, accusa, sospende dalle loro funzioni, e pone in giudizio, per mezzo dell'Avvocato Generale, avanti l'Alta Corte di Stato, i membri del suo Corpo, e quelli del Senato, e della Consulta Legislativa, ed i Capi delle Reggenze per delitto di alto tradimento e di dilapidazione, udite prima le difese degli accusati, o in iscritto, od a voce per mezzo di un Oratore da loro incaricato. Se gli accusati sono assolti dall'Alta Corte di Stato, riprendono le loro funzioni. Per la persona del Capo del Potere Esecutivo, si osservano le forme dichiarite all'articolo 102.

76.

Il Corpo Legislativo, dietro la proposizione del Senato, accusa, sospende dalle loro funzioni, e pone in giudizio, come sopra, i Censori della Repubblica.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

77.

Il Corpo Legislativo, ha il dritto di polizia nel luogo delle sue sedute.

78.

Esso ha il dritto di polizia sopra i suoi Membri, ma non può pronunziare contro di essi pena maggiore della censura nel Processo Verbale, e l'arresto per otto giorni.

79.

Il Corpo Legislativo, non assiste ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi manda alcuna deputazione.

Censura Generale.

80.

La Censura Generale, è costituita da un Collegio di tre Membri chiamati Censori della Repubblica, e di un Segretario.

81.

Il più anziano di età è il Presidente del Collegio, o si chiama l'*Eforo*.

82.

L'Eforo, e in mancanza, per impedimento fisico o morale, il più anziano de' Censori dopo di lui, segna tutti gli atti relativi, o risoluzioni del Collegio. Questi atti sono contrasegnati dal Segretario. Se egli non è persuaso dell'atto, motiva, segnandolo, ed esprime il suo parere a presidio della sua responsabilità. All'Eforo si diriggono gli atti delle altre Autorità costituite, e le petizioni dei particolari.

83.

Verun atto ossia risoluzione del Collegio dei Censori è valido, se non v'intervengano almeno due membri, ed il Segretario, e se non è registrato in un libro apposito, e segnato dai Censori intervenuti, e dal Segretario. In caso d'impedimento fisico o morale del Segretario, il più giovane dei Censori fa le sue funzioni, ha la sua responsabilità, e registra la risoluzione in un libro separato. In questo caso, devono intervenirvi necessariamente gli altri due Censori.

84.

In caso d'impedimento fisico o morale di due Censori, il terzo deve tosto avvertire il Senato; ed esso Senato deve eleggere interinalmente due Censori provisorj, i quali dureranno per il solo tempo, in cui i due Censori attuali, od uno di essi, sono impediti.

85.

I Censori della Repubblica sono inviolabili, fuorchè nei casi espressi dagli articoli 76 e 120.

86.

Essi Censori hanno una guardia d'onore nel Pubblico Palazzo delle loro sedute, ove possono anche alloggiare; ed hanno gli onori militari superiori.

87.

Essi hanno la sopraintendenza dei Collegi Censorj locali di ciascun'Isola, i quali Collegi, fanno giungere le loro osservazioni al Senato, ed al Corpo Legislativo, sempre per mezzo della Censura Generale.

88.

Il Collegio dei Censori della Repubblica invigila sulla esecuzione della Costituzione, e delle leggi, e denunzia al Corpo Legislativo, oppure al Senato, ne'tempi in cui la Legislatura non è convocata, tutti gli attentati contro la Costituzione, e la pubblica sicurezza, tutti gli atti illegali, e tutti i delitti d'alto tradimento, e di peculato, tanto dei Rappresentanti della Nazione, come dei membri del Potere Esecutivo, e della Consulta Legislativa, non che dei Capi delle Reggenze.

89.

Esso Collegio assiste, senza voto, in Tribunale separato, a tutte le sedute del Corpo Legislativo: veglia all'esatta osservazione delle forme, e delle discipline stabilite: ed emmette in iscritto le sue conclusioni su qualunque progetto di legge del Senato, o della Consulta Legislativa. L'Eforo, od uno dei Censori da lui destinato, ha il dritto di due concioni, sopra ogni argomento proposto alle deliberazioni del Corpo Legislativo.

90.

Il Senato trattiene gli atti amministrativi ed esecutivi delle leggi, e de' decreti precedenti, non può emettere, nè far eseguire verun decreto, senza prima comunicarlo ai Censori, e udire il loro parere. I Censori hanno il diritto di opporvisi, se è incostituzionale, ed illegale. Egli è perciò ch'essi possono richiedere, od esaminare i Registri di tali decreti tenuti dai Segretarj di Stato.

91.

Se malgrado le opposizioni dei Censori, il Senato persiste ad emettere, e far eseguire il decreto contro la Costituzione, deve dare un testimoniale al Collegio dei Censori, della opposizione da esso fatta. Il Collegio può quindi convocare tosto il Corpo Legislativo estraordinariamente, motivando, se vi sia urgenza, oppure attendere di farne il suo rapporto nella ordinaria convocazione della Legislatura. La convocazione estraordinaria non è legittima, se non è composta da due terzi almeno dei Rappresentanti.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

92.

Il Collegio dei Censori, sulle ricerche del Corpo Legislativo, ed in grave urgenza di Stato, che dee essere motivata, può convocare i Sinclíti delle Isole per mezzo dei Censori Locali. Tali convocazioni estraordinarie dei Sinclíti, non possono durare più di quindici giorni, nè occuparsi d'altro argomento, fuorchè di quello per cui sono convocati. I Sinclíti emettono il loro voto, per mezzo dei loro Rappresentanti, al Corpo Legislativo, nella forma indicata all'art. 68.

93.

Due mesi prima della convocazione ordinaria del Corpo Legislativo, il Senato è tenuto di rimettere al Collegio dei Censori della Repubblica, tutti i progetti di Legge da esso preparati, e tutti gli stati di spesa e di rendita, della Repubblica. I Censori li debbono presentare alla Legislatura, con le loro osservazioni, ed essa decreta, dietro a tali osservazioni ed alla discussione dei suoi Consigli.

94.

I Censori della Repubblica debbono essere consultati dal Senato in ogni affare importante della Repubblica; perciò hanno il titolo di *Consiglieri di Stato*.

TITOLO IV.

Potere Esecutivo.

95.

Il Potere Esecutivo, è delegato ad un Senato composto da numero determinato di deputati, eletti dai Sinclíti delle respettive Isole, e residente a Corfù.

96.

Il Senato è rinnovato ogni anno per metà, nel primo giorno di Aprile, con la uscita, nel primo giro, della metà dei suoi membri più giovani, poi successivamente di quelli che hanno compito i due anni, ai quali è circoscritta la durata di tutti i Funzionarj Pubblici. Le Isole, cui appartengono i primi Senatori più giovani, che escono, eleggono nel giorno decimo quinto di Gennajo i loro successori in una sola Sessione.

97.

Il Capo del Potere Esecutivo, ossia il Presidente del Senato, si chiama il Principe, e sta in carica un biennio.

98.

Se il Principe eletto, non è del Corpo del Senato, esce il Senatore più giovane dell'Isola, cui appartiene il Principe.

99.

Il Principe, che compie il suo uffizio, esce tosto dal Senato, ed è rimpiazzato da un Senatore eletto dal Sinclito dell'Isola nativa del Principe; ma esso Principe non può sortire dal territorio della Repubblica se non due anni dopo la cessazione delle sue funzioni.

100.

In caso di morte, o d'impedimento fisico o morale del Principe, ciascuno dei Senatori in turno mensuale, e per ordine di età, fa le sue veci col titolo di Vice-Preside del Senato, fino alla cessazione dell'impedimento, o al rimpiazzamento del Senato a norma dell'articolo 60.

101.

Il Principe presiede al Senato: lo convoca estraordinariamente; ne firma tutti gli atti, che però sono contrassegnati da uno dei Segretarj di Stato, il quale, se dissente, motiva, contrassegnando il suo dissenso: tratta colle Potenze Estere, conduce le negoziazioni, e fa le stipulazioni necessarie, sempre sul rapporto della Camera delle Relazioni Estere, e dietro le deliberazioni del Senato: dà udienza agli Agenti Esteri, riceve le loro credenziali: e consegna le risposte del Governo ogni volta alla presenza dei membri della detta Camera: verifica le patenti dei Consoli, e degli altri Agenti Esteri, ed accorda loro l'exequatur decretato dal Senato: rilascia a nome, ed in conseguenza delle deliberazioni del Senato, le lettere di marca agli armatori in corso, e dà loro le opportune istruzioni: tutti gl'indrizzi delle autorità esterne, ed interne, e tutte le petizioni particolari sono dirette al suo nome. Il Segretario di Stato, cui compete, li riceve, e li rimette a quella delle Camere del Senato, alla quale appartiene. Il Principe nomina alla confermazione del Senato, e udito il parere delle rispettive Camere, i Ministri del Senato, e udito quello della Camera degli Affari Esteri, i Ministri Diplomatici, Agenti e Consoli della Repubblica nell'Estero: rilascia loro, esecutivamente ai decreti del Governo, le Patenti, Credenziali, ed Istruzioni necessarie: presiede a sua volontà ad ognuna delle Camere del Senato: move e distribuisce la forza armata della Repubblica, e le impartisce gl'ordini, esecutivamente alle deliberazioni del suo Corpo: risiede in un Palazzo Nazionale nella Fortezza Vecchia di Corfù, ove si convoca il Senato medesimo; e tiene i Sigilli dello Stato.

102.

La persona del Pricipe è inviolabile. Egli non può essere ricercato, accusato, nè giudicato in alcun tempo, perciò che ha detto, o scritto come Principe, se non che con le seguenti formalità.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

I Censori della Repubblica, motivando, lo possono accusare avanti il Corpo Legislativo da essi estraordinariamente convocato,

Il Corpo Legislativo, allora, rimette al Principe prevenuto, l'atto d'accusa, e le prove sulle quali è fondato. Il Principe prevenuto, è citato a difendersi in un competente periodo di tempo. Egli non può essere udito personalmente, ma solo per mezzo di una memoria ragionata, e di un Oratore da esso nominato.

Se il Principe è convinto di colpa, il Corpo Legislativo emette alla maggiorità assoluta de' suffragi, un decreto di decadenza; ed il Principe provisoriamente è sospeso dalle sue funzioni.

Il decreto non ha effetto difinitivo, se non è avvalorato dal consenso della maggiorità assoluta del Senato, avanti il quale il Principe è ammesso a difendersi nel modo indicato.

Quando il Senato avvalora il decreto di decadenza, il Corpo Legislativo procede all' elezione di un nuovo Pricipe, ed il Principe decaduto, è condannato dal Corpo Legislativo all' ostracismo, all' ammenda, a pena afflittiva, od anche a capitale, secondo la natura, e gravità della sua colpa, ed a norma delle leggi.

La sentenza dell' ostracismo, ossia della proscrizione dal territorio della Repubblica, non continua ad aver effetto, se non è confermata da ogni nuova Legislatura, e non può mai riguardare, nè la famiglia del Principe, nè i suoi beni, quando non sia alla pena dell' ostracismo, aggiunta quella di un' ammenda personale determinata.

Se poi il Senato è d' opinione contraria alla deliberazione del Corpo Legislativo, il Collegio dei Censori convoca estraordinariamente i Sinclíti; e dietro ai tre quarti della somma de' numeri reppresentanti i loro voti al Corpo Legislativo, decide con le norme prescritte dall' articolo 68: ed il decreto di decadenza è confermato o annullato.

Lorchè è annullato, il Principe riprende le sue funzioni, ed i Censori sono condannati dal Corpo Legislativo all'ostracismo (confermabile, ed annullabile da biennio in biennio dalle successive Legislature) quando però l' accusa non fosse appoggiata a documenti convenienti in materia grave, ancorchè distrutti in seguito dalle difese del Principe prevenuto.

103.

Ad ogni nuova elezione di Principe, sulla denunzia dei Censori, può emanarsi dalla Legislatura un decreto di ostracismo contro il Principe uscito per un biennio; ma dee essere avvalorato dal consenso del Senato; in difetto del quale, vi ha luogo all' appello all' opinione dei Sinclíti, ed alla deliberazione consecutiva,

a norma dell' articolo precedente. Emesso il decreto d'ostracismo, il Principe uscito, è rimesso all' Alta Corte di Stato, per l' applicazione di quelle ulteriori pene stabilite dalla Legge, che la natura delle sue colpe potesse esigere.

104.

Il Senato, propone alla sanzione del Corpo Legislativo tutte le leggi, trattene le civili e criminali, delle quali appartiene l' iniziativa alla Consulta Legislativa; e fa i regolamenti e le proclamazioni necessarie per la esecuzione tanto di queste, come pure di quelle ammesse dal Corpo Legislativo sull' iniziativa della mentovata Consulta.

105.

Il Senato, provvede a tutto ciò che è necessario per mantenere la tranquillità dello Stato, ed invigila perchè veruno possa attentare alla pubblica sicurezza.

106.

Se il Senato è informato che si trami qualche cospirazione contro lo Stato, ed in ogni caso che un funzionario pubblico cadesse in delitto di concussione, peculato, falso, od altro delitto pubblico, può spiccare dei mandati di condotta e d'arresto contro i colpevoli; ma dopo due giorni, o dee porli in libertà, nel qual caso è punito l'accusatore dal Senato, secondo la legge, o rimetterli al Giudice competente, per essere giudicati secondo le leggi, sotto pena al Segretario che segnò il mandato, di delitto d'arbitraria detenzione. Il Collegio dei Censori è autorizzato in tal caso di reclamare, ed opporsi.

107.

Il Senato, può porre in istato d'accusa:

1. Gli stessi suoi membri, trattone il Principe; e perseguitarli avanti l'Alta Corte di Stato per mezzo dell'Avvocato Generale.

2. I Censori della Repubblica avanti il Corpo Legislativo, e, nei tempi ch'esso non è convocato, avanti l'Alta Corte di Stato.

3. Dietro l'accusa dei Censori della Repubblica, qualunque funzionario pubblico, avanti l'Alta Corte di Stato, od i Tribunali ordinarj. Ogni funzionario posto in istato d'accusa, è ipsofacto sospeso dalle sue funzioni, ch'egli però riprende, lorchè è assolto.

108.

Il Senato per mezzo del Principe, dispone e dirige la forza armata della Repubblica, e senza che alcuno dei suoi membri possa giammai comandarla.

109

Esso nomina a tutti i gradi, secondo le leggi, e fa i necessarj regolamenti, e le destinazioni militari relativamente alla legge.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

110.

Il Senato invigila sulla fabbrica delle monete, di cui la legge ordina l'emissione.

111.

Il Senato ha la suprema amministrazione dello Stato. Sopravveglia per ciò, ed assicura l'esecuzione delle Leggi per parte delle rispettive Reggenze, che gli sono subordinate.

112.

Il Senato dirigge l'introito e le spese dello Stato, dietro le disposizioni di ogni Legislatura, con le seguenti condizioni.

1. Per mezzo della Camera delle Finanze, e pel suo canale, assicura la riscossione delle rendite, ordina il movimento dei fondi, ed i pagamenti.

2. Questi pagamenti, non sono validi che in virtù di una legge, e sino al concorso dei fondi da essa destinati per un genere di spese, non che in virtù di un decreto del Senato, e di un Mandato segnato dal Presidente della Camera delle Finanze, e dal Segretario di Stato di questo dipartimento.

3. I conti dettagliati delle rendite e spese dello Stato, segnati, e certificati da queste due figure, sono pubblicati ogni anno colle Stampe.

4. Questi conti vengono rimessi, due mesi prima d'ogni convocazione del Corpo Legislativo, al Collegio dei Censori della Repubblica che li rivedono, e li producono al Corpo Legislativo.

5. Le spese segrete non sono pubblicate, ma soltanto partecipate al solo Collegio de'Censori della Repubblica. Se i Censori ricusano di assentirle, in questo unico caso il Senato le giustificherà avanti il Corpo Legislativo, ma colle misure di cautela, che si concerteranno col Corpo Legislativo istesso.

6. I metodi, e le scritture di contabilità, usata sotto il Governo provisorio della Repubblica, sono abolite, ed è sostituito un metodo semplice, ed evidente.

113.

Il culto, l'istruzione, e l'educazione pubblica, gli stabilimenti utili di scienze, lettere, ed arti; il commercio, la navigazione, sono sotto l'immediata autorità e protezione del Senato.

114.

Il Senato, per deliberare sopra tutti i detti argomenti di sua attinenza, si divide in tre Camere, composte ognuna di tre Senatori, nominati dal Principe, ed approvati dal Senato, e di un Segretario di Stato per cadauna.

La prima Camera, si chiama degli Affari Esteri. Essa esamina, discute, e propone alla decretazione del Senato, tutto ciò che ha relazione ai Ministri, ed Agenti commerciali della Repubblica nell'estero, a Ministri ed Agenti commerciali, residenti nello Stato, a relazioni politiche estere, a negoziazioni, a stipulazioni, a convenvenzioni di commercio, od altro, a navigazione mercantile, ed a commercio attivo, e passivo.

La seconda Camera, si chiama degli Affari Interni. Essa discute, e propone, come sopra, tutto ciò che riguarda Educazione ed Istruzione pubblica, Stabilimenti utili, Culto, Beni nazionali, Polizia statistica e sanitaria, ed in generale ogni argomento riguardante l'amministrazione delle Sette Reggenze dello Stato.

La terza Camera, si chiama delle Finanze e Forza armata. Essa discute e propone, tutti gli argomenti riguardanti il Tesoro pubblico, la Milizia di Linea, e la Guardia Nazionale della Repubblica. Questa Camera, oltre il Segretario di Stato addetto al suo dipartimento, ha un Tesoriere Generale, eletto dal Senato, sulla triplice nomina della Camera. Questo Tesoriere, non può esercitare le sue funzioni, che previa la pieggieria idonea d'una somma determinata dalla Legge, per la sua fedele amministrazione.

115.

Il Senato elegge i tre Segretarj attaccati alle tre rispettive Camere, sulla nomina del Principe, e può revocarli sul rapporto motivato d'una delle respettive Camere, e con la maggiorità assoluta de' suoi voti.

116.

Il Segretario di Stato degli Affari Esteri, corrisponde direttamente a nome del Senato, ed esecutivamente a' suoi decreti, coi Ministri ed Agenti della Repubblica nell'estero, e cogli Agenti e Ministri esteri. Il Segretario di Stato dell'Interno, ed il Segretario di Stato della Finanza e Forza armata, corrispondono, come sopra, con tutte le autorità costituite dello Stato. Tutti tre i Segretarj di Stato hanno voce consultiva in Senato, e tengono ciascuno dalla sua parte il Processo verbale degli argomenti appartenenti al dipartimento cui spettano. Un Segretario di Stato, non può essere destinato a due Camere. Può bensì nella Camera degli Affari Esteri fare le funzioni di Segretario di Stato, uno dei membri della Camera stessa, nel qual caso, e per le quali sole funzioni, cessa in lui la inviolabilità di Senatore.

117.

I Segretarj detti, hanno seduta e dritto di due concioni al Corpo Legislativo, ogni volta che si tratti di sostenere un progetto di legge proposto dal Senato. Il Senato può aggiungere ad ognuno

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

di essi, ove sia d'uopo, un membro del Senato in qualità di suo Oratore per l'oggetto suddetto, dal quale dipartendosi l'Oratore, od il Segretario, il Presidente del Corpo Legislativo ha debito di togliergli la parola.

118.

I Senatori sono inviolabili. Essi non possono essere ricercati, accusati, nè giudicati, in alcun tempo, per ciò che hanno detto, o scritto, nelle loro funzioni rispettive. Possono però in delitto flagrante, essere arrestati, ma non possono essere posti in istato d'accusa, che dietro un decreto del Senato, od un atto del Corpo Legislativo.

119.

I Segretarj di Stato sono responsabili:

1. D'ogni atto del Senato da essi segnato, quando non sia spiegato, e motivato il loro dissenso.

2. Della inesecuzione delle leggi, e dei regolamenti di pubblica amministrazione.

3. Degli ordini da essi dati contro la legge, la Costituzione, ed i decreti del Senato. Colti in delitto flagrante, hanno pur essi le prerogative dei Senatori.

120.

I Ministri diplomatici, non possono essere perseguitati per fatti relativi alle loro funzioni, che in virtù d'un decreto del Senato.

TITOLO V.

Amministrazione particolare delle Sette Isole.

121.

L'amministrazione particolare di ciascun'Isola, è delegata ad una Reggenza, ed a Magistrati di cui la legge determina il numero respettivo, e le funzioni.

122.

I membri delle Reggenze e de'Magistrati, non possono nè modificare, nè sospendere l'esercizio di alcuna legge, o decreto del Senato, nè ingerirsi in verun argomento giudiziario.

123.

Il Senato ha il diritto di annullare, motivando, e dietro il rapporto delle sue Camere, gli atti delle Reggenze, e dei Magistrati, che fossero contrarj alle leggi, ai decreti del Governo, od agli ordini da esso emanati. In caso di perseverante disobbedienza, il Senato può sospendere, par motivando, qualunque membro dalle sue funzioni, e porlo in giudizio.

124.

Le Reggenze hanno gli stessi dritti respettivamente ai Magistrati, o loro membri. L'annullazione però, o la sospensione motivata, è decretata a pluralità assoluta di voci dalle Reggenze. E' interina, e non è decisiva, nè dà luogo a procedura giudiziaria, senza l'approvazione del Senato.

125.

Nè il Senato, nè le Reggenze, hanno alcun dritto di annullazione, o sospensione, sopra il Collegio dei Censori locali: l'hanno i soli Censori Generali della Repubblica, sulle petizioni del Senato, e uditi i Censori locali.

126.

La Reggenza, è composta in ciascun'Isola da un Capo chiamato *Prìtano*, non nativo, nè domiciliato nella respettiva Isola, e da due membri locali chiamati *Reggenti*. Non possono essere simultaneamente a Corfù il Principe ed il Pritano dell'istessa Isola.

127.

Il Pritano solo ha voce deliberativa. I Reggenti l'hanno consultiva ma, (trattine gli atti del Pritano, che sono esecutivi d'un ordine preciso del Senato, o che importano il rilasciamento d'un Mandato di condotta, o di arresto, per presunzione di colpa interessante la pubblica sicurezza e tranquillità, e che devono, sotto pena di delitto di detenzione arbitraria, essere seguiti dalla trasmissione degli arrestati, dopo due giorni, al Giudice Urbano) ogni altro atto di esso Pritano, non ha effetto, se non vi preceda, e sia specificato, il parere consultivo dei Reggenti rispettivi.

128.

Le convocazioni ordinarie delle Reggenze, hanno luogo due volte la settimana. Le estraordinarie, ogni volta che sembra necessario al Pritano, o che lo richieda uno dei Reggenti. Il Segretario del Pritano, v'interviene, e tiene il Processo verbale delle sedute.

Esso Processo verbale, è spedito ogni due mesi al Senato, per mezzo della Camera degli Affari Interni.

129.

La unanimità dei Reggenti, dà dritto alla Reggenza di sospendere un atto non ripristinabile dal Pritano, ed informarne la definitiva autorità del Senato. Una legge determina i casi d'irripristinabilità.

130.

La forza armata d'ogni Isola, è sotto gli ordini, e le disposizioni immediate del solo Pritano. Egli l'accorda alle ricerche motivate e

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

legali dei Magistrati, e dei Tribunali; giammai però ai Censori locali. Esso Pritano, non può fare alcuna modificazione alla guarnigione, e alle distribuzioni ordinate dal Senato. Può solo proporre ad esso Senato, il suo parere in tale argomento.

131.

Tutti gli atti della Reggenza e dei Magistrati, sono pubblicati a suo nome.

132.

Il solo Pritano verifica le patenti degli Agenti commerciali, e le spedisce al Senato per l'atto di ricognizione, senza il quale, essi Agenti non possono formalmente eseguire le loro funzioni.

133.

Per mezzo del Pritano, e delle forme prescritte dalla legge, i Capitani dei Bastimenti mercantili, e gli Armatori in corso, ottengono dal Senato le loro patenti, o lettere di marca.

134.

Tutte le memorie, rapporti, e petizioni dei particolari, e tutti gli atti delle autorità costituite, si diriggono al Pritano.

135.

Il Pritano è in continua relazione col Senato.

136.

I Pritani non possono corrispondere tra loro sopra affari generali della Repubblica.

137.

La Reggenza ha:

1. La sopravveglianza e direzione di tutto ciò che riguarda Culto, Costume, Spettacoli, Polizia sanitaria e statistica, Commercio, Navigazione, belle arti, mestieri meccanici, stabilimenti utili, Istruzione pubblica, mendichi, Ospizj civili, Ospitali militari, Monti di Pietà, e generalmente tutto ciò che riguarda l'amministrazione interna generale dell'Isola, esecutivamente alle leggi ed ai decreti del Senato, ed ai regolamenti municipali non abrogati.

2. La sopraintendenza di tutti i Magistrati, trattone il Collegio dei Censori locali.

3. La riscossione delle rendite pubbliche, l'impiego dei fondi destinati dalla legge per le spese locali, e il versamento regolare, cauto, ed esatto, di ciò che spetta al Tesoro della Repubblica.

4. L'esecuzione rapporto al Registro civico, ed ai Sindici, degli articoli 20. 23. 24. 26. 29. 31. 38. 41. per ciò che riguardano le funzioni del Pritano, o della Reggenza.

138.

Perchè la discussione di tutti questi argomenti, dei quali ha la deliberazione il solo Pritano, abbiano luogo, la Reggenza attribuisce ad ognuno de'suoi membri, l'esame e la informazione, sopra uno o più argomenti, della competenza della Reggenza, e la discussione di essa, si appoggia sul rapporto, e sui lumi e documenti relativi, prodotti alla Reggenza da ciascun membro commissionato.

139.

Il Pritano, in particolare, e la Reggenza, collettivamente, hanno un Segretario, eletto dal Senato sopra una triplice lista prodottagli dal Pritano, appena eletto. Questo Segretario, non può mai essere nè nativo, nè domiciliato, nell'Isola in cui è impiegato. Egli è risponsabile di tutti gli atti segnati dal Pritano, i quali però non hanno effetto senza la contrassegnatura del Segretario. Se vi dissente, motiva il suo parere, prima di segnare.

140.

La residenza dei Pritani, della Reggenza, e di tutti i Magistrati e Tribunali locali, è, in cadauna Isola, ne' capi-luoghi attuali e consueti di ognuna. A Cefalonia, vi è un Magistrato alla Sanità di tre membri, residente nella Città di Lixuri, perfettamente simile al Magistrato alla Sanità della Città di Argostoli. Questi due Magistrati, si convocano nel capo luogo di Argostoli col Pritano, ad *instar* delle altre Isole, e costituiscono il Collegietto di Sanità. Da esso Collegietto, si emanano tutti i regolamenti interni di Sanità. Esso destina nella Fortezza di Asso, ed in ogni altro luogo dell'Isola, determinato dalla legge, le stabilite legali deputazioni di Sanità, dipendenti dal Collegietto, che le conferma, le revoca, e dà loro le opportune istruzioni.

A Cefalonia, vi ha nei tre suoi ripartimenti, quel numero di funzionarj sopra le vittuarie, che sono attualmente, e che la legge determina in seguito.

141.

I Censori locali, componenti, col loro Segretario, il Collegio Censorio di ciascuna Isola, oltre le funzioni attribuite loro dagli articoli 16. 23. 28. 29. 31. 41. 42. sopravvegliano al costume pubblico, alla tranquillità ed al buon ordine, e alla condotta della Reggenza, e dei Giudici. Riguardo alla Reggenza, se i suoi atti fossero ultronei, od illegali, faranno le loro rimostranze prima alla medesima, e se l'abuso continuasse, ne lo denunziano alla Censura Generale. Riguardo ai Giudici, al caso di negligenza, di lentezza nella spedizione de'giudizj, di corruzione, di estorsioni per parte dei Ministri, denunziano i colpevoli alla Reggenza, e domandano, ove abbia luogo, la loro sospensione: questa sospensione

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

è interina nè è definitiva, se non al caso che, uditi i prevenuti, il Tribunale di Cassazione ammetta l'accusa, o la rimetta ai Tribunali o delle propria Isola, o di un'altra.

142.

I Censori locali, formano in ogni Isola le liste dei Giurati, a norma della legge.

TITOLO VI.

Potere Giudiziario.

143.

Non può rendere giustizia se non chi è autorizzato dalla natura delle attribuzioni, che legalmente esercita. A tale disposizione sono pur soggette le azioni civili del Fisco al paro dei privati.

144.

Il Potere giudiziario, non può esercitare alcuna funzione legislativa. In conseguenza, non può fare alcuna ordinanza o regolamento, non può sospendere l'esecuzione, non può interpretare o ampliare il testo letterale di alcuna legge.

145.

Il Potere giudiziario, ha per essenziale dovere della propria attribuzione, l'osservare l'ambiguità, i luoghi oscuri, le inesattezze, o i difetti di disposizione del testo letterale delle leggi, ed i mali effetti, che l'esercizio delle leggi civili e criminali, possono far risultare, offrendone i risultati alla Consulta Legislativa, che li tiene in considerazione nell'uso delle proprie funzioni.

146.

Le sedute dei Tribunali sono pubbliche, salvo che nei casi ove motivi di decenza persuadono i Tribunali competenti a vietarne la pubblicità. I Giudici deliberano in secreto; i giudizj sono motivati, e si pronunziano ad alta voce. Quando il Codice Civile verrà promulgato, i Gindici, motivando, addurranno il testo della legge, che giustifica il loro giudizio. Prima di questo tempo, essi adducono la ragione, che li determina, o la legge vigente.

147.

Nessuno può essere distratto dal Tribunale, che per legge gli è competente.

148.

Nessuno può essere impedito nel diritto di farsi giudicare da arbitri, eletti dalla libera scelta dei contendenti. Il loro giudizio è inappellabile, senza ricorso alla Cassazione, se le parti non l'hanno espressamente riservato.

149.

Vi è in ogni Isola, quel numero d'*Inspettori Comunali*, che la Legge determina in cadauna Città, Borgo o Villaggio. Sopra una doppia lista prodotta dai comuni o borghi, nel modo determinato dalla legge, li elegge la Reggenza: quelli della Città, sono eletti dalla Reggenza sopra doppia lista del Direttore del Collegio dei Giurati. La Reggenza li destituisce quando lo trova opportuno.

150.

Vi è pure in ogni Isola, quel numero di *Giudici Urbani*, che fissa la legge. La legge determina gli oggetti delle attribuzioni degl'Inspettori Comunali, e dei Giudici Urbani, ed il modo di esercitarle.

151.

Vi è un Tribunale di Commercio e Navigazione, in cadauna delle Isole di Corfù, S. Maura, Zante, e Cefalonia. Nelle Isole minori, fa le funzioni di Tribunale di Commercio, quell'autorità costituita, di cui la legge determina le attribuzioni.

152.

I Magistrati di Sanità, fungono le funzioni di Giudici Urbani, quando v'insorgono controversie tra individui che sono in riserva.

153.

In ogni Isola, vi è un Tribunale Civile di prima istanza, e si chiama Dicastero. La legge determina la sua forma e le sue attribuzioni nelle rispettive Isole, ed il modo della procedura. A Cefalonia v'ha un Dicastero in Argostoli, ed un altro a Lixuri. Questo Dicastero, fa inoltre le funzioni di Tribunale di commercio negli affari puramente giudiziarj commerciali, concernenti i soli abitanti del riparto di Lixuri.

154.

Nelle quattro Isole di Corfù, Santa Maura, Cefalonia, e Zante, vi è un Tribunale di Appellazione. La legge determina la forma, e le attribuzioni di questo Tribunale nelle rispettive Isole, e ne traccia la procedura. Nelle Isole di Paxò, Cerigo, ed Itaca non v'ha Tribunale d'Appellazione. Dopo l'anno decimo della Costituzione, il Corpo Legislativo, riconoscerà se convenga stabilire anche in una, o più, di queste Isole minori, un Tribunale di Appellazione.

155.

Il Tribunale di Appellazione di cadauna delle quattro Isole di Corfù, Zante, Cefalonia, e Santa Maura, giudica, in qualità di Corte definitiva, ogni sentenza di Tribunale di Appellazione di altra Isola, nei casi determinati dalla legge.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Giustizia Correzionale, e Criminale.

156.

Nessuno può essere retento, che per essere condotto dinanzi al Pritano.

157.

Il Pritano, non può porre sotto custodia, od arresto, alcuno che sia stato condotto, o retento, o che siasi volontariamente presentato, se non in virtù di un atto d'accompagnatura, o di un mandato d'arresto, rilasciato da un pubblico funzionario, dalla legge autorizzato, o da un decreto di arresto del Corpo Legislativo, o del Senato, o nel caso indicato all'articolo 127.

158.

Il Custode, o Carceriere, non può ricevere alcuno in custodia, o in Carcere, se non gli viene consegnato l'atto, o il mandato, o il decreto, in virtù di cui fu retento; e che sia stato visato dal Pritano.

159.

Ogni atto di accompagnatura, deve indicare il motivo, ed ogni mandato di arresto, o decreto, deve indicare anche la legge, in virtù di cui è rilasciato; e deve esserne data copia all'arrestato.

160.

Il Custode, o Carceriere, ha dovere di far visare immediatamente l'atto di accompagnatura, o il mandato di arresto dal funzionario, cui spetta l'esame del ritenuto, marcando il giorno, e l'ora del visto.

161.

Deve pure passare, senza dilazione, in registro, l'atto o mandato suddetto, in apposito libro, con debito successivamente di notare all'incontro, il tempo e le volte, in cui fu esaminato, da qual Giudice, ed il luogo di sua custodia, od arresto.

162.

Ogni persona retenta, e condotta in custodia, deve esser esaminata entro ventiquattro ore, se fu per atto di accompagnatura; entro trenta, se fu per mandato di arresto, o per decreto, dall'ora in cui fu ricevuto nella casa di custodia, o di retenzione.

163.

Non può il Custode, o Carceriere, negare la comunicazione dell'arrestato con persone al di fuori, dopo l'esame, se non in virtù ed in conformità d'ordine particolare, sottoscritto dal Giudice, che lo vieti.

164.

Chiunque nelle accompagnature, e nelle retenzioni, ed esecuzioni, userà maggior rigore di quello che viene prescritto dalle leggi, commette delitto.

165.

Chiunque ordinerà accompagnature, arresti, o retenzioni, non autorizzate dalla legge, o eseguirà accompagnature, arresti, o retenzioni, fuori dei casi contemplati dalla legge, senza atto, mandato, o decreto, o chi tratterà in custodia, o in arresto, in luoghi non stabiliti dal Governo, è colpevole del delitto di detenzione arbitraria.

Organizzazione della Giustizia Correzionale, e Criminale.

166.

Ogni Giudice Urbano, si sceglie un Luogotenente di cui è responsabile.

167.

Il Giudice Urbano, giudica definitivamente i lievi delitti, come la legge determina.

168.

In ogni Isola, vi è un Tribunale Correzionale, che giudica i delitti, che non importano pena infamante. Nella Città di Lixuri a Cefalonia, vi ha un Tribunale Correzionale, oltre quello che risiede nel capoluogo di Argostoli.

169.

In ogni Isola, vi è un Direttore del Collegio dei Giurati, che viene eletto dal Sinclito. La legge determina le sue attribuzioni.

170.

Il Tribunale Correzionale, è composto dal Giudice Urbano, da due Assessori, presi dalla lista dei Giurati, e da un Avvocato Fiscale. La legge ne stabilisce le forme.

171.

Il Tribunale Correzionale, ha un Attuario, che viene eletto a scrutinio secreto, dai Censori locali uniti al Giudice Urbano, ed al Direttore del Collegio dei Giurati, sopra una triplice lista formata dalla Reggenza.

172.

Dove vi sono più Giudici Urbani, fanno le funzioni del Tribunale Correzionale, ogni tre mesi a vicenda.

173.

Tutti i delitti, che importano pena afflittiva o infamante, sono giudicati per mezzo di Giurati.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

174.

Un primo Collegio di Giurati, riconosce se vi è luogo all'accusa, o no. Un secondo Collegio di Giurati, riconosce il fatto, e la delinquenza.

Il Tribunale Criminale, decreta la pena applicabile in ordine alla disposizione della legge.

175.

I Giurati, possono essere riconfermati indefinitamente, e sono revocabili dal Collegio dei Censori.

176.

In ogni Isola, vi è un Tribunale Criminale composto da tre Giudici e due Assessori presi dall'ordine dei Legali.

Tre soli membri formano la seduta, in cui interviene sempre un Assessore. Gli altri, rimpiazzano quello che potesse nel caso essere dalla legge escluso.

177.

Presso ogni Tribunale Criminale vi è un Avvocato Fiscale.

178.

L'Avvocato Fiscale, dirigge la procedura, sostiene l'atto d'accusa, e motiva la pena determinata dalla legge.

179.

Le Sentenze del Tribunale Correzionale, sono appellabili al Tribunale Criminale, ne' casi che la legge dichiara. Il Tribunale Criminale, come Giudice di appellazione, siede con tutti i suoi membri.

180.

In ogni caso che, per impedimento, od eccezione legittima, mancasse nel Tribunale Criminale uno, o più membri, per cui si rendesse deficiente la seduta, può supplirvi ogni Giudice Civile.

Tribunale di Cassazione.

181.

Nella Repubblica, vi è un Tribunale di Cassazione. È composto di sette Giudici, eletti dal Corpo Legislativo.

182.

Presso l'anzidetto Tribunale di Cassazione, vi è un Avvocato Generale, ch'è pure eletto dal Corpo Legislativo.

183.

I sette Giudici, si eleggono fra loro stessi un Presidente, a scrutinio secreto, ed eleggono egualmente un Segretario fuori del loro Corpo.

184.

Il Tribunale di Cassazione, risiederà alternativamente due anni al Zante, e due anni a Cefalonia. La sorte decide la precedenza del turno. Nell'anno 1814, l'Isola di S. Maura, entra in turno biennale colle due Isole suddette.

185.

Il Tribunale di Cassazione, annulla i giudizj dei Tribunali che riconosce essere stati emanati con violazione delle forme prescritte dal Codice di procedura Civile, o Criminale, che importassero nullità.

186.

Il Tribunale di Cassazione, non può in nessun caso, far considerazione alcuna, nel merito degli affari: ma può annullare i giudizj, nel solo caso d'una espressa contravvenzione alle disposizioni delle leggi del Codice penale, o correzionale. La legge determina i metodi con cui il Tribunale di Cassazione, rinvia le cause civili e criminali, al Giudice competente.

Alta Corte di Stato.

187.

Il Tribunale di Cassazione, assume il carattere di Alta Corte di Stato, nei seguenti casi:

1. Allorchè si tratta di delitti di Stato, o di alto tradimento.
2. Allorchè un Legislatore, un Senatore, un Censore, od un membro di Reggenza, si rendesse colpevole di un delitto, che importa pena afflittiva, o infamante, nel corso di sua carica.
3. Allorchè funzionarj pubblici, sono accusati di furto, rapina, concussione, peculato, o di falso.

188.

Vi sono tre sorta di accusa per delitto di Stato, o alto tradimento:

1. L'accusa che viene portata dal Corpo Legislativo.
2. L'accusa che viene portata dal Senato, o direttamente, o sopra la denunzia del Collegio dei Censori della Repubblica, relativa a rapporto dei Censori locali, nel qual caso, l'accusa non può aver relazione che ai delitti, che riguardano l'Isola, a cui l'accusato appartiene.
3. L'accusa che viene portata direttamente dai Censori della Repubblica, secondo le leggi.

189.

Se si tratta d'amministrazione riprensibile, di corruzione, di frode, di concussione, rapina, peculato, prevaricazione, ed altri

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

simili, di funzionarj subalterni, sono giudicati dai Tribunali Criminali, per mezzo dei Giurati

190.

E' attribuzione del Tribunale di Cassazione, come Alta Corte di Stato, la sopravigilanza di tutti i Tribunali Civili, e Criminali della Repubblica, ed ha la primaria sopraveglianza sopra tutti i Notaj dello Stato.

191.

L'Avvocato Generale, nell'Alta Corte di Stato, dirigge la procedura, sostiene l'accusa, e motiva la pena. È responsabile della legalità degli atti, che non sono validi, senza la sua firma. Egli però, non può ricusarla, ma può motivare il suo dissenso.

192.

La lista dei Giurati, viene fatta dal Presidente del Tribunale medesimo: nè può essere composta che da Nobili Costituzionali, i quali siano stati nel corso di loro vita, o Giudici, o Funzionarj Pubblici.

TITOLO VII.

Disposizioni Generali.

193.

La Costituzione garantisce l'inviolabilità delle proprietà.

194.

La casa di ogni particolare, è un asilo inviolabile in tempo di notte, ove non si può entrare, che sulle richieste delle famiglie abitantivi, o per ordine delle autorità costituite. Alcuna visita domiciliaria non può aver luogo, che in virtù d'una legge, e per la persona, e l'oggetto determinati da un atto legale, sottoscritto dal Funzionario Pubblico cui spetta.

195.

Ognuno è libero di presentare a qualunque Autorità pubblica, e specialmente ai Censori locali e della Repubblica, petizioni individuali, scritte col rispetto dovuto alle Autorità pubbliche, e sottoscritte dal presentatore. Nessuna associazione particolare, e privata può presentarne collettivamente.

196.

Ogni attruppamento armato, ogni adunanza sospetta, versante sopra argomenti di Governo, sono attentati contro la Costituzione, e contro la sicurezza generale.

197.

Più Autorità Costituite, che hanno differenti attribuzioni, non possono riunirsi per deliberare, se non nei soli casi previsti dalla legge.

198.

Nell'anno 1810, vi ha nella Repubblica uniformità di leggi, e di regolamenti d'istruzione elementare.

Vi sono, ove occorrono, alcuni regolamenti Municipali, particolari a cadauna Isola.

199.

Vi ha pure uniformità di misure e pesi, nell'anno 1810.

200.

La Milizia è essenzialmente ubbidiente. Nessun Corpo armato può deliberare.

201.

I delitti militari, sono soggetti a forme particolari, stabilite dal Codice Militare.

202.

In ogni altro caso, gli stessi delitti, sono puniti colle stesse forme, e pene, senza alcuna distinzione di persone.

203.

Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, o detenuto, se non che in delitto flagrante, e nei casi, e nelle forme, determinati dalla legge.

204.

Nessuno può essere giudicato, se non è stato citato e udito.

205.

La legge non dee infliggere punizioni, che non siano strettamente necessarie, e proporzionate al delitto.

206.

Niuna legge può avere effetto retroattivo.

207.

Verun Nobile attivo, può rifiutare, o rinunziare, una pubblica funzione, senza essere condannato ad una ammenda determinata dalla legge, a meno che il Senato, dietro la proposizione della Censura Generale, appoggiata a motivi evidenti, e provati, non ammetta il rifiuto, o la rinunzia.

208.

Tutte le Autorità pubbliche, vestono nell'esercizio delle loro funzioni, un abito d'uffizio che le distingue.

209.

La legge determina il trattamento mensuale dei funzionarj pubblici. Veruno può rinunziarlo.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

210.

Verun Uffizio pubblico non è nè venale, nè ereditario, nè può essere esercitato per sostituzione.

211.

Dall'anno 1810, veruno può essere eletto per la prima volta Funzionario Pubblico, se non sappia leggere e scrivere, nella lingua Nazionale Greca volgare. Questa lingua, dall'anno 1820, sarà esclusivamente usata in tutti gli atti pubblici.

212.

La Costituzione, accorda al Senato, il dritto di far grazia ai rei, che da qui innanzi fossero condannati capitalmente, ed inappellabilmente, ne' limiti, circostanze, forme, ed oggetti determinati da una legge peculiare.

Corfù addì 18|30 Novembre 1803.

Giovanni Veglianiti, Presidente.
Angiolo Calichiopulo, Relatore.
Cristodulo Doria Prossalendi.
Nicolò Politi.
Dionisio Martinengo.
Dionisio Roma.
Teodoro Sicuro, Segr. Conferente.

Il Segretario Redattore, *G. F. Zulati.*

Addì 23 Novembre/5 Decembre 1803.

Nel Corpo Legislativo Costituente della Repubblica Settinsulare.

Il Corpo Legislativo Costituente della Repubblica Settinsulare.

Udito l'atto Costituzionale soprascritto, compreso in Titoli sette, ed in Articoli duecento dodici, proposto alla sua accettazione dalla sua Commissione Conferente;

Discusso, ed approvato separatamente, ogni articolo;

Data al proposto Atto, solenne, e formale sanzione, a nome e per mandato della Nazione Settinsulare; dichiarisce:

Che la Costituzione è compiuta, e che nulla vi si può aggiungere, o levare.

Il Senato è invitato di far presentare dall'Incaricato della Repubblica a S. Pietroburgo, rivestito per questo preciso oggetto, di titolo, e carattere estraordinario, l'adottata Costituzione, a SUA MAESTA' IMPERIALE, L'AUGUSTO IMPERATORE di tutte le Russie; e supplicarlo, di volerla accettare, e ratificare, di comune accordo con la SUBLIME PORTA, come è statuito dalla IMPERIALE CONVENZIONE dei 21 Marzo 1800.

Demetrio Petrizzopulo, Presidente.

Il Segr. Redattore, *G. F. Zulati.*

Addì detto.

Il suddetto Atto viene confermato dalle sottoscrizioni di proprio pugno dei respettivi Rappresentanti delle Sette Isole, e vi è aggiunto il seguente Articolo Addizionale.

1. Che a regolamento prudente di quegli articoli di disciplina della Costituzione, che non sono fondamentali; serbata l'essenza, la forma, e le basi della Repubblica, nel senso letterale di tutti gli Articoli del Titolo Primo della Costituzione: serbata l'essenza e le attribuzioni dei Sincliti, e le forme con le quali essi le esercitano: serbate, la divisione, distinzione, e sopravveglianza reciproca dei tre Poteri, Legislativo, Esecutivo e Gindiziario; l'esistenza della Censura Generale e delle locali; quella della Consulta Legislativa: le attribuzioni di essa, del Senato, del Principe, della Legislatura, della Censura Generale, e delle Reggenze locali: serbate le provvidenze che, nell'esercizio del Potere Giudiziario, garantiscono la libertà civile de' Cittadini; serbata l'istituzione della Pubblica Istruzione elementare, e centrale; il voto deliberativo, e l'estraneità dei Pritani nelle Isole da loro amministrate; l'esistenza del Tribunale di Cassazione, ed i luoghi di sua residenza; la massima che il Principe del Senato ed il Pritano di Corfù, non siano della stessa Isola; non che il numero determinato dei membri della Legislatura e del Senato, e ciò che per essi fu proposto per l'avvenire; possa la sola Legislatura che si adunerà nel mese di Aprile dell'anno 1806, riformare ogni altro articolo della Costituzione, non compreso nelle suddette eccezioni.

2. Che questa riforma, non possa aver luogo, se non che dietro ad una proposizione motivata del Senato, o della Consulta Legislativa, nei respettivi articoli di loro attinenza, la qual proposizione debba essere appoggiata dalle conclusioni dei Censori Generali, e sancita colla pluralità assoluta di due terzi de suffragi del Corpo Legislativo.

Demetrio Petrizzopulo, da S. Maura, Presidente.
Giovanni Veglianiti, Presidente della Commissione Conferente, da Paxò.
Angiolo Calichiopulo, Relatore della Commissione Conferente, da Corfù.
Cristodulo Doria Prossalendi, membro della Commissione Conferente, da Corfù.
Marco Calichiopulo, membro della Commissione Conferente, da S. Maura.
Niccolò Politi, membro della Commissione Conferente, da Corfù.
Dionisio Martinengo, membro della Commissione Conferente, dal Zante.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Dionisio Roma, membro della Commissione Conferente, dal Zante.
Gio. Francesco Zulati, Segretario Conferente, da Cefalonia.
Teodoro Sicuro, Segretario Conferente dal Zante.
Antonio Agrapidachi, Presidente della Commissione di Revisione e Sussidj, dal Zante.
Stelio D.r Vlassopulo, Relatore della Commissione di Revisione e Sussidj, da Corfù.
Giacomo D.r Calichiopulo Manzaro, della Commiss. di Revisione e Sussidj, da Corfù.
Marino Metaxà Anzolato, della Commissione di Revisione e Sussidj, da Cefalonia.
Angelo Maria Gilli, della Commissione di Revisione e Sussidj, da S.ta Maura.
Giovanni Querini, della Commissione di Revisione e Sussidj, dal Zante.
Anastasio Flamburiari, Segretario Revisore, dal Zante.
Cosimo Valsamachi, Segretario Revisore, da Cefalonia.
Natale Domeneghini, Rappresentante, dal Zante.
Stelio Chiriachi, Rappresentante, da Corfù.
Vettor Ceccato, Rappresentante, da Corfù.
Giovanni Crassan, Rappresentante, da Cefalonia.
Niccolò Logotetti, Rappresentante, dal Zante.
Gerasimo Cambici, Rappresentante, da Cefalonia.
Vettor Gangadi, Rappresentante, da Corfù.
Spiridione Giallinà, Rappresentante, da Corfù.
Ἰωάννης Διονταρίτης, ἐκ Ζακύνθου.
Giovanni Lazzaretti, Rappresentante, da Cerigo.
Giorgio Stai, Rappresentante, da Cerigo.
Giovanni Vitali, Rappresentante, dal Zante.
Giovanni Marino, Rappresentante, da Santa Maura.
Co. Gerasimo di Cladan, Rappresentante, da Cefalonia.
Niccolò Vrettò, Rappresentante da Itaca.
Stefano Teotochi, Rappresentante, da Corfù.

Gli altri quattro Rappresentanti da Cefalonia, non intervennero per essere stati impediti da malattia.

Per Copia Conforme,

Il Segr. Conf. *G. F. Zulati* Il Segretario di Stato *Co. Capodistria.*

PROGETTO DI RIFORMA

DELL'ATTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA,

COMPILATO DAL CONSIGLIO LEGISLATIVO, IN SEGUITO AD ALTRO PROGETTO DEL MINISTERO IMPERIALE DELL'AUGUSTA CORTE PROTETTRICE DI RUSSIA, E DELLE NOTE UFFIZIALI INDIRIZZATE AL CONSIGLIO, DA S. E. IL SIG. MINISTRO PLENIPOTENZIARIO CO. MOCENIGO.

Presentato al Supremo Corpo Legislativo, con i documenti giustificativi, nella sua estraordinaria Sessione dei 10 Decembre 1806.

Progetto di riforma della Costituzione della Repubblica, compilato dal Ministero Imperiale, e indirizzato alla Commissione Conferente, da S. E. il Plenipotenziario, in data 23 Ottobre/4 Novembre 1806.

Riforma del Potere Esecutivo.

1. Il Potere Esecutivo, è affidato a cinque cittadini: non ve ne possono essere più di due della stessa Isola: quattro possono avere il titolo di *Capi della Repubblica*; uno quello di *Principe*. Complessivamente questo Corpo, può avere il nome di *Collegio dei Capi della Repubblica*.

2. Attribuzioni del Collegio dei Capi della Repubblica, sono le seguenti. Fa eseguire le leggi emanate e sancite, secondo il prescritto della Costituzione. Dispone della forza armata della Repubblica. Veglia alla conservazione dell'ordine e della tranquillità pubblica. Fa battere moneta. Dispone, a norma delle leggi, delle rendite dello Stato, provenienti dalle imposte messe dal Corpo Legislativo e dei beni nazionali dei quali sarà l'amministratore. Ha il diritto di far grazia, secondo le forme, e nei casi stabiliti dalla legge. È, in una parola, questo Collegio, l'amministratore dello Stato, secondo il prescritto delle leggi.

3. Il Collegio dei Capi della Nazione, rappresenterà lo Stato nell'Esterno. Tratta colle Potenze Estere, senza essere obbligato di consultare il Corpo Legislativo. I Ministri però, saranno tenuti di esporre all'esame del Corpo Legislativo, i documenti relativi alle negoziazioni di già concluse, semprechè la pubblicazione

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

di questi documenti, non porti danno alle misure prese o da prendersi dal Potere Esecutivo. Ha il diritto di dichiarare, e di fare, la guerra e la pace. Contratta le alleanze che troverà necessarie ed avvantaggiose alla Repubblica. Nomina gli Agenti diplomatici alle Corti Estere, e le Corti Estere accreditano presso del mentovato Collegio, i loro. Nomina i suoi Ministri, i quali dirigeranno l'amministrazione interna ed esterna sopramentovata.

4. Questi Ministri sono gli organi del Potere Supremo del quale, i Capi del Collegio della Repubblica, sono il centro, e diriggono quindi l'esecuzione delle leggi e delle ordinanze, che sono formalmente sanzionate. Questi Ministri sono quattro: quello delle relazioni Estere, della Guerra e della Marina: quello dell'Interno: quello delle Finanze: quello della Giustizia.

5. I Ministri di Stato si uniscono tutti al Collegio dei Capi della Repubblica, in una Sessione che si chiama il *Consiglio Generale*, quando si tratterà degli oggetti i più essenziali della loro gestione, e principalmente quando si tratterà di fissare qualche nuova disposizione relativa all'amministrazione, od alla modificazione, di un principio già stabilito.

6. Il Consiglio Generale, sarà responsabile dei fatti, che i Ministri espongono al Collegio e al Corpo Legislativo, come delle misure esecutive, che si allontanano dai principj sanzionati dal Potere Legislativo. Ogni Ministro è autorizzato a garantire la propria responsabilità, prevenendo il Collegio ed i suoi colleghi della propria opinione, la quale, ne'casi gravi, sarà presentata al Corpo Legislativo, il quale, esaminata la relazione fattane da cadaun Ministro, raffronterà la sua opinione con i fatti sui quali fondasi.

7. Cadaun Ministro, presenta al Collegio dei Capi della Repubblica, i candidati per gl'impieghi che saranno per la rispettiva giurisdizione.

8. Sarà accordato a cadaun Ministro un *Aggiunto*, il quale potrà rimpiazzarlo, in caso di assenza, o di impedimento. Questo Aggiunto, non è responsabile che degli atti da lui segnati.

9. I Ministri, hanno seduta al Corpo Legislativo, come sarà detto in appresso. Hanno il dovere, al cominciare di ogni Legislatura, di portare il loro rapporto annuale, il quale offrirà una narrazione dettagliata delle operazioni dei rispettivi dipartimenti Ministeriali.

10. I Ministri, i quali avranno violato la Costituzione, sorpassato la legge, fatto dei falsi rapporti al Collegio dei Capi della Repubblica, sono sospesi dal Corpo Legislativo, e spediti all'Alta Corte di Stato che li farà perseguitare dall'Avvocato Generale. Se i Ministri sono assolti, riprendono le loro funzioni; se colpevoli, sono

puniti secondo le leggi, senza che il Collegio possa commutare la pena.

11. Sarà nominato un Ministro, che rimpiazza quello, che sarà sospeso ed accusato.

12. Il Collegio, potrà congedare i Ministri, quando lo giudicherà necessario. Nondimeno, non potrà punirli da per sè. Può solo, quando il Corpo Legislativo riconosce che aver può luogo l'accusa, spedirli all'Alta Corte di Stato. Cadaun Ministro, è libero di rinunziare al suo incarico, quando gli piaccia.

13. I Ministri congedati, non potranno abbandonare il territorio della Repubblica, prima che la loro amministrazione non sia riconosciuta dal Corpo Legislativo.

14. La Costituzione, determina gli appuntamenti del Collegio dei Capi della Repubblica, del Principe, della Lista Civile, e le spese che sono a carico della Lista Civile.

15. I cinque membri del Collegio dei Capi della Repubblica, restano in funzione anni cinque. Sono rieleggibili. La prima nomina, è fatta dalla Corte Protettrice, sulle liste che le prime autorità costituite, le avranno esibito. A contare dall'anno 1810 in poi, saranno questi membri rinnovabili dai Sinciti, sulla proposizione del Senato Legislatore, approvata dalla Corte Protettrice.

16. Le funzioni di Preside, ed il titolo di Principe, alternano annualmente fra i membri del Potere Escutivo, in maniera che nel quinquennio, cadauno di essi, deve avere esercitata questa funzione.

17. Il Principe, è il Capo onorario di tutta la Repubblica. Il Preside del Potere Esecutivo, in caso d'impedimento, è rappresentato dal più anziano dei membri del Potere Esecutivo. Il Principe presiede, quando lo giudica a proposito, la seconda Camera del Corpo Legislativo.

18. Il Principe, non ha voce decisiva come Preside del Potere Esecutivo. Tutto si decide alla pluralità delle voci.

19. Per urgenza può, solo, deliberare; ma di questa deliberazione, egli ne deve render tosto conto agli altri membri del Potere Esecutivo. In questo solo caso, esso è responsabile alla Nazione, alla Corte Protettrice, alla Sublime Porta, di ogni infrazione di legge costituzionale, e di tutte le conseguenze nocive alla libertà politica ed individuale, che ne risultano per sua colpa.

20. Dall'anno 1810 in poi, non può esser eletto membro del Potere Esecutivo quello, il quale non abbia compito gli anni trentacinque.

21. I membri usciti dal Potere Esecutivo, sono a vita membri onorarj della seconda Camera del Corpo Legislativo, e possono partecipare alle deliberazioni, col diritto di votare, senza però es-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

sere astretti a risiedere, sempre, ove si convoca il Senato Legislatore. Il Preside, può convocarli estraordinariamente.

22. Affinchè un membro del Potere Esecutivo, possa essere messo in istato di accusa, deve concorrervi la proposizione di un membro del Corpo Legislativo, adottata dalla maggiorità di due terzi, sulla totalità dei membri delle due Camere riunite.

23. Il Potere Esecutivo in corpo, non può essere messo in istato di accusa, che sulla proposizione del Preside della seconda Camera del Corpo Legislativo, appoggiata dalla maggiorità di più di due terzi ti tutti i membri di tutte due le Camere.

24. Nei casi sopramentovati, per la validità dell'accusa, è necessario il consentimento del Plenipotenziario della Corte Protettrice.

25. Ammessa l'accusa, ha luogo la sospensione, e procederassi a norma della Costituzione e delle leggi. Quando il Potere Esecutivo, sia convinto di aver violate le condizioni primitive e fondamentali del patto sociale, è decaduto dall'impiego che la Costituzione gli ha affidato. Un tale atto è, per così dire, fuori della Costituzione. Tuttociò che potrebbe essere legalmente determinato sotto questo riguardo si è, che, allora, il Potere Esecutivo cessa di esistere. Le conseguenze ulteriori dipenderanno dalle circostanze.

Riforma del Potere Legislativo.

26. Questo Corpo prende il nome di *Senato Legislatore*. Ha gli attributi che sono della sua essenza. Per esercitarli con maturità e convenienza, dividesi in due Sezioni distinte col nome di *Prima* e *Seconda Camera*. La prima Camera, è composta da uno, o due rappresentanti, di cadaun'Isola. I Sindici, stabiliranno, di concerto col Plenipotenziario di Russia, se questo numero di rappresentanti, debba aumentarsi proporzionatamente alla popolazione di cadaun'Isola, non allontanandosi punto dai principj indicati.

27. La seconda Camera, è composta da un rappresentante di cadauna Isola, e dai membri usciti dal Potere Esecutivo, e da quelli tra gli altri funzionarj, che avendo passato dai posti amministrativi o diplomatici i più importanti, hanno acquistato diritti reali alla riconoscenza nazionale. In questo caso, il Principe propone i candidati, e le due Camere riunite del Corpo Legislativo, procedono all'elezione colla semplice maggiorità dei voti.

28. I Ministri del Potere Esecutivo sono membri onorarj del Senato Legislatore, ed hanno intervento e voto in amendue le Camere.

29. Ciacuna Camera, ha un Preside, eletto da essa, fra i membri che la compongono. Quello della seconda Camera, cede al Principe il suo posto, quando esso vi intervenga.

30. Il voto del Presidente, fa pendere la bilancia, in caso di eguaglianza.

31. Cadaun membro del Corpo Legislativo, è autorizzato a proporre dei progetti di legge. Questi progetti sono presentati alla prima Camera che gli esaminerà, li compilerà in forma di Legge, e li farà passare alla seconda Camera. La seconda Camera ha il diritto di approvarli, di modificarli, o di rigettarli affatto. Nel primo caso, il progetto di Legge, è presentato al Potere Esecutivo: quand'esso lo approvi, il progetto diviene Legge: è promulgato ed eseguito dai Ministri rispettivi. Quando il progetto di Legge, non è approvato, dal Potere Esecutivo, decade, ed è nullo. Nel secondo caso, le modificazioni che la seconda Camera avrà proposto sui progetti di Legge, approvati dalla prima Camera, saranno comunicate alla prima; se le due Camere non si accordano, i progetti sono rigettati. Nel terzo caso, cioè quando la seconda Camera rigetta i progetti della prima, essi sono nulli.

32. Nel corso della Legislatura, non puossi ritornare sopra gl'identici progetti di Legge rigettati.

33. La Costituzione determina l'organizzazione interna del Corpo Legislativo, ed il modo di trattare ed esaurire gli oggetti che sono della sua competenza, come quello della corrispondenza fra le due Camere, e dei Messaggi al Potere Esecutivo.

34. La sopraveglianza dei Ministri, della quale è incaricato il Corpo Legislativo, si divide in sopraveglianza ordinaria ed estraordinaria. La prima consiste, nell'esame dei conti resi dai Ministri. La seconda, si esercita, tutte le volte che il Corpo Legislativo, trova necessario di dimandare ad un Ministro, conto della sua condotta, relativamente alle sue funzioni. Il Ministro, deve dare tutti i schiarimenti che gli vengono ricercati dal Corpo Legislativo.

35. I membri del Corpo Legislativo, nella loro qualità di sopraveglianti la condotta delMinistero, sono risponsabili. Essi possono essere denunziati al loro Corpo, tanto da cadauno de'suoi membri, come dal Potere Esecutivo e dal suo Ministero. In questo caso, le due Camere del Senato Legislatore, deputeranno alcuni fra i loro membri in Comitato speciale: Se il Comitato trova che l'accusa può aver luogo, dopo di aver udito il prevenuto, esso è sospeso dalle sue funzioni, e rimesso all'Alta Corte di Stato.

36. Dopo un tempo determinato dalla Costituzione, il Corpo Legislativo dev'essere incaricato di esaminare severamente se abbiasi portato violazione alcuna alla Costituzione; nel qual caso,

esso è autorizzato a prendere le misure convenienti, per lo ristabilimento delle cose, nella loro primiera integrità.

37. La elezione dei membri della prima Camera, non deve aver luogo nella stessa epoca in cui si eleggono quelli della seconda Camera. I membri escono tutti, nello stesso tempo, e sono rieleggibili.

38. Il termine delle funzioni della prima Camera, è di tre anni: quello dei membri della seconda, di quattro. I candidati, per essere eletti membri della prima Camera, devono avere trenta anni compiti, e devono avere fruito un incarico amministrativo, diplomatico, o giudiziario. Dall'anno 1810 in poi, non potrà essere nessuno eletto membro della seconda Camera, se non avrà almeno compito l'anno 40, e se non avrà sostenuto molti incarichi amministrativi, diplomatici, o giudiziarj.

39. Le due Camere del Senato Legislatore, nominano l'*Alta Corte Nazionale* e regolano la sua amministrazione.

40. Il Senato Legislatore, non è permanente: le due Camere non si uniscono di diritto che per il corso di due mesi nell'anno, e quando il Potere Esecutivo giudica necessario di convocarle. Può il Potere Esecutivo prolungare il tempo delle loro sedute, e discioglierle, a suo grado.

Riforma del Potere Giudiziario.

41. Il Potere Giudiziario, in generale, non può essere organizzato che provisoriamente, ammettendo le modificazioni proposte dalla Commissione dei Dieci, e dal Senato, colle seguenti preavvertenze. 1.° Di separare intieramente le attribuzioni giudiziarie dalle amministrative, e di rendere le prime indipendenti dalle seconde, non subordinandole che alle autorità giudiziarie: i Pritani quindi, devono essere esclusi dall'amministrazione della giustizia. 2.° Di confidare l'amministrazione della giustizia a persone versatissime nella Scienza delle Leggi, sottopposte ad un esame reiterato, tutte le volte che trattasi spezialmente del loro avvanzamento nella carriera dell'amministrazione della giustizia, e di osservare, tanto quanto le circostanze lo permetteranno, la scala progressiva in questo avvanzamento a posti superiori. 3.° Di far nominare i funzionarj tutti del dipartimento giudiziario dal Governo, o da un Comitato del Senato Legislatore, e non mai da assemblee numerose, sempre, ed ovunque, poco atte a sanamente giudicare delle conoscenze di un individuo. 4.° Di esigere, dai Segretarj, le stesse conoscenze che indicate si sono per i giudici, e di assicurarsi dell'integrità degli uni e degli altri con

due mezzi possenti: col primo, mettendoli al coperto di ogni bisogno, assegnando ad essi uno stato di onesta sussistenza, coll'assegnazione di giusti appuntamenti: col secondo, assicurandoli di avvanzamenti. 5.° Di non allontanarsi dal principio delle tre istanze. 6.° Di non perdere di vista gli Avvocati. Questa classe della quale uno Stato non può fare a meno, diviene della più grande importanza, sia che essa ravvisar si voglia pel rapporto della difesa delle cause e della sicurezza della proprietà, sia che essa si consideri sotto quello di preparare gli uomini alla giudicatura, iniziandoli col mezzo della professione forense.

42. L'organizzazione definitiva, che si estenderà sopra tutte le diramazioni dell'amministrazione giudiziaria, non avrà luogo, che dopo la sanzione dei nuovi Codici.

43. L'Alta Corte di Stato, non è un tribunale permanente. Non si unisce che per giudicare delle accuse contro i membri dei due plenipoteri, e contro i Ministri. Componesi da due membri della Corte di Cassazione, e da due della prima Camera del Corpo Legislativo. E'presieduta dal Ministro della Giustizia, o dal suo Aggiunto.

44. Il Tribunale di Cassazione, è composto da quei giureconsulti che hanno esercitato con pubblica soddisfazione, le funzioni di giudice ed è presieduto dal Ministro della Giustizia.

45. In materia civile o criminale, questo Tribunale non giudica del fatto, ma solo della lesione delle forme.

Riforma delle Censure.

46. Le Censure sono abolite. La seconda Camera del Corpo Legislativo, in corpo, ne adempirà le funzioni *ipso facto*, coll'esame dei conti resi dai suoi Ministri e da altre subalterne autorità.

Sincliti.

47. Le assemblee della Nobiltà costituzionale, o *Sincliti*, eleggeranno il Potere Esecutivo, ed i membri ammovibili delle due Camere del Senato Legislatore, nelle epoche e colle forme sopramenzionate.

48. Le prime elezioni, avranno luogo come si sono convenute le autorità costituite col Plenipotenziario della Corte Protettrice.

49. I Sincliti, non deliberano che sopra gli oggetti che saranno presentati da un Decreto formale del Senato Legislatore, sotto pena di nullità.

50. Le qualità richieste per appartenere ai Sincliti sono: 1.° La naturalizzazione o l'indigenato. 2.° L'educazione civile, così precisamente come sarà marcata dalla Costituzione. 3.° L'accerta rendita annua in beni fondiali, la quale, parimente, sarà deter-

minata dalla Costituzione. 4.° Conviene, per altro, ben precisare cosa è ciò che s'intende per *educazione civile*, ed indicare, nella Costituzione, i mezzi di provarla.

Governo particolare delle Isole.

51. Pritano scelto dal Potere Esecutivo, straniero all'Isola affidata alla sua Reggenza, di cui la durata non è fissa.

52. Il Pritano può essere congedato dal Potere Esecutivo quando esso lo creda a proposito. Non ha però il diritto di punirlo. Se il Pritano è colpevole, è rinviato regolarmente all'Alta Corte di Stato.

53. Due Consiglieri, eletti dal Sinclito, a vita, uniti al Pritano, compongono la Reggenza. I Consiglieri, hanno soltanto voce consultativa: Se i Consiglieri non sono d'accordo col Pritano, e che esso non ceda alle loro rimostranze, possono essi indirizzare il loro Processo Verbale, al Potere Esecutivo, ed alla prima Camera del Corpo Legislativo.

54. Il Pritano, rende conto al Potere Esecutivo.

55. Non ha nessuna influenza nell'amministrazione della giustizia. Gli è accordata soltanto una certa censura personale, sulla condotta di tutti i funzionarj, in generale, nè si può negliggerla nella sua qualità di rappresentante del Governo, e di Capo della Polizia Civile. Ma questa inspezione e facoltà di richiamare ogni cittadino all'ordine, nel momento che esso se ne allontana, non dee giammai oltrepassare i limiti che dividono le differenti attribuzioni amministrative, in dipendenza rigorosa del principio della divisione dei poteri di ogni buona Costituzione.

NOTA

Scritta dalla Prestantissima Commissione Conferente a S. E. il Co. Mocenigo, Plenipotenziario di Russia, li 10 *Novembre* 1806 *S. V.*

Fra le beneficenze magnanime che i Sette Popoli ripetono, con vera gratitudine, dalla filantropia dell'Augusta Corte di Russia, la più grande e la più consolante di tutte, quella certo si è, che assicura essi, e la loro posterità, di una perenne e costante protezione, per cui sapranno di avere sicura esistenza politica, in mezzo agli altri popoli dell'Europa, e di una predilezione paterna, per la quale godranno pienamente di tutti i preziosi frutti di una così onorevole esistenza. La Nota di S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario di Russia, Co. Mocenigo, dei 23 Ottobre|4 Novembre, ri-

messa alla sottoscritta Commissione Conferente, e le proposizioni relative alla riforma dell'Atto Costituzionale dell'anno 1803, dettate dalla sapienza dell'Augusta Corte Protettrice, sono, appunto, una nuova segnalata prova, di così fatta beneficenza. La Commissione Conferente, nell'atto che studia e medita, in tutti i suoi rapporti, quest'opera illustre del Ministero Imperiale, sentesi commossa dai più vivi sentimenti di esultanza, scuoprendo, che l'intervento dell'Augusta Corte di Russia, nella Legislazione permanente della Repubblica, è uno dei più sicuri pegni, dell'immancabile sua protezione, e della costante sua predilezione, verso i Sette Popoli, e particolarmente verso la loro Costituzione. Nessun uffizio sarà giammai più grato alla sottoscritta Commissione, quanto quello di portare alla conoscenza ed alla sanzione del Corpo Legislativo, questa parte della riforma Costituzionale; imperciochè egli è in essa, che sanzionerà il perpetuo, onorato e felice loro riposo politico, in mezzo alle possenti e generose braccia della Corte Protettrice ed Augusta di Russia.

Gli articoli del trasmesso Progetto, che riguardano la destinazione primitiva dei funzionarj tutti della Repubblica; quelli che concernono la successiva nomina del Potere Esecutivo, sempre coll'approvazione della Corte Protettrice; quelli che presidiano l'inviolabilità di questo Potere Esecutivo, per tal modo scelto, col patrocinio della stessa Corte, ove l'uopo lo addimandi, a scudo dell'innocenza; quelli che danno sommo potere a questo Governo, in tutti i rami dell'amministrazione; quelli che gli accordano nelle politiche negoziazioni, pieni poteri, senza attribuirgli il dovere di assoggettarne tampoco la definizione al Potere Legislativo, malgrado la giusta sua influenza in esso: tutti questi articoli della riforma proposta, sono quelli i quali stabiliscono, con semplicità di mezzi, quell'intervento della Corte Protettrice nella Legislazione e nel Governo della Repubblica, in cui la Nazione confidar deve, con pienezza di persuasione e di riconoscenza, lo stabilimento inalterabile, ed i felici e sicuri progressi della sua Costituzione.

Egli è per questa parte della riforma, che la Commissione Conferente promette ed assicura il voto spontaneo e riconoscente di tutta la Nazione.

Non oserà di esternare, con pari sicurezza, la stessa rispettosa opinione, intorno a tutti quegli altri articoli, i quali riguardano l'applicazione generale dei principj che i Decemviri ed il Senato dedussero, osservando con i lumi dell'esperienza, l'andamento della Costituzione dell'anno 1803; ed abbenchè la Nota rispettabile di S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario dichiari, che l'Augusta Sua

Corte, adottando i medesimi principj, non ha voluto che aggiungere alcune determinate risoluzioni sulla loro applicazione, pure la Commissione si permetterà, prima di compilare il Progetto di cui essa è incaricata, di fare alcune rispettose rimarche intorno alla modalità delle stesse determinate risoluzioni.

Piaccia a S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario di accoglierle nella seguente esposizione.

L'esperienza ha fatto conoscere, che la Costituzione dell'anno 1803, per la contemporanea gestione del Potere Legislativo ed Esecutivo, esige un numero di pubblici funzionarj, di troppo superiore a quello che la Repubblica, oggi, ch'è nella sua infanzia, può ritrovare fra i suoi cittadini; ed in secondo luogo, che la biennale e bimestrale Sessione del Corpo Legislativo mette il Potere Esecutivo nel dovere di far leggi, e quindi rende necessario il Potere Censorio. Da queste due osservazioni guidati, i Decemviri ed il Senato hanno proposto che il Corpo Legislativo (conservata la rappresentanza delle Sette Isole) si ristringa ad un'assemblea meno numerosa dell'attuale; ch'esso chiamato sia dalla Costituzione a funzionare in permanenza; che quindi, il Potere Esecutivo, ristretto sia a più breve numero di funzionarj, e che modificata venga la compilata Organizzazione del Potere Censorio.

Ora, la riforma proposta dal Progetto compilato dal Ministero Imperiale, si allontana, e di molto, da queste modificazioni dipendenti da principj dedotti dall'esperienza.

In primo luogo, il Potere Legislativo è affidato ad un numero di funzionarj, il quale, nella sua totalità, in breve volger di tempo, e per serbare con equità una rappresentanza convenevole agl'interessi ed al contentamento dei Sette Popoli, portato esser dovrebbe forse al numero di quaranta, che quello si è dell'attuale Corpo Legislativo.

In secondo luogo, esso non è permanente, ma annuo e bimestrale soltanto.

In terzo luogo, il Potere Esecutivo, confidato a cinque soli funzionarj, non è quello che i Decemviri ed il Senato hanno proposto, per molti riguardi, e particolarmente per essere solo, e senza il costante equilibrio di una permanente Legislatura.

Finalmente la Censura, è quasi del tutto annullata; imperiocchè quella parte di essa, di cui è incaricata una Camera del Corpo Legislativo, è troppo confidata al volere del Potere Esecutivo, il quale, solo, (secondo il Progetto mentovato) ha il diritto di prorogare, oltre al bimestre, la Sessione annua del Corpo Legislativo.

Rimarcate, per tal maniera, le essenziali differenze che vi sono

in questa parte, fra il Progetto trasmesso, e quello che avrebbesi potuto compilare secondo le traccie segnate dai Decemviri e dal Senato, la Commissione si fa un dovere di comunicare qualche riflessione diretta a conciliarle possibilmente.

Se la Repubblica, per ora, non possede un gran numero di cittadini, atti alle supreme funzioni legislative e a quelle di Governo, forza è concludere, che la riforma proposta al Potere Legislativo, quanto al numero dei funzionarj che lo debbono comporre, è inverificabile, e che quindi, per superare cotanto ostacolo, uopo sia ristringere il numero, determinandolo in maniera, che conservate sieno le proporzioni dell'attuale rappresentanza, delle Sette Isole, in Senato.

Ma questa restrizione, voluta dalla necessità, non esige che la Sessione del Corpo Legislativo sia di due soli mesi in cadaun anno; imperciochè i cittadini Legislatori, ancorchè sparsi nelle rispettive Isole, non possono prestarsi a nessun'altra pubblica funzione.

Quindi, la permanenza del Corpo Legislativo, non si oppone a nessuno dei principj dedotti dall'esperienza e dal fatto: ma essa è anzi per lo contrario assolutamente necessaria e desiderata dalla Nazione, la quale, giustamente gelosa dell'equa imparziale sua interna amministrazione, troverebbe in questa permanenza del Corpo Legislativo, giustificata la creazione del Potere Esecutivo affidato a pochi cittadini, l'altezza de' suoi attributi, l'estesa de' suoi poteri, e quel grado d'indipendenza che per eminenti oggetti politici gli accorda la Costituzione.

Riposerà tranquilla la Nazione, vedendo che il Potere Esecutivo, per la gestione sua politica ed esterna, è sotto gli auspizj possenti dell'Augusta Corte Protettrice; e che per l'interna ed amministrativa, è sotto quelli della costante sopraveglianza de' suoi rappresentanti.

Non goderà di questo riposo la Nazione, nè il Potere Esecutivo di quella confidenza dei popoli, che però gli è necessaria per condurli al migliore loro essere, per le paterne vie della persuasione, se esso, amministrando sovranamente lo Stato, nelle interne sue cose, non avrà a suo sostegno perenne il Corpo Legislativo. Egli è poi della più chiara evidenza, che all'annua bimestrale Legislatura, oltrechè sarebbe impossibile di lodevolmente esaurire le sue ordinarie mansioni, essa dovrebbe abbandonare sempre al Governo, per mancanza di tempo, o di maturità, il supremo diritto o di far leggi nuove, o di modificare le già sanzionate. Nè sempre al Potere Esecutivo piacerà di molto prorogare le Sessioni del Corpo Legislativo. E può talvolta troppo piacergli di ben me-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ritare, solo, dalla Nazione, anco per l'ottimo uso del non suo diritto di fungere legislative mansioni.

Per la qual cosa, la Commissione Conferente, sente il dovere di rappresentare a S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario, che il Progetto del Ministero Imperiale, sebbene fondato su quei principj di Legislazione politica, che regolano felicemente altri Stati, pure, in questa sua parte, non saprebbe convenire al Settinsulare, e molto meno col voto della Nazione. Ciò solo che moderar lo potrebbe, conciliando più riguardi, ristringesi alla conformazione del Corpo Legislativo, ed alla sua sopraindicata permanenza.

Così, alcune modificazioni, risultano troppo necessarie nell'organizzazione dei due poteri Esecutivo e Legislativo.

La Repubblica dev'essere unita: ma sette sono i popoli che la compongono: quindi è che ognuno ha un egual diritto di aspirare, proporzionatamente, al servizio della patria. Ora il Progetto del Ministero Imperiale, nella composizione del Potere Esecutivo, esclude solo che più di due, da una stessa Isola, possano esserne eletti membri. Eseguendo, col progresso del tempo, rigorosamente, questa legge, può avvenire, che alcune Isole maggiori non abbiano nessun cittadino al Potere Esecutivo, come le minori si veggano per sempre, od almeno per lungo spazio di anni, escluse dall'averlo.

I sospetti, le gelosie, le discordie fra cittadini, fra popolo e popolo, saranno senza fine, ove la legge non stabilisca, con principj di vera equità, il diritto che aver debbono le rispettive Isole, al Potere Esecutivo. La Commissione Conferente opina, che questa legge possa conciliarsi prescrivendo, che nel Potere Esecutivo non vi possano essere più di due membri di una stessa Isola.

Ma se i riguardi dovuti all'aspiro che giustamente manifestano le rispettive Isole, di voler avere un loro cittadino nel Potere Esecutivo, consigliano questa modificazione, quelli dovuti al sostentamento dello spirito pubblico, ed all'incoraggiamento dei figli della patria, i quali nascono sotto gli auspizj di una Repubblica, voluta dalla filantropia di Alessandro, fanno sì, che si trovi assolutamente dannosa la legge la quale impone la rieleggibilità dei membri che compongono il Potere Esecutivo. Non v'ha dubbio, che la permanenza convenevole dei Magistrati, nell'esercizio delle loro funzioni, non sia per essere di un grande avvantaggio all'amministrazione: dall'altra parte, egli è certo, che il soverchio permanere dei cittadini, nelle stesse funzioni, e la possibilità di esservi indefinitivamente rieletti, sono due leggi che impongono troppo stretti limiti a quella classe di uomini che con merito

ed onore, aspirano al servizio pubblico, e mettono poi troppo fuori della sfera comune, quelli che, la prima volta, ed in seguito, esser debbono preposti alla direzione della cosa pubblica.

I grandi e possenti Governi, aprono generose e moltiplici fonti di stato, di gloria, di onore, ai cittadini, e possono quindi, senza temere l'avvilimento della loro Nazione, serbar l'adito della suprema amministrazione dello Stato, a pochi eletti e dalla nascita, e dalle ricchezze, e dalla più squisita educazione, a permanervi continuamente.

Ma il picciolo Governo della Repubblica, non può ravvivare lo spirito pubblico, l'amor di patria e di nazione, che aprendo ai suoi figli, quel giusto aspiro di onore e di gloria, ch'essi acquistar si possono, servendo la Patria. Questo aspiro, è di troppo allontanato dall'indefinita rielezione del Potere Esecutivo, la quale, anzichè possibile, si può tenere per certa, dalla giusta prevenzione che le prime nomine vorranno essere squisite, e che gli eletti magistrati, impegneranno ogni studio e sollecitudine per ben meritare dalla Nazione e dalla Corte Protettrice, sotto i cui auspizj essi possono liberamente e robustamente diriggere la pubblica cosa.

Ma, col volger degli anni, queste scelte possono non essere squisite, ed allora, il magistrato, vago di supremazia, il quale trova nella legge la possibilità di conservarsela, conduce tutti i suoi travagli a questa meta, e non sempre osservando le severe norme del giusto. Esso governa, senza il freno possente della pubblica opinione: non la teme, poichè essa non giunge a premiare e punire che colui il quale, solo, senza prestigj, senza forza, ad essa ricerca soccorso ed in essa aspira.

Per queste ragioni, la Commissione, mentre che trova necessario di convenire, in generale, che i membri del Potere Esecutivo debbano essere in funzione per anni cinque, non può da per se stessa convenire, nè persuadersi, che utile o grato sia per essere alla Nazione, ch'essi sieno rieleggibili indefinitamente nè tampoco per la prima volta.

E qualora a questo parere della Commissione, si opponessero gl'inconvenienti che risulterebbero dal mutare tutto il Potere Esecutivo ad un tempo, essa rimarca che questi potrebbonsi ottimamente evitare, facendo che per la prima volta i membri del Potere Esecutivo, per turno di età, si rimpiazzassero tutti nel primo quinquennio.

Per le stesse ragioni, non troverebbero luogo nella riforma le leggi che costituiscono a vita Legislatori gli usciti membri del Potere Esecutivo, nè tampoco onorarj, quelli cittadini che distinti

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

si fossero nel servizio diplomatico della Repubblica, e nell'amministrativo.

L'art. 25 del Progetto, prevedendo la fatale catastrofe che tutto il Potere Esecutivo sia accusato di alto tradimento, ed in questo caso, cessando esso di esistere, le ulteriori conseguenze le fa dipendere dalle circostanze.

La Commissione crede che, queste ulteriori conseguenze, sieno relative ai colpevoli dell'alto tradimento, e giammai alla Nazione. Quindi dimanda, che l'Atto Costituzionale debba autorizzare il Corpo Legislativo a provedere in tal caso, coll'elezione estraordinaria e provisoria del Potere Esecutivo, procedendo a questa elezione, di concerto col Ministro Plenipotenziario di Russia.

Il Progetto del Ministero Imperiale, nella confezione delle leggi, accorda la proposizione e la discussione al Potere Legislativo, e la sanzione all'Esecutivo. Sarebbe desiderabile un cangiamento, col quale si accordasse la proposizione delle leggi, al Potere Esecutivo: la discussione e sanzione, al Legislativo.

Molte sono le ragioni che convincono intorno la giustizia ed opportunità di questo cangiamento.

Ed in primo luogo, quella che direttamente si fa sentire a tutti i Settinsulari si è, che il parere e la volontà di pochi, non debba giammai prevalere a quella di molti. Il qual riguardo, sarebbe oltrepassato qualora il Potere Esecutivo potesse rigettare una legge proposta, discussa, ed approvata, dal Potere Legislativo.

Oltre a che, puossi talvolta interrompere la marcia equabile dell'amministrazione, ed il concatenamento dell'opinione generale col Governo, qualora la Legislatura, in faccia alla Nazione, potesse presentarsi meritevole della proposizione e discussione di una legge, la quale poi il Potere Esecutivo, per legittime cause, ma che non sono sempre di tale indole che pubblicare si possano, costretto fosse a rigettarla. Conservando, secondo il Progetto della Corte Imperiale, a cadauno dei Legislatori, il diritto di ricordare alla Camera rispettiva, l'opportunità di una legge, aver potrà il Corpo Legislativo quello di ricordarne al Governo, l'opportunità di proporla; ed affinchè il Governo, arbitrariamente rifiutar non vi si possa, esso dovrebbe essere responsabile, come della violazione delle leggi emanate ed eseguite, così del suo rifiuto, senza legittima causa, dal proporne le richiestegli.

La Commissione trova, nelle luminose idee concepite per la organizzazione del Potere Giudiziario, quanto certamente basta all'ottima compilazione di questa parte della riforma provisoria, fino

all'emanazione dei Codici. Solo rimarca che, conservando rigorosamente la demarcazione prescritta fra il Potere Amministrativo ed il Giudiziario, uopo sia permettere che la separazione suddetta non si debba assolutamente volere nella persona dei funzionarj. Quindi, essa domanda che i Pritani, possano essere incaricati di mansioni giudiziarie, colla precisa ed assoluta condizione che, ove lo sieno, non le possono essi confondere, in nessun loro rapporto, colle amministrative. A cercare questa necessaria provisoria misura, è condotta la Commissione dall'impegno ch'essa ha di compilare il suo Progetto, conservando rigorosamente il principio di affidare l'amministrazione della giustizia, a persone di una non equivoca capacità, e trattenute, con appuntamenti, a funzionare, possibilmente, fuori del nativo paese.

Egli è, appunto, per non dipartirsi dalla stretta osservanza dei mentovati principj, che la Commissione deve ancora riflettere, essere del tutto inconciliabile la forma proposta pel foro di Cassazione. Essa è di avviso che il Tribunale di Appello, nelle rispettive Isole, possa essere incaricato delle mansioni del Tribunale di Cassazione, come lo è tuttavia, con molto contentamento delle Isole, e con buon successo dell'amministrazione giudiziaria.

Qualora adottata venga questa forma, ne vien di conseguenza che con altre semplici misure, creare si possa l'Alta Corte di Stato, seguendo le traccie segnate dal Progetto del Ministero Imperiale.

L'amministrazione particolare delle Isole, confidata essenzialmente ai Pritani ed ai Consiglieri di Governo, non differisce, per alcuni suoi rapporti, da quella che disegnata erasi dai Decemviri. E solo si farà un breve cenno, intorno la legge che lascia indeterminato il tempo delle funzioni dei Pritani, e che fissa a vita quello delle funzioni dei Consiglieri. Anco su ciò, l'esperienza ha ben dimostrato, quanto egli sia difficile ottenere la traslocazione e l'espatriamento dei cittadini, onde prestarsi a pubbliche funzioni. L'indeterminazione poi del tempo del loro impiego, renderà sempre più insormontabili queste difficoltà. Oltrechè, la troppo lunga e protratta permanenza di un funzionario, in uno stesso paese, toglie, o diminuisce, in gran parte, i vantaggi della sua estraneità.

Per queste ragioni, è d'avviso la Commissione Conferente, che fissar si debba ai Pritani, il regolare tempo delle loro funzioni ad anni cinque; permettendo che possano essere rieletti, quando vi concorra eziandio il loro assenso. Quanto poi ai Consiglieri destinati a vita, puossi riflettere, che questo sarebbe l'unico impiego

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

della Repubblica di una tale durata; ch'esso di per se stesso non lo importa; e che per assicurare ottimi Consiglieri alla Reggenza delle Isole,converebbe togliere al Governo Generale, ed alla Legislatura, dei cittadini veramente esperti delle cose locali, i quali, per lo contrario, se fossero ammovibili, potrebbero vedere, negli impieghi superiori, un premio dei loro servigj nella locale amministrazione.

Il tempo quindi, che assegnar si potrebbe a questi Consiglieri, quello sarebbe di anni due.

La legge che costituisce la classe dei cittadini, aventi il diritto politico, trova una facile compilazione, e nelle disposizioni primitive dell'anno 1803, e nelle sapienti indicazioni che date vengono nel Progetto del Ministero Imperiale.

Resta solo che qualche riflessione si faccia, intorno le funzioni dei Sindiciti, e del modo con cui lodevolmente adempirle possano, senza che temer si abbiano risultati contrarj alle provide mire della riforma, o che per evitarli, tolgansi a queste assemblee, quei diritti dei quali sono al possesso, e che ad esse giustamente convengono.

I Sindiciti, nella Costituzione dell'anno 1803, ed in quella in cui si travaglia, non hanno che le funzioni di assemblee elettorali; e quindi il diritto della scelta dei funzionarj tutti della Repubblica. L'esperienza ha fatto conoscere che, affinchè essi Sindiciti esercitino convenevolmente questo diritto, uopo è, che quello della proposizione, ossia delle nomine, moderato venga da regole e discipline uniformi e costanti.

La Costituzione dell'anno 1803, in questa sua parte, è complicatissima, ed il fatto ha evidentemente dimostrato, che non si ottiene tampoco con quelle regole della nomina, nè il contentamento dei Sindiciti, nè la più regolare scelta.

Provede il Progetto del Ministero Imperiale alla nomina ed all'elezione del Potere Esecutivo, ed a quella dei Giudici. Resta che si provegga a quella del Potere Legislativo, ed alle locali amministrazioni.

E quanto alla prima, la sottoscritta Commissione opina, ch'essa possa procedere con semplicità di mezzi, e con sicurezza di risultati, facendo che il Corpo Legislativo, ogni volta che occorra il rimpiazzamento di quei membri che escono di funzione, debba opportunemente compilare de doppie liste di eleggibilità, nelle quali, i Sindiciti, scelgano i nuovi rappresentanti alla Legislatura.

E quanto alla seconda, cioè alla scelta delle locali amministrazioni, pare giusto che la compilazione delle doppie liste debbasi affidare al voto dei Pritani, al consiglio dei Consiglieri, all'approvazione preventiva del Potere Esecutivo; ed affinchè l'esatta esecuzione di questa pratica non porti giammai inceppamento alle funzioni dei Sindiciti, sarà d'uopo che, sei mesi prima, i Pritani spediscano le doppie liste al Potere Esecutivo, affinchè, se esse non sono della sua approvazione, ritornino tante volte ai Pritani, quante occorre, onde, senza che il Potere Esecutivo eserciti giammai il diritto della nomina, possa avere sempre quello dell'approvazione.

Queste sono le riflessioni rispettose che la Commissione Conferente si sente il dovere di fare sul trasmessole Progetto del Ministero Imperiale, e prega quindi S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario, di onorarle colla sua sapiente considerazione, onde la Commissione, avute che abbia le sue rispettabili osservazioni, possa intraprendere la compilazione del Progetto di riforma, che portar deve alla conoscenza, alla discussione, ai voti del Corpo Legislativo.

Tutte quelle altre addizioni, al mentovato Progetto, che necessarie si rendono, affinchè esso abbraccj tutti gli oggetti compresi nell'Atto Costituzionale della Repubblica, saranno contrassegnate da brevi osservazioni, colle quali la Commissione accompagnerà la sua redazione.

Coglie essa intanto l'opportunità per protestare a S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario di Russia, la sua alta stima e profondo ossequio.

Il Segret. del Cons. Legislat. *Capodistria.*

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

NOTA

Scritta da S. E. il Co. Giorgio Mocenigo, Plenipotenziario, alla Prestantissima Commissione Conferente, in data 20 Novembre 1806.

Il Progetto di riforma dell'Atto Costituzionale, combinato in alcune sue parti dalla sapienza dell'Augusta Corte di Russia, e particolarmente in quella, che assicura alla Nazione Jonia, il diretto interesse che S. M. Imperiale si degna di prendere per la felice permanenza della sua Costituzione, doveva eccitare nella Prestantissima Commissione Conferente, tutti quei nobili sentimenti, ch' essa spiega nella prima parte della sua Nota dei 10 corrente.

Sarà sommamente grato al sottoscritto, di portare ai piedi del Trono del suo Augusto Padrone, le testimonianze solenni della riconoscenza e della gratitudine dei Sette Popoli, per quelle disposizioni dell'Atto Costituzionale, che confidano all'influenza dell'Augusta sua Corte il mantenimento saldo, e gli ottimi successi del patto sociale, che ora viene ad essere ratificato.

Vedrassi in quest'opera benemerita della presente Legislatura, quanto possa il patriottismo vero, illuminato dall'esperienza: quanta sia la saggezza con cui i rappresentanti della Nazione sentono il prezioso dono dell'esistenza politica della Repubblica: com'essi lo riconoscano, tutto, dalla filantropia e dalle beneficenze di S. M. Imperiale, Alessandro I; e con quanta fiducia ne ripongano la fortunata conservazione, nel seguito stesso delle paterne beneficenze Imperiali.

L'Atto Costituzionale, in questa sua parte, consigliato da sentimenti cotanto leali e virtuosi, fondato sopra principj così saggi, avvalorato dalla libera sanzione della presente Legislatura, farà la vera felicità dei Sette Popoli, e quella appunto dei loro figli, impegnando sempre più la predilezione paterna del possente loro Protettore.

Ma affinchè quest'Atto Costituzionale, l'opera sia legittima di questi sentimenti e di questi principj, uopo è eziandio, che in tutte le sue altre parti, esso conservi una costante armonia con quella prima, la quale va ad ottenere, per quanto si è detto, la pienezza dei voti spontanei della Legislatura e della Nazione ch' essa rappresenta.

Giova pertanto che, il sottoscritto, incontrando la Nota della Commissione Conferente, esponga, quì, il suo parere, in tutti quei

articoli della riforma, nei quali proposte vengono delle modificazioni.

L'esposizione analitica del Progetto di riforma dei Decemviri e del Senato, e la comparazione fattane con quello che il sottoscritto ha rimesso, condusse la Commissione Conferente, a fare delle osservazioni sul secondo, le quali hanno in mira di modificarlo in maniera, che esso meglio corrisponda allo stato morale dei Sette Popoli, alle loro convenienze locali, ed alle loro abitudini di sempre temere, e con gelosia, l'estesa e la forza dei poteri.

Il sottoscritto non ignora lo stato morale dei Sette Popoli; stima l'importanza delle convenienze parziali di ognuno: conosce la più generale tendenza delle loro affezioni e dei loro voti, per ciò che riguarda l'interna forma del Governo che deve regolarli; e, per questo, facendo giustizia al distinto zelo della Commissione Conferente, non sa che ammirare i lodevoli riguardi ch'essa si impone, per condurre la riforma Costituzionale sotto le migliori insegne, e per farla pienamente accogliere, in tutte le sue parti, dalla generalità degli abitanti della Repubblica.

Ma non sempre, i voti irregolari e non guidati del popolo, vogliono essere consigliati, nè tampoco rigorosamente obbediti, lorchè trattasi dell'emanazione di quelle leggi che contenere lo debbono nei limiti assegnati dal Sociale sistema.

La sapienza dei Decemviri e dell'Eccellentissimo Senato, nell'opinare intorno alla riforma Costituzionale, non doveva, nè poteva oltrepassare certi riguardi dovuti all'opinione della moltitudine, a cui sembra soverchia sempre ogni regola che si ponga alla sua influenza. Non potrebbe, nè vorrebbe, forse, oltrepassare questi stessi riguardi nessun Magistrato, qualunque siasi, creato nel seno della Repubblica e sostenuto dai suoi più eletti cittadini. Imperciochè questi, prima di essere magistrati, furono in mezzo alla società stessa; e dopo di esserlo stati, vi debbono ritornare. Le estraordinarie virtù civiche, non furono comuni a molti, nei tempi stessi del più sublime civismo, e fu stimato sommo mezzo, dai primi fondatori delle Repubbliche, per ottimamente costituirle, quello di farsi estranei alla patria, dopo di averle dato Costituzione e leggi. Per la qual cosa, il sottoscritto, è fermamente d'avviso, che nessuna modificazione si possa, o si debba fare, nel trasmesso Progetto, per ciò ch'esso può avere di non gradevole a quei cittadini che si danno il nome di moltitudine, ma che non servono sempre lealmente e virtuosamente ai suoi veri interessi.

E per questo solo rapporto, il sottoscritto, rifiuterebbe il suo concorso a tutte le modificazioni adombrate dalla Commissione Conferente, nella sopraccennata sua Nota, se, per alcune, non iscor-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

gesse, esso, troppo evidenti ragioni, che lo persuadono ad esternare quanto segue.

Ed in primo luogo, conviene, che il Senato Legislatore ristretto sia a diciasette membri, conservando in questa generale rappresentanza, quella che hanno tuttavia le Isole, nell'attuale Senato. Sia però questa legge temporanea, fino a che, il Governo, coll'assenso della Corte Protettrice, stimerà la Nazione giunta al grado, di poter avere una più estesa rappresentanza.

È, pur troppo, vero, che la Nazione Jonia non è, per ora, in istato di dare alla sua Legislatura, un più gran numero di cittadini, senza toglierli da altre, parimenti gravi ed importanti, pubbliche incombenze, o senza incaricarli di incompatibili, e diverse ad un tempo.

I rapidi progressi con i quali i giovani figli di qnesto Stato, percorrono la carriera delle lettere e delle Scienze, senza che il Governo sia stato in misura di porgere ai medesimi, finora, una possente assistenza, promettono con sicurezza, che l'epoca di una estesa rappresentanza nazionale, non voglia essere lontana, semprechè il Governo, agli instituti di pubblica Educazione, consacri incessanti cure e providenze.

Conviene, in secondo luogo, il sottoscritto, che la bimestre annua Sessione del Corpo Legislativo sia, in generale, e particolarmente in questi primi anni della riformata Costituzione, troppo breve, in confronto ai molti travagli ai quali il Corpo stesso Legislativo deve abbandonarsi. Perciò acconsente che la Sessione annua sia fissata a mesi quattro.

Egli è inutile osservare, che se anco la Sessione medesima, si volesse estendere oltre, ne sarebbe certamente contrastrato il successo dal fatto medesimo; imperciochè conosce, il sottoscritto, quanta sia la forza che l'Eccellentissimo Senato attuale ha dovuto fare a se stesso, per tenersi raccolto permanentemente nel numero fissato dalla Costituzione dell'anno 1803.

Conviene, in terzo luogo, il sottoscritto, che conciliati sieno possibilmente, i diritti delle Sette Isole nel Potere Esecutivo; e quindi acconsente alla misura proposta, tanto per i membri che componer devono il Potere Esecutivo, come per quelli del suo Ministero.

Ma affinchè a conciliazione di questi diritti, possa essere più essenziale, propone, il sottoscritto, che nell'assenza del Corpo Legislativo, quelle Isole le quali non avessero nessun membro nè nel Potere Esecutivo, nè nel Ministero, possano tenere uno dei

loro Legislatori presso il Potere Esecutivo, col solo incarico di porgere lumi e consigli, lorchè ne fosse ricercato, o ricordi, qualora esso lo stimasse necessario.

Con questo mezzo, il Potere Esecutivo, aver può presso di se, un' immediata sorgente di notizie estranee a quelle che gli derivano dagli Amministratori, e le Isole le quali non hanno un loro cittadino al Governo Generale, possono essere assicurate che v'è chi attende particolarmente ed esclusivamente a ciò che può giovarle. Sono molto lodevoli i principj che guidano la Commissione nell'analisi della legge che accorda la rieleggibilità del Potere Esecutivo, e la destinazione vitalizia di alcuni membri del Senato Legislatore. Vero è che, in uno Stato nascente, i mezzi tutti della Legislazione, volger debbonsi all'incoraggiamento dello spirito pubblico e dell'amor nazionale. Vero è che, fra i pochi mezzi dei quali disponer può la Legislazione Settinsulare, il più efficace quello si è di mostrare a tutti i cittadini, indistintamente, che possono, con giusta vicenda, aspirare alle primarie dignità dello Stato. Vero è infine, che la legge proposta, al suo primo annunziarsi, raffreddar può, per un istante, la viva passione al pubblico servizio, nei cittadini non impiegati, o nella gioventù che nasce ora alle speranze dello Stato: ma non è poi meno vero ancora, che la suddetta legge, non porta in se stessa, nessuna disposizione realmente contraria ai sopraccennati principj.

La rieleggibilità è possibile, ma non necessaria. I membri del Potere Esecutivo, per goderne, vogliono essere giudicati meritevoli dal Corpo Legislativo, dalla Corte Protettrice, dai Sinclti.

Gli aspiranti, perchè in questa legge medesima, non possono trovare un nobile eccitamento a ben meritarsi la pubblica predilezione, ond' essere anteposti e prescelti a quelli che rieleggere si possono? Pare che fra gli uni e gli altri esser vi debba sempre una patriottica gara di ben meritare dalla Nazione. I primi, travaglieranno con onore e zelo per conservarsi il pubblico favore. I secondi, servendo la Patria nelle altre non meno importanti amministrazioni, cercheranno di ottenerlo. Da questo conflitto ne deriva il miglior servizio della Repubblica.

Tuttavia, siccome risulta al sottoscritto e dalla Nota dei 10 corrente, e da quanto la Commissione, con molto zelo, ha vocalmente manifestato nelle conferenze tenute, che questa disposizione del progetto di riforma, può, in qualche maniera, offendere col fatto, per lungo spazio di tempo, quel diritto al Potere Esecutivo, che le conciliazioni già trovate soddisfacenti promettono, con giuste regole, a tutte le Isole: e poichè inoltre vuolsi condiscendere,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

per quanto è possibile, alla più generale combinazione di tutte le vedute, e di tutti i riguardi, che si attengono al vero principio del sistema sociale dei Sette Popoli, così è che il sottoscritto, non uniformandosi all'opinione dei Legislatori Conferenti, in questo articolo, può solo proporre, che in ogni quinquennio, dei cinque membri del Potere Esecutivo, tre possano essere rieletti, e due assolutamente esser debbano rimpiazzati.

La destinazione vitalizia dei Legislatori onorarj non pare conciliabile, per ora, colla restrizione ammessa, per necessità, nel numero dei membri che componer debbono il Corpo Legislativo. Se la Repubblica non è ora così doviziosa di cittadini atti a supreme incombenze, quanto lo esigerebbe l'esecuzione del Progetto del Ministero Imperiale, se, per questa ragione, il numero restringesi a diecisette membri, come conservare i Legislatori onorarj?

Concorre quindi il sottoscritto che questa brillante parte della Costituzione, sia riservata a quell'epoca, in cui la Nazione sarà più in istato di approfittarne, e questa sarà cinque anni dopo l'eseguimento della riforma.

L'art. 24 del Progetto, provede, nel senso stesso in cui la Commissione Conferente si spiega, la fatale catastrofe che tutto il Potere Esecutivo sia reo di lesa Costituzione.

Accoglie il sottoscritto la modificazione proposta dalla Commissione Conferente intorno l'iniziativa e la sanzione delle leggi. Abbia il Potere Esecutivo la prima, ed il Senato Legislatore la seconda: imperciochè i Legislatori settinsulari, ripetutamente sostengono la maggiore convenienza di questa forma nella confezione delle leggi, e poichè pare che questa loro opinione si fondi sopra alcuni plausibili riguardi dovuti all'essenza medesima della Costituzione.

Non giova vincere su questo articolo l'opinione spontanea con ragioni astratte, e con teorie. Una più lunga esperienza, ed il fatto stesso, convincerà i Legislatori Jonj che ogni Corpo Politico, e quello eziandio della loro Repubblica, per ottimamente sussistere, vuol essere unanime, come lo è quello dell'uomo in cui la volontà è una, e ciò che la regola e determina, si è il concorso di molte cause, di molte notizie, di molti lumi. Questa unità di volere, nei Corpi Politici, mal si confida a molti; e questo concorso di cause, di notizie e di lumi, non può ritrovarsi che in pochi.

Comunque siasi, il sottoscritto conviene, che la Costituzione non soffra riforma in questa sua parte: osserverà soltanto, che dando al Potere Esecutivo l'iniziativa delle leggi, uopo è prove-

dere all'esercizio di questo suo attributo, accordandogli il mezzo di delegarlo a speciali funzionarj, e particolarmente per la compilazione dei progetti dei Codici, e di tutte quelle altre leggi, che per essere compilate domandano tempo, discussioni, maturità.

È sommamente grato, che la Commissione propongasi di procedere all'organizzazione del Potere Giudiziario, secondando rigorosamente tanto le idee dei Decemviri e del Senato, come quelle del Ministero Imperiale.

Su questo soggetto, il sottoscritto indirizzerà un'altra sua Nota al Corpo Legislativo. Intanto si fa un pregio di rispondere alle due osservazioni della Commissione, una che riguarda la distinzione fatta tra le persone gerenti funzioni amministrative: l'altra che riguarda la forma del Tribunale di Cassazione. E quanto alla prima, non v'ha dubbio che, in generale, altra cosa sia la mansione, ed altra la persona che la funge: e che, quindi, ferma la demarcazione astratta dei due dipartimenti Giudiziario ed Amministrativo, non ne viene che confusi sieno, imperciochè l'amministratore, nella sua qualità di cittadino, è incaricato di funzioni giudiziarie; e quando, per ora, il breve numero di cittadini atti a funzioni giudiziarie, e stranieri ai paesi nei quali devono esercitarle, esige necessariamente che i Pritani, nella loro qualità di cittadini, facciano da Giudici, il sottoscritto vi conviene colle seguenti tre condizioni:

1. Che sia dichiarato essere questa misura provisoria.
2. Semprechè la legge stabilisca, con precisione di limiti, la divisione delle Mansioni amministrative dalle giudiziarie, e la diversa dipendenza delle une e delle altre, dalle autorità rispettive.
3. Quando la collocazione dei Pritani, nei Tribunali giudiziarj, sia così combinata, che l'amministrazione della giustizia, non possa essere giammai influita dalle facoltà governative, che con altro titolo, i Pritani esercitano.

La forma proposta pel Tribunale di Cassazione è plausibile, imperciochè essa conserva questo importante foro con economia e semplicità di mezzi.

La conformazione dell'Alta Corte di Stato, conseguente a questa prima misura, è parimenti assentita.

Le osservazioni della Commissione, intorno la Reggenza, ed alle forme delle elezioni che attribuite sono ai Sincliti, sono pienamente applaudite. Se l'incarico Pritaniale determinato al quinquennio, se quello dei Consiglieri locali, fissato a due anni, sono modificazioni, che consigliar possono il più agevole ed il miglior

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

servizio pubblico, il sottoscritto non ha che ad uniformare il suo parere a quello dei Legislatori Conferenti.

Così, le misure che assicurano il più regolare esercizio delle funzioni dei Sindici, combinate con saggio divisamento, accordando il diritto delle nomine pei Legislatori al Corpo Legislativo, e per gli Amministratori alla Reggenza, coll'approvazione del Potere Esecutivo, sono dal sottoscritto approvate.

Quantunque il diritto delle nomine, sia certamente insito nei Corpi Elettorali, pure, questo principio generale, che l'esperienza ha mostrato inapplicabile a quelli che costituiti sono nella Repubblica Jonia, vuol essere modificato in modo, che gli stessi Corpi Elettorali demandino il loro attributo delle nomine al Senato Legislatore, al Potere Esecutivo, alle Reggenze.

Il sottoscritto, dopo di avere categoricamente risposto alla Nota della Prestantissima Commissione Conferente, la previene che gli sarà sommamente gradevole di conoscere anche col metodo indicato delle rimarche, sulla compilazione dell'Atto Costituzionale, tutte quelle addizioni che stimate vi sono necessarie al perfezionamento dell'opera.

Protesta, ec.

(fir.) Mocenigo.

COSTITUZIONE.

TITOLO I.

Principj.

1. Lo Stato Settinsulare è una Repubblica composta dalle Isole principali di Corfù, Paxò, S. Maura, Cefalonia, Itaca, Zante, e Cerigo. Le altre che giaciono lungo le coste dell'Albania e della Morea, spettanti una volta al dominio Veneto, sono moralmente e civilmente incorporate alle Isole, a cui la legge determina che appartengono.

2. La Religione Greca Ortodossa, è dominante. La Cattolica Romana, è prediletta e protetta. Sono tollerate tutte.

Una legge costituisce il Clero Greco ed il Romano.

Una legge determina le prerogative che possono godere gli Ebrei stabiliti nello Stato.

3. Base della Repubblica si è il patto con cui gli abitanti convengono:

1. Che quelli fra di essi, i quali hanno, conservano, acquistano ragione al diritto politico di governare e rappresentare la Repubblica, lo fruiscano esclusivamente e siano intitolati *Nobili*.

2. Che creati sieno i poteri *Legislativo*, *Esecutivo* e *Giudiziario*, ciascuno dei quali, sostenuto dai Nobili, con uniformi leggi, presieda e governi la Repubblica.

3. Che fissati siano dai Statuti Costituzionali gli attributi di essi tre poteri.

4. Che da Statuti Organici, assegnate siano le forme invariabili, colle quali i poteri stessi esercitano le loro funzioni.

5. Che determinate siano le regole, colle quali garantita venga l'inviolabilità degli Statuti Costituzionali, degli Organici e delle leggi che ne derivano.

TITOLO II.

Statuti Costituzionali

Statuto Primo.

Ragione al diritto politico ed alla Nobiltà.

4. Il diritto alla Nobiltà lo posseggono, o lo possono acquistare

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

sempre, quelli fra gli abitanti della Repubblica, i quali, soli, od uniti in famiglia, sono:

1. Originariamente Settinsulari, o naturalizzati.
2. Cristiani.
3. Figli legittimi per susseguente matrimonio.
4. Civili ed onesti.
5. Possessori di una rendita annua depurata, in proprietà od usufrutto, equivalente:

Per i Nobili di Corfù, a Talleri Imperiali . . .	400
Per quelli di Paxò	120
Per quelli di Santa Maura	120
Per quelli di Cefalonia	150
Per quelli d'Itaca	70
Per quelli di Zante	300
Per quelli di Cerigo	50

5. Gli stranieri si naturalizzano:

Per il domicilio permanente, nel territorio della Repubblica, di anni dieci;

O per un segnalato servizio reso allo Stato;

O per l'introduzione di un'arte utile, ancorchè meccanica;

O per un distinto stabilimento d'industria e di commercio.

Equivale a cinque anni di domicilio:

Un'abilità distinta nelle Scienze e nelle Arti, od il matrimonio con figlia Settinsulare, od il quadruplo della rendita richiesta per gl'indigeni.

Equivale alla rendita annua tanto per gl'indigeni come per i naturalizzati:

L'aggregazione ad una delle primarie Accademie di Lettere o Scienze;

Od i segnalati servigi resi allo Stato.

Uno Statuto stabilisce i principj, e fissa le regole, colle quali si riconoscono i mentovati requisiti (art.° 4 e 5.) ed ordina la formazione del registro dei Nobili di cadauna Isola.

6. Sono conservati i titoli ed i possedimenti feudali; non i diritti giurisdizionali. La legge determina le forme colle quali sono riconosciuti questi possedimenti, le prerogative dei feudatarj, ed i loro doveri verso lo Stato.

Statuto Secondo.

Assemblee Elettorali.

7. Fra i cittadini descritti nel registro dei Nobili di cadauna Isola, quelli che hanno venticinque anni compiti, e che sono ammogliati, o vedovi, o celibi, ma capi di famiglia, e gli amministratori, conscritti sono in una lista che si dice *Elenco*. Questi soli compongono le Assemblee Elettorali intitolate *Sincliti*.

8. I Sincliti eleggono:

1. I rispettivi Deputati al Potere Legislativo.
2. Complessivamente il Potere Esecutivo.
3. I loro Probuli e Segretarj.
4. I Consigli e gli Amministratori della propria Isola.
5. Tutti quegli altri funzionarj locali, che le leggi assegnano all'amministrazione di cadaun'Isola.

Uno Statuto ordina le forme di queste elezioni.

Statuto Terzo.

Potere Legislativo.

9. I Deputati dei Sincliti al Potere Legislativo, sono diecisette.

Quattro ne spedisce cadauno dei Sincliti di Corfù, Cefalonia e Zante.

Due quello di S. Maura.

Uno cadauno dei Sincliti di Paxò, Itaca e Cerigo.

10. Quando la Nazione sia giudicata dal Potere Esecutivo, col concorso della Corte Protettrice di Russia, in grado di avere una più estesa rappresentanza; allora, conservate le stesse proporzioni, i Sincliti spediranno un maggior numero di Deputati al Potere Legislativo.

11. Questi Deputati hanno il titolo di *Senatori*. Compongono un'Assemblea che prende il nome di *Senato Legislatore*.

12. Restano in funzione anni quattro. Non sono eletti ad un tempo; perciò nove escono per la prima volta di uffizio dopo tre anni.

13. Il Senato a cui è confidato il Potere Legislativo, ha tutti gli attributi che sono della sua essenza.

Dissente, e sanziona, tutti i progetti di legge che gli vengono proposti dal Potere Esecutivo, e ricerca la compilazione di quelli che giudica necessarj ed utili.

Si divide in due Sezioni che hanno il nome di *Camere*, distinte con quello di *prima* e di *seconda*.

14. I Ministri del Potere Esecutivo, sono membri nominati dal Senato Legislatore. Hanno intervento e voto in ambedue le Camere.

Il Principe, volendo, presiede con voto, il Senato, e la seconda Camera.

15. I progetti di legge, sono dal Potere Esecutivo spediti alla prima Camera. Essa dissente, li adotta, li modifica, o li rigetta. Quando li modifica o li rigetta, ne dà notizia al Potere Esecutivo ond'esso possa riproporli.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

La seconda Camera, riceve i progetti di legge discussi ed adottati dalla prima. Non può che approvarli, o rigettarli affatto. Nel primo caso, divengono leggi. Nel secondo, decadono e sono nulli, nè possono essere riproposti o discussi nel corso della Legislatura medesima.

16. Cadauno dei Senatori, può ricordare l'opportunità di un progetto di legge. Accolto il ricordo e dato al Potere Esecutivo, esso non può rifiutarsi dall'offrire il richiesto progetto, senza addurre motivi legittimi che ammessi sieno dal Senato, od essere responsabile.

17. Il Senato sopravveglia i Ministri del Potere Esecutivo.

Questa sopravveglianza è ordinaria ed estraordinaria. La prima consiste, nell'esame e nell'approvazione dei conti che i Ministri devono rendere. La seconda, nell'esame e nell'approvazione della loro gestione ministeriale, tutte le volte che il Senato lo stima necessario.

I Ministri devono offrire tutti gli schiarimenti che ad essi sono richiesti, per la verificazione dell'uno e dell'altro esame.

Il primo spetta alla seconda Camera. Il secondo all'una ed all'altra. Il giudizio e la sanzione, al Senato.

18. Le spese segrete, sono communicate dai Ministri ad un Comitato speziale, composto da tre Senatori presi dalla seconda Camera, ma scelti dal Senato.

Questo Comitato ha pieno diritto di approvarle.

19. I Senatori sono responsabili, sopravvegliando il Ministero del Potere Esecutivo. Sono inviolabili, per ciò che dicono o scrivono, come Legislatori.

20. Il Senato esamina ogni quinquennio se violata siasi la Costituzione. Ove la Costituzione sia stata violata, procede in maniera, ch'essa ritorni nella sua primiera integrità.

L'esecuzione di questo articolo, impone ai Senatori stretta responsabilità.

21. Il Senato, nomina l'*Alta Corte Nazionale*, e regola la sua organizzazione.

22. Il Senato, di pieno diritto ogni anno, il primo giorno di Novembre, apre le sue ordinarie Sessioni, continuando quattro mesi. Il Potere Esecutivo può prorogarle.

23. Prima di sciogliere le sue Sedute, nomina fra i Senatori di quelle Isole che non hanno nessun membro nè nel Potere Esecutivo, nè nel suo Ministero, uno il quale risiede col titolo di *Delegato* della propria Isola presso il Potere Esecutivo.

24. Il Senato, invitato dal Potere Esecutivo, si convoca estraordinariamente. In questo solo caso può il Potere Esecutivo sciogliere le Sedute.

Uno Statuto stabilisce le forme con le quali il Senato si organizza e regola le sue funzioni.

Statuto Quarto.

Potere Esecutivo.

25 Il Potere Esecutivo, è affidato a cinque membri scelti complessivamente dai Sinclíti. Sono questi sempre presi uno da cadauna delle tre Isole di Corfù, Cefalonia e Zante, uno indistintamente da queste tre e da quella di S. Maura; uno indistintamente dalle quattro Isole di S. Maura, Paxò, Itaca e Cerigo.

Il Potere Esecutivo, s'intitola *Principato*.

Uno dei cinque membri, ha il titolo di *Principe*.

Gli altri quattro, si distinguono col nome di *Capi della Repubblica*.

26. I membri del Principato, restano in funzione anni cinque; tre sono rieleggibili. Due devono essere rimpiazzati.

27. Il Principe, è Capo Onorario della Repubblica, e Preside del Potere Esecutivo.

Questo titolo e le funzioni che gli sono relative, alternano ogni anno, per anzianità, fra i cinque membri del Principato, onde nel quinquennio ognuno di essi ne abbia fruito.

Nel caso d'impedimento, il Principe è rappresentato da quello fra i Capi della Repubblica che deve succedergli.

28. Per urgenza, può il Principe deliberare solo. Ma di questa deliberazione, egli ne deve tosto render conto agli altri membri del Potere Esecutivo. In questo solo caso, esso è responsabile alla Nazione ed alla Corte Protettrice, di ogni infrazione degli Statuti e delle Leggi, e di tutte le conseguenze nocive alla libertà politica ed individuale che ne derivassero per sua colpa.

29. Spetta al Principato la proposizione delle leggi, e la compilazione di quei progetti che richiesti gli sono dal Senato (art. 13.)

Deve eseguire gli Statuti e le Leggi.

Quando i Ministri suoi guarentiscono la loro responsabilità, e per l'uno e per l'altro Uffizio, con testimoniali scritti, il Principato è responsabile egualmente, sia ch'esso si rifiuti dal proporre i progetti che richiesti gli sono, senza addurre motivi che ammessi vengano dal Senato, sia ch'esso non eseguisca od infranga gli Statuti e le Leggi.

30. Il Principato, eseguendo le leggi, governa superiormente la Repubblica, e provede alla conservazione dell'ordine e della tranquillità pubblica. Quindi,

Dispone delle rendite dello Stato, e di quelle dei beni nazionali ch'esso amministra;

Dispone della forza terrestre e marittima;

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Fa battere monete;

Ha il diritto di far grazia;

Nomina i Pritani;

Promuove, dirigge, protegge il culto, la morale, la pubblica istruzione, l'agricoltura, le arti, il commercio, la navigazione nazionale.

31. Il Principato rappresenta la Repubblica presso le Potenze estere. Tratta con esse senza essere obbligato di consultare il Senato. I Ministri hanno il dovere di portare all'esame del Senato medesimo, i documenti relativi alle negoziazioni di già stipulate, semprechè la pubblicazione di questi documenti non porti danno alle misure prese o da prendersi dal Principato.

Ha il diritto di fare la guerra e la pace.

Contratta le Alleanze che trova necessarie ed avvantaggiose alla Repubblica.

Nomina gli Agenti diplomatici alle Corti estere; e le Corti estere accreditano i loro presso il Principato.

32. Dopo il primo quinquennio del presente Atto Costituzionale, i membri usciti dal Principato, sono a vita Senatori ed aggiunti della seconda Camera del Senato.

Gli Agenti diplomatici, ritornati dalle loro missioni, lo sono egualmente, sulle proposizioni del Principato, e colla sanzione del Senato Legislatore.

Dei Ministri.

33. Il Principato nomina i suoi Ministri. Essi sono quattro.

1. Il Ministro delle relazioni Estere, della Guerra e della Marina.
2. Il Ministro dell'Interno.
3. Il Ministro delle Finanze.
4. Il Ministro della Giustizia.

Non ve ne possono essere più di due della stessa Isola.

34. Questi Ministri, diriggono, in dipendenza delle deliberazioni del Principato, l'amministrazione interna ed esterna.

Sono responsabili, semprechè non dissentano per iscritto (art. 29.)

Hanno la proposizione in tutti gli affari che sono della rispettiva competenza; ma non possono rifiutarsi dal portare quelle proposizioni che il Principato giudica più convenienti ed urgenti.

Presentano rispettivamente al Principato, i conti dati per quegli impieghi ai quali esso destina.

Negli affari amministrativi di quell'Isola che non ha nessun membro nel Potere Esecutivo, consultano il delegato (art. 23) semdrechè convenga.

In ogni ordinaria apertura delle Sessioni del Senato, devono presentare il rapporto annuale del loro ministero.

35. Il tempo delle loro funzioni non è determinato. Il Principato può congedarli quando lo giudica a proposito; ed essi parimenti possono rinunziare al loro ministero quando lo vogliono.

36. A cadaun Ministro è accordato un aggiunto, ch'esso nomina, coll'approvazione del Principato. Questo aggiunto rimpiazza il Ministro, in caso di assenza od impedimento, per ciò che gli viene da esso demandato.

Non è responsabile che degli atti segnati.

Del Governo particolare delle Isole.

37. Il Principato elegge e deputa al governo di cadauna delle Sette Isole, un *Pritano*. Esso non può essere nè nativo, nè domiciliato nell'Isola, in cui va a funzionare.

Cadaun Sinclito elegge due Consiglieri al rispettivo Pritano, e gli Amministratori della propria Isola.

Il Pritano ed i Consiglieri compongono la Reggenza; e questa, unita agli Amministratori, compone il Consiglio Amministrativo.

38. Non è determinato assolutamente il tempo della carica pritaniale. Dopo tre anni però, il Pritano non può essere obbligato a continuare nello stesso incarico, nemmeno in isola diversa, senza il suo assenso. Dopo cinque anni, cessano le sue funzioni di Pritano, e può quindi godere, pel corso di tre anni successivi, della sua permanenza nella propria isola; ma in essa non può rifiutarsi da pubbliche mansioni.

I Consiglieri, sono in funzione anni due.

Gli Amministratori, uno.

39. Il Pritano, nella sua qualità di Capo di Governo, ha ed esercita solo, tutte le attribuzioni che dal Principato gli possono derivare.

I Consiglieri, da esso lui ricercati, hanno voto consultivo.

Il Pritano, come Capo dell'amministrazione locale, siede sempre coisuoi Consiglieri, ed allora essi hanno diritto al voto consultativo.

40. Gli Amministratori, colla norma delle leggi, provedono alla sussistenza, alla salute, alla finanza, ai pii instituti, al commercio, alle strade, della rispettiva Isola.

Dividendosi queste mansioni, compongono dei Magistrati.

La Reggenza, li dirigge e li sopraveglia.

41. È attribuito particolarmente ai Consiglieri, il sindacato di tutti i funzionarj locali, Amministratori, Giudici, Attuarj. Partecipano le loro osservazioni al Pritano ed al Principato.

Possono partecipare ancora al Principato le loro osservazioni

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

sopra tutte quelle misure che sono prese dal Pritano, senza il ricorso o l'intervento dei loro consigli.

42. Il servizio ministeriale della Reggenza, è affidato ad un Segretario, scelto dal Pritano ed approvato dal Principato. Il Principato può invitare in qualunque tempo il Pritano, a fare una nuova nomina di Segretario. Il Pritano vi si conforma.

43. I Pritani sono responsabili dell'osservanza delle istruzioni che ricevono dal Principato, come della esecuzione delle leggi e dei Decreti che diriggono l'amministrazione. I Segretarj ricordano la legge, e quindi contrassegnano gli atti e le deliberazioni del Pritano e della Reggenza.

Uno Statuto fissa il numero degli Amministratori, divide le mansioni dei Magistrati, ordina i Consigli amministrativi.

TITOLO III.

Statuti Organici.

Statuto Primo.

Delle conscrizioni.

44. I conscritti nel Registro civico di ciaschedun'Isola fino al giorno d'oggi, sono personalmente riconosciuti per cittadini che hanno ragione al diritto politico, e che quindi fruiscono di tutte le prerogative della Nobiltà.

45. I loro figli, e le loro successive discendenze, come tutti quei cittadini che spettassero al possedimento ed acquisto del diritto politico, e volessero fruirne, siano originarj, o naturalizzati, debbono avere tutti i requisiti voluti dal primo Statuto Costituzionale.

46. In cadauna Isola, la ricognizione di questi requisiti, spetta ad un Collegio composto dalla Reggenza e da altri due membri scelti dal Sinclito.

Questo Collegio s'intitola *Collegio Politico*. Esso regola la sua gestione colle norme di una legge.

47. In ogni quinquennio, il Collegio Politico esamina e perlustra la lista di tutti indistintamente i conscritti, e riceve le petizioni di quelli che domandano la conscrizione.

In ogni anno, siede quattro mesi prima dell'apertura del Sinclito, ed esamina la lista di quelli che componer debbono l'Elenco.

Emana le sue deliberazioni sempre sopra documenti scritti. Con queste sospende il diritto politico a quelli che fossero decaduti.

Lo repristina e lo accorda ai petizionarj, lorchè la petizione sia in legge.

48. L'esecuzione delle deliberazioni che riguardano i primi, è autorizzata dal Pritano. Per la conscrizione dei secondi, come pel toglimento del diritto politico a quelli che sono decaduti, è necessario un atto del Senato Legislatore emesso sulle proposizioni del Principato.

Per ciò, il Collegio Politico di cadaun'Isola, spedisce ogni anno al Principato ed al Senato Legislatore, la lista dei Nobili ed un rapporto delle sue deliberazioni, coi documenti tutti che ne sono relativi.

Il Collegio è responsabile della legittimità di questi documenti.

49. L'elenco è pubblicato due mesi prima della Sessione ordinaria del Sinclito. Il Collegio Politico riceve e giudica i reclami di quelli che si credessero negletti nell'elenco. Possono i reclamanti ricorrere eziandio al Principato.

50. Il Collegio è responsabile verso il Principato, della osservanza dei Statuti e delle leggi che riguardano la conscrizionne.

Statuto Secondo.

Dei Sincliti.

51. Il Sinclito di cadauna Isola, è presieduto dal Collegio Politico. Il più anziano dei due membri, scelto dal Sinclito, s'intitola *Probulo*. Il più giovane, *Segretario*.

Il Probulo, sopraveglia alla legalità delle Sessioni del Sinclito.

Il Segretario, ne ha il ministero.

Il Probulo, ed il Segretario, restano in funzione anni due.

52. E'legale la Sessione di cadaun Sinclito, quando v'intervenga la pluralità degl'inscritti nell'Elenco. Se questa pluralità, fatti i formali inviti, non vi concorre, dopo il primo e secondo esperimento, in giorni distinti, è legale la Sessione, qualunque sia il numero degl'inscritti nell'elenco che adunati si sono.

53. I Sincliti deliberano con iscrutinio segreto. La Presidenza (art. 51.) verifica i voti. La pluralità decide.

Tutte le proposizioni sono portate ai Sincliti dalla Presidenza. Quindi essa ne segna gli atti. Una ordinanza, sancita dal Senato, stabilisce ogni altra disciplina delle Sessioni dei Sincliti.

Statuto Terzo

Del Senato Legislatore.

54. Il Senato, per dividersi in due *Camere* (art. 13) procede nel modo seguente:

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Il Principe lo presiede.

Il Ministro dell'Interno, fa le funzioni di Segretario.

Collo scrutinio segreto, è messo ai voti del Corpo intero, il nome di cadaun Senatore.

Gli otto nomi che hanno la maggiorità dei voti, sono i membri della *seconda Camera.*

Gli altri nove, compongono la *prima.*

Il canditato si eccepisce dal votare.

In caso di parità, il voto del Principe, fa pendere la bilancia.

55. Cadauna Camera si costituisce, eleggendo dal suo seno, un Presidente, un vice Presidente, ed un Segretario.

56. Il Senato è presieduto, quando non v'intervenga il Principe, dal Presidente della seconda Camera. Il suo ministero è sostenuto dai Segretarj delle due Camere.

57. Per la prima volta, dopo tre anni, escono di funzione i nove membri del Senato che compongono la prima Camera.

I Sinclíti ai quali spetta, ne eleggono i successivi. Allora nuovamento il Senato si divide nella stessa maniera (art. 54) nelle due sue Camere; ed un anno dopo, escono di uffizio quelli che hanno compiuto il quadriennio, e sono rimpiazzati dai rispettivi Sinclíti.

Così, di tre in tre anni, si rinnova la metà del Senato, e si eleggono le sue Camere.

Quegli che escono di uffizio, non sono rieleggibili che dopo due anni.

58. Tutte le altre elezioni, o nomine, che spettano al Senato, si fanno sempre per iscrutinio segreto, sopra triplice lista di eleggibilità, compilata dal Principe, dal Presidente della seconda Camera, e da quello della prima.

Le deliberazioni di ogni altra maniera, tanto del senato, come delle sue Camere, si fanno per appello nominale.

59. Affinchè le Sessioni del Senato siano legali, vi è d'uopo della presenza almeno di tredici membri. Per la legalità delle Sessioni dell'uña e dell'altra Camera, sono necessarj almeno sette.

La maggiorità delle voci affermative, tanto nel Senato, come nelle Camere, decide. In caso di parità, quella del Presidente ha doppio valore.

60. Le deliberazioni del Senato e delle due Camere, sono di tre sorte:

Messaggi, Atti, Leggi.

I *Messaggi* e gli *Atti*, sono le forme colle quali deliberano il Senato ed ambedue le Camere. Le *Leggi*, non spettano che alla seconda Camera. S'intitolano però a nome del Senato Legislatore.

Una legge fondata su questo Statuto, e sancita dalla presente Legislatura, organizza il Senato e le sue Camere.

Statuto Quarto.

Del Principato.

61. Il Principato, delibera sempre colla maggiorità assoluta de' suoi voti. Nel caso di parità, e lorchè trattasi di deliberazioni urgenti, il voto del Principe, o di chi lo rappresenta (art. 27) fa pendere la bilancia.

L'urgenza in questo caso, è giudicata dalla maggiorità dei voti del Principato e dei Ministri, eccettuatone il proponente.

62. Il Principato, fa le elezioni collo scrutinio segreto. Delibera per appello nominale.

63. Le sue deliberazioni sono *Decreti*, *Atti* e *Messaggi*. S'intitolano *Decreti*, tutte quelle che stabiliscono nuove disposizioni, o che modificano le già adottate, intorno gli oggetti tutti che sono della competenza del Principato.

Atti, s'intitolano tutti gli ordini esecutivi.

Messaggi, sono le istruzioni e la corrispondenza.

I Ministri, portano alle deliberazioni del Principato, gli affari che sono della rispettiva competenza, con questa divisione, e sono responsabili della fedele classificazione.

64. Lorchè trattasi di quegli affari su' quali le deliberazioni sono *Atti o Messaggi*, il Principato siede solo. Lorchè trattasi di quegli affari su' quali le deliberazioni sono *Decreti*, siedono col Principato tutti quattro i Ministri; e questa Sessione s'intitola *Consiglio Generale.*

65. Il *Consiglio Generale*, è responsabile dei fatti che i Ministri espongono al Principato ed al Senato Legislatore, come delle misure che si allontanano dai Statuti, dalle leggi, dai decreti e dalle ordinanze.

Cessa la responsabilità, in quei membri che dissentono in iscritto.

66. Al Ministro delle Finanze, è addetto un *Tesoriere Generale.* La legge di contabilità, determina il suo uffizio ed i suoi doveri. Questa legge organizza le *Tesorerie Locali* e la *Generale.*

Una legge fondata su questo Statuto, e sancita dalla presente Legislatura, organizza il Principato ed il suo Ministero.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Statuto Quinto.

Dell' amministrazione particolare di cadauna Isola.

67. L' amministrazione particolare di cadauna Isola, si divide in sei *Sezioni*.

La prima, comprende la Sanità;
La seconda, la Sussistenza;
La terza, i Pii Istituti;
La quarta, la Finanza;
La quinta, il Commercio e la Navigazione;
La sesta, le Strade.

A cadauna di queste *Sezioni*, è preposto un Magistrato composto da tre amministratori eletti dal Sinclito. Nell' Isola di Cefalonia, al Magistrato alla Sanità sono attribuite le funzioni della Sezione alle Strade; e quella alla Sanità è composta da sei membri, tre pel Magistrato di Argostoli, e tre per quello di Lixuri.

Nell' Isola di S. Maura, la Reggenza ha le attribuzioni della Sezione al Commercio e Navigazione; e quella alla Sanità, avrà l' incombenza alle Strade.

Nelle Isole d' Itaca, Paxò, e Cerigo, la Reggenza ha le attribuzioni delle Sezioni ai luoghi Pii, al Commércio e Navigazione, alle Strade, alla Sussistenza.

68. Questi Magistrati, oltrechè provedere, in ordine alle leggi ed ai decreti del Principato, agli oggetti che sono della competenza della rispettiva Sezione, devono ancora coi loro studj promovere lo stabilimento di quelle provvidenze che essi stimassero le più utili al migliore successo dell' amministrazione.

69. I Magistrati presieduti dalla Reggenza, compongono il *Consiglio Amministrativo*. Spetta ad esso, di riconoscere e di adottare tutti quei progetti, che fossero relativi all' esecuzione dell' articolo precedente (68) onde siano spediti al Principato, per le successive deliberazioni, se di urgenza, sua; se altrimenti, del Senato.

70. Il Consiglio Amministrativo, elegge con iscrutinio secreto, e delibera per appello nominale. È legale la sua Sessione, quando v' intervengono due terzi de' suoi membri. È valida la sua deliberazione, quando sia affermativa la pluralità delle voci.

71. Ognuno dei Magistrati, nomina all' approvazione del Consiglio Amministrativo, il proprio Segretario.

Quello alle Finanze, un Tesoriere.

I Segretarj funzionano, come i Magistrati, anno uno; nè possono essere rieletti per altrettanto tempo, nello stesso incarico

ministeriale, nè in altro locale, sia esso amministrativo o giudiziario. La legge ricordata all' art. 66, provede ai Tesorieri.

72. Tutti gli altri Magistrati, parziali od estraordinarj, che fossero necessarj nelle Isole, o tutti gli altri funzionarj che strettamente fossero richiesti dalle rispettive amministrazioni, sono, o sulle norme delle leggi emanate dalla Legislatura dell' anno 1803 creati dal Senato, o sulle proposizioni della rispettiva Reggenza, decretati dal Principato, e quindi messi in attività.

La Reggenza, il Consiglio Amministrativo, i Magistrati, i Segretarj, funzionano colle regole fissate da una legge, seguendo gli Statuti Costituzionali, e questa, proposta viene dal Principato, ed è sanzionata dal Senato.

STATUTO SESTO.

Delle elezioni dei pubblici funzionarj.

73. Sono eleggibili all'incarico di Senatori e di membri del Potere Esecutivo, quelli fra i conscritti nel Registro dei Nobili di cadauna Isola, i quali godono assolutamente di tutti i requisiti voluti dallo Statuto primo Costituzionale, e che furono Magistrati o Giudici per due volte.

I Senatori devono avere l' età di anni trenta.

I membri del Potere Esecutivo trentacinque almeno

74. Non possono essere ad un tempo collegati, soltanto nei Magistrati e Tribunali, quelli che sono parenti fino al quarto grado civile.

Nè pel secondo lo possono essere i Ministri con i membri del Principato. Nè i Pritani pel grado medesimo, nè cogli uni nè cogli altri.

75. Nell' Isola di Cefalonia, tutte le elezioni sono regolate possibilmente colle proporzioni dei tre riparti Argostoli, Lixuri, Fortezza.

76. Per la prima volta, tutti i funzionarj sono eletti da S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario di Russia, sopra le liste di eleggibilità, che gli saranno presentate dagli attuali Legislatori, Senatori, e Censori Generali.

Il Corpo Legislativo, indirizzerà un' uffizio, per mezzo del suo Preside, a S. E. il Plenipotenziario, onde egli accolga questo voto unanime e spontaneo della nazione.

77. Il Senato, e quelle Legislature che precedono l' epoca in cui una sua parte dev'essere rinnovata (art. 57) nomina una lista duplice di candidati per cadauna vacanza. Questa lista è rinviata al Prin-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

cipato. Esso la rimette ai Sincliti, ai quali spettano i Senatori da eleggersi. I Sincliti, tre mesi prima che escano di uffizio quelli che ne hanno compiuto il tempo, devono, sopra la suddetta lista, eleggere i rispettivi rappresentanti al Senato Legislatore.

78. Il Senato, un anno prima che compiano il loro uffizio i Membri del Principato, nomina, osservando il prescritto degli art. 25 e 26, una lista di candidati per cadauna vacanza.

Questa lista è assoggettata all'approvazione dell'Augusta Corte Protettrice di Russia. Lorchè essa sia approvata, è rimessa al Ministro dell'Interno.

Questo Ministro, la spedisce circolarmente ai Sincliti, sei mesi prima che escano di funzione i membri del Principato. Cadaun Sinclito vota sopra questa lista di candidati.

Il risultato fedele de' voti di cadaun Sinclito è autenticato dalla Presidenza, e viene senza dilazione rimesso al Principato.

Il Principato riconosce le rispettive votazioni de' Sincliti per cadaun Candidato.

Valuta la votazione positiva, o negativa, di cadaun Sinclito, col valore della rispettiva rappresentanza al Senato Legislatore.

Pubblica quindi, tre mesi innanzi la rinnovazione del Principato, le votazioni dei Sincliti, e col ragguaglio della maggiorità dei voti, gli eletti suoi membri.

79. Per quelli fra i proposti Candidati, per i quali non fosse stato positivo il risultato della votazione dei Sincliti, è fatta nuova nomina colla stessa forma nella successiva Legislatura, ma intanto continuano nel loro uffizio, come se fossero stati rieletti, quelli pe' quali non ebbe luogo il rimpiazzamento.

80. Il Senato è raccolto estraordinariamente per la morte o dimissione di un membro del Principato.

Procede tosto ad una provisoria elezione, col consenso del Ministro Plenipotenziario di Russia, e ad una formale nomina pel tempo che funzionar doveva il morto, o dimissionario (art. 78).

81. I Sincliti, devono eleggere ogni anno gli Amministratori, ed ogni biennio i Consiglieri, i Probuli, i Segretarj rispettivi, ed ogni altro funzionario (art. 72) sulle doppie liste di eleggibilità compilate dalla Reggenza, ed approvate del Principato.

Affinchè questa preventiva approvazione, non possa mancare, le liste di eleggibilità sono sempre spedite al Principato tre mesi prima.

82. Una legge, emanata dalla presente Assemblea Legislativa, dichiara i funzionarj che ricevono un annuo appuntamento; e questa legge prescrive i metodi co' quali i funzionarj possono ottenere

il loro congedo o dispensa, e stabilisce le emende per quelli che si rifiutano dagli impieghi ai quali sono destinati.

Statuto Settimo.

Dell' inviolabilità degli Statuti e delle Leggi

83. La gelosa osservanza degli Statuti, e la fedele esecuzione delle leggi, è affidata al Principato, alla responsabilità dei suoi Ministri, ed alla sopraveglianza del Senato.

Il Principato stesso è responsabile (art. 29), ed in questo caso, tanto uno, come tutti complessivamente i suoi membri, possono essere messi in istato di accusa, e giudicati.

84. Non può esser messo in istato di accusa un membro del Principato, che sulle proposizioni di un membro del Senato, adottate dalla maggiorità assoluta dei due terzi delle voci del Senato.

Il Principato, in corpo, non può essere messo in istato di accusa, che sulle proposizioni del Presidente della seconda Camera del Senato, dotate dalla maggiorità assoluta dei due terzi delle voci del Senato.

In ambedue questi casi, per la validità dell'accusa, è necessario l'acconsentimento del Ministro Plenipotenziario dell'Augusta Corte Protettrice di Russia.

85. Ammessa l'accusa, ha luogo la sospensione; e quindi il Senato spedisce il prevenuto all'*Alta Corte Nazionale*, ed elegge chi provisoriamente lo rimpiazza nel Principato.

86. Se l'accusa riguarda individualmente i membri del Principato, e se essi sieno assolti, riprendono le loro funzioni; se giudicati colpevoli, sono puniti secondo le leggi.

I Sincliti, secondo la Costituzione, proveggono alla loro sostituzione.

87. Se l'accusa riguarda tutto il Principato, se essa sia stata ammessa (art. 83) tutti i suoi membri decadono dal loro uffizio; ed il Senato, coll'uniforme parere di S. E. il Sig. Ministro Plenipotenziario di Russia, provede tosto, eleggendone provisoriamente degli altri. Quindi hanno luogo nomine, affinchè i Sincliti provedano alla formale elezione di quelli che sostituire vi si debbono. Se i prevenuti sono giudicati colpevoli, sono puniti secondo le leggi.

88. I Ministri, i quali avranno violata la Costituzione, sorpassate le leggi, fatto dei falsi rapporti al Principato, sono dal Senato Legislatore sospesi dalle loro funzioni, e spediti all'*Alta Corte Nazionale*.

89. Quando i Ministri garantiscono la loro responsabilità, dando al Principato, in iscritto, i testimoniali del loro dissenso, pos-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

sono, nei casi gravi, farne espresso rapporto al Senato, se esso sieda, o rimetterne la speciale comunicazione alla succesiva sua prima seduta.

90. I Pritani, essendo responsabili dell' esecuzione delle leggi che regolano la locale amministrazione, e della osservanza fedele delle istruzioni che ricevono dal Principato, possono essere accusati dai rispettivi Ministri del Principato, e dal Principato stesso. Nell'uno o nell' altro caso, sono con un decreto messi in istato di accusa, sospesi dalle loro funzioni, e spediti all' *Alta Corte Nazionale*.

Se sono assolti riprendono le loro funzioni; se colpevoli sono puniti secondo le leggi.

Le stesse disposizioni sono relative al *Collegio Politico*.

91. Tutti i funzionarj della dipendenza del Principato, del suo Ministero, delle locali Reggenze, ed Amministrazioni, possono essere dal Principato (sui rapporti di chi è incaricato a sopravegliare, o *ex officio*) messi in istato di accusa, sospesi dalle loro funzioni, e spediti, secondo il grado della accusa e l'importanza del delitto, a' Tribunali competenti.

92. I Senatori, non sopravegliando convenevolmente il Ministero del Principato, e l'inviolabilità della Costituzione, sono denunziati allo stesso Senato, o da cadauno de' suoi membri, o dal Principato, o dal suo Ministero.

93. In questo caso, il Senato Legislatore elegge nel suo seno un *Comitato*, al quale conferisce l' incarico di udire il prevenuto, e di riconoscere se può aver luogo l' accusa.

Quando l' accusa ha luogo, l' accusato è sospeso dalle sue funzioni ed è rimesso all' *Alta Corte Nazionale*. S' egli è giudicato innocente, riprende tosto le sue funzioni. Se colpevole, è punito secondo le leggi.

94. Le Sentenze emesse nei casi sopraccennati dall' *Alta Corte Nazionale*, non possono essere commutate dal Potere Esecutivo.

Addizione.

95. Lo Statuto che costituisce il Potere Giudiziario, quello che lo organizza, sono compilati e sanciti, dopo che saranno compilati i Codici.

Quest' opera è demandata al Senato. Esso farà parte di quest Atto Costituzionale.

Intanto, una legge emanata dalla presente Legislatura, provede provisoriamente all' organizzazione dei Tribunali giudiziarj ed alle procedure.

96. La presente Legislatura provede eziandio con misure definitive, agl' Instituti ed ai mezzi della pubblica Istruzione, onde abbia luogo, nell' Isola di Cefalonia, l' erezione del Ginnasio Nazionale.

97. Nessun funzionario può essere ad un tempo incaricato di più d'un uffizio costituzionale; salvo il caso in cui questo permesso fosse dalla legge.

98. Il Senato Legislatore, fissa ogni anno, sulle rendite di cada una Isola, una somma per le spese locali, che non oltrepassi il dieci per cento. La misura del quanto per cento, sarà eguale per cadaun' Isola.

Stamo Calichiopulo, Presidente.
Attanasio Monte-Santo.
Giovanni Cappadoca.
Giacomo Calichiopulo Manzaro.
Giovanni Sicuro.

Il Segretario del Consiglio Legislativo,
Co: Capodistria.

Addì 15 Decembre 1806. S. V.

Il Corpo Legislativo della Repubblica, esercitando le funzioni di Assemblea Costituente;

Uditi i suoi Oratori;

Letti i Documenti che autorizzano, diriggono, ed autenticano la riforma della Costituzione dell' anno 1803;

Letto il soprascritto Progetto diviso in Titoli tre, e compilato in articoli 98;

Discusso, e maturamente esaminato, cadaun articolo, durante l'aggiornamento e nell' odierna Sessione;

Proponendo S. E. il Presidente, e conchiudendo uniformemente l' Eccellentissima Censura Generale;

Sancisce il propostogli Atto Costituzionale, a nome e per mandato della Nazione; e dichiara essere suo voto unanime ch'esso avvalorato sia dalle Imperiali ratifiche.

Savio Anino, Presidente.
Stamo Calichiopulo, Presidente della Commissione conferente.
Attanasio Monte-Santo, della Commissione conferente.
Giovanni Cappadoca, della Commissione conferente.
Giovanni Co. Sicuro, della Commissione conferente.
Giacomo Calichiopulo Manzaro, della Commissione conferente.
Giovanni Mignati, della Commissione.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Giovanni Martinengo, Presidente del Consiglio di Revisione e Sussidj, dal Zante.
Vettor Ceccato, membro del Consiglio di Revisione e Sussidj, da Corfù
Spiridione Naranzi, membro del Consiglio di Revisione e Sussidj, dal Zante.
Nicolò Caruso, membro del Consiglio di Revisione e Sussidj, da Cefalonia.
Gerasimo Draculi, membro del Consiglio di Revisione e Sussidj, da Itaca.
Giovanni Capodistria, Segretario del Consiglio Legislativo, da Corfù.
Marino Metaxan Anzolacato, Segretario del Consiglio di Revisione e Sussidj, da Cefalonia.
Alessandro Solomon de' Rossi, Legislatore.
Emmanuel Teotochi, Legislatore Corcirese.
Innocente Giallinà, Legislatore Corcirese.
Marco Carazia, Legislatore Corcirese.
Nicolò Co: Mamunà, Legislatore Corcirese.
Spiridione Loverdo, Legislatore Cefaleno.
Daniele Coidan, Legislatore Cefaleno.
Marco Paolini, Legislatore, da Cerigo.
Nicolò Barbati, Legislatore, da Corfù.
Demetrio Svorono, Legislatore, da Cefalonia.
Antonio Musachi, Legislatore Zacintio.
Antonio Agrapidachi, Legislatore Zacintio.
Nicolò Vretò, Legislatore d' Itaca.
Marino Tipaldo Xidian, Legislatore, da Cefalonia.
Giacomo Aravandinò, Legislatore, dal Zante,
Spiridione Sundia, Legislatore, da S. Maura.
Spiridione Caruso, Legislatore, da S. Maura.
Demetrio Vaffea, Legislatore, da S. Maura.
Demetrio Anemojanni, Legislatore, da Paxò.
Ἰωάννης Μουρίχης, Νομοθέτης, ἐκ Παξῶν.

Progetto di Legge Organica del Principato e del suo Ministero, proposta dal Consiglio Legislativo, li 30 *Decembre* 1806 *S. V.*

1.

L' istallazione del Principato si fa con una solennità ecclesiastica, e colla prestazione del giuramento.

In seguito, ogni Capo della Repubblica assume il suo incarico prestando il giuramento dinnanzi al Senato, e non essendo convocato, dinanzi al Principato.

I Ministri di Stato, assumono il loro uffizio, prestando parimenti il giuramento dinnanzi al Principe.

La formula del giuramento per tutti, è quella che prescritta viene dall' art. 2.° della Legge Organica del Senato.

2.

Il Principe, in dipendenza dello Statuto 4.° Costituzionale, e del 4.° Statuto Organico, e colle regole di una Ordinanza da esso proposta, e sanzionata dal Principato, distribuisce il tempo, e stabilisce le regole, colle quali si tratta, e si delibera di tutti gli affari che sono della competenza del Potere Esecutivo.

Cadauno dei Ministri, sulle basi di questa Ordinanza, compone quella, che regola il rispettivo Dipartimento.

3.

I Ministri tengono respettivamente un Protocollo, in cui sono registrate le Sessioni del Principato, e del Consiglio Generale (art. 64 della Costituzione). La compilazione del Protocollo, è approvata dal Principato, e la avvalora, colla sua firma, il Principe, ed il Ministro a cui spetta.

4.

Gli Atti, ed i Messaggi (art. 63 della Costituzione) sono presentati dai Ministri, sotto forma di progetto, alla conoscenza ed approvazione del Principato. Quando sono approvati, spetta ai Ministri di firmarli e di spedirli a nome del Principe.

I Decreti (art. 63 della Costituzione) sono parimenti proposti, e sanzionati. Essi però sono sottoscritti da tutto il Consiglio Generale ed intitolati a nome del Principe.

Tutti gl' indirizzi delle Autorità interne ed esterne, e le petizioni dei particolari, si diriggono a suo nome.

5.

I Decreti autentici, sono conservati e custoditi dai rispettivi Ministri. Sono ancor registrati.

Gli Atti e Messaggi, sono soltanto registrati.

I Registri, sono autenticati sempre dalla firma dei Ministri rispettivi.

6.

Un' Ordinanza, proposta dal Principe, e sanzionata dal Principato, fissa per sempre le formule della corrispondenza.

7.

Prevalendosi i Ministri delle disposizioni dell' art. 35 della Costituzione, non possono uscire di uffizio che due mesi dopo la loro rinunzia.

8.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

8.

Gli Aggiunti (art. 36 della Costituzione), prestano l'opera loro al Ministro, secondo che ne vengono incaricati dall'Ordinanza indicata all'art. 2.°, ed estraordinariamente, dai rispettivi Ministri, ai quali sono attaccati.

9.

I Ministri ricevono un annuo soprassoldo, fissato dalla Lista Civile, per le spese di Uffizio, e per quella assistenza manuense di cui abbisognassero.

Non vi possono essere più di due assistenti della stessa Isola nello stesso Dipartimento ministeriale.

10.

I diritti d'Uffizio sono regolati da una Tariffa.

Si versano nel pubblico Erario. Ne è cauzionato il versamento ogni volta da documenti. L'Ordinanza ricordata all'art. 2.° di questa Legge, ne statuisce le forme.

11.

La Lista Civile, assegna al Principato un fondo annuo per quel numero di uscieri, dai quali esso ed il suo Ministero dev'essere servito.

12.

Vi è un Archivista Generale, scelto dal Principato, il quale ha in custodia tutte le pubbliche carte, che gli vengono rimesse dai Ministri.

Esso riceve eziandio, ordina e custodisce, l'Archivio delle precorsa amministrazione del Potere Esecutivo. Questo funzionario è responsabile.

La Lista Civile, gli assegna un annuo appuntamento, ed un soprassoldo per le spese relative al Registro ed all'Indice delle pubbliche carte, ed alla manuense assistenza di cui esso abbisogna.

13.

Un Archivio particolare, custodisce le carte che riguardano la fondazione della Repubblica, la sua ricognizione dalle Potenze Estere, le negoziazioni, i trattati, la corrispondenza estera che dal Principato si stimasse meritevole di una più gelosa custodia, nonchè le originali leggi, e tutti i documenti, sui quali esse si fondano. È chiuso a tre chiavi, una ne tiene il Principe, l'altra il Ministro degli affari esteri, e la terza l'Archivista Generale.

14.

Una legge emmessa dalla presente Legislatura, assegna i titoli coi quali si distinguono i Magistrati tutti, creati dalla Costituzione.

15.

Un'Ordinanza, proposta dal Principe, e sanzionata dal Principato, fissa il numero delle Feste Nazionali.

Il cerimoniale con cui è decorato l'intervento del Potere Esecutivo.

Questa Ordinanza stabilisce eziandio, le forme colle quali il Principe accoglie e rende tutte la pubbliche uffiziosità.

16.

Un'Ordinanza, proposta dal Principato, ed approvata dal Senato Legislatore, stabilisce il vestiario di tutti i pubblici funzionarj.

Addì 4 Gennajo 1807 S. V.

Il Supremo Corpo Legislativo,

Letto il soprascritto Progetto di Legge Organica del Principato, e del suo Ministero, compilato in articoli sedici;

Aggiornato per l'odierna Sessione;

Ritirati i pareri conformi dell'Eccellentissimo Consiglio Generale;

Proponendo S. E. il Presidente;

Adotta e sancisce la suddetta Legge Organica, nei suoi sedici articoli.

Savio Anino, Presidente.

Il Segretario del Consiglio Legislativo,
Capodistria.

Legge Organica del Senato Legislatore e delle sue Camere.

1.

I nuovi Senatori, si faranno riconoscere dal Principe, presentando nella prima Seduta (art. 56. 59 della Costituzione) le loro credenziali. Queste credenziali sono documentate dall'atto di elezione dei nuovi Legislatori, sottoscritte dalla presidenza del rispettivo Sinclito.

2.

I Senatori, prima d'installarsi, prestano nelle mani del Principe e dinanzi al Senato, il giuramento, colla seguente formula:

« Giuro, dinanzi alla Santissima Triade, e mi obbligo alla Na-
» zione, di servire fedelmente nell'incarico a cui sono destinato,
» vegliando all'osservanza della Costituzione e delle leggi della Re-
» pubblica, ed adempiendo con purità d'intenzioni a questi doveri,
» che la Costituzione stessa, le leggi, e l'onore m'impongono »

3.

Per la prima volta, il Principe unito ai Presidenti delle due Ca-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

mere, propone l'Ordinanza con cui le due Camere distribuiscono il tempo nell'esercizio delle loro funzioni. Questa ordinanza, fissa le ordinarie sedute delle Camere, ed i metodi co'quali e l'uno e l'altro dei Presidenti, od il Principe, convocano il Senato, per gli oggetti che sono della sua competenza. La stessa Ordinanza fissa tutte le discipline d'ordine e di polizia, che sono necessarie al regolare trattamente degli affari, tanto nelle Camere, come nel Senato. In seguito, in ogni ordinaria ed estraordinaria Legislatura (art. 22 e 24 della Costituzione) la Presidenza delle rispettive Camere, propone al Senato quella riforma della loro Ordinanza che stimasse la più conveniente. Il Senato riforma la propria, sulle proposizioni del suo Presidente

4.

Tutte le proposizioni, tanto nel Senato, come nelle Camere, sono portate dalli rispettivi Presidenti, od in loro assenza, per impedimento, dai Vice-Presidenti. Queste proposizioni sono scritte, e s'intitolano *progetti*.

Si aggiornano sempre, a meno che il Presidente, non proponga l'urgenza e ch'essa venga ammessa.

Nei progetti di legge, proposti dal Principato, non può mai essere proposta l'urgenza.

5.

Cadauno delli Senatori, tanto nelle rispettive Camere, come nel Senato, ha il diritto di dare un ricordo negli affari in discussione, e su quelli che fossero della competenza respettiva delle Camere e del Senato. Il Presidente, a cui spetta, deve accogliere questo ricordo, e non può rifiutarsi dal portare al respettivo Corpo, una proposizione sul medesimo.

6.

Nelle Camere, non si osserva numero di concioni.

Nel Senato, cadaun membro ha il diritto di parlare per tre volte sul medesimo soggetto, in ogni Sessione.

Il Presidente ed i Segretarj, hanno la parola quante volte importa l'adempimento del loro uffizio.

7.

Le voci si emmettono e si raccolgono, col mezzo di cedole affermative, o negative, sottoscritte dalli respettivi Senatori.

La maggiorità assoluta delle voci affermative, tanto nel Senato come nelle Camere, decide.

In caso di parità, la voce del Presidente fa pendere la bilancia.

8.

I progetti di legge, che dalla prima Camera fossero stati rigettati o modificati, sono rimessi al Principato con un Messaggio che motiva le considerazioni per le quali il progetto fu rigettato, o modificato.

9.

Quando il Principato, sulle esposte considerazioni, ravvisa una maniera che conciliar può le diverse opinioni, dimanda ed ottiene immancabilmente dalla Camera una conferenza.

Questa conferenza si tiene nel tempo delle Sedute della Camera. Ivi discutesi nuovamente il progetto, per convenire nella sua compilazione.

Se le opinioni si accordano, allora il progetto passa alla seconda: quando ciò non siegua sciogliesi la conferenza, ed il Principato si occupa di una nuova proposizione sul soggetto medesimo.

10.

Le Sessioni, tanto del Senato, come delle Camere, sono registrate dalli Segretarj rispettivi in un giornale, avvalorato ogni volta dalla sanzione dei respettivi Corpi, e contrassegnato dal Presidente e dal Segretario a cui spetta.

11.

Le deliberazioni delle Camere e del Senato, sono sottoscritte da tutti i membri, non eccettuati i dissenzienti che possono però volere registro del loro dissenso nel giornale.

12.

Queste deliberazioni, che sono Messaggi, Atti, Leggi, sono conservate autentiche, dai Segretarj respettivi. Sono registrate, e le avvalora nel registro, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

13.

Il Segretario della seconda Camera, ha l'Archivio del Senato, e delle Camere. Esso lo passa alla responsabilità dell'Archivista Generale del Principato, per tutto quel tempo in cui il Senato e le Camere non siedono.

14.

A cadauno dei Segretarj, è dalla Lista Civile accordato un soprassoldo annuo per spese di uffizio, e per quella assistenza manuense, di cui abbisognassero. Il Principato, assegna un conveniente quartiere al Senato, alle Camere ed alle Segretarie; assegna pure due uscieri.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Addì 4 Gennajo 1807 S. V.

Il Supremo Corpo Legislativo,

Letto il soprascritto progetto di legge Organica del Senato Legislatore, compilato in articoli 14,

Aggiornato per l'odierna Sessione,

Ritirati i pareri conformi della Censura Generale,

Proponendo S. E. il Presidente, Adotta e sancisce la legge Organica suddetta nei suoi quattordici articoli.

Savio Anino Presidente

Il Segret. del Cons. Legislativo
Co. Capodistria.

ORGANIZZAZIONE PROVISORIA

DEL GOVERNO SETTINSULARE SOTTO L'IMPERO FRANCESE.

MANIFESTO.

Agli Abitanti delle Isole Jonie.

Il Senato.

Sua Eccellenza, il Sig. Cesare Berthier, Generale Comandante in Capo, e Governatore Generale, ha rimesso al Senato, a nome di S. M. l'Imperatore dei Francesi e Re d'Italia, Napoleone I., l'Organizzazione Provisoria delle Isole, ed il Senato la proclama, o abitanti.

La Repubblica è annoverata fra i fortunati Governi che appartengono all'Impero Francese: le sue armi ed il suo Vessillo, che già volteggia sui Forti, le divengono comuni: voi siete suoi sudditi. La Religione Greca, sarà la dominante presso di voi.

Della grandezza di questi doni, che la mano possente del più grande Monarca della terra profonde su voi, popoli fortunati, apprendete i sommi vostri doveri.

Riempiteli, per essere degni dei bei destini, che la sublime mente di Napoleone vi prepara.

Se dall'alto del suo trono, fra le grandi cure sulla sorte delle Nazioni che tiene in sue mani, degna volgere ancora uno sguardo benigno su voi, o Greci, e su queste greche contrade, voi siete immensamente ed avventurosi e felici.

Ve lo promette. Sà l'Universo che sono sacre le sue promesse.

Dal Palazzo del Senato, 23 Agosto /4 Settembre 1807.

Antonio Maria Capodistria, per il Preside.

Il Segr. di Stato pel Dipartimento Interno,
Flamburiari.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Agli Abitanti delle Isole Jonie

IL SENATO.

Abitanti della Jonia, Cittadini della Settinsulare Repubblica, il vostro Governo vi annunzia un faustissimo avvenimento. Siete posti sotto la protezione di S. M. l'Imperatore de' Francesi e Re d'Italia, Napoleone il Grande.

Le viste di questo Sovrano, che, per il ben essere dei Popoli, abbracciano tutti i punti della terra, si sono particolarmente fissate su di voi, e le due prime Potenze del Mondo, si occuparono dei vostri destini nel momento che volgevano in mente e segnavano quelli dell'Europa.

Da questo giorno, la vostra futura felicità è assicurata, sarete sollevati a quel punto di grandezza e di gloria, a cui la vostra nazione fu chiamata.

Le truppe francesi, in parte, sono nel vostro seno. Voi da qui innanzi non avete che a confidare sul loro attivo e vigilante zelo; ad esse è affidata la vostra interna tranquillità e la vostra esterna sicurezza.

S. M. l'Imperatore e Re, vi da una nuova prova del suo attaccamento e della sua magnanimità, spedindovi, come organo della sua sovrana volontà e delle sue benefiche intenzioni, S. E. il Generale Cesare Berthier, nel quale ha riposto tutta la sua confidenza.

Popoli Jonj, a cui si presenta un sì fausto e ridente avvenire, studiate di rendervi degni delle cure e delle beneficenze del più grande dei Monarchi, il di cui generoso cuore non aspira che alla sincerità dei vostri omaggi.

Benedite, popoli fortunati, il giorno degno di eterna memoria in cui, Napoleone ed Alessandro I., degnarono di pensare alla vostra prosperità. Benedite i loro augusti nomi, e fate continui e fervidi voti per l'uno e per l'altro.

Dal Palazzo pubblico del Senato residente in Corfù, li 14/26 Agosto 1807.

Ant. Tommaso Co. Lefcochilo, V. Pr.

Il Segretario di Stato,

S. Battaglia.

IMPERO FRANCESE.

In Nome di S. M. l'Imperatore dei Francesi e Re d'Italia,

NAPOLEONE I.

Organizzazione Provisoria del Governo Settinsulare.

La Repubblica Settinsulare, diviene uno fra i governi che dipendono dall'Impero Francese.

Gli abitanti delle Sette Isole, sono sudditi di S. M. l'Imperatore dei Francesi e Re d'Italia: le armi ed il vessillo dell'Impero, sono ad essi comuni.

Conserverà il Governo, la presente sua Organizzazione provisoriamente per tutte le Isole dell'attuale Governo.

Rimane conservata la libertà dei culti; e la Religione Greca, sarà, come prima, la dominante.

I Tribunali di Giustizia, continueranno a versare sulle materie criminali, correzionali, civili od altre, come per lo passato; e le leggi e gli atti giudiziarj, si manterranno in vigore.

I membri del Senato, rimangono, fino a nuovo ordine, nell'esercizio del loro incarico. Una deputazione di cinque membri, si riunirà ogni Lunedì e Giovedì, per partecipare i suoi travagli al Sig. Governatore, e per proporgli quanto potrebbe mirare alla pubblica felicità.

Il Senato dovrà far confermare i suoi Decreti, e far approvare le sue deliberazioni, per le diverse Isole, dal Sig. Governatore Generale, in nome di S. M. l'Imperatore e Re; altrimenti, non avranno verun vigore.

I Segretarj di Stato, sono ridotti al numero di tre. Il Segretario di Stato, Sordina, incaricato del dipartimento Finanze. Il Segretario di Stato Flamburiari, incaricato del dipartimento dell'Interno. Il Segretario di Stato, Carazia, incaricato degli uniti dipartimenti di Giustizia e Polizia Generale.

Il Segretario di Stato incaricato del dipartimento degli Affari Esteri, è soppresso.

Il Sig. Segretario di Stato, delle Finanze, si recherà, negli accennati giorni, dal Sig. Governatore, ma prima della convocazione dei membri del Senato, affine di partecipargli, direttamente, gli oggetti che gli dovranno essere comunicati.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

L'Organizzazione del Ministero delle Finanze, rimarrà provisoriamente come ella esiste; ma sarà tosto offerto al Sig. Governatore Generale, lo stato attuale delle finanze, ed il sistema su cui furono stabilite. Il Sig. Governatore Generale, avrà un Consiglio privato, che radunerà quando stimerà a proposito. Sarà esso composto dalle seguenti persone:

S. E. il Sig. Presidente del Senato;
Il Sig. Segretario di Stato dell'Interno;
Il Sig. Segretario di Stato delle Finanze;
Il Sig. Segretario di Stato di Giustizia e Polizia Generale;
Il Sig. Generale Gardeneau, Comandante le truppe, ed incaricato della parte militare.

Sarà rimesso al Sig. Governatore, lo stato generale di case, magazzini, e qualsivoglia spezie di oggetto mobile, od immobile, cesso alle truppe di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, ed il ristretto totale altresì delle somme, che deve al Governo Settinsulare, S. E. il Ministro Plenipotenziario Morenigo in nome di S. M.

Il Sig. Generale Gardeneau, Comandante sotto gli ordini del Sig. Governatore Generale, le forze militari di S. M. l'Imperatore e Re, gli comunicherà tutte le particolarità circostanziate relative alla sopravveglianza dell'amministrazione degli Ospitali, dei viveri, delle munizioni di guerra, e magazzini destinati al servizio della piazza.

Le truppe Settinsulari, allo stipendio del Governo, sono conservate sullo stesso piede, e continueranno a ricevere la stessa paga, fino a nuovo ordine.

Gli Albanesi ch'erano al servizio Russo, essendo congedati, passeranno, provisoriamente, in quello di Francia. Saranno pagati dal Governo Settinsulare, nelle diverse Isole, dove queste truppe saranno distribuite; ma le somme saranno poste nella partita delle spese dell'armata.

Il Governatore Generale è il Comandante in Capo di tutte le truppe armate che sono organizzate nelle Sette Isole; queste non possono ricevere ordini che dai comandanti Francesi, in relazione a quelli ch'egli avrà ed essi trasmessi. Sono dispensati da ogni altro ordine che potrebbero ricevere.

Tutte queste truppe presteranno giuramento di fedeltà a S. M. l'Imperatore e Re Napoleone; e giureranno di battersi unite alle truppe Francesi, di cui fan parte, verso e contra tutti gl'inimici dell'Impero Francese.

Le richieste, reclami, petizioni o memorie de' militari, di qualunque sorta sieno, si dovranno indirizzare e rimettere al Sig. Governatore, o al Sig. Generale Gardenau.

Il Sig. Commissario Ordinatore eserciterà le funzioni d'Ispettore alle reviste di tutti i corpi agli stipendi di S. M. l'Imperatore e Re, e sarà incaricato dell'amministrazione intera, sotto la diretta inspezione del Governatore.

Lo Stato Maggiore degli Albanesi, fino alla nuova organizzazione di questo corpo, risiederà a Corfù.

Sarà tolta una compagnia, che farà parte della guardia del Governo.

Due compagnie di questi corpi Albanesi, saranno pure riunite ad ogni Reggimento Francese, per prestare il servizio dei cacciatori di montagna. Saranno scelti degli intieri corpi e spontaneamente.

Sarà nominato un Commissario Generale di Polizia delle Sette Isole, dipendente dal Segretario di Stato della Polizia Generale, che sarà il solo riconosciuto.

Risiederà inoltre un Capo particolare in ogni Isola.

La presente deliberazione, sarà rimessa alle LL. EE. i Signori membri del Senato, per essere posta in esecuzione, dal giorno della sua pubblicazione, in tutto il suo tenore.

Sarà indirizzata rispettivamente la copia dal Sig. Governatore, a S. M. l'Imperatore dei Francesi e Re d'Italia, suo Sovrano.

Corfù, 1 Settembre 1807.

Il Generale in Capo, e Governatore Generale di Corfù e paesi che ne dipendono.

(L. S.) *Cesare Berthier.*

IMPERO FRANCESE.

A nome di S. M. l'Imperatore dei Francesi e Re d'Italia.

Governo di Corfù e paesi che dipendono.

Il Signor Governatore Generale, volendo dare al Governo tutta l'attività necessaria per l'esecuzione delle Leggi del paese, de'suoi Decreti, e semplificare l'Organizzazione, nell'istesso tempo ch'egli desidera sollevare le finanze del detto Governo, con la più rigorosa economia, in ogni parte di amministrazione, e dei movimenti organici fino a che piace al nostro Augusto Sovrano di dare ai popoli delle Isole Jonie che gli sono care, la Costituzione e l'Organizzazione che crederà necessaria alla loro felicità ed alla loro gloria,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Decreta

1. Sono soppressi tutti gl'impieghi che il nuovo ordine di cose rende inutili.

2. Il Senato, a contare dal giorno della pubblicazione del presente Decreto, sarà ridotto a cinque membri, compresovi il Presidente.

Esso sarà collocato in ogni pubblica funzione alla destra del Sig. Governatore Generale.

3. Il Senato sarà composto:

Dalli Signori *Teotochi e Melichi*, per Corfù e Paxò.

Dal Sig. *Micalizzi*, per Zante e Cerigo.

Dal Sig. *Metaxà*, per Cefalonia e Itaca.

Dal Sig. *Stefanizzi*, per S. Maura.

Questi Senatori, goderanno degli appuntamenti che avevano finora.

4. Li detti membri del Senato, si occuperanno, quando lo crederanno convenevole, degli oggetti che possono interessare i respettivi loro paesi, e proporeranno, per mezzo delle LL. EE. li Segretarj di Stato, o direttamente, al Sig. Governatore Generale, ciò che credono utile.

5. Tutti li Decreti presi dal Sig. Governatore Generale, sulli rapporti delli Sig. Segretarj di Stato incaricati delle differenti parti dell'amministrazione, saranno comunicati al Senato, ciascuno per ciò che li riguarderà, ed essi faranno registrare li detti Decreti sulli registri *ad hoc* del Senato.

Li Segretarj di Stato, saranno incaricati di farli mettere tosto in esecuzione.

6. Il Sig. Co. Roma, incaricato del Pritanato di Corfù, è rimpiazzato dal Sig. Stelio Vlassopulo, sotto il titolo di Amministratore di Governo, e riempirà, fino a nuovo ordine, le stesse funzioni del Pritano, ad eccezione della Polizia, che sarà rimessa per intiero al Segretario di Stato incaricato di questo Dipartimento.

7. Il Sig. Governatore, addrizzerà dei ringraziamenti al Sig. Co. Roma, per la sua gestione nel suo posto, e lo impiegherà convenientemente, e secondo i servigi che ha reso.

8. Li Pritani delle Isole, sono conservati, fino a nuovo ordine, sotto il nome di *Amministratori di Governo* dell'Isola ove eserciteranno le loro funzioni, coll'ajuto dei Reggenti e Magistrati attuali.

9. Li Amministratori di Governo (eccetto quello di Corfù) sono incaricati pure delle funzioni della Polizia.

10. Li detti Amministratori, renderanno conto regolarmente, nelle differenti parti della loro amministrazione, alli Sig. Segretarj di Stato, degli oggetti che riguardano il loro Dipartimento.

11. Vi sarà a Corfù un Commissario Generale di Polizia, sotto gli ordini del Sig. Segretario di Stato di Polizia.

Egli è il Sig. Burbachi che viene nominato a questo posto, di cui gli appuntamenti sono fissati a cinquanta talleri al mese.

Egli si farà rimettere dal Sig. Pritano di Corfù, tutte le carte relative alle sue funzioni.

12. Il Sig. Segretario di Stato della Polizia, darà un progetto di Organizzazione di Polizia Generale, al Sig. Governatore Generale.

Il presente Decreto, sarà stampato ed affisso, e le loro Eccellenze li Segretari di Stato, sono incaricati della sua esecuzione, in ciò che li riguarda.

Corfù, 9 Settembre 1807.

Il Generale in Capo e Governatore Generale
di Corfù e paesi che ne dipendono,
Cesare Berthier.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

COSTITUZIONE

DELL' ANNO 1817.

IL SENATO
delle Sette Isole.

La Convenzione dei 21 Marzo dell'anno 1800, stipulata fra la Russia e la Porta Ottomana, diede alle Isole Jonie anteriormente suddite di Venezia, un'esistenza politica sotto la denominazione di *Repubblica delle Sette Isole Unite.*

L'Imperatore delle Russie, avendo interposto la sua mediazione, secondo l'impegno preso a questo riguardo, l'esistenza della detta Repubblica è stata riconosciuta nell'art. IX del Trattato d'Amiens, dalle Potenze segnatarie di questo Trattato, e successivamente dagli altri Sovrani dell'Europa.

Egli è stato in virtù dell'articolo V della Convenzione summenzionata, che la Russia, per mettere questo Stato nascente, al coperto di una invasione, in tempo di guerra, mantenne una guarnigione nelle piazze forti, colla riserva di evacuarle, dopo la conclusione della pace.

In quell'epoca, la Russia, quantunque disposta a ritirare le sue truppe dal territorio delle Sette Isole, non credette, per altro, poterle abbandonare alle sue proprie forze, insufficienti per garantirle da ogni esterna aggressione, e rimise, in conseguenza, la guardia delle sue fortezze, ai Francesi. Ma il Senato, intimamente convinto dei sentimenti magnanimi di S. M. l'Imperatore Alessandro, e del benigno interesse che questo Sovrano costantemente prendeva per uno Stato che è l'opera dell'augusto suo padre, non ha giammai considerato questa stipulazione, che come una disposizione puramente militare, e che non poteva minimamente attentare, al modo di esistenza politica delle Isole, ed all'indipendenza del loro Governo.

Nell'istante in cui la Grande Brettagna, allarmata da questo cangiamento, dichiarò le Isole, in istato di blocco, e pose la Francia nella necessità di riunire le sue più grandi forze, per difendere la sua posizione, il territorio Settinsulare divenne il teatro di operazioni militari. L'Inghilterra attaccò ed occupò alcune delle Isole, e quantunque lo Stato, abbia conservato il suo governo

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

e le sue leggi, quantunque la Nazione abbia continuato ad essere rappresentata dal suo Senato, ciò non ostante, la Repubblica e la Nazione, dovettero necessariamente risentirsi dei disordini inseparabili dallo stato di guerra. Ma qualunque sia stata l'influenza accidentale degli avvenimenti, il Senato non ha giammai cessato di considerare queste diverse occupazioni del territorio della Repubblica, che come puramente militari, comandate dalle circostanze, e come non differenti in verun modo dalle misure provisorie prese simultaneamente nelle altre parti dell'Europa. Egli è rimasto nella ferma persuasione che la guerra, una volta terminata, il suo territorio sarebbe egualmente evacuato e restituito.

Dopo gli avvenimenti che ebbero luogo in Francia, ed ora che un Congresso generale va ad aprirsi per discutere e regolare gl'interessi di tutta l'Europa, e porre le basi d'una pace durevole, il Senato, in nome della Nazione Settinsulare, dichiara alle Potenze riunite, che il suo unico voto è:

1. Che la Repubblica delle Sette Isole, sia formalmente riconosciuta indipendente e libera da qualunque vassallaggio.

2. Che la Costituzione dell'anno 1803, sia mantenuta fino a che la Nazione provegga altrimenti.

3. Che le Città, per l'innanzi Venete, di Prevesa, Parga, Vonizza, ed il distretto di Butrintò, con le loro dipendenze, situate sul continente turco, sieno riunite ed incorporate alla Repubblica.

Egli è degno della giustizia e della generosità delle Potenze Europee, di conservare l'esistenza politica d'un popolo abbattuto dalle vicissitudini alle quali è stato in preda, ma che non ismentì giammai la sua antica origine. Sopratutto è della loro saggezza, di sottrarlo, colla riunione delle piazze del continente, come esse lo erano sotto il regime Veneto, da ogni pericolo che potrebbe minacciare la sua indipendenza, siccome i paesi che reclama la Repubblica, sono abitati esclusivamente da Greci, che hanno la stessa lingua, lo stesso culto, ed interessi comuni con i Greci delle Sette Isole, e visto che la Porta Ottomana, non esercita sopra di essi che una giurisdizione nominale.

Tali sono i voti che formano le Isole Jonie. Esse ricorrono per vederli accolti dalle Potenze dell'Europa, all'intervento generoso di S. M. l'Imperatore Alessandro, in un istante così solenne e così decisivo come quello in cui gl'interessi di tutti gli Stati dell'Europa vanno ad essere definitivamente regolati.

La presente dichiarazione, sarà trasmessa al Conte Capodistria, attualmente al servizio di S. M. l'Imperatore delle Russie, ond'egli la porti alla conoscenza del suo Augusto Padrone, e ne faccia

parte ai Plenipotenziarj delle altre Potenze partecipanti al Congresso, onde ottenere, colla loro cooperazione, l'adempimento dei nostri voti.

Il presente Atto, sarà tuttavolta notificato al Sig. Governatore e Commissario Generale del Governo Francese, perchè essi informino il Ministero di S. M. il Re di Francia.

Co. Sordina, di Corfù, Vice-Presidente del Senato.
Flamburiari, Senatore di Zante.
Cav. de Roma, Senatore di Zante.
Stefanizzi, Senatore di S. Maura.
Cav. Metaxà, Senatore di Cefalonia
Cav. Melichi, Senatore di Corfù.

Lettera diretta al Co. Capodistria dal Co. Sordina, Vice-Presidente del Senato Settinsulare, in data 9/21 *Maggio* 1814.

Signor Conte,

Egli è ad un cittadino illuminato e pieno di zelo per la sua patria, che il Senato giudica necessario di rivolgersi, in una circostanza così importante, nella quale si tratta di fissare definitivamente il modo di esistenza politica, di cui la nazione godrà nell'avvenire. Voi troverete qui occluso, l'Atto emanato dal Senato, ed accompagnato da una lettera con la quale, questo Corpo invoca la protezione di S. M. Imperiale. Il Senato v'incarica e vi prega caldamente, Signor Conte, di portare la sua rispettosa petizione ai piedi del trono di S. M. e di fare nello stesso tempo le comunicazioni necessarie al Ministero di questo Augusto Monarca, relativamente agli oggetti d'un maggiore interesse che il Senato ebbe in vista nel suo atto di sollecitazione.

Per ciò che concerne le relazioni con i Ministri delle altre Potenze, voi sceglierete le forme che giudicherete essere le più convenienti.

Il Senato vi raccomanda principalmente, di non perdere di vista nei vostri procedimenti, la riunione al territorio della Repubblica, delle piazze situate sul continente, che hanno altrevolte appartenuto ai Veneziani, le quali, a ragione della loro posizione geografica, sono state sempre considerate come strettamente necessarie alla sicurezza dell'Isola e città di Corfù, e come servienti al commercio delle Isole che ne dipendono. In fine egli raccomanda alla vostra sollecitudine il mantenimento delle prerogative di cui godono il paviglione della Repubblica ed il commercio degli abitanti delle Sette Isole, tanto nelle scale del Levante, che altrove.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

La nazione Settinsulare ha ricevuto sufficienti attestati della benevolenza della Russia, e delle disposizioni generose delle grandi Potenze dell'Europa, per essere autorizzata a sperare il ristabilimento della sua esistenza politica.

Possiate voi, Sig. Conte, divenire l'interprete dei nostri voti! La patria saprà riconoscere il vostro zelo ed i servizj che gli avrete resi.

Ho l'onore di essere con la più distinta considerazione,

Co. Sordina, Vice-Presidente.

Risposta del Co. Capodistria.

Se qualcosa può addolcire la sorte dell'uomo che vive fuori della sua patria egli è la felicità di travagliare per essa, e la speranza di meritare i suoi suffragi.

Questi sentimenti, Signori, identificati alla mia esistenza, mi hanno sostenuto e mi sostengono dacchè io non sono più fra voi. Voi avete giudicato conveniente di onorarli, incaricandomi, colla vostra lettera dei 19/21 Maggio 1814, degl'interessi della nostra patria.

La mia riconoscenza verso di voi eguaglia il mio zelo e la mia divozione per l'onore della nostra terra natale alla quale si rannodano le mie più care rimembranze, le mie più dolci speranze ed i miei più sacri doveri.

Il Sovrano magnanimo, che degna accordarmi la sua bontà, mise il colmo ai suoi favori, permettendomi di adempire i vostri ordini, e di essere in pari tempo presso le Corti Alleate l'organo della costante benevolenza che S. M. Imperiale accorda alla nostra patria. Essa ha implorato dalla giustizia di questo Monarca il ristabilimento della sua esistenza politica, che è stata il prezzo dei suoi proprj sacrifizj, e che degli avvenimenti estranei gli avevano tolta. L'Imperatore ed i suoi Augusti Alleati si compiacciono a rendergliela.

Il Trattato ch'io mi affretto di trasmettervi, Signori, consacra in modo solenne quest'atto di giustizia e di liberalità. Restituire al popolo Jonio una patria e le sue leggi, era esercitare verso di lui un atto di giustizia. Garantirgli il pacifico godimento di così grandi benefizj, collocando il mantenimento ed il progresso della sua rigenerazione politica, sotto gli auspicj della protezione Britannica, era decidere della sua sorte secondo i suoi più eminenti interessi ed assicurargli alla sua felicità un vastissimo avvenire.

I documenti che accompagnano questo Trattato, vi faranno conoscere, Signori, le osservazioni ch'io presi la libertà di porre sotto gli occhi di S. M. Britannica relativamente allo stato morale della nostra patria ed a tutti i benefizi che può essa sperare dalla paterna sollecitudine della Potenza Protettrice.

Queste osservazioni, Signori, sono l'espressione la più franca e la più sincera della mia convinzione. Io oso lusingarmi ch'esse meriteranno il vostro assentimento. Esse sono il risultato di penosissime prove e di una lunga esperienza.

Voi stessi, Signori, avete fatto queste prove. Rappresentandovi con precisione e verità gli avvenimenti che accompagnarono la prima epoca della nostra esistenza nazionale, gettando uno sguardo attento intorno voi, elevando il pensiero al di là dello stesso vostro orizzonte, voi parteciperete, spero, colle mie opinioni sui mezzi di assicurare il riposo alla nostra patria e di cooperare gradatamente al progresso della sua civilizzazione. Quelli che sono offerti al vostro zelo con la presente comunicazione sono i migliori, giacchè sono i soli, giacchè nessuno altro avrebbe potuto essere alla nostra portata. Io mi appello ai vostri lumi, alla vostra saggezza, ed al vostro patriottismo.

Godete, Signori, della felicità di travagliare alla ristaurazione della nostra madre patria. Noi non apprendiamo ad amarla teneramente che quando viviamo in essa e per essa.

Una nazione grande e florida tanto per le sue istituzioni liberali che per la sua potenza, degna guidarvi in questa bella carriera. Meritate la sua confidenza e la sua stima, e voi assicurerete ai vostri figli il più glorioso retaggio.

Onorato della benevolenza di un Sovrano che sarà per le sue virtù l'ammirazione dei secoli, chiamato dai doveri i più cari al mio cuore a rendergli omaggio del mio zelo e della mia devozione per gl'interessi del suo servizio, io vi seguirò, Signori, di lontano col mio pensiero e con i miei voti.

Non vi abbandonerà l'uno che quando gli altri saranno compiti, e questi non lo saranno, che allorquando, ritornato nel seno della nostra patria, potrò rendermi alla vita privata ed alla domestica felicità.

Gradite, Signori, il mio rispetto.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Copia del Trattato di Parigi dei 5 Novembre 1815, tradotto in Italiano, e comunicato da S. E. il Lord Alto Commissionario *di S. M. a tenore del Discorso dell' E. S. indirizzato al Nobilissimo Consiglio Primario.*

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITA'.

Sua Maesta' il Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda; Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia; e Sua Maestà il Re di Prussia, animati dal desiderio di continuare le negoziazioni aggiornate nel Congresso di Vienna, onde fissare il destino delle Sette Isole Jonie, e di assicurare l'indipendenza, la libertà, e la felicità degli Abitanti di quelle Isole, ponendo gli stessi e la loro Costituzione sotto l'immediata protezione di una delle grandi Potenze dell'Europa, convennero di fissare definitivamente per via di un Atto speciale tutte le cose che hanno rapporto con questo soggetto; il quale Atto, fondato sopra i diritti risultanti dal Trattato di Parigi de' 30 Maggio 1814, non che sulle dichiarazioni Britanniche fatte all'epoca che le armi Britanniche hanno liberato *Cerigo*, *Zante*, *Cefalonia*, *Santa Maura*, *Itaca*, e *Paxò*, debba considerarsi come formante parte del Trattato generale conchiuso in Vienna li 9 Giugno 1815 nel terminar del Congresso; ed affine di fissare e firmare l'Atto suddetto le Alte Potenze Contraenti hanno nominato dei Plenipotenziarj; vale a dire: Sua Maestà il Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda, l'Onorevolissimo Roberto Stewart, Visconte Castlereagh, Cavaliere del Nobilissimo Ordine della Giarretiera, Membro dell'Onorevolissimo Consiglio Privato della Maestà Sua, Membro del Parlamento, Colonnello del Reggimento Centuriale Londonderry, Segretario Principale di Stato per gli Affari Esteri della Maestà Sua; e l'illustrissimo e Nobilissimo Lord Arthur, Duca, Marchese e Conte di Wellington, Marchese del Douro, Visconte Wellington di Talavera e di Wellington, e Barone Douro di Wellesley, Membro dell'Onorevolissimo Consiglio Privato della Maestà Sua, Feld-Maresciallo de' Suoi Eserciti, Colonnello del Reggimento Reale delle Guardie a Cavallo, Cavaliere del Nobilissimo Ordine della Giarretiera, Cavaliere Gran Croce dell'Onorevolissimo Ordine del Bagno, Principe di Waterloo, Duca di Ciudad Rodrigo, e Grande di Spagna di Prima Classe, Duca di Vittoria, Marchese di Torres

Vedras, Conte di Vimeira in Portogallo, Cavaliere dell'Illustrissimo Ordine del Toson d'Oro, dell'Ordine Militare Spagnuolo di San Ferdinando, Cavaliere Gran Croce dell'Imperiale Ordine Militare di Maria Teresa, Cavaliere Gran Croce dell'Imperiale Ordine di Russia di San Giorgio, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Nera di Prussia, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale e Militare di Portogallo della Torre e Spada, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Reale e Militare di Svezia della Spada, Cavaliere Gran Croce degli Ordini dell'Elefante di Danimarca, di Guglielmo dei Paesi Bassi, dell'Annunziata di Sardegna, di Massimiliano Giuseppe di Baviera, e di varj altri, e Comandante le Forze di Sua Maestà Britannica in Francia, e l'Esercito di Sua Maestà il Re de' Paesi Bassi; e Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie, il Sig. Andrea Principe di Rasoumouffsky, Membro del Consiglio Privato di Sua Maestà Imperiale, Senatore, Cavaliere dell'Ordine di Sant' Andrea, di Sant' Alessandro Newsky, Gran Croce dell'Ordine di Santo Vladimiro della Prima Classe, Gran Croce dell'Ordine Reale di Santo Stefano d'Ungheria, e degli Ordini dell'Aquila Nera, e dell'Aquila Rossa di Prussia; ed il Sig. Giovanni Conte Capo d'Istria, Membro del Consiglio Privato di Sua Maestà Imperiale, Segretario di Stato, Cavaliere dell'Ordine di Sant'Anna della Prima Classe, Gran Croce dell'Ordine di Santo Vladimiro della Seconda Classe, Gran Croce dell'Ordine di Leopoldo di Austria, e dell'Aquila Rossa di Prussia, i quali dopo aver cambiati i loro pieni Poteri, trovatili in buona e dovuta forma, sonosi convenuti sopra gli articoli seguenti.

ARTICOLO I.

Le Isole di *Corfù*, *Cefalonia*, *Zante*, *Santa Maura*, *Itaca*, *Cerigo*, e *Paxò*, con le loro dipendenze quali vengono descritte nel Trattato del 21 Marzo 1800 tra Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie, e la Porta Ottomana, formeranno un solo, libero, ed indipendente Stato sotto la denominazione di Stati Uniti delle Isole Jonie.

ARTICOLO II.

Questo Stato sarà posto sotto l'immediata, ed esclusiva Protezione di Sua Maestà il Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda, Eredi, e Successori suoi. Le altre Potenze Contraenti rinunziano in conseguenza ad ogni diritto, o particolare pretensione che potessero aver formato relativamente ad esse Isole e garantiscono formalmente tutte le disposizioni del presente Trattato.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ARTICOLO III.

Gli Stati Uniti delle Isole Jonie, coll'approvazione della Potenza Protettrice, regoleranno la loro interna organizzazione; e per dare ad ogni parte di questa organizzazione la necessaria consistenza ed attività, Sua Maestà Britannica userà una particolare attenzione a ciò che riguarda la legislazione e l'amministrazione generale di quegli Stati; per lo che Sua Maestà destinerà un *Lord Alto Commissionario* ad ivi risiedere, rivestito dei necessarj poteri ed autorizzazioni su tale proposito.

ARTICOLO IV.

Affine di dare una sollecita esecuzione alle stipulazioni menzionate negli articoli precedenti, e per basare la politica riorganizzazione degli Stati Jonj sopra l'organizzazione attualmente vigente, il *Lord Alto Commissionario* della Potenza Protettrice regolerà le forme di convocazione di un'Assemblea Legislativa, della quale egli dirigerà gli andamenti per preparare una nuova Carta Costituzionale per gli Stati Uniti, che Sua Maestà il Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda sarà pregata a ratificare.

Fino a tanto che tale Carta Costituzionale sia così preparata, e debitamente ratificata, le Costituzioni attuali rimarranno in vigore nelle differenti Isole, nè vi si farà alcuna alterazione, se non che da Sua Maestà Britannica nel suo Consiglio.

ARTICOLO V.

Per assicurare senza restrizione agli abitanti degli Stati Uniti delle Isole Jonie i vantaggi che risultano dall'Alta Protezione, sotto la quale essi Stati furono collocati, e per porre in esercizio i diritti inerenti alla Protezione stessa, Sua Maestà Britannica, avrà il diritto di occupare le Fortezze e le piazze di quegli Stati, e di tenervi delle guarnigioni. La forza militare degli Stati Uniti medesimi sarà pure sotto gli ordini del Comandante in Capo delle Truppe di Sua Maestà Britannica.

ARTICOLO VI.

Sua Maestà Britannica acconsente che una convenzione particolare col Governo dei detti Stati Uniti abbia a regolare, a misura delle Rendite di quegli Stati, ogni cosa relativa alla conservazione delle fortezze già esistenti, come pure alla sussistenza, ed al pagamento delle Guarnigioni Britanniche, ed al numero di uomini da cui queste saranno composte in tempo di pace. La medesima Convenzione fisserà parimenti le relazioni che vi dovranno esistere fra la suddetta Forza Armata ed il Governo Jonio.

ARTICOLO VII.

La Bandiera Commerciale degli Stati Uniti delle Isole Jonie sarà riconosciuta da tutte le Parti Contraenti come Bandiera di uno Stato libero ed indipendente; questa porterà, con gli stessi colori e sopra lo stemma spiegato prima dell'anno 1801, tal altro stemma, che Sua Maestà crederà proprio di accordare come un segno della Protezione, sotto la quale i detti Stati Jonj sono collocati; e per promuovere gli effetti di questa Protezione, tutti i Porti dei detti Stati vengono per la presente dichiarati sotto giurisdizione Britannica, per ciò che riguarda gli onori e i diritti militari.

Il Commercio fra gli Stati Uniti dell'Jonio, e i Dominj di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, goderà degli stessi vantaggi e facilità che gode il Commercio della Grande Brettagna con gli Stati Uniti.

Agenti Commerciali soltanto, e Consoli unicamente incaricati delle relazioni Commerciali, e soggetti ai regolamenti, a cui sono sottoposti gli Agenti Commerciali, o i Consoli in altri Stati indipendenti, verranno accreditati presso gli Stati Uniti delle Isole Jonie.

ARTICOLO VIII.

Tutte le Potenze che hanno sottoscritto il Trattato di Parigi de' 30 Maggio 1814, e l'Atto del Congresso di Vienna de' 9 Giugno 1815, come pure Sua Maestà il Re delle Due Sicilie, e la Porta Ottomana, saranno invitate ad accedere alla presente Convenzione.

ARTICOLO IX.

Il presente Atto sarà ratificato, e saranno cambiate le ratifiche nel periodo di due mesi, o più sollecitamente se sarà possibile: in testimonianza di che, i respettivi Plenipotenziarj lo hanno sottoscritto, e vi hanno apposto i Sigilli delle loro Armi.

Fatto a Parigi il 5.to giorno di Novembre dell'anno di Nostro Signore 1815.

CASTLEREAGH. *(L. S.)* Il Principe di RASOUMOUFFSKY. *(L. S.)*

WELLINGTON. *(L. S.)* Il Conte CAPODISTRIA. *(L. S.)*

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

PROCLAMAZIONE

Da parte di S. E. l'Onorevolissimo Sir THOMAS MAITLAND *C. G. C. dell'Onorevolissimo Ordine Militare del Bagno, Membro dell'Onorevolissimo Consiglio Privato di S. M.* BRITANNICA, *Tenente Generale e Comandante in Capo le Forze di S. M. nel Mediterraneo, Governatore di Malta e sue dipendenze, e* Lord Alto Commissionario *della M. S. negli Stati Uniti delle Isole Jonie.* ec., ec., ec.

SUA Eccellenza il Lord Alto Commissionario si è occupato fin dal Suo arrivo in questi Stati, a considerare seriamente, quanto le circostanze Le potrebbero ora permettere di progredire nell'esecuzione dell'importante incarico affidatole dal Suo Sovrano.

Con grande soddisfazione Ella osserva, ch'è ora felicemente svanito quello spirito di opposizione, manifestato da alcuni pochi traviati o male intenzionati individui, sull'ovvio senso del Trattato di Parigi. D'altronde le più accurate indagini La fanno certa, che il terribile morbo distruttore, esistente dapprima in quest'Isola, poscia nell'Isola di Cefalonia, fu, mediante il Divino Ajuto, l'attività e lo zelo degli Uffiziali impiegativi, ed il patriottismo della Popolazione medesima, (ed Ella spera per sempre) estirpato.

Sua Eccellenza stima ora perciò conveniente di significare alle varie Autorità Costituite, ed alla Popolazione in generale degli Sta i Jonj, essere Sua intenzione, di tosto, e senza dilazione veruna (tranne quella che per la natura del caso medesimo potesse emergere) adottare le opportune misure per la formazione di quell'Assemblea Legislativa, ch'è Sua Commissione di convocare: gli andamenti della quale Sua Eccellenza è ordinata a dirriggere: ed il cui obbligo sarà quello di stabilire per questi Stati una Costituzione permanente, soggetta alla ratificazione di Sua Maestà il Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda.

Nell'esecuzione degli alti ed importanti doveri commessi all'Eccellenza Sua, Ella non ha che due sole mire: La prima di uniformarsi alle intenzioni delle Grandi e Magnanime Potenze Alleate, che stabilirono il Trattato di Parigi; la seconda, di eseguirle sotto il chiaro ed equo senso di quel Trattato, in maniera tale, da assicurare al Popolo Jonio, collocato sotto l'unica ed esclusiva Protezione della Grande Brettagna, quella maggiore porzione di Libertà e di Felicità, che una piena e profonda considerazione del suo stato attuale, e de'suoi sentimenti, può rendere ammissibile.

Sua Eccellenza non esita punto a palesare, essere convinta, che nell'opinione di alcuni invalse l'idea, che fosse intenzione di Lei fare delle innovazioni nell'ordine delle cose in questi luoghi; ciocchè è del pari lontano da'suoi proprj sentimenti, e dal dovere ch'Ella ha, tanto verso il Suo Sovrano, quanto verso i Popoli di questi Stati.

E veramente sarebbe cosa assai strana, che il Rappresentante di quell'Imperio, il quale, per ispeciali circostanze, ha egli solo in ogni occasione potuto opporre una ferma e decisa resistenza allo spirito innovatore rivoluzionario dei pretesi Regolatori della Francia; di quell'Imperio in fine, che unito a'suoi Magnanimi Alleati, rovesciò quelle dottrine, e quella Potenza, che era nello stesso tempo il flagello, e la peste dell'uman genere, si avanzasse ora a sostenere a Popoli collocati sotto l'esclusiva Sua Protezione, quelle speculative, e visionarie politiche dottrine, a combattere le quali, la Nazione Britannica ha profuso il fior del suo sangue, ed una somma di tesori inaudita negli annali di tutti i tempi passati.

Tale infatti non è la mira del Governo di Sua Maestà.

Il Governo di Sua Maestà ripugna a'cangiamenti subitanei, e violenti. La base della Società dovrà qui rimanere com'è stabilita. Le prime classi della Società saranno sostenute ne'loro diritti, e le inferiori saranno del pari protette ne'proprj.

Non si vedrà mai deviare Sua Eccellenza da questa regola essenziale della Politica Britannica; regola essenzialissima per Lei onde starvi attaccata: mentre, Le sia lecito il dirlo, egli è vanto della sua Patria, di avere felicemente combinati per mezzo di essa gl'interessi di questi diversi ordini, nel modo più soddisfacente che siasi giammai osservato finora nell'Istoria di qualunque altra Nazione.

Nel fare questa dichiarazione, e nell'intendere di tenersi nel più stretto senso ad essa attaccata, Sua Eccellenza desidera che sia perfettamente inteso, che sebbene non sia intenzione di Lei, introdurvi alcun cangiamento fondamentale, tuttavia Ella stima, per quanto ebbe a osservare e a conoscere, che sarà mestieri di notabili alterazioni, e che per assicurare la dovuta protezione alle persone e alle proprietà di tutti, dovrà succedere un considerevole miglioramento in molti degli attuali Stabilimenti.

Sua Eccellenza considera unica saggezza in Legislazione, quella dell'esperienza.

L'esperienza di risultati pratici è mai sempre la via più sicura e più certa da seguirsi, e la follia delle chimeriche politiche speculazioni, trovasi, grazie al Cielo, al presente, nello stato il più abietto possibile.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Quale è dunque l'esperienza che noi dobbiamo studiare negli Stati Jonj?

Riescirebbe assai penoso a Sua Eccellenza (nè certo si determinerebbe Ella a farlo) d'esporre la specie di Governo (se pur tale si può chiamare), che per molti secoli, sotto l'aristocratica tirannia Veneta, incurvò il collo degli animosi popoli di questi Paesi, forniti dalla natura di eminenti doti: tirannia, la cui principal molla era quella di avvilire e degradare le sue colonie, e di supporre inerente alla sicurezza della Madre Patria, il tenerle nel più profondo stato d'ignoranza e di servitù.

Nè meno doloroso Le riescirebbe entrare in alcuna discussione relativa alle scene, che seguirono in quasi tutte queste Isole, dietro la così detta Costituzione Bizantina.

Avventurosamente però alla fine si presentò quella Persona, del cui Nome non si può fare menzione senza ogni sentimento di rispetto e di ammirazione, l'Imperatore Alessandro, il riconosciuto Protettore, e per quel tempo, il Salvatore di questi Stati.

La causa per cui tal Protezione ebbe per qualche tempo a cessare, e le basi del definitivo combinamento, per cui, col consenso di tutti, venne l'esclusiva Protezione di questi Stati alla Grande Brettagna, sono ora troppo generalmente note, perchè se ne faccia alcuna osservazione.

La sola data, adunque, sulla quale noi possiamo contare, è quella della Costituzione accordata a qusti Stati colla Carta Costituzionale promulgata nel 1803. Ma quale fu il risultato di tale Costituzione?

Ella è cosa ben manifesta, che lungi dal corrispondere essa all' oggetto per cui fu formata, due anni erano appena scorsi, quando fu conosciuto esser ella sì poco corrispondente al suo scopo, che divenne necessario d'intieramente alterarla; ed è parimente ben noto, che siffatta alterazione era qui stata decisa nell'epoca, in cui gli sfortunati avvenimenti della guerra, fecero sventuratamente cadere queste interessanti Popolazioni sotto il tirannico dominio dell' usurpatore della Francia.

Siccome questa Costituzione non fu mai posta in effetto, ne viene, che di assai poca esperienza pratica ci troviamo forniti, onde guidare il nostro giudizio in questa importante occasione; e sebbene le circostanze ch'ebbero luogo successivamente nelle varie Isole da quell'epoca in poi, presentino qualche vantaggio di simil genere, non è però questo di tal natura, da porci ora in grado di proseguire, senza profonda considerazione, e senza grande cautela.

Sua Eccellenza, per questa breve esposizione dello stato attuale delle cose, è pienamente convinta di tutte le difficoltà, che possono e che debbono accadere; ma Ella nutre calde speranze, che col tenere costantemente in mira i varj interessi di tutte le parti: collo studiare continuamente le oneste pretese di ogni classe della Società: col mantenere ciascuno nei suoi distinti e riconosciuti diritti: ed assistita dal parere, dalla prudenza, e dalla saggezza di quel Primario Consiglio, ch'Ella sta per tosto riunire in Corfù da tutte le Isole, ch'Ella sarà posta in grado di sottoporre all'Assemblea Legislativa, quando sarà convocata, un tale piano di Costituzione per questi Stati, che possa, col proteggere in effetto gl'interessi di ciascuno, contribuire pienamente col fatto alla sicurezza, alla prosperità, ed alla permanente felicità di tutta quanta questa Popolazione.

La presente sarà stampata nelle due lingue Greca, ed Italiana, e pubblicata a conoscenza universale.

Dal Palazzo, Corfu', 19 Novembre 1816.

Per Ordine di SUA ECCELLENZA,

WILLIAM MEYER,

Segretario del Governo.

PROCLAMAZIONE.

Da parte di S. E. l'Onorevolissimo Sir Thomas Maitland.

ec., ec., ec.,

Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario di Sua Maestà avendo col suo Proclama delli 19 Novembre decorso resa palese la Sua determinazione di nominare un *Consiglio Primario*, composto da un dato numero di Persone da ciascheduna delle Isole che formano gli Stati Uniti delle Isole Jonie, quale debba precedere la convocazione dell'Assemblea Legislativa, giusta il Trattato di Parigi, si compiace adesso di ordinare che si proclami, qualmente il detto Consiglio verrà composto da un Presidente, e da dieci Membri colle seguenti proporzioni.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Due Membri da Corfu'.
Due detti da Cefalonia.
Due detti da Zante.
Uno detto da Santa Maura.
Uno detto da Itaca.
Uno detto da Cerigo.
Uno detto da Paxò.

Sua Eccellenza si compiace ancora di rendere manifesto ch'Ella fece da ciascuna delle rispettive Isole la scelta che viene qui appresso.

Da Corfu'. . . .	Nobile Sig. Cav. *Stamo Calichiopulo.*
	Nob. Sig. *Alessandro Marietti*
Da Cefalonia. .	Nob. Sig. *Niccolino Anino.*
	Nob. Sig. *Vettor Caridi.*
Da Zante.	Nob. Sig. *Demetrio Foscardi.*
	Nob. Sig. *Dionisio Bulzo.*
Da S. Maura. . . .	Nob. Sig. *Felice Zambelly*
Da Itaca	Nob. Sig. *Basilio Zavò.*
Da Cerigo	Nob. Sig. *Valerio Stai*
Da Paxò	Nob. Sig. *Giovanni Morichi.*

Il Nobile Sig. *Barone E. Theotoky* viene nominato Presidente del Consiglio Primario. E Sua Eccellenza stima in fine opportuno il significare, che al sovraindicato Consiglio Primario è stato commesso di doversi riunire in questa Isola alla volta del giorno 15 (o anche prima) del corrente Mese.

La presente sarà stampata nelle due Lingue Greca ed Italiana, e pubblicata a conoscenza universale.

Dal Palazzo, Corfu', 7 Gennajo 1817.

Per Ordine di SUA ECCELLENZA,
WILLIAM MEYER,
Segretario del Governo.

(Traduzione dall'Inglese).

DISCORSO

Di Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario *di SUA MAESTA'* *il* Sovrano Protettore *degli* Stati Uniti delle Isole Jonie, *indirizzato al Consiglio Primario li* 3 *Febbrajo* 1817.

NOBILISSIMI SIGNORI.

Voi foste convocati, e vi trovate attualmente qui riuniti in virtù di una Proclamazione emanata da me li 7 del decorso Gennajo nella mia qualità di *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Re della Grande Brettagna e dell'Irlanda negli Stati Jonj, Unico, ed Esclusivo Protettore dei medesimi.

Ho ordinato che vi sia presentata dai competenti Uffiziali, una Copia Autentica della Commissione di Sua Maestà e del Trattato di Parigi.

Voi siete qui chiamati secondo le parole stesse della detta Proclamazione, come un Consiglio Primario, onde concertare con me le basi di quegli Ordinamenti Costituzionali, che verranno in ultimo assoggettati all'Assemblea Legislativa di questi Stati, quando sarà dovutamente convocata dall'Autorità a me delegata.

Io posso assicurarvi, o Signori, della vivissima soddisfazione che provo, anche nello scorgere l'aurora delle aspettative, sì lungamente nutrite, che si possa, cioè, sperare di vedere alla fine qui stabilito fra breve un legittimo ordine di cose; che ogni Provisorio Governo abbia finalmente a cessare; e che col lusinghiero prospetto di preparare e mandare ad effetto la nuova forma di un Governo razionale e pratico, ci sia dato di poter anticipatamente contemplare un felice miglioramento nella morale del Popolo, la dovuta osservanza nei doveri di Religione, ed un grado di protezione e di sicurezza agl'individui ed alle proprietà, maggiore di quello, che a motivo delle disgraziate circostanze de' tempi, non è finora esistito in questi Paesi.

Voi siete stati da me scelti, o Signori, per l'alta considerazione che godete nelle varie Isole, delle quali siete Membri distinti, e per l'intimo convincimento che coi vostri talenti, colla vostra esperienza, e coi vostri principj, siete felicemente calcolati i più idonei a promuovere il grande oggetto, che dovrà richiamare tutta la vostra attenzione.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Profondamente penetrato di questo sentimento, mi debbo prendere la libertà di raccomandarvi nel modo più efficace, che vogliate in tutto questo argomento far uso del massimo candore e della più grande imparzialità, tenendo ben fermo nella mente, che per la situazione in cui il Trattato di Parigi ha collocato noi tutti, non può esistere veruna separazione d'interessi fra la Potenza Protettrice, ed il Popolo protetto. Una tale separazione riuscirebbe funesta alla prosperità di questi Stati, ed ingiuriosa all'alto carattere, ed all'onore del Governo Britannico. Anzi posso con verità aggiungere, che solamente nel considerare gl'interessi di ambedue come indissolubilmente uniti, ci è concesso sperare, che i vostri lavori, e quelli dell'Assemblea Legislativa, che verrà in seguito convocata, possano mai giungere ad un esito fortunato.

Questo aspetto dell'argomento, a me pare, che non solamente sia il vero, ma quello che evidentemente emerge dall'equa considerazione dell'ovvio senso del Trattato di Parigi.

Prima però ch'io m'innoltri in questo importante soggetto, mi si renderà necessario, ch'io vi spieghi il punto di vista sotto cui io prendo l'equo contenuto di quel Trattato.

È vero che nel primo Articolo viene stipulato, che queste Isole debban formare uno Stato unico, libero, ed indipendente, sotto la denominazione di Stati Uniti delle Isole Jonie; e se questa fosse la sola clausula di quel Trattato, non vi potrebbe essere dubbio alcuno, che la mia destinazione quì riescirebbe del tutto superflua; che gli Stati Jonj avrebbero un diritto di scegliersi qualunque specie di Governo ch'essi credessero proprio a proteggerli in qualsiasi modo che ai loro mezzi e alle loro vedute più convenisse, e di assumere tutti quegli attributi di Sovranità che costituiscono l'esistenza de'Governi affatto liberi ed indipendenti.

Chiunque però si volga a considerare gli articoli susseguenti del Trattato, dee scorgere, che tale non era nella presente circostanza l'intenzione delle Alte Potenze Contraenti. Ogni articolo, susseguente al primo, contiene in se alcune specifiche restrizioni: tutti comprendono grandi limitazioni, ed alcuni anzi distruggono pienamente le più essenziali parti del Sovrano Potere.

Considerando semplicemente per un istante il 2.°, 3.°. e 4.° Articolo, mi sia permesso l'osservare, che la libertà e l'indipendenza di qualunque Paese collocato sotto l'esclusiva Protezione di un altro, dee in se stessa riuscire problematica.

Ma quando giungiamo a vedere, che questi Stati non possono regolare l'interna loro organizzazione se non coll'approvazione della Potenza Protettrice di essi: che Sua Maestà il Re della Grande

Brettagna e dell'Irlanda si è impegnata ad usare una particolare attenzione in ciò che riguarda la Legislazione e la generale Amministrazione di questi Paesi: e che per questo motivo Ella ha destinato un *Lord Alto Commissionario* a risiedere quì, rivestito di tutti i necessarj poteri ed autorizzazioni per tale oggetto: e quando inoltre vogliamo osservare, che questo *Lord Alto Commissionario*, è quegli che dee regolare le forme di convocazione, e dirigere gli andamenti dell'Assemblea Legislativa, il risultamento de'cui lavori è susseguentemente soggetto alla Ratifica del Re d'Inghilterra, oserei dire che verun uomo dotato di comune intendimento, può bilanciare un momento a decidere, che la libertà e l'indipendenza espressa nel primo Articolo del Trattato, come viene in seguito dagli altri spiegata, è una libertà ed indipendenza modificata, nello stabilire la quale, la Potenza Protettrice ha un profondo interesse, e nell'ordinamento di cui, Ella ha il più ampio diritto di essenzialmente ingerirsene.

Che se per avventura si trovassero persone, che diversamente pensassero intorno a tale proposito, a queste Io posso soltanto rispondere, che qualunque discussione seco loro riescirebbe del tutto superflua. Serbino pure le loro dottrine in quel modo che credono conveniente; ma per me, debbo assolutamente astenermi dall'entrare in alcuna discussione con esse su questo argomento.

Imperciocchè, sebbene Io pienamente convenga, avere chiunque il diritto d'interpretare il Trattato di Parigi secondo quel punto di vista in cui da esso si prende l'equa e chiara costruzione del Trattato medesimo: non posso tuttavia soffrire, che alcuno gli dia quella interpretazione, che evidentemente non porta, e che soltanto vi può essere applicata da coloro che professano simili dottrine, mentre nutrono delle mire, o pubbliche o private, di gran lunga diverse da quelle, che mossero le Grandi e Magnanime Parti Contraenti nella stipulazione di quel Trattato.

Mentre dunque Io pongo per dato incontrastabile, che a senso del Trattato medesimo, il Governo di Sua Maestà ha pienissimo diritto d'ingerenza, sarà bene, che per evitare qualunque malinteso, io debba spiegare le ragioni, per cui una siffatta ingerenza viene reputata assolutamente e indispensabilmente necessaria; tuttocchè queste non abbiano in paragone, che pochissima relazione cogl'immediati interessi Britannici.

Nel quinto Articolo di quel Trattato voi scorgerete, che Sua Maestà è rivestita della Supremazia Militare in questi Stati; e nel sesto Articolo potrete parimenti osservare, che una specifica Convenzione dovrà fissare, in proporzione delle Rendite di questi

Stati, ogni punto relativo alla conservazione delle Opere Militari, ed al mantenimento delle Truppe, non meno che il numero della Forza Militare in tempo di pace.

Per questi due Articoli dunque il possedimento militare di questi Stati è conceduto per sempre alla Grande Brettagna; e mirando nell'avvenire, la sola altra utilità, che da questo accordo Le potrà derivare, si è quella, che la situazione stessa in cui Ella trovasi collocata, Le assicurerà efficacemente tutti quei vantaggi commerciali che in appresso risultare potranno dalla crescente prosperità, e floridezza di queste Isole.

Oltre a questi due vantaggiosi risultamenti, posso francamente asserire, che egli è impossibile che la Grande Brettagna nutrir possa verun altro scopo, o interesse diretto di sorte alcuna.

Risguardando nondimeno gl'interessi di questi Paesi, Ella si sente nell'assoluto obbligo, a senso del Trattato di Parigi, di esercitare una ulteriore ingerenza, quale appunto viene in quel Trattato manifestamente intesa, ed ordinata.

Dando un'occhiata alla passata storia di questi Stati, non evvi circostanza nella medesima, che chiaramente non provi la saggezza di questa stipulazione; e se noi dobbiamo organizzare una nuova Costituzione per questi Paesi sopra l'organizzazione attualmente esistente, a tenore de'termini del Trattato, troveremo nel considerare la più bella epoca della passata storia del Governo Jonio, che le vere basi di tale organizzazione, altro non erano in effetto, che la diretta non qualificata ingerenza del Ministro Plenipotenziario della Potenza Protettrice.

Se dunque siffatta ingerenza rendevasi allora assolutamente necessaria: se mentre il Governo di questi Stati avea il pieno possesso del Sovrano Potere, la difesa del Paese stava in lui, e le sue relazioni coll'Estero erano regolate dalla stessa sua volontà: se, dico, rendevasi pur necessario alla Potenza Protettrice di pienamente ingerirsi nella interna organizzazione dello Stato: potrassi mai contrastare, che ora, priva essendo del Sovrano Potere Militare, e della potestà di stabilire le sue relazioni coll'Estero, l'ingerenza della Potenza Protettrice in tale stato di cose non si rende altrettanto necessaria quanto lo era nel sovraccennato periodo?

Sembra all'incontro cosa per se stessa evidente, che a proporzione dell'accresciuta debolezza dello Stato Protetto, la sollecitudine, e la paterna cura del Protettore divenga vie più necessaria. E la miglior parte forse di tale Protezione puossi rinvenire in una debita ingerenza, che abbia per oggetto il creare un ordine di

cose, in cui resti emendato qualunque vizio della passata Amministrazione, ed ove, per mezzo di un freno ben misurato e fermo, ma nello stesso tempo moderato ed equo, l'interna organizzazione, come verrà stabilita, si possa conservare in un sistema regolare di attività, e tenda progressivamente a correggere a poco a poco quei mali, che debbono l'origine loro ad una delle grandi naturali difficoltà a cui questi Stati trovansi esposti.

Tale difficoltà è un incidente di tutte le piccole Società, ove gl'interessi dei particolari, a motivo delle strette universali relazioni e conoscenze scambievoli, rendono l'interesse dello Stato un oggetto secondario; e per tal modo per una naturale tendenza creasi un sentimento, che il vantaggio individuale sia cosa da preferire e da considerare assai più del Pubblico Bene.

È comune sventura in simili Stati, che qualsiasi la Costituzione ch'Essi ricevano, ella venga a poco per volta soppiantata; e che quello stesso Governo che fu originariamente formato per proteggere, divenga pure assai sovente strumento di oppressione e di sciagura.

Riescirebbe del tutto soverchio il volere spingere più oltre questa parte dell'argomento, giacchè pur troppo ogni Governo, che qui ha finora esistito, riconobbe costantemente nel modo il più solenne la verità di tale principio, coll'ordinare, che niuno dei Capi de'Governi Locali fosse nativo dell'Isola cui era preposto a governare.

Mentre però io convengo nel principio, non sono per altro punto d'avviso, che non possano trovarsi delle persone prescelte fra gli abitanti di ciascun'Isola, perfettamente adattate a governarle con sorveglianza equa e moderata, del pari che ferma.

Ma nel medesimo tempo mi sembra, che una delle grandi ragioni per l'ingerenza della Potenza Protettrice, consista nella naturale difficoltà in cui ci troviamo su questo articolo; e mi ha sempre colpito l'idea, che riescirebbe impossibile di formare un qualunque durevole e permanente Governo, che corrisponda alla perfetta protezione delle persone e delle proprietà, senza il continuo, vigilante, e fermo esercizio di tale ingerenza.

Pria ch'io lasci questa parte dell'argomento, debbo aggiungere, che Noi abbiamo di più un interesse indiretto di una natura ben diversa da quelli finora indicati. Il nostro interesse pecuniario può rimanere intatto; il nostro militare possedimento può essere intiero; e nondimeno mi è impossibile, per ogni principio della Politica Britannica, il non contemplare la prosperità, la fe-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

licità, e la sicurezza di queste Isole, profondamente connessa colla nostra propria.

Il nostro Onore Nazionale è immediatamente interessato nel vedere data a questi Stati una Costituzione equa e ragionevole; e certamente nell'opinione di molti dei più illuminati nostri Uomini di Stato, ciò che deesi all'Onore della nostra Patria fu sempre considerato di maggiore conseguenza pei nostri reali interessi, di quello che lo fossero i possedimenti Militari, per quanto venissero giudicati importanti, o i vantaggi commerciali per quanto grandi fossero riputati.

Ne viene quindi per queste ragioni, che esclusivamente alle obbligazioni, che nascono pel Trattato stesso, l'ingerenza della Grande Brettagna diviene essenzialmente necessaria. Le Potenze Contraenti la prescrivono; ogni lezione dell'esperienza ne dimostra la necessità; ogni senso di generosità la esige; ed ogni sentimento di equità, di giustizia, e di sana politica la richiede, tanto per gl'interessi dello Stato protetto, che per quelli della Potenza Proteggitrice.

Dopo di avervi brevemente spiegato, o Signori, i miei sentimenti, sull'immediato diritto d'ingerenza, che ha il Governo Britannico, e sull'indispensabile necessità di tale ingerenza, procederò a farvi conoscere sotto quale aspetto sono inclinato a riguardare il modo, in cui questa ingerenza può essere meglio esercitata pel vantaggio e benefizio di questi Stati, e per l'Onore e la Dignità della Corona Britannica.

Nel richiamare intanto la più seria vostra attenzione a questa parte dell'argomento, credo per tal modo di offrirvi una sicurissima prova delle favorevoli intenzioni del Governo Britannico, e la più forte guarentigia del candore, dell'equità e della liberalità, con cui quel Governo intende di trattare questi Popoli.

Che se il Governo di Sua Maestà si sentisse disposto ad agire senza l'osservanza di quelle massime di Giustizia e di Equità, che formano in pari tempo il suo vanto e la sua gloria, non mi avrebbe ordinato di toccare questa parte dell'argomento. Avrebbe Esso lasciato i poteri del Lord Alto Commissionario, come stanno in questo momento, perfettamente indefiniti, ed avrebbe lasciato che venissero da Lui esercitati sotto gli ordini del Suo Governo, secondo il Suo *Fiat*, non soggetto alle considerazioni, e alla sorveglianza del Governo di queste Isole; e verrebbe così a stabilire col fatto un assoluto Potere entro il Governo medesimo.

Tali però non sono le mire del Governo di Sua Maestà. Quel Governo conosce benissimo, che nello stabilire la Costituzione di qualunque Paese, ogni cosa che si lasci indefinita ed incerta, dee

operare come un cancro nel corpo Politico, ed agire radicalmente contro ogni idea di Governo libero, indipendente, e benefico.

Mentre dunque da un lato considerasi come misura saggia e necessaria l'ingerenza nell'ordinamento della Costituzione di questi Stati, Sua Maestà nella Sua saggezza è disposta dall'altro ad ammettere, che l'Autorità del Suo *Lord Alto Commissionario* sia presa in considerazione, e sia regolata dall'Assemblea Legislativa.

Ella propone come cosa di moltissima conseguenza, e come parte importantissima della Costituzione stessa, che venga adottato questo corso nell'andamento delle operazioni, senza il quale non può esistervi sicurezza alcuna, nè veruna Costituzione permanente e determinata, può definitivamente essere stabilita.

Ed in questo capo mi credo pienissimamente autorizzato di dirvi, che qualora i poteri accordati dalla Carta Costituzionale al *Lord Alto Commissionario* sieno di natura ed estensione tale, quale conviensi ai giusti titoli di Sua Maestà: in tale caso nessun altro potere fuori di quelli, che verranno specificati nella detta Carta, sarà esercitato dal *Lord Alto Commissionario*, o dal Governo Britannico, se non ne'casi della più alta emergenza, e conseguentemente ad un ordine positivo, emanato all'uopo da Sua Maestà nel suo Consiglio.

Diverrebbe del tutto superfluo, se volessi ora internarmi nelle particolarità di questi poteri. Dessi verranno bastantemente spiegati nel Progetto di una Costituzione, che lo ordinerò sia in appresso assoggettato alle vostre considerazioni. Tali poteri sono quali soltanto vengono reputati necessarj a mettere in istato l'organizzazione, che verrà definitivamente stabilita, di procedere ne'suoi oggetti con passo fermo e sicuro; a mantenere il Corpo Politico in un continuo stato di progressivo miglioramento; ed a frenare tutti quegli abusi o attentati d'innovazione, che possono compromettere l'esistenza della Costituzione, o tendere a distruggere la sicurezza delle persone, e delle proprietà del Popolo Jonio.

Avendovi ora esposto la necessità dell'ingerenza della Potenza Protettrice, ed il solo ed unico modo in cui appare, che tale ingerenza possa essere felicemente esercitata a benefizio di questi Stati, procederò a spiegarvi con molta brevità i pricipj, che mi hanno guidato nel delineare l'Abbozzo di una Carta Costituzionale, per averne le vostre considerazioni ed opinioni.

In occasioni simili sono persuasissimo, che nel principio quanto più semplice in se stessa è tale Carta, e quanto più ella si ristringe a pure basi generali, senza entrare nelle minute particolarità, che debbono essere da ulteriori leggi regolate, tanto più felice-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

mente essa corrisponderà ai fini ed agli oggetti della sua instituzione.

Semplicità, e chiarezza, sono, a mio avviso, i due punti essenziali, che esigono la più grande attenzione; guardarsi colla massima cura, dal frammischiare i Poteri, che debbono tenersi divisi; badare di non creare cosa alcuna, che non abbia in qualche grado l'appoggio dell'esperienza in suo favore; e sopra tutto, stare vigilantemente in guardia di non creare sotto i nomi di Libertà e d'Indipendenza, una immaginaria speculativa chimera, incompatibile con una forma praticabile di Governo, e dall'esperienza dimostrata, tanto in questo, che in qualunque altro paese, per la debolezza ed imperfezione della nostra natura, non conciliabile mai cogl'interessi più solidi, e colla reale felicità di uno Stato.

Riguardo al primo di questi due punti essenziali, vale a dire, la separazione dei poteri, che debbon tenersi distintamente disgiunti, mi è grave il dire, che sembra non essersi mai prestata sufficiente attenzione a questo punto interessante, in tutte le Costituzioni fino ad ora adottate in queste Isole; che il Potere Esecutivo non è stato mai collocato in quel chiaro e distinto possesso di Autorità, che va ad esso attaccata; che l'Autorità Legislativa si è sempre ingerita tanto nell'autorità Esecutiva che nella Giudiziaria; e che mentre l'Autorità Giudiziaria assumeva pure in molti casi i poteri appartenenti agli altri rami di Governo, questi dal canto loro s'ingerivano de' pari ne' poteri dell'Autorità Giudiziaria.

Dalla prima Costituzione del 1803 appare, che gli Elettori nelle differenti Isole sceglievano non solo il Corpo Legislativo, ma ancora i Giudici, i quali a norma delle leggi emanate dalla Legislatura, doveano decidere delle vite e delle sostanze de' loro Concittadini. Per siffatte elezioni, confesso, d'avere una fortissima objezione; imperciocchè, s'egli è vero, che la piccolezza della Società è una delle nostre massime difficoltà: quanto più non dee tale difficoltà crescere, ponendo una grandissima parte della Popolazione a contatto colla elezione stessa delle persone, che debbono in ultimo luogo decidere in tutti i casi di civili contese, o di atti criminosi? A me sembra, che questa sia una misura calcolata ad accrescere quel male stesso, di cui ci dogliamo, e che sia impossibile il supporre, che le ruote della Giustizia possano mai essere dirette in modo da assicurare decisioni eque ed imparziali, allorchè il Giudice stesso, mentre si reca alla Corte, è debitore in certo grado della sua situazione, o all'una o all'altra delle parti interessate, ed in molti casi forse nutrendo nell'animo suo una prevenzione verso ambedue, dal tenore di condotta da esse tenuta al tempo della sua elezione.

Considerando dunque l'argomento da questo lato, sono pienamente d'avviso, che la destinazione ad ogni posto giudiziario sia riservata all'Autorità Esecutiva, e non debba mai appartenere al Corpo stesso degli Elettori, e che dal momento in cui tale elezione si fa dall'Autorità Esecutiva, qualunque suo diritto d'ingerenza nell'Autorità Giudiziaria, debba cessare del tutto, fuorchè in quanto verrà stabilito dalla Carta Costituzionale, o da altri susseguenti Atti Legislativi, tanto riguardo a'casi di cattiva condotta, che ad altre eventuali circostanze, a cui non fosse per anco provveduto dalle Leggi del Paese.

Se però sono persuaso, che gli Elettori possedere non debbano il diritto di scegliere le Autorità Giudiziarie, io sono del pari convinto, ch'essi debbano avere, in certi limiti, la podestà di eleggere quel Corpo, a cui la discussione delle Leggi del Paese, prima che sieno definitivamente sancite, dev'essere formalmente assoggettata. E così pure io sono persuaso, che, considerando tutte le difficoltà che innanzi a noi si presentano, il miglior modo da potersi adottare nell'elezione dell'Autorità Esecutiva, sia quello di lasciare tale elezione in potere del Corpo Legislativo, e ch'essa debba comporsi principalmente dagli stessi Membri di esso, allorchè si riuniscono; ben inteso però, che dal momento in cui tale Autorità Esecutiva è costituita, i Membri della stessa debbano lasciar vacante il loro posto come Membri dell'Assemblea Legislativa, e non possano avere in quel Corpo veruna ulteriore ingerenza, fuorchè in quanto venisse ordinato dalla Carta Costituzionale, o da altre Leggi susseguenti.

Riguardo al secondo punto da me accennato, cioè a dire, che dobbiamo por mente all'esperienza del passato, vi confesserò candidamente, o Signori, che prestato avendo la più seria attenzione alla Costituzione dell'anno 1803, non mi sorprendo punto, che siasi riconosciuta così presto, cioè, nel 1805, la necessità di alterarla in tutte le sue parti.

Ella mi pare in tutti i suoi punti essere di una natura così mista e complicata, che non lascerebbe veruna ragionevole speranza di riuscita; e benchè al primo colpo d'occhio sembri, dal totale della sua tessitura, contenere in sè un'apparenza di libertà e d'indipendenza, niente di manco da'suoi risultamenti nulla era da attendersene, fuorchè confusione, e continuo disordine.

Che sotto un tale aspetto ella sia stata presa dalle Parti stesse, risulta per sè chiaramente per le rilevanti alterazioni e cangia-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

menti, instituiti fra la Costituzione del 1805 e quella del 1803. Nella prima di esse, invece di un Assemblea Legislativa di Quaranta, e di un Senato di Diecisette, fu stimato opportuno di limitare a Diecisette tutto l'intero Corpo Legislativo, e di costituire un'Autorità Esecutiva composta di Cinque. E questo era un provvedimento, che certamente, a mio credere, ha una maggiore apparenza di avvicinarsi ad un Governo pratico, più di quella del 1803.

Considerando però ambedue, mi è sembrato opportuno di seguire una via di mezzo fra esse, e di proporre che l'Autorità Esecutiva sia delegata ad un Senato composto di Sei; che l'Autorità Legislativa sia commessa ad un Consiglio composto di Quaranta; e che l'Autorità Giudiziaria, come ho esposto di sopra, sia eletta dal Senato, ma resa indipendente da esso, tosto che tale elezione sia seguita.

Ponderando inoltre quanto l'esperienza del passato ci mostra, e ciò accoppiando con qualsiasi speculativa idea ora esistente, non esito punto di dire, che non posso riconciliarmi col pensiero di adottare veruna misura, che alteri materialmente il modo di Elezione, ch'ebbe luogo nel 1803, o di estendere sugli Elettori una latitudine di scelta maggiore di quella, che in quel periodo venne di fatto a loro accordata.

Il Corpo degli Elettori fu allora notabilmente accresciuto, e ciò credo, sicuramente da parte del Rappresentante di una delle Grandi Potenze. Ella è però mia intenzione, come scorgerete dall'Abbozzo, che sarò per presentarvi, che ogni futura elezione dell'Assemblea Legislativa venga regolata sulla stessa base, su cui ora sto per convocare la presente Assemblea Legislativa, secondo i termini del Trattato di Parigi; cioè a dire: che in tutte le Elezioni generali, il Corpo Legislativo debba essere composto di Undici Membri Integranti, e di Ventinove da eleggersi dal Sinclito nelle differenti Isole, colle proporzioni nella Carta stessa fissate; ma che l'Elezione debba essere fatta sopra una duplice Lista formata dagli Undici membri Integranti, e poi trasmessa a ciascuno dei Presidenti de'Governi Locali per essere sottoposta ai suffragi del Sinclito al momento della Elezione.

Io posso assicurarvi, o Signori, che non vi sarebbe cosa di maggiore soddisfazione per me, quanto il potervi in coscienza raccomandare, di estendere anche al di là dei presenti limiti il diritto di elezione, e di dover lasciare agli Elettori maggiore libertà nella scelta di quelli che avranno da eleggere. Ma dall'altro canto, io debbo credere, che quelli i quali allora suggerirono questo modo (considerando specialmente che il Ministro della Potenza Protettrice era Cittadino nativo di queste Isole, e possedeva quindi un doppio

diritto di considerazione e di rispetto) debbono avere sentito allora, come io lo sento al presente, che ogni ulteriore estensione riuscirebbe incompatibile, pel momento, colla possibilità di stabilire a bella prima cosa alcuna, che prometter abbia stabilità, permanenza, e sicurezza.

Può essere, che su questo capo alcuno possa rispondermi, che tale modo venne susseguentemente alterato: ed io confesso, che sembra in apparenza essere così avvenuto; ma non vi nasconderò, che questo stesso è quello, che principalmente mi ha indotto a stare attaccato alla pratica del 1803; tanto più, che non credo siavi il benchè minimo bisogno di entrare in alcuna discussione per convincere alcuno di voi, che mi ascoltate, che qualunque fosse l'accrescimento di nome, che veniva dato alla libertà di elezione, non ha di fatto mai esistito simile accrescimento; e che le misure adottate (di cui non farò per ora menzione) erano tali in effetto, da distruggere interamente l'idea della estensione vantata.

Dopo di avere esposta la mia opinione in generale sulla natura stessa della Costituzione, mi rimangono alcuni cenni da fare su tale proposito: ciascuno della più alta importanza, e ciascuno strettissimamente legato colla felicità e prosperità degli Stati Jonj; Intendo dire, dei procedimenti giudiziarj, e della Finanza del Paese.

In quanto riguarda il primo di questi due punti, l'obbligo imposto al Governo Britannico appare manifestamente chiaro dalle parole stesse del Trattato.

In quanto al secondo, noi siamo del pari chiamati dal 5.° e dal 6.° articolo del Trattato ad ingerircene, tanto per riguardo al Popolo Jonio, quanto per riguardo ai nosti proprj interessi.

Ella è cosa ben chiara, che alle inferiori classi della Società riesce cosa di piccola conseguenza in paragone, quale sia la politica Organizzazione da darsi a questi Stati; ma riesce di altissima importanza invero agl'interessi di tutti, che per la Costituzione sia formato un sistema tale di Leggi e di Regolamenti giudiziarj, che possa assicurare al più povero del pari che al più opulente, al Contadino del pari che al Nobile, un'equa, imparziale, e sopra tutto, un sollecita distribuzione della Giustizia.

Che la cosa non sia stata finora così in questi Paesi, a voi tutti dev'essere ben noto; nè io vi nasconderò, che nel considerare questo punto, come la parte la più importante del mio incarico, e certamente la più difficile ad eseguirsi, io non crederò mai avere adempiuto al mio dovere verso il mio Sovrano, e verso il Popolo di questi Paesi, fino a tanto che io non abbia effettuato un intero cangiamento su questo punto, e fino a

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

che io non abbia assicurata a tutti quella equa distribuzione di Giustizia, sulla quale riposa il benessere, e la prosperità di ogni Stato.

Il fare ciò nel Corpo stesso della Costituzione, riesce per altro evidentemente impossibile; poichè il farlo senza profonda considerazione, e senza molte conoscenze locali, sarebbe totalmente fuor di proposito. Tutto ciò dunque, che, a mio parere, può farsi con sicurezza, è di seguire l'avviso da me indicato, di riconoscere, cioè il principio, che un cangiamento su questo punto rendesi indispensabilmente necessario, e di fare un provvedimento, affinchè tale mutazione debba avere luogo, tosto che sia preparata colla dovuta considerazione ed accuratezza.

Riguardo poi alla Finanza di questi Paesi, se la Grande Brettagna fosse disposta ad insistere sull'adempimento della lettera del Trattato, Ella per prima cosa avrebbe esatto una Convenzione pel pagamento delle nostre truppe, e pel mantenimento delle guarnigioni. Ma nel considerare l'attuale situazione di questi Stati, ben certa che presentemente la Finanza de' medesimi è in uno stato di totale disordine, e che per verità il sistema intero, su cui è piantata, dev'essere essenzialmente cangiato, prima che possiamo attenderci una giusta conoscenza dei mezzi, che presentemente posseggono queste Isole, Ella sentesi in primo caso disposta a semplicemente sorvegliare, onde la spesa sia confinata entro i più stretti limiti possibili in ciascuna Isola, riponendo il totale *sur-plus* della Rendita Pubblica nel Tesoro Generale, per essere impiegato negli oggetti di opere utili, che si rendessero positivamente necessarie, o nelle riparazioni, e conservazione delle Fortezze del Paese.

In questa parte però dell'argomento si rende per avventura necessario ch'io mi spieghi alquanto più a lungo, e ch'io abbia in distinti termini ad esporvi l'aspetto, sotto cui considero questo soggetto.

Ho sentito, essere invalso nell'opinione di alcuni, che ciascuna delle Isole abbia separatamente diritto di spendere sotto il suo Locale Governo la Rendita propria. Ma coloro i quali possono avere tale opinione, non debbono avere certamente considerato il vero tenore, su cui il Governo degli Stati Uniti delle Isole Jonie è appoggiato; e debbono avere dimenticato, che il Governo degli Stati Uniti delle Isole Jonie è stabilito come uno Stato Generale; e che di fatto, benchè possono instituirsi de' Governi Locali, per la geografica separazione naturale delle parti componenti di questo Stato, il Governo Generale nondimeno è quì il solo Potere regolatore; e che il Tesoro Generale di tutte, è la sola fonte d'onde gli Uffiziali Locali possono essere pagati.

È vero ch'io propongo, ad oggetto di agevolare il Pubblico Servizio, che si debba stabilire una Lista Civile in ciascun'Isola: e che le somme da pagarsi ai Funzionarj Locali della Lista sieno prese dalle Casse Locali, senza che da prima vengano versate nel Tesoro Generale; ma ciò è da considerarsi come una semplice disposizione, emanata ed avente origine dalla volontà del Governo Generale; e che di fatto non vi è in questi Stati ramo alcuno di Rendita Pubblica, persino alle più piccole diramazioni della medesima, che non debba essere soggetto al Supremo Potere ed Autorità del Governo Generale di questi Luoghi.

Rimane ancora in questo stato dell'argomento un solo punto, a cui mi credo in obbligo di richiamare la vostra attenzione; e questo si riferisce all'impiegare un numero di Persone native della Grande Brettagna, e non degli Stati Jonj. Su questo proposito io sono perfettamente d'avviso, che sebbene in alcuni casi, senza dubbio, si renderà necessario l'impiegare Sudditi Britannici, il numero loro debba ristringersi al puro necessario; e che sconviene al carattere, e alla dignità della Corona Britannica, l'esigere, che sieno collocati quì negl'impieghi, de' sudditi Britannici, quando con pari vantaggio dell'interesse pubblico, possono essere dai nativi esercitati.

Mi contenterò in questo articolo di puramente esternare questa opinione generale, e vi assicuro, ch'ella formerà in ogni caso la regola della mia condotta.

Ho finito ora di esporvi, o Signori, i punti più importanti di questo grande soggetto. Desso fu da me per lungo tempo considerato colla più profonda attenzione, e per quanto è compatibile, colla massima imparzialità.

Che io possa appagare le aspettative di tutti, so bene, è lo stesso che cercare l'impossibile; ma io penso, che i principj da me esposti sono i più applicabili alla natura del caso: che i provvedimenti, che sto per suggerire, naturalmente emergono dai principj stessi: e che, se da un lato vi sono di quelli, i quali stimano che la Potenza Protettrice si prenda una ingerenza assai grande, vi sono degli altri, che credono ch'Ella non ne prenda una sufficiente. Nè io sono interamente privo della speranza di ritrovare nell'opinione della maggiorità della sana parte della Società, delle menti nè esaltate dalle idee di una libertà speculativa e di nome, nè depresse dall'ingerenza della Grande Brettagna; e che la parte più rispettabile della Società vedrà nell'intero piano un'assidua premura di operare un razionale miglioramento nella generale amministrazione di tutto il Governo, quale la natura della

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

nostra situazione presentemente può ammettere, e l'attuale stato, ed i sentimenti del Popolo di questi Paesi, possono acconsentire.

Ordinerò, o Signori, che per la ventura vostra unione, vi sia presentato il Progetto di Costituzione da me accennato.

Io mi sono spiegato a voi con quella franchezza e con quel candore, che, a mio credere, costituiscono la vera dignità di ogni procedere instituito pel benefizio di qualsiasi Società.

Io vi ho manifestato i principj secondo i quali opero, e che mi saranno sempre di guida.

Da tali principj, e dalle naturali conseguenze che ne derivano, io non mi dipartirò mai. Al contrario, candidamente confesso, essere mia opinione, che sino a tanto che i popoli di questi Paesi non sieno abituati ad un sistema di Governo, del tutto differente da quello, che quì ha finora esistito; vale a dire: ad una distribuzione di Giustizia di gran lunga dissimile da quella sinor conosciuta, e ad una Amministrazione della Rendita Pubblica, basata sopra principj di un sistema di economia, non mai pria d'ora praticato, che la sola via di accrescere la prosperità, il benessere e l'industria, resterà solamente nell'ingerenza costante, ferma, e temperata della Potenza Protettrice.

Mentre però ciò affermo, posso assicurarvi, che mi sentirò sempre disposto di portare attenzione a qualunque suggerimento, che vogliate farmi l'onore di assoggettare alle mie considerazioni: che io proverò in ogni tempo somma compiacenza di cedere sopra qualunque punto, quando sarò convinto, che lo stesso fine si potrà conseguire, benchè con mezzi differenti: e che io rimango perfettamente soddisfatto nell'idea, che quando voi avrete considerato tutto l'argomento disappassionatamente, non vi potrà essere veruna essenziale differenza intorno il principio: e che per conseguenza saremo in grado di portare questo grande ed importante oggetto a tale termine, che, sebbene non possa soddisfare tutti, niente di manco possa far nascere alla fine in qualunque abitante di questi Stati, il sentimento, e la conoscenza, ch'esso effettivamente gode nella sua persona, e nella sua proprietà, un grado di sicurezza e di protezione, assai maggiore di quello, che mai non accadde nella passata Storia degli Stati Jonj.

Risposta, in data 11 Febbrajo 1817, del Barone Theotoky, *Presidente del Consiglio Primario, al Discorso di S. E. il* Lord Alto Commissionario *di S. M.*

Il Consiglio Primario degli Stati Uniti delle Isole Jonie rende grazie a Vostra Eccellenza del Discorso ch'Ella si è compiacciuta d'indirizzargli. I principj di saggezza, di giustizia, e di politica, che in esso contengonsi, sono i perni di quella prosperità, alla quale questi Stati hanno diritto, dacchè furono confidati ad una Potenza, i di cui mezzi vittoriosi, e i di cui principj liberali, le danno, esclusivamente ad ogni altra, il potere di rendere la nostra felicità stabile perpetuamente.

Il Consiglio è in situazione di apprezzare tutte le ampie dichiarazioni di Vostra Eccellenza: esse portano tutte il suggello della lealtà di una Nazione, che sente il carattere della sua dignità e dei suoi diritti.

Il bilanciamento del nostro stato, considerato sotto l'aspetto delle nostre finanze, delle nostre relazioni commerciali, della nostra industria, e della nostra Amministrazione, ha di già fatto conoscere a Vostra Eccellenza, come le disposizioni degli Abitanti delle Isole non possono essere lungi dal trovarsi in rapporto colle Sue vedute salutari.

L'opinione pubblica ha di già portato un giudizio senza appello sulla natura del Trattato di Parigi dei 5 Novembre 1815, il quale, unendo, per mezzo di legami indissolubili e luminosi, la nostra sorte a quella del nostro AUGUSTO PROTETTORE, ci dà il pegno il più segnalato, il più prezioso, ed il più sicuro, di un glorioso destino. Il tenore di questo Trattato presenta dapprima il titolo d'Indipendenza, riguardo al Governo degli Stati Uniti delle Isole Jonie, per far sortire dappresso delle modificazioni, che il loro stato fisico, le loro finanze, ed il risultato di quattro secoli di inazione e di timori, reclamavano.

Presentare questa Convenzione, sotto vedute contrarie a quelle di cui Vostra Eccellenza ci diede un profilo, sarebbe il capo d'opera di una inconseguenza, che farebbe trovare nella sostanza di un Atto magnanimo di due Grandi Potenze dell'Europa, gli elementi di una contraddizione fatale agl'interessi della nostra Patria.

Saremmo ben afflitti se potessimo credere (nostro malgrado e malgrado il nostro convincimento) che vi potesse esistere qualche individuo, che il tormento della presunzione ritenesse in una falsa

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

idea su questo proposito. Noi sappiamo che la felicità degli Abitanti delle Isole Jonie, di tutte le classi, non ha e non avrà giammai bisogno di mendicare pretesti, che possano servire di base a conclusioni false e nocive.

Il Consiglio, senza dare alcuno sviluppo ulteriore a questo soggetto, si permette piuttosto di osservare a Vostra Eccellenza, che questo Trattato, che, per la più gran parte delle sue disposizioni, innalza i Popoli Jonj ad un eminente splendore, li assoggetta per alcune altre a doveri onerosi. Egli è di queste obbligazioni, di cui sentiamo il più premuroso bisogno di sollevare i nostri compatriotti. Egli è sopra di questo oggetto, che avremo occasione d'interessare il cuore paterno di Vostra Eccellenza, che conosce lo stato di estrema angustia, nel quale si trovano le Finanze delle Isole.

Se le Costituzioni, alle quali ci siamo assoggettati fino ad ora, non furono che il risultato di nobili impulsi, proprj di anime Greche, l'esperienza ci fa oggimai intendere le sue lezioni. Il Genio stesso, senza le conoscenze acquistate, è un Astro, la di cui luce si perde sopra una Terra inculta.

Dietro le graziose espressioni di Vostra Eccellenza, noi ci promettiamo di portare l'esame il più attento sugli elementi della Costituzione futura di questi Stati, lorchè la discussione ne verrà aperta, impegnati, come siamo, a presentare la nostra opinione, sopra tutto ciò che appartiene a questo importante oggetto, con quella franchezza e con quella lealtà, che sarà scorta fedele della nostra condotta.

Persuasi, che Vostra Eccellenza non ascolta che la giustizia, e non vuole che il bene della nostra Patria; convinti ch'Ella è pronta a sacrificare i suoi diritti, se questo sacrifizio può influire a nostro vantaggio, noi cercheremo, con tutti i nostri sforzi, di rispondere alla generosa fiducia ch'Ella in noi ripone, egualmente che all'aspettazione dei nostri Concittadini.

Collocati presso all'Eccellenza Vostra, noi diverremo gli strumenti gloriosi della nostra rigenerazione: il nostro zelo, alimentato dalle Sue virtù e dai Suoi talenti, sarà come un garante del risultato dei nostri travagli, sopra i quali s'innalzeranno quelli dell'Assemblea, chiamata ad occuparsi definitivamente dell'Atto Costituzionale delle Isole, che sarà il Palladio della verace libertà, e della suprema felicità dei nostri figli.

PROCLAMAZIONE

Da parte di S. E. l'Onorevolissimo Sir Thomas Maitland ec., ec., ec.

Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario di Sua Maestà avendo già destinato una Commissione in ciascuna delle Isole, onde regolare, per quanto ciò si rende possibile, dopo tante vicende, le liste dei Nobili Elettori nelle medesime, si compiace ora di ordinare, che venga proclamato, che le Elezioni per la formazione dell'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, debbano aver luogo in ciascuna di queste, dal 20 sino alla fine del corrente mese, secondo che il potranno permettere le circostanze, e nelle seguenti proporzioni; cioè:

Corfù eleggerà	7	Legislatori.
Cefalonia	8	»
Zante.	7	»
Santa Maura. .	4	»
Itaca.	1	»
Cerigo	1	»
Paxò	1	»
Totale da eleggersi	29	

La stessa Assemblea comincierà le sue Sedute subito dopo il *primo* di Aprile venturo, ove il permetta l'arrivo, presso la Sede del Governo, degli Illustri Personaggi eletti.

Alessandro Wood Scudiere viene destinato Delegato del Lord Alto Commissionario di Sua Maestà per sovraintendere alle Elezioni nelle seguenti Isole.

Cefalonia.	S. Maura.
Zante.	Itaca.

Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario darà gli ordini necessarj riguardanti le Elezioni nelle Isole di

Corfù, ——Paxò. ——Cerigo.

In caso che l'Elezione nell'Isola di Cerigo non potesse aver luogo entro il prefisso tempo, viene ordinato per mezzo della presente, che la si debba fare anche dopo, al più presto possibile.

La presente sarà stampata nelle due Lingue Greca ed Italiana, e pubblicata a conoscenza universale.

Dal Palazzo, Corfù, 11 Marzo 1817.

Per Ordine di SUA ECCELLENZA,

WILLIAM MEYER,

Segretario del Governo.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

PROCLAMAZIONE

Da parte di S. E. l'Onorevolissimo Sir THOMAS MAITLAND.

ec., ec., ec.,

SUA Eccellenza il Lord Alto Commissionario di Sua Maestà il Sovrano Protettore, essendo stata informata, che tutti i Nobili Membri dell' Assemblea Legislativa di questi Stati (meno il Legislatore per l'Isola di *Cerigo*) chiamati a riunirsi in virtù delle Proclamazioni in data 11 e 31 Marzo decorso, sono già arrivati presso la Sede permanente del Governo degli Stati Uniti delle Isole Jonie, reputa conveniente di far proclamare quanto segue:

Primo. L'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, convocata a senso dell'Articolo 4.° del Trattato di Parigi de' 5 Novembre 1815, ad oggetto di dare esecuzione all'Articolo stesso, consiste in undici Membri Integranti, ed in ventinove Eletti dalle varie Isole.

Secondo. Il Presidente e i Membri del Consiglio Primario, nominati colla Proclamazione 7 Gennaio passato, sono i Membri Integranti della detta Assemblea Legislativa.

Terzo. Il Presidente del Consiglio Primario sarà Presidente dell' Assemblea Legislativa, fino a che venga ratificata la Carta Costituzionale da Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Quarto. I Segretarj di detto Consiglio Primario saranno i Segretarj dell'Assemblea Legislativa fino alla suddetta ratificazione.

Quinto. La detta Assemblea Legislativa si riunirà il giorno di Mercoledì venturo 23 del corrente, nel Palazzo della Cittadella di Corfù alle ore 10 antimeridiane affine di dare esecuzione agli Alti Incarichi affidatile nella grande ed importante occasione attuale.

Sua Eccellenza si compiace pure di far proclamare i nomi dei ventinove Nobili Membri Eletti per la detta Assemblea Legislativa i quali sono i seguenti.

CORFU'.	*Cav. Stefano Palazzuol Scordilli.* *Anastasio Battali.* *D.r Anastasio Cassimati.* *D.r Giacomo Calichiopulo Manzaro.* *D.r Spiridione Gialinà.* *Cav. Antonio T. Lefcochilo.* *D.r Nicolò Agorastò.*

CEFALONIA. . . .	*D.r Marino Veja.* *D.r Nicolò Dallaporta.* *Spiridione Metaxà Liseo.* *D.r Pietro Coidan.* *D.r Sebastiano Schiadan.* *D.r Daniele Coidan.* *D.r Paolo Gentilini.* *D.r Spiridione Focca Giovanni.*
ZANTE.	*D.r Demetrio Arvanitachi.* *Dionisio Genimatà.* *Giulio Domeneghini.* *D.r Francesco Muzzan.* *Michele Conte Mercati.* *Giovanni Melissinò.* *D.r Marino Stefano.*
SANTA MAURA. . .	*D.r Angelo Condari.* *Maggior Nicolò Cavadà,* *D.r Pietro Petrizzopulo.* *Giovanni Psomà.*
ITACA	*Nicolò Conte Vretò.*
CERIGO.	. . . . .
PAXÒ	*Stefano Fanariotti.*

La presente sarà stampata nelle due lingue Greca, ed Italiana, e pubblicata a conoscenza universale.

Dal Palazzo, CORFU', 19 Aprile 1817.

PER ORDINE DI SUA ECCELLENZA,

WILLIAM MEYER,

Segretario del Governo.

Discorso di SUA ECCELLENZA il Lord Alto Commissionario *di SUA MAESTA' il* SOVRANO PROTETTORE *degli* Stati Uniti delle Isole Jonie, *pronunziato in occasione dell' apertura dell' Assemblea Legislativa, nel giorno* 23 *Aprile* 1817.

NOBILISSIMI SIGNORI.

È veramente cosa di grande soddisfazione per me il vedere alla fine riunita in questo luogo quell' Assemblea Legislativa, che sta

per dare senza alcun ulteriore ritardo, cominciamento all'esecuzione dei più alti Incarichi, che possano essere mai affidati a qualunque Persona di qualunque Paese.

Se però riesce estremamente grato al mio cuore il vedere qui riunita un'Assemblea per un oggetto sì grande, egli è certamente motivo di viemaggiore contentezza per me il contemplare l'alto rango, i cospicui talenti, e le distinte virtù delle Persone, dalle quali mi trovo in questo momento felicemente circondato.

Voi siete quì convocati, o Nobilissimi Signori, in adempimento del Trattato di Parigi, per preparare e formare una Carta Costituzionale per questi Stati, da essere assoggettata, prima della sua esecuzione, al mio Graziosissimo Sovrano, Unico ed Esclusivo Protettore di questi Stati.

Gl'Incarichi che vi vengono imposti sono di gravissima ed importantissima natura. In questo momento trovasi nelle vostre mani riposta la futura prosperità dell'interessante vostra Patria; e dalla saggezza del vostro operato dipende principalmente la futura felicità ed il benessere dell'intera Popolazione degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

Mentre avete tali Incarichi da adempire, sono perfettamente convinto che nell'esecuzione dei medesimi, voi manterrete quell'alto carattere che individualmente possedete, e che il risultato de'vostri lavori sarà tale, che non solamente assicurerà ai vostri Compatriotti un ragionevole e ben calcolato grado di libertà, ma farà eziandio a voi meritamente conseguire dal canto loro tutti i contrassegni di riconoscenza, e di attaccamento, dovuti alle Persone che furono gli stromenti per cui sì grandi benefizj derivarono alla loro Patria.

Dopo le diverse Proclamazioni da me emanate sovra questo argomento, riuscirebbe ora del tutto superfluo il parlarvi, o Nobilissimi Signori, del modo e della forma, con cui in virtù dell'Articolo 4 del Trattato di Parigi, foste convocati. Nel dirvi però che il vostro Corpo è formato da due parti, l'una consistente in undici Membri Integranti, e l'altra in ventinove eliggibili, e che i Membri Integranti sono il Nobilissimo Presidente ed i Nobilissimi Membri di quel Consiglio Primario, che da tanto tempo trovasi quì riunito, diviene, per me un particolare non meno che grato dovere, nel far cenno di questa parte del vostro Corpo, l'esporvi francamente la mia opinione riguardo all'intera condotta di loro, la quale fa il più alto onore alla loro saggezza, al loro patriottismo, ed alle distinte loro virtù.

Dessi vennero riuniti onde concertare meco, prima della convocazione dell'Assemblea Legislativa, le basi di quella Costituzione che vi sarà quanto prima assoggettata; essi ebbero pienissima opportunità di riflettere, e deliberare su tale proposito, ed ebbero finalmente tutto il campo di considerare e riconsiderare ogni punto di discussione relativo. Ebbero essi da me ampla facoltà di manifestare senza riguardo con franchezza e con candore la loro opinione. Eglino non sono stati nè indotti nè costretti ad adottare veruna misura inconsiderata o precipitata; ed il risultato di tutte quante queste deliberazioni fu tale, per cui devennero ad una unanime decisione intorno a ciò che riguarda il Progetto di una Carta Costituzionale, che ordinerò vi sia quanto prima assoggettato a vostra informazione.

Con tale mira ho ora l'onore di proporre, che il detto Consiglio Primario si costituisca tosto in una Commissione del vostro Corpo, onde non solamente vi debba presentare in debita forma la Carta Costituzionale, ma possa il Consiglio medesimo darvi piena informazione intorno ad ogni punto relativo a questo grande ed importante argomento.

Sono certo (ed è per me inutile il dirlo) che proverò infinita soddisfazione nell'assistere il progresso dei vostri lavori in qualunque proposito, ove le mie informazioni e le mie idee potessero riuscirvi di qualche interesse o giovamento; ed è puramente con questa mira che io mi crederò in obbligo di dare personalmente esecuzione a quella parte del Trattato di Parigi, in cui viene stabilito che io debba diriggere gli andamenti del vostro Corpo; ciocchè, secondo la mia opinione, rende indispensabile e pel rispetto a Voi dovuto, e per dovere verso il mio Sovrano, che io debba personalmente assistere alle vostre operazioni.

In ogni altro caso, mi sarei sentito in obbligo di spiegarvi l'aspetto, sotto il quale ho sempre ravvisato il vero contenuto e l'equo senso del Trattato di Parigi, ed il modo in cui il Governo di Sua Maestà è generalmente inclinato a riguardare tutto questo argomento, nonchè di esporvi i principii e le basi generali, su cui io credo che la Costituzione si debba fondare, per l'onore e per gl'interessi non meno della Potenza Protettrice, che degli Stati Protetti.

Avendo però io, o Nobilissimi Signori, avuto occasione di sviluppare pienissimamente questi punti importanti in un mio Indirizzo al Nobilissimo Consiglio Primario nel primo momento della sua Riunione, e mentre poco mi resta da aggiungere a quanto ho già in tale occasione enunciato, ordinerò che detto Indirizzo

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

sia senza ritardo posto sulla vostra Tavola a vostra informazione intorno a questa parte dell'argomento.

Quel poco che mi rimane da aggiungere si è, che non posso fare a meno d'inculcarvi nel modo il più energico a voler seguire il saggio e patrio esempio di quel Consiglio: di metter da parte ogni speculativa considerazione: di attenervi ai risultati pratici, ai pratici benefizii: e sovra tutto di considerar bene, che nello stabilire provvedimenti generali per la felicità di un Paese, ogni mira parziale ed ogni interesse privato deve essere sagrificato alla utilità ed al bene generale.

Non mi sembra necessario di farvi alcuna ulteriore osservazione su tale proposito, prima che voi diate principio ai vostri lavori, essendo io perfettamente sicuro della saggezza, della moderazione, e della prudenza di tutto quanto il vostro Corpo.

Ho preparato alcuni Regolamenti per norma del vostro procedere i quali vi saranno ora assoggettati.

Ho dato ordine che sia posto sulla vostra Tavola la Commissione, di cui ho avuto l'onore di essere rivestito dal mia Graziosissimo Sovrano.

Ho ordinato pure, che vi sia presentato il Trattato di Parigi; e mi prenderò la libertà di aggiungere, che mi sarà infinitamente grato in ogni occasione, di dare a Voi, Nobilissimi Signori, sia collettivamente, sia individualmente, qualunque informazione, che sia in mio potere, e di comunicarvi la mia opinione, quale ella siasi, su tale proposito.

Permettetemi, o Nobilissimi Signori, di chiudere il mio Indirizzo col farvi rimarcare, che il Giorno in cui vi trovate convocati, è un Giorno che porta con sè il più bell'aspetto di un felice esito alla Grande Opera cui state per dare cominciamento.

Questo giorno è fissato nei Dominii di Sua Maestà, per commemorare il Santo Tutelare dell'Inghilterra, *Santo Giorgio*; e sento dire che tale giorno si tiene pure (colla sola differenza nello stile) come giorno di festa, e si rispetta e si riverisce anche in questi Paesi. Questo giorno è pure stabilito nella Grande Brettagna per commemorare l'Anniversario della Nascita di Sua Maestà il Sovrano attuale di quel Potente e Felice Impero, di cui ho l'onore di essere un umile Individuo.

Che questo sia giorno di lieti augurj! E che il risultato dei vostri sforzi possa far godere a ciascuno di voi, e dei vostri Compatriotti una parte, se non di quella splendida, almeno di quella vera felicità, che gode ogni suddito di quel Grande ed Illustre Principe; tale è il desiderio che non solo stà a me vivamente nel

cuore, ma che, ne sono convintissimo, lo ha pure e lo avrà sempre il Graziosissimo mio Sovrano, l'Augusto Protettore della vostra Patria.

Risposta in data 25 Aprile 1817, del Presidente dell'Assemblea Legislativa, in nome dell'Assemblea stessa, al Discorso di Sua Eccellenza *il* Lord Alto Commissionario *di SUA MAESTA'.*

MILORD,

Noi Membri dell'Assemblea Legislativa rendiamo grazie a Vostra Eccellenza del Discorso ch'Ella si compiacque d'indirizzarci, e che contiene dichiarazioni importanti, le quali non possono che riuscire gradevoli ad ogni virtuoso Cittadino.

Noi siamo tutti convinti d'una verità, di cui giammai potevamo avere dubitato, del desiderio cioè, onde Vostra Eccellenza è vivamente penetrata, di vedere stabilito sopra principj di giustizia e di prosperità il nostro stato futuro, per rendere la nostra felicità tanto ferma, quanto essa è splendida, dacchè piacque al Signore di collocarci sotto la Protezione della Grande Brettagna.

Coi nostri proprj mezzi, che non cessano giammai d'essere i mezzi degli uomini appartenenti ad un suolo Greco, e colle guide luminose del Suo Genio e delle Sue Virtù, delle quali ebbimo pegni irrefragabili, noi ci lusinghiamo di corrispondere all'aspettazione de' nostri Committenti, come pure ai voti magnanimi del *Lord Alto Commissionario* del Re nostro Protettore.

È gratissimo all'Assemblea di ritrarre dalla voce de'suoi Membri integrali lo sviluppo di quei principj, sui quali è fondata la Carta Costituzionale. Comunicandoci scambievolmente e con candore i nostri sentimenti; facendo fra noi a vicenda concessioni compatibili colla maggiore utilità del Piano, che dietro la deliberazione del nostro giudizio, ci sembrerà dover adottare; non istando ostinatamente attaccati alle proprie opinioni; e pesando con riguardo quelle degli altri, la nostr'anima sarà disposta al convincimento. Se qualche curiosità, se qualche soccorso palesano chiaramente allo spirito la verità, ciò accade di certo allorquando, esso ha il diritto di porsi in tale attitudine.

Essendo l'interesse degl'Isolani comune a tutti i loro Rappresentanti, le nostre ricerche non possono estendersi al di là d'un punto fisso e fondamentale, e questo punto è positivamente deter-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

minato dall'esperienza del passato, dal riflesso su tutto ciò che si riferisce al nostro stato politico, e dalle disposizioni del Trattato, che c'innalza ad una condizione, al di cui livello noi costantemente cercheremo di metterci, con tutti gli sforzi che stanno in nostro potere.

I Popoli Jonj non possono che augurar bene, e fare il più brillante presagio in veggendo, che la prima convocazione della loro Assemblea accade in un giorno così segnalato, come quello in cui si festeggia il Santo Protettore dell'Augusta Nazione, che dopo aver istruito il mondo moderno collo splendore de'suoi lumi, e dato la pace alla terra colla serie de'suoi trionfi, ha voluto rendersi l'Egida della Greca rinascente libertà degli Stati Jonj.

Possa questo Giorno felice e glorioso, consacrato a celebrare i natali del Monarca Nostro Augusto Protettore, per la di Cui Vita e Prosperità palpitano e palpiteranno tutti i nostri cuori, e sono occupate le nostre menti, volgersi eternamente glorioso pe' Suoi fortunati Sudditi, come pei Popoli Jonj, e possa il Protettore d'Inghilterra divenire tanto propizio alle Isole dell'Ionio, quanto lo è all'Impero Britannico!

L'Assemblea Legislativa, Milord, farebbe un'eguale ingiustizia e a'suoi sentimenti ed al Vostro merito, s'ella sopprimesse la testimonianza di tutto ciò che a Voi devono le Sette Isole.

L'Assemblea prova un solo rammarico in mezzo a tanta felicità, e questo deriva dall'impotenza nella quale i Popoli Jonj si trovano, onde provarvi ch'eglino son meritevoli di possedervi, in grazia dell'interesse che non cesseranno giammai d'applicare a tutto ciò che potrà riguardarvi, ed a ciò che potesse fermare per un solo istante i vostri generosi pensieri.

Discorso in data 25 *Aprile* 1817, *del* Barone Theotoky, *in occasione dell'apertura dell'Assemblea Legislativa, col quale rende conto dei lavori del Consiglio Primario, nella qualità di suo Presidente.*

SIGNORI E CARISSIMI COLLEGA,

Non poteva che inspirare i più profondi sentimenti di riconoscenza e di rispetto, il Discorso che Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario di Sua Maestà, il Nostro Sovrano Protettore, si è compiaciuta d'indirizzare all'Assemblea Legislativa.

E di certo, la posterità la più ingiusta non oserà smentirci, se noi dichiariamo dinanzi a Dio ed a'nostri figlj, che dal giorno in cui la Providenza ha collocato quest'uomo incomparabile fra di noi, l'oggetto costante de'suoi pensieri e de'suoi travagli è stato da principio di liberarci dal flagello della peste, quindi la felicità delle nostre Isole in generale; il ristabilimento della pace interna fra Classe e Classe, Cittadino e Cittadino; quello della Religione, della Giustizia, del Commercio; l'inviolabilità delle proprietà; l'impiego di tutti i mezzi senza distinzione, la diminuzione delle Imposte; finalmente la produzione del progetto d'una Carta Costituzionale, che ci garantisce perpetuamente quella libertà e quella indipendenza, che il Trattato di Parigi ci ha legato in onorevole patrimonio.

Le differenti disposizioni di questa Carta devono ottenere una meritata accoglienza dall'Assemblea Legislativa degli Stati Jonj, poichè sono dettate da salutari e disinteressate intenzioni; poichè sono disposizioni d'ordine, di giustizia, e di saggezza; poichè vanno a soddisfare l'onore dei nostri Compatriotti, a calmare le loro inquietudini, a secondare il loro zelo.

Incaricati d'una difficile impresa, le di cui conseguenze sono molto ampie, i membri del Consiglio Primario degli Stati Jonj, hanno proceduto colla più grande circospezione, ed in un affare sì generalmente interessante, sotto rapporti così importanti, hanno cercato di condursi qual convenivasi ai Rappresentanti d'un Popolo sincero, saggio, ed illuminato dall'esperienza, la miglior sorgente d'instruzione.

Essendo le proposizioni del Lord Alto Commissionario del Re nostro Augusto Sovrano Protettore, dirette ad assicurare la legittimità de'nostri diritti, e a dar loro l'estensione di cui sono suscettibili, secondo il vero senso del Trattato ed i nostri più essenziali bisogni, il Consiglio non può dispensarsi dall'informare l'Onorevole Assemblea, come, in tutto il tempo ch'egli si è occupato della Carta Costituzionale dei nostri Stati, non ha giammai provato la necessità di difendere la causa della Nazione e de'suoi diritti, essendosi il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà mostrato tanto geloso per così bella causa, quanto lo sono certamente gl'Isolani medesimi.

Quindi è, che si sarà in istato di riconoscere, esaminando la nostra Carta Costituzionale, come, in un sistema di libertà immutabile, il Governo delle Isole ha il diritto assoluto di sviluppare tutti i suoi più nobili mezzi; come la sua attività e la sua energia non sono ristrette da nulla d'illegittimo; e come i suoi funzionarj sono rivestiti di tutta l'autorità necessaria, per rendere

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

i loro uffizj rispettivi, tanto utili, quanto sono legittimi, e tanto riguardevoli, quanto sono indipendenti da ogni Potere variabile o arbitrario.

Trattandosi d'una Costituzione, che dev'essere adattata, per quanto fia possibile, alle circostanze in cui si trovano le generazioni contemporanee, e possono trovarsi le future, si ravvisa evidentemente che dev'essere estremamente difficile di riuscire, in tutte le sue parti, a soddisfare tutti egualmente. Se fosse stato possibile di riunire quì tutti gl'Isolani per questo oggetto, si sarebbe pure osservato, ch'è impossibile di contare sulla unanimità dei sentimenti.

Il Potere Legislativo, il Giudiziario, e l'Esecutivo esistono naturalmente in ogni Governo; e la nostra Istoria ci somministra ampiamente la prova, che non appena lo stesso uomo, o lo stesso Corpo ha fatto, ha interpretato, ed ha eseguito le leggi, il Popolo finì coll'essere trascinato alla schiavitù da quel torrente di corruzione, che scaturì dall'unione di questi Poteri.

Nella Carta, che siete chiamati a considerare, Voi troverete, che il Potere ch'eseguisce, l'Esperienza che consiglia, e l'Autorità che giudica, sono distinti: che i dritti del Potere Municipale sono, quanto esserlo possono, indipendenti dal Governo; e che molte forze reali bilanciano il Supremo Potere del Senato, ed impediscono, che i diritti del Popolo sieno assorbiti, e che questo Magistrato concentri fra le sue mani l'enorme potere d'una Amministrazione generale ed illimitata.

Voi osserverete essersi da noi deliberato, che la rappresentanza dev'esser fondata sui principj di uguaglianza. Non conviene per questo intendere, che ogni Città degli Stati Jonj avrà un peso, ed un'importanza proporzionata al numero de' suoi Abitanti, o alla massa della loro proprietà; poichè questa esatta rappresentanza, inverificabile, anche in un sistema di Governo tratto dallo stato di natura, rendesi, con più di ragione, difficile in uno Stato diviso in Sette Paesi separati dal Mare: ma si è convenuto, che le quattro Isole maggiori avrebbero diritto di dare quattro Membri al Governo, in ogni *quinquennio*, e le tre minori uno solo, preso successivamente in ogni Isola.

Si è pensato che la nomina del Capo del Corpo Esecutivo doveva essere conceduta al Re Protettore, nel tempo istesso, in cui si è creduto dover collocare in potere di questo Capo titoli tali, che lo rendano autenticamente il Rappresentante dell'intero Popolo Jonio, e delle facoltà particolarmente annesse all'alta di lui dignità.

Per poco che vogliasi riflettere da una parte ai più stringenti bisogni delle Isole, alle abitudini acquistate nel corso di quattro

secoli di servitù, a tutto ciò ch'ebbe luogo fra di noi per mancanza di rapidità, di secreto, e d'energia nella amministrazione del Governo; e per poco che vogliasi prestar attenzione, da un'altra parte, all'influenza del carattere personale del Capo d'uno Stato sul successo delle pubbliche cose, e quanto sia utile che questo Capo, nelle nostre Isole, goda la più grande fiducia del Governo Protettore, si otterrà il convincimento dell'estrema importanza di queste due risoluzioni.

Nulladimeno, affine d'impedire, che i poteri affidati al Capo di questi Stati non abbiano ad estendersi oltre i termini dalla legge prescritti, si è provveduto affinchè la durata delle sue funzioni possa essere circoscritta, e affinchè la sua autorità soffra pure un ostacolo, dal canto di due Membri del Senato riuniti al *Lord Alto Commissionario* del Re, quando ella cessasse d'esser legittima. Questa misura presenta inoltre il vantaggio di stabilire una specie di nobile rivalità, e un altro genere d'equilibrio fra i Membri del Senato ed il Presidente, che la sicurezza pubblica reclama, e che è sempre conveniente di lasciar esistere presso la prima Magistratura d'uno Stato libero. D'altronde, la legge la quale esige, che il Capo del Senato degli Stati Jonj sia un Greco, nato nelle Isole, e di distinta qualità, chiude l'adito ad ogni abuso che temersi potrebbe su tale soggetto, e fa vedere che l'uomo prescelto, dev'essere l'uomo della Nazione, e in pari tempo della confidenza del Re.

Il Corpo, che fa le leggi, assume il nome di Parlamento, ed è ben facile di sentire tutta l'attrattiva di questo nome, che sì ampiamente figura nella Costituzione della Nazione, la quale, in fatto di Governo, come in fatto d'armi e di lumi, dee esser presa per modello.

Il Parlamento fa le leggi dello Stato, allorquando, allo spirare d'un tempo determinato, si convoca a questo effetto, e ad effetto d'introdurre, nel Piano medesimo che oggi vi si presenta, le ammende ch'egli troverà necessarie o convenienti, dietro le lezioni che gli saranno offerte dai saggi giornalieri, che si sarà nel caso di fare sulle disposizioni adottate.

Ma le leggi fatte dal Parlamento non sono come leggi riguardate, senza il concorso del Senato, e del *Lord Alto Commissionario* del Re. È inoltre riservato al Sovrano Protettore il diritto di annullare una legge qualunque, che dietro un calcolo poco esatto, fosse stato dal suo Rappresentante adottata.

Conoscendo perfettamente l'interesse, che un Popolo deve provare, onde le sue leggi sieno ben considerate, e non peechino

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

per inesattezza, si volle, ch' esse fossero il risultato dell' approvazione di tre Autorità separate, prima d' essere assoggettate a Sua Maestà.

S'egli è vero, che ravvisare talvolta si debba in ogni Corpo di uomini adunati coll' istessa vista, uniti dallo stesso interesse, e attaccati allo stesso rango, un Corpo d'uomini soggetto alla prevenzione al pari d'un semplice individuo, si troverà che anche questa disposizione è della più grande utilità. Non essendo fondato ogni Governo libero che sulle leggi, e tenendo le leggi d' uno Stato, ad un tempo, i Sudditi ed i Principi nell' osservanza, si può dire ch' esse non sono giammai a sufficienza studiate, nè esaminate a fondo, nei loro dettagli, e nell' insieme del loro spirito generale.

Queste medesime considerazioni appoggiano l'altra disposizione della nostra Carta, che autorizza il Senato, e Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* a presentare dei *Bill* al Parlamento.

Il Parlamento tiene il cordone della borsa dello Stato. Niuna imposta può aver luogo se non è assentita da lui. La Lista Civile è invariabilmente fissata al principiare d' ogni anno finanziale, perchè non s' abbia a temere di porre in contrasto lo splendore del Governo colle circostanze del Popolo.

Il limite fra ciò che può, e ciò che non può il Rappresentante del Re, è interamente tracciato. Su questo proposito, il Consiglio si è allontanato, per quanto era possibile, da ogni considerazione personale, ch'egli deve all'Uomo illustre, ch'empie oggidì l' incarico di *Lord Alto Commissionario*; e non ha riguardato che il Magistrato, onde i sentimenti di particolare divozione, che lo legano a Sua Eccellenza il Tenente Generale Maitland, non avessero la minima influenza nelle sue deliberazioni. Così in ogni altra disposizione, un argine elevato separa l'Autorità legittima dell'abuso che se ne può fare.

Lo stesso accade di tutti gli uffizj pubblici, dall'ultimo fino al più eminente, i quali essendo instituiti per la comune utilità, non possono giammai diventare la proprietà di coloro, che ne son rivestiti. Perciò si è voluto, che non vi sieno impieghi a vita, e che ogni Magistrato, Giudice, Delegato, responsabile della propria condotta, sia rimpiazzato e, in caso di bisogno, rimovibile, e soggetto a castigo.

Avendosi finora sciaguratamente applicato presso di noi poca importanza alla libertà civile, per non aver riflettuto, che questa è la nutrice della libertà politica, si sono adottate disposizioni particolari, riguardo alla Giustizia, alle Leggi, ai Giudici, e a tutto ciò che appartiene a questo ramo così importante dell' Amministrazione d'uno Stato. Il Corpo dei Giudici, nominato appena dal Potere Esecutivo, diventa del tutto indipendente da questo ne suoi esercizj, e garantisce dal canto suo la Nazione contro gli attentati del dispotismo; misura la quale da se sola conduce alla separazione ed all'equilibrio dei Poteri.

Il metodo delle elezioni in generale è regolato in maniera che (senz'aver accordato una gran latitudine a quelli che sono i meno interessati a farle riuscir vantaggiose) godendo ogni Cittadino alcuni diritti, può giungere successivamente alle prime cariche, secondo il di lui grado di merito e di capacità. I Corpi Elettorali delle Isole, abbastanza numerosi, sono chiamati a preferire, per il Parlamento, quelli, fra i migliori, ch'esser possono i più utili. Il Parlamento nomina il Senato, sotto condizioni sicure ed importanti, ed il Senato nomina i Giudici, e i Capi delle Amministrazioni Locali di ogni Isola. Riguardo alle cariche Municipali, esse son tutte di piena spettanza dei Sindici. Tutti questi mezzi non possono che eccitare la più grande, e la più nobile emulazione.

Nel convincimento che l'onore e la felicità d'un Popolo dipendono da suoi costumi, e che il Culto pubblico reso a Dio tende possentemente ad inculcare i principj, che costituiscono i buoni costumi, si sono adottate misure relative a questo articolo, le quali avranno una grande influenza sulla nostra rigenerazione. La nostra Religione e la nostra Lingua sono collocate al dissopra di quelle dello Stato Protettore. L'educazione dei nostri figli è assicurata; quella di coloro, che si destinano al servizio dell'Altare, lo è pure in maniera particolare; e v'ha ogni fondamento per isperare, che la Benevolenza del Re Protettore giunga fino a non caricarci interamente dello stipendio delle Sue Truppe; oggetto, che toccando assai da vicino i nostri interessi, il Consiglio si è affrettato di trattare.

Alcune ommissioni, che vi sembrerà forse di osservare, saranno supplite da *Senatus-Consulti Organici*, che il Parlamento ha diritto di modificare o cangiare.

Un sistema perfetto di Governo non è dell'appanaggio dell'Uomo, e se vero è ciò che fu detto, che in una linea la più indifferente si può trovare un corpo di delitto, bastante a rendere colpevole quegli che l'avesse scritta, a più di ragione, in una tal opera, si possono trovare materiali bastanti per biasimarla.

La vanità, l'ignoranza, e gl'interessi particolari non hanno mai voluto conoscere la verità. La sola Storia dei risultati le rende una giustizia tarda, ma imperscrittibile.

Del resto, questo Progetto di Costituzione, non essendo accettato,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

e nemmeno presentato all'Assemblea, non è egli per anco l'Arca, cui sia proibito di toccare. È quindi permesso di dire ciò che si pensa, di farlo con franchezza; e la dignità stessa d'essere stato membro del Consiglio Primario, non toglie il diritto di dichiarare, come Cittadino, le proprie osservazioni sul proposito. Ogni buon Greco però, che vorrà considerare questa Carta, deve risovvenirsi, che uno dei nostri antenati confessò d'essere stato sforzato a non dare agli Ateniesi le migliori Leggi, ma quelle che erano le più proprie allo stato della loro Patria.

Il nome d'Indipendenza, mal definito nel Dizionario di alcuni uomini male organizzati, non può applicarsi, in un senso compiutamente assoluto, ad una Nazione che non è, politicamente parlando, Sovrana. Ora, una Nazione non è Sovrana, quando non ha esclusivamente il potere positivo ed esplicito di difendersi; d'alienare una parte del suo Territorio; di cangiarne la divisione politica; di aggiungervi una Provincia; di dichiarare la guerra o fare la pace; di farsi rappresentare presso le Potenze Estere; d'aprire negoziazioni; di concludere Trattati di guerra e di pace, di neutralità e di commercio; di far leve di Truppe fra i suoi Sudditi o i suoi vicini; di assoldare o chiamare Truppe Straniere; di disporre ad arbitrio di quelle da essa stipendiate; ec. È perciò che i Principi, i Magistrati, i Giudici, e i Delegati di questa Nazione non possono essere assolutamente indipendenti, in tutti i rami dell'Amministrazione del loro Governo, dal Monarca investito dei supremi diritti, che hanno un immediato rapporto cogli enunciati poteri, e con molti altri che ne dipendono.

Questa Nazione, chiamata a costituirsi, non deve concentrare i suoi affetti in un circolo, tracciato dallo spirito di partito, che non è già lo spirito del Pubblico. Ella deve piuttosto cercare d'immedesimare il suo interesse con quello del Sovrano, che l'Europa incaricò della sua felicità. Ella deve abjurare con franchezza quelle pretese, che, disapprovate dalla verità, dall'esperienza e dalla utilità generale, lungi dal consolidare uno Stato, lo lascierebbero affondare in mezzo agli squarciamenti, che inevitabile renderebbero la rovina del suo Governo.

Ecco ciò che il Consiglio unanimamente ha fatto, e di cui è pronto a sostenere l'utilità; ben persuaso di cattivare in tal modo la dritta intelligenza degli Abitanti delle Isole Jonie, d'assicurarne i veri interessi, e d'impedire che la sorte sia più a lungo ingiuriosa ad una sì bella parte della Grecia.

Estratto dal Processo Verbale degli Atti dell'Assemblea Legislativa, riguardante la destinazione di una Deputazione di tre Nobili Jonj da recarsi a Londra, affine di deporre la Carta Costituzionale ai piedi di Sua Altezza Reale *il PRINCIPE REGGENTE per la di* Lei *Graziosa Ratificazione.*

Corfù, 5 Maggio 1817.

Furono lette le quattro Risoluzioni seguenti, ad adottate unanimemente.

1. Che in virtù del 4.° Articolo del Trattato di Parigi, la Carta Costituzionale sia tosto trasmessa a Londra per essere posta a'Piedi di Sua Altezza Reale, il Principe Reggente, per la Sua Ratificazione.

2. Che la detta Carta in dimostrazione dell'alto rispetto e considerazione di quest'Assemblea verso il Sovrano, Unico ed Esclusivo Protettore di questi Stati, sia spedita per mezzo di una Deputazione di tre Nobili de'nostri Compatriotti.

3. Che la nomina dei detti tre Deputati sia devoluta a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* della Potenza Protettrice.

4. Che il Presidente sia incaricato d'indirizzare nei dovuti termini una Lettera, esponente l'oggetto della loro missione, al Segretario di Stato di Sua Maestà.

Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario*, conformemente alla terza delle suesposte Risoluzioni, si è compiaciuta di nominare

Il Tenente Colonnello Conte *Antonio Theotoky* di Corfù.
Il Nobile Signor *Vettor Cariddi* di Cefalonia.
Il Nobile Signor *Dionisio Bulzo* di Zante.

come Deputati per recarsi a Londra, onde porre la Carta Costituzionale ai Piedi di Sua Altezza Reale il Principe Reggente, ed implorare la Sua Graziosa Ratificazione per la medesima: e Sua Eccellenza si è compiaciuta di dichiarare il Nobile Signor *Vettor Cariddi*, Presidente della Deputazione.

Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, conformemente alla 4.ta delle suesposte Risoluzioni, consegnò alla Deputazione la seguente Lettera per essere rimessa al Conte Bathurst, uno de'Principali Segretarj di Stato di Sua Maestà.

(segue la lettera annessa.)

(Traduzione dal Greco.)

Lettera, in data di Corfù 5 Maggio 1817, *indirizzata dal* Barone Theotoky *Presidente dell'Assemblea Legislativa, al Conte* Bathurst *uno de' Principali Segretarj di Stato di SUA MAESTA' il RE del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda, e dell'Annover, ec., ec., ec.,*

MILORD,

D'Unanime risoluzione dell'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, ho l'onore di comunicare a Vostra Signoria, che per l'alto rispetto e considerazione dell'Assemblea verso l'Illustre Principe, sotto la di cui unica ed esclusiva Protezione questi Stati sono posti dal Trattato di Parigi in data dei 5 Novembre 1815, Essa ha deputato tre Nobili fra i nostri Compatriotti, cioè

Il Tenente Colonnello Conte *Antonio Theotoky* di Corfù,

Il Nobile Signor *Vettor Cariddi* di Cefalonia,

Il Nobile Signor *Dionisio Bulzo* di Zante,

onde porre ai Piedi di Sua Altezza Reale il Principe Reggente la Carta Costituzionale, come venne unanimemente adottata dalla medesima, ed una Lettera, che l'Assemblea si è permesso d'indirizzare a Sua Reale Altezza, in cui esprime i proprj sentimenti riguardo la Sua Reale Persona, implorando la Sua Ratificazione alla Carta Costituzionale, e comunicando i suoi sentimenti relativamente al *Lord Alto Commissionario*, che il Sovrano Protettore ha sì felicemente destinato ad esercitare le funzioni di quell'alto Incarico in questi Stati.

Copia di tal Lettera viene quì acclusa per essere letta da Vostra Signoria, ed i nostri Deputati sono incaricati a ricevere, pria di porre la Carta Costituzionale ai piedi del Sovrano, le istruzioni di Vostra Signoria in tale occasione.

Io sono inoltre incombenzato dall'Assemblea Legislativa di esprimere i sentimenti della sua gratitudine a Vostra Signoria per l'interessamento, che è ben persuasa e convinta, Ella prenda per la prosperità e pel benessere di tutta la Popolazione di questi Stati; e confido che Vostra Signoria non vorrà prendere in mala parte se aggiungo le assicurazioni del mio sincero rispetto, e dell'alta considerazione, con cui ho l'onore di essere

Milord, Di Vostra Signoria

Obbidientissimo ed Umilissimo Servitore,

(Firmato) Barone Theotoky,

Presidente dell'Assemblea Legislativa.

PROCLAMAZIONE

Da parte di S. E. l'Onorevolissimo Sir Thomas Maitland.

ec., ec., ec.,

Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà rende noto per mezzo della presente il suo arrivo nella Sede del Governo degli Stati Uniti delle Isole Jonie, ed ordina che sia proclamato aver Ella già riassunto gli alti Incarichi, di cui trovasi rivestita dal Graziosissimo Suo Sovrano, unico ed esclusivo Protettore di qnesti Stati.

Sua Eccellenza si compiace di ordinare, che l'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie (aggiornata *sine die* nel giorno 5 di Maggio passato) sia convocata pel giorno 25 di Novembre prossimo venturo. Viene quindi per la presente ordinato, che la detta Assemblea Legislativa si debba conformemente riunire in detto giorno nel Palazzo in Corfù, ed abbia a riassumere le sue Sedute per l'espedizione degli affari.

La presente sarà stampata nelle due Lingue Greca ed Italiana, e pubblicata a conoscenza universale.

Dal Palazzo, Corfù, 29 Ottobre 1817.

Per Ordine di SUA ECCELLENZA,

WILLIAM MEYER,

Segretario del Governo.

PROCLAMAZIONE

Da parte di S. E. l'Onorevolissimo Sir Thomas Maitland.

ec., ec., ec.,

Siccome risulta, che a cagione dei tempi contrarii venne recato impedimento all'arrivo nella Sede del Governo di varii Membri dell'Assemblea Legislativa, Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* si compiace di commettere; che l'Assemblea Legislativa si debba riunire nel Palazzo in Corfù, il giorno di *Giovedì* 27

del corrente alle ore 11 antimeridiane, in luogo del 25 del corrente, come fu ordinato per mezzo della Proclamazione dei 29 del mese ultimo decorso.

La presente sarà stampata nelle due Lingue Greca ed Italiana, e pubblicata a conoscenza universale.

Dal Palazzo, Corfu', 24 Novembre 1817.

Per Ordine di SUA ECCELLENZA,

WILLIAM MEYER,

Segretario del Governo.

(Traduzione dall'Inglese.)

Discorso di Sua Eccellenza *il* Lord Alto Commissionario *di* SUA MAESTA', *il* Sovrano Protettore, *in occasione della riapertura delle Sedute della Nobilissima Assemblea Legislativa degli* Stati Uniti delle Isole Jonie, *nel giorno* 27 *Novembre* 1817.

Provo la più viva soddisfazione nel vedermi nuovamente attorniato da quella Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, che prima dell'ultima volta, in cui fu aggiornata, e conformemente al Trattato dei 5 Novembre 1815, ha preparata, e ad unanimità adottata, una Carta Costituzionale da essere sottoposta alla ratificazione di Sua Altezza Reale il Principe Reggente, Agente in Nome e da parte di Sua Maestà GIORGIO III, Re della Grande Brettagna e dell'Irlanda, e dell'Annover.

Tale Carta Costituzionale mi è stata rimandata dovutamente e formalmente ratificata da Sua Altezza Reale, e la medesima trovasi già da qualche tempo in mia mano.

Attese però le grate informazioni, che da ciascuna parte di questi Stati mi pervennero, e per cui rilevo, che la Divina Provvidenza ha concesso agli stessi la grazia di un fortunato raccolto, intorno al quale fò a Voi tutti le più sincere congratulazioni, parvemi conveniente il differire di promulgare la ratificazione suddetta fino a che i varii Membri di quest'Assemblea, i quali aveano un interesse del più alto grado nel prodotto del loro Paese, avessero tempo di accomodare ed ordinare quegli affari importanti, i quali nella stagione corrente divenivano della massima urgenza per loro.

Desiderando poi dall'altro canto, che non si perdesse tempo nel mettere in attività quella Costituzione, che Voi con grande saviezza, unanimemente adottaste, mi determinai di fissare questa giornata perchè aveste in essa a rinnovare le vostre Sedute, nella fiducia, che siccome si tratta del progresso del pubblico bene, voi perciò, non soffrireste grande dissesto personale per essere stati, così per tempo, in questo luogo chiamati.

Ordinerò che la Carta Costituzionale, come fu ratificata dal Sovrano Proteggitore, vi venga subito presentata: ed ho pregato i rispettabili Personaggi, che voi credeste bene mandare a Londra con tale incarico, in testimonianza della vostra venerazione ed attaccamento per Sua Altezza Reale il Principe Reggente, a voler preparare un Rapporto del loro operato; Rapporto, che per quanto io so, è pronto ad essere assoggettato alle vostre considerazioni. Resta soltanto che voi abbiate a concertare e fissare meco la giornata, in cui la Ratificazione della Carta Costituzionale dovrà essere formalmente promulgata, cosicchè resti tempo bastante per quelle necessarie disposizioni, che debbono precedere un cangiamento di così alta importanza; mentre scorgerete dall'ultima clausula della Carta Costituzionale medesima, che il nuovo Governo dovrà essere installato, e dovrà avere cominciamento in virtù di essa, tre giorni dopo tale promulgazione.

Le vostre funzioni, o Signori, come Membri dell'Assemblea Legislativa, convocata a tenore del 4.° Articolo del Trattato di Parigi, cesseranno allora; e nel giorno susseguente alla installazione del Governo, sotto la nuova Costituzione, vi riunirete di nuovo, come per l'ultima clausula della Costituzione stessa, in qualità di costituenti il Primo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie, giusta la Costituzione del 1817, nel qual tempo, non dubito, che continuerete a manifestare pel vero onore, e per gl'interessi reali della vostra Patria, quel medesimo zelo, per cui vi siete così eminentemente distinti in tutti i vostri atti, durante il corso delle importanti operazioni, che ebbero luogo finora.

Io per altro non soffrirò che la natura delle vostre funzioni e della vostra situazione si cangi, come avverrà nel nuovo ordine di cose, senza spiegarvi co' termini i più positivi la pienissima approvazione, che il mio Reale Padrone si compiacque significare relativamente alle vostre operazioni passate; e voglio sperare, che verrà pure a me concesso di aggiungere personalmente, che l'impressione fatta dalle stesse nell'animo mio non sarà mai, nè per cangiamento di circostanze alterata, nè cancellata mai per alcuno di tempo.

Rapporto presentato all' Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie *dai tre Nobili Deputati della medesima, relativamente alla loro Missione presso la* Corte *di* Londra.

NOBILISSIMO SIGNOR PRESIDENTE, E NOBILISSIMI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Conformemente alle istruzioni di cui ci ha onorati l'Assemblea Legislativa per mezzo del vostro Presidente, imprendemmo ad eseguire senza remora alcuna le importanti funzioni affidateci, ed arrivammo a Londra li 27 di Giugno, ove abbiamo tosto partecipato al Conte Bathurst, uno dei Principali Segretarii di Sua Maestà, la natura e l'oggetto della nostra Missione.

Sarebbe presunzione dal canto nostro se volessimo esprimere i nostri sentimenti personali sull'accoglienza fattaci da quel distinto Ministro: ma nel carattere pubblico di vostri Deputati siamo in dovere d'informarvi con precisione, che durante la nostra residenza in Inghilterra, fummo costantemente trattati con un grado di considerazione e di rispetto, che dee certamente riuscire grato a chi sente amore per la dignità della sua Patria, e vede i più veri interessi della stessa, assicurati nel miglior modo possibile da relazioni permanenti, cordiali, e splendide, colla Corona Britannica.

Gli 11 di Luglio siamo stati formalmente introdotti all'Augusta Presenza del Principe Reggente seduto sul Trono Britannico, attorniato da tutti i suoi Ministri, e dai grandi Uffiziali dello Stato, ove abbiamo avuto l'onore di porre ai suoi piedi la Carta Costituzionale; e poco dopo nell'istesso giorno abbiamo avuto l'onore di ottenere una udienza privata da Sua Altezza Reale nel suo Gabinetto.

Al presente Rapporto noi aggiungiamo il breve Indirizzo, che credemmo nostro dovere di fare a Sua Altezza Reale nel presentarle la Carta Costituzionale: ed abbiamo ancora la soddisfazione di presentarvi la graziosa e benigna risposta di Sua Altezza Reale il Principe Reggente, della quale ottenemmo la copia.

Se da un lato speriamo, che l'Indirizzo da noi fatto sarà per incontrare la vostra approvazione, siamo convinti per l'altro, che qualunque espressione volessimo usare, non potrebbe accrescere minimamente i naturali sensi di gratitudine e di ammirazione, che

tale risposta del Sovrano dell'Impero Britannico, deve inspirare nell'animo di chiunque sente interesse per l'onore, e per gl'interessi di questi Stati.

Ci rimane soltanto per ultimo ad assoggettarvi Copia di una lettera trasmessa a ciascuno di noi prima della nostra partenza da Londra dal Conte Bathurst, e di esprimere le umili nostre speranze, che la condotta da noi tenuta in così importante occasione, sia stata conforme alle vedute, che voi nutrivate quando fu decisa la nostra Missione, come pure, che sia ora per incontrare la vostra approvazione.

Firmati, Vettor Caridi. Co: Antonio Theotoky. Dionisio Bulzo.

Indirizzo dei Deputati dell' Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie *a* Sua Altezza Reale *il* PRINCIPE REGGENTE, *in data* 11 *Luglio* 1817.

Altezza Reale,

Nel passato giorno di *Santo Giorgio*, l'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, secondo i termini del Trattato di Parigi convocata, e diretta da Sua Eccellenza Sir Thomas Maitland, il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda, adottò unanimemente una Carta Costituzionale, che l'Assemblea stessa, per il senso di altissimo rispetto e di attaccamento, che professa a Vostra Altezza Reale, risolse doversi deporre ai piedi della Reale Vostra Altezza da un Nobile di ciascuna delle tre Isole Jonie principali.

In esecuzione di questa Risoluzione dell'Assemblea, noi ora abbiamo l'onore distinto di presentarci innanzi all'Augusta Presenza di Vostra Reale Altezza, e di deporre per tal modo, in nome dei nostri Compatriotti, la Carta Costituzionale a' piedi di Vostra Altezza Reale, colla speranza, che questa sarà trovata degna di ricevere l'approvazione, e la graziosa Ratificazione di Vostra Reale Altezza.

Ci rimane per ora soltanto il grato dovere di palesare l'attaccamento perfetto, ed illimitato di tutto quanto il Popolo Jonio alla Persona di Vostra Altezza Reale, ed al Possente Impero, a cui

Vostra Altezza Reale presiede. Questo Popolo sensibilissimo al supremo benefizio, che la Provvidenza accorda alla sua Patria, collocandola perpetuamente sotto l'Egida della Fede e della Giustizia Britannica: mentre è sicuro di godere di quella prosperità, che la Protezione Britannica, e la mano consolatrice di Vostra Altezza Reale non mancheranno d'impartirgli, anticipa col pensiero l'epoca fortunata, nella quale il Genio languente di un popolo famoso nell' antichità, sarà per nuovamente spiegare quei talenti, e quelle virtù, che hanno esatto una volta l'ammirazione del Mondo.

(Traduzione dall'Inglese.)

Risposta di Sua Altezza Reale *il* PRINCIPE REGGENTE *all'Indirizzo dei Nobili Deputati dell'Assemblea Legislativa degli* Stati Uniti delle Isole Jonie, *data gli* 11 *Luglio* 1817.

Signori,

Ricevo con piacere la Carta Costituzionale pegli Stati Uniti dell'Jonio, che un'Assemblea provisoria, convocata a tale oggetto speciale, in conformità dei provvedimenti del Trattato di Novembre 1815, ebbe dopo matura deliberazione ad adottare, quale Voi ora, per comando dell'Assemblea medesima, innanzi a me deponeste.

Siccome risulta, che questa Carta incontrò l'unanime assenso dell'intera Assemblea, Io non posso avere alcuna difficoltà in commettere, che sieno prese le opportune misure per la formale Sua Ratificazione, in nome, e da parte di Sua Maestà, e confido, che la Carta stessa porrà solide basi alla ventura vostra felicità e prosperità.

I Destini della vostra Patria sono ora collocati nelle proprie vostre mani; un clima propizio; un suolo fertile; la naturale energia del vostro carattere, e i vantaggi locali della vostra situazione, tutto ciò si unisce in favore vostro; ma per quanto importanti sieno tali circostanze, di nessun valore possono riescire, quando non sieno accompagnate da un'amministrazione imparziale delle Leggi, le quali adattate allo spirito nazionale, renderanno sicura la volontaria obbedienza del Popolo.

In me troverete sempre viva la brama di contribuire, per quanto sta in mio potere, al conseguimento di un oggetto sì grande.

Null'altra cosa se non il perfetto convincimento, che gl'interessi del Popolo Jonio verrebbero calcolati nella miglior guisa possibile in uno stretto legame colla Grande Brettagna, mi avrebbe indotto ad accedere al desiderio, tanto generalmente spiegato, che il Monarca dell'Impero Britannico divenisse il Protettore degli Stati Uniti dell'Jonio; nè poco si aggiungerebbe alla mia soddisfazione, se avendo, colla benedizione della Povvidenza, amministrato con felice successo il Governo di mio Padre, venisse pure ravvivato, sotto la Protezione dell'Impero Britannico, l'antico splendore di un Popolo tanto celebre nella Storia.

(Traduzione dall'Inglese.)

Lettera del Conte Bathurst, *indirizzata a ciascuno de' Nobili Deputati dell'Assemblea Legislativa degli* Stati Uniti delle Isole Jonie.

Londra, 12 Agosto 1817.

Signore,

Avvicinandosi il momento della vostra partenza da questo Paese, stimerei di non soddisfare appieno a' miei sentimenti, se non mi prevalessi di questa opportunità, onde farvi certo del vivo mio desiderio per la felicità vostra, e per quella degli Stati, da cui foste quì inviato. M'increse invero, che la remora necessariamente frapposta alla Ratificazione della Carta Costituzionale, non permetta ch'ella sia trasmessa a voi, ed ai vostri Colleghi nella presente occasione; ma io porrò gran cura che appena saranno compiute le formalità di dovere, e che il Gran Suggello dell'Inghilterra verrà apposto alla medesima, sia essa spedita per [un apposito Messo onde giunga in tempo per l'apertura dell'Assemblea a' 5 di Novembre venturo.

Debbo nello stesso tempo comunicarvi d'avere io già fatto pervenire a Sir Thomas Maitland i comandi di sua Altezza Reale il Principe Reggente, per conferirvi al vostro ritorno negli Stati Uniti dell'Ionio, l'onore di Cavaliere Commendatore del distinto Ordine di *San Michiele e San Giorgio*, ch'è intenzione di Sua Altezza d'instituire per premiare li meritorii servigi resi in detti Stati, e nei Reali Dominj di Malta; stimando Sua Altezza Reale di non potere meglio manifestare i suoi sentimenti per l'attaccamento dimo-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

strato dall'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti dell'Jonio, e pel modo in cui ha essa adempiuto agl'importanti doveri affidatile, se non che col conferire alle persone dalla stessa deputate per assoggettarle la Carta Costituzionale, questo distinto contrassegno della Sua Considerazione e Reale Favore.

Sua Altezza Reale si è inoltre compiaciuta di ordinare, che vengano preparate delle Medaglie per voi e per i vostri Colleghi, acciocchè dobbiate portarle in commemorazione della circostanza in cui visitaste questo Paese, le quali saranno quanto prima trasmesse al *Lord Alto Commissionario*, con ordine che vi sieno presentate in Nome di Sua Altezza Reale.

Debbo soltanto in fine rinnovarvi le assicurazioni del mio rispetto ed alta considerazione, e sottoscrivermi,

Signore,

Vostro Obb.mo Um.o Serv.e
BATHURST.

Estratto dal Processo Verbale dell'Assemblea Legislativa nella sua Seduta dei 27 Novembre 1817.

VENNE ordinato, che fosse registrata nel Processo Verbale la Lettera scritta dal Conte Bathurst ai Deputati a Londra colla Carta Costituzionale.

Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* osservò, ch'era omai dover suo il dare esecuzione a quella parte delle istruzioni del Suo Sovrano, comprese nell'ultimo paragrafo della Lettera del Conte Bathurst, col presentare ai Nobili Deputati quel distinto contrassegno di favore, indicato nella detta Lettera, e decorarneli; ma che pria di ciò fare gli era comandato dal Suo Sovrano di presentare all'Illustre Presidente dell'Assemblea, una separata Medaglia, trasmessagli espressamente da Sua Altezza Reale il Principe Reggente.

Sua Eccellenza presentò quindi tale Medaglia al Presidente, indirizzandogli il seguente discorso:

SIGNORE,

Sono comandato dal mio Reale Padrone di presentarvi in Suo Nome la Medaglia, di cui stò in questo momento per decorarvi,

la quale fu coniata in commemorazione del giorno in cui Sua Altezza Reale ha, dall'alto del Trono Britannico, formalmente significato ai vostri Nobili Deputati la Sua Volontà, che la Carta Costituzionale trasmessa a Londra dall'Assemblea Legislativa, dovesse essere ratificata, e come un contrassegno speciale dell'Alta Sua Approvazione per la vostra condotta, e per quella dell'Assemblea Legislativa.

Permettetemi, o Signore, di dirvi, che non avrei potuto in verità ricevere comando alcuno con maggiore soddisfazione e piacere, che quello dell'annunciarvi inoltre, come sono ora autorizzato di fare, essere volontà del Principe Reggente, che per una ulteriore testimonianza dell'Alto Suo Senso pei vostri meriti e distinte virtù patrie, io vi debba conferire in Suo Nome, tosto che saranno prese le disposizioni necessarie a tale uopo, la Decorazione di Cavaliere Gran Croce del Distinto Ordine di *San Michiele*, e *San Giorgio*: Ordine instituito da Sua Altezza Reale in Nome e da Parte di Sua Maestà, per premiare quelli, che negli Stati Uniti dell'Jonio, e ne' Suoi Possedimenti nel Mediterraneo, possono essere meritevoli di un contrassegno tanto distinto, del favore e del riguardo Reale.

Il BARONE THEOTOKY *diede la seguente Risposta*:

MILORD,

L'INDULGENZA colla quale i miei Compatriotti hanno dalla mia verde età voluto apprezzare il mio zelo, e la fortunata prevenzione di Vostra Eccellenza, che mi ha attratto gli sguardi paterni d'un Principe, la di cui grandezza d'animo si estende su tutti quelli che hanno la felicità di occupare, per un solo istante, i suoi generosi pensieri, mi han procurato i contrassegni distinti ed onorevoli di considerazione, ond'io mi veggio cuoperto, accompagnati da lusinghiere espressioni a mio riguardo.

Qualunque siasi l'orgoglio, che possa giustamente ispirarmi l'approvazione, che Sua Altezza Reale si compiace di graziosamente accordarmi, io non sono meno sensibile ai sentimenti della più profonda riconoscenza, ed alla viva soddisfazione pensando, che i miei sforzi furono riguardati come utili alla mia Patria: causa alla quale il mio cuore è sì vivamente interessato.

Interprete di questi sentimenti, abbia Vostra Eccellenza la bontà

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

di far giungere ai piedi del Trono di Sua Maestà i miei ringraziamenti puri e semplici, (solo omaggio degno d'essere offerto al Re d'un Popolo libero), derivati dal fondo dell'anima, e accompagnati dalle proteste d'un'inviolabile divozione per l'Augusto Principe, la di cui gloria vestì d'un nuovo lustro l'invitto e leale Nome Inglese.

Io mi reputo felice, nell'aver meritato le testimonianze accordate allo zelo, con cui adoprai li mezzi ch'erano in mio potere, per consolidare la fiducia che il Re, Nostro Augusto Protettore, riposto aveva nei Greci delle Isole Ionie; ai quali per sempre mi uniscono indissolubilmente il più vivo interesse nazionale, la stima la più sincera, l'amore il più disinteressato, e la più tenera gratitudine.

E Voi, Milord, che dalla nostra propizia stella foste fra di noi collocato, per la nostra maggiore felicità e per quella de'nostri figli, rendetemi la giustizia di credere, che nulla al mondo potrà in me cancellare la dolce rimembranza di quanto la mia cara Patria vi deve, e di quanto vi devo io stesso personalmente, fintantochè una sola scintilla di vita animerà questo petto, decorato da Voi dell'Immagine d'un Sovrano, che da lungo tempo nel mio cuore si trova scolpito.

Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* presentò in seguito le altre Medaglie ai Nobili Deputati ritornati dalla loro Missione a Londra.

Sua Eccellenza espresse in brevi cenni la grande soddisfazione che provava, nell'essere Ella in tale circostanza l'organo, per cui veniva data esecuzione agli Ordini del Suo Sovrano, e soggiunse, che si asteneva dal dire niente di più, stimando presunzione dal canto suo, il voler aggiungere cosa alcuna alle espressioni sommamente lusinghiere, usate su questo riguardo dal Segretario di Stato di Sua Maestà, nella Lettera ora presentata all'Assemblea.

I Deputati Conte *Antonio Theotoky*, e Nobile Signor *Dionisio Bulzo* diressero a Sua Eccellenza i loro ringraziamenti nel modo seguente:

MILORD,

Il distinto contrassegno di onore, che per ordine di Sua Altezza Reale il Principe Reggente, Vostra Eccellenza ci ha in questo momento presentato, eccita nel nostro cuore il più alto senso di gratitudine e di divozione.

Vostra Eccellenza, come l'organo dei Reali Favori del nostro Unico ed Esclusivo Protettore, avrà la bontà di portare a'piedi del Trono di Sua Maestà questi nostri sentimenti, e la dichiarazione dell'illimitato nostro attaccamento alla Gloriosa Nazione, a cui siam debitori di quanto noi possediamo.

Risposta in data 1.° Decembre, del BARONE THEOTOKY *Presidente dell'Assemblea Legislativa, al Discorso di* SUA ECCELLENZA *il* Lord Alto Commissionario *di* SUA MAESTÀ, *pronunziato in occasione della riapertura delle Sedute della Nobilissima Assemblea Legislativa degli* Stati Uniti delle Isole Jonie *nel giorno* 27 *Novembre* 1817.

MILORD,

Le nostre espressioni non potrebbero, quanto basti vivamente, ridire i sentimenti di cui siamo penetrati per l'Atto di Ratifica, onde Sua Altezza Reale si è graziosamente compiaciuta di vestire la Carta Costituzionale, adottata all'unanimità dai Rappresentanti degli Stati Jonj.

Ormai non abbiamo più a temere le calamità, che l'interesse nazionale ci ha comandato di prevenire, anzichè di attendere. La libertà è resa all'antica sua patria: e la felicità politica, di cui essa va a diventare l'elemento, in Città contemporanee e rivali di Sparta e d'Atene, non avrà limiti; siccome non ne hanno nè la gloria dell'Impero Britannico, nè la generosità del Principe che vi presiede, nè la riconoscenza de'suoi Protetti.

L'accoglimento favorevole, che Sua Altezza Reale ha fatto ai nostri Deputati, ridonda in tutti i loro Compatriotti. Fra l'immensità delle Sue cure, dall'alto del Suo Trono, il Sovrano della Grande Brettagna ragiona a'nostri fratelli dei loro interessi; li colma di generose offerte; dimostra loro la Sua benevolenza con pegni luminosi del Suo favore; loro accorda titoli di un Ordine distinto, stabilito specialmente in quell'occasione medesima per premio e ricompensa del nostro zelo; ricorda loro le virtù de'Padri nostri e fa conoscere, come il solo convincimento che il germe di queste virtù animi ancora gl'Isolani, lo fece accedere al desiderio dell'Europa, affinchè Egli divenisse il loro Protettore.

Per verità il nostro spirito, non può restare soddisfatto da una

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

dichiarazione, e da fatti più onorevoli, i quali, mentre si rendono il garante di i tutti beni, che esserci devono profusi da quel Trono, arrestano pure i nostri sguardi sul maggiore de' nostri doveri: quello di renderci degni dei nostri antenati; voto proprio di un Principe Inglese, che parla a Greci; elogio perfetto di ogni Popolo, che vuolsi sospingere alla Gloria. L'Augusto nome di questo Principe, la di cui magnanimità va del pari coll'alta gloria e colla possanza, legherà tutti i cuori, e comanderà a tutti gli spiriti. I nostri Tempj risuoneranno ogni giorno delle tenere benedizioni, che la voce della nostra gratitudine innalzerà per Lui, e per la Gloria delle Sue Armi.

Affine di coronare tante grazie e tanti favori, Dio ha voluto che dopo molti anni di penuria, un'abbondante raccolta di grani, di vini, di uve, di olio, colmasse i voti del nostro buon Popolo, e ci facesse, per mezzo del prodotto stesso del nostro suolo, formare vaticinj felici pel novello stato, che, in buon momento per noi, ha voluto accordarci.

Le espressioni che Vostra Eccellenza adopera a favore dell'Assemblea di questi Stati, i sentimenti che si compiace attestarle, sono analoghi a quella propizia bontà, ed a quella consumata e previdente saggezza, che ci posero in grado di sviluppare le nostre vedute, e di accelerare l'adempimento dei disegni della Providenza.

Il giorno della promulgazione della nostra Carta Costituzionale sarà il 28 prossimo, se così sembra convenevole a Vostra Eccellenza. Questo giorno fisserà l'epoca della nostra rigenerazione.

L'Assemblea nella sua nuova attitudine di Parlamento degli Stati Jonj, cercherà con tutti i mezzi che sono in suo potere, di corrispondere con fervida applicazione, al dovere dell'alta Carica, che la legge le affida.

Quistioni importanti al maggior grado pel loro scopo, al maggior grado utili pel loro risultato, vanno a fissare le sue meditazioni. Le leggi sono passive di lor natura, in mancanza di abili Agenti incaricati di eseguirle, e capaci di adempiere i loro uffizj sì estesi, sì moltiplicati, sì rilevanti; e questi Agenti per rendere utili queste medesime leggi, hanno d'uopo di qualche cosa, che la sola natura non accorda, e ch'è sovente al di là di una pratica comune.

Sciaguratamente per noi, malgrado il vivo zelo e la nobile sollecitudine, da cui siamo tutti animati per la felicità delle Isole, la situazione, nella quale ci han posto le vicissitudini e le calamità, che hanno ultimamente, con tanta violenza agitato e sconvolto presso a poco tutta la Terra civilizzata, hanno influito, per

particolar modo, a privarci dei mezzi e delle occasioni, che potevano metterci al caso di acquistare quella esperienza illuminata e sicura, che rendesi indispensabile, tanto per poter giustamente determinare nel nascer suo, l'andamento e la ferma ed uguale azione di un Governo regolare, quanto per assicurare una attiva, equa, e durevole Amministrazione delle leggi, apportando la correzione necessaria ai vizj che i rivolgimenti e le vicende subitanee, che abbiamo sofferto, non potevan che generarvi.

Penetrati da questi sentimenti, e ferventi dell'intimo desiderio di renderci degni di adempiere i nostri alti doveri verso la Patria, noi ci troviamo più che mai nell'urgente bisogno di esigere il soccorso della saviezza e della esperienza di Vostra Eccellenza, e ci promettiamo, che Ella vorrà accordarcelo con una soddisfazione eguale all'interesse che ci anima a domandarlo. Accostumati a travagliare presso di Lei per la prosperità della nostra Patria, sarebbe penosissimo per noi il separarcene in un momento in cui la carriera dei nostri sforzi ci si dischiude, quanto più ampiamente lo esiggono la legge, ed i nostri interessi.

Se dopo avere attestato a Vostra Eccellenza tutti i sentimenti, di cui siamo penetrati a Suo riguardo (per quanto la nostra insufficienza ce lo permette), ci fosse dato d'aggiungere un qualche voto, esso mirerebbe a non separarci da Lei per tutto il corso della Sua Vita, la quale, misurata a tenore dei nostri desiderj, sarà lunghissima. Così, dopo avere col favore dei suoi consigli, gettato le basi della nostra prosperità, noi potremmo pure col favore medesimo, renderla tanto solida e tanto utile a tutte le classi dei nostri compatriotti presenti e futuri, quanto l'Eccellenza Vostra il desidera, e quanto noi lo vogliamo.

Per perfezionarsi in ogni cosa, e principalmente nell'arte di governare, imitar conviene coloro, che vi si distinguono. Il cammino lungo per i precetti, è breve per gli esempj; ed un esempio, ben illustre per noi sono certamente le virtù politiche e morali dell'*Alto Commissionario* del nostro Re Protettore.

PROCLAMAZIONE

Da parte di S. E. l'Onorevolissimo Sir Thomas Maitland. ec., ec., ec.,

Avendo Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* annunziato all'Assemblea Legislativa di questi Stati, che la Carta Costituzio-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

nale da essa trasmessa, per essere deposta a' Piedi di Sua Altezza Reale il Principe Reggente, Agente in Nome e da Parte di Sua Maestà Giorgio Terzo, Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda, e dell'Annover, fu rimandata colla Graziosa Ratificazione del Sovrano Protettore; ed essendo stata la Ratificazione stessa assoggettata colle dovute forme all'Assemblea Legislativa, Sua Eccellenza per consiglio, e col parere della medesima, ordina che venga proclamato ciò che segue:

Primo. Che per dar tempo bastante onde sieno portate ad effetto le disposizioni necessarie in tale occasione, la Promulgazione pubblica e formale della detta Carta Costituzionale, in tal modo ratificata, debba avere luogo il giorno 28 del corrente mese in tutti, ed in ciascuno separatamente, i Possedimenti degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

Secondo. Che la formale Installazione del nuovo Governo Costituzionale di questi Stati, giusta la Carta Costituzionale del 1817, debba avere luogo il primo giorno di Gennajo (Nuovo Stile) dell'anno prossimo venturo.

Terzo. Che nell'attuale occasione il *Ventotto* di Decembre, giorno della Promulgazione della Carta Costituzionale, ed il *Primo* di Gennajo, giorno della formale Installazione del nuovo Governo, debbano essere tenuti ed osservati come giorni di Solenne Festività; e che quest'ultimo, essendo quello destinato per attivare la Carta Costituzionale del 1817, sia considerato per sempre in questi Stati come giorno di Festività di primo ordine.

La presente sarà stampata nelle due Lingue Greca ed Italiana, e pubblicata a conoscenza universale.

Dal Palazzo, Corfù, 2 Decembre 1817.

Per Ordine di SUA ECCELLENZA,

WILLIAM MEYER,

Segretario del Governo.

ATTO DI RATIFICAZIONE

DI SUA ALTEZZA REALE

IL PRINCIPE REGGENTE

APPOSTO ALLA COSTITUZIONE.

(Traduzione dall'Inglese.)

Giorgio Terzo Per la Grazia di Dio Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda, Difensore della Fede, Re dell'Annover, ec., ec. ec. A tutti, ed a ciascuno cui le Presenti giungeranno, Salute! — Siccome, pel Secondo, Terzo, e Quarto Articolo di un Trattato sottoscritto in Parigi nel quinto giorno di Novembre dell'Anno di Nostro Signore mille ottocento e quindici, fra la Maestà Sua, e le Loro Maestà Imperiali e Reali, l'Imperatore di Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, l'Imperatore di Tutte le Russie, ed il Re di Prussia, il quale porta essere un Trattato, che fissa il destino delle Sette Isole Jonie, venne dichiarato: che gli Stati Uniti delle Isole Jonie debbano essere posti sotto l'immediata ed esclusiva Protezione di Sua Maesta Britannica, Eredi, e Successori Suoi: che gli Stati Uniti delle dette Isole debbano, coll'approvazione della Potenza Protettrice, regolare la loro interna organizzazione: e che per dare ad ogni parte di questa organizzazione la necessaria consistenza ed attività, Sua Maestà Britannica debba destinare un *Lord Alto Commissionario* ad ivi risiedere, rivestito de' necessarj Poteri ed Autorizzazioni, e basare la politica riorganizzazione degli Stati Jonj Uniti sopra l'organizzazione allora vigente: e che il detto *Lord Alto Commissionario* della detta Potenza Protettrice debba regolare le forme di convocazione di un' Assemblea Legislativa, onde preparare una nuova Carta Costituzionale per detti Stati, che Sua Maestà il Re del Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda sarebbe stata richiesta di ratificare; — E siccome il Nostro Fedelissimo ed Amatissimo Consigliere Sir Thomas Maitland, Cavaliere Gran Croce dell'Onorevolissimo Ordine Militare del Bagno, Tenente Generale de' Nostri Eserciti, e Comandante in Capo delle Nostre Forze nel Mediterraneo, destinato da Noi per *Lord Alto Commissionario* in virtù del suddetto Trattato, ha regolato le forme di Convocazione di un'Assemblea Legislativa; — E siccome la detta Assemblea Legislativa, convocata conformemente ai provvedimenti dell'anzidetto Trattato,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ha preparato una nuova Carta Costituzionale per quegli Stati, ed ha assoggettata a Noi per mezzo di un Nobile di ciascuna delle tre Isole principali degli Stati Jonj, la detta Costituzione, stabilita nel suespresso modo, dovutamente sottoscritta dai varii Membri dell'Assemblea Legislativa; la quale Carta Costituzionale viene quì appresso in Originale in Lingua Italiana, con una Traduzione autentica della medesima, quivi pure annessa, in Lingua Inglese:

(Segue la Costituzione.).

Noi avendo veduto e considerato l'anzidetta Carta Costituzionale, abbiamo, in Nome e da Parte di Sua Maestà dovutamente ratificato la medesima, in tutti, ed in ciascuno de' suoi Articoli, e Clausule, come per mezzo delle Presenti la ratifichiamo per Sua Maestà, Eredi, e Successori Suoi. Per maggiore testimonianza e validità della qual cosa, abbiamo sottoscritto le Presenti, in Nome e da Parte di Sua Maestà, ed abbiamo fatto che vi venga apposto il Gran Suggello del *Regno Unito della Grande Brettagna e dell'Irlanda.*

Data dal Nostro Padiglione Reale a Brighton il Ventesimo Sesto giorno di Agosto dell'Anno di Nostro Signore Mille Ottocento e Diciassette, e nel Cinquantesimo Settimo Anno del Regno di Sua Maestà.

In Nome e da Parte di Sua maestà,
GIORGIO P. R.

(L. S.)

COSTITUZIONE.

CAPITOLO PRIMO.

ORGANIZZAZIONE GENERALE.

Articolo 1.

Gli Stati Uniti delle Isole Jonie sono composti da *Corfù, Cefalonia, Zante, Santa Maura, Itaca, Cerigo, Paxò*, e dalle altre piccole Isole situate lungo le Coste dell'Albania, e della Morea, le quali precedentemente appartenevano al Dominio dei Veneziani.

Articolo 2.

Il luogo della Residenza del Governo Generale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, sarà permanentemente fissato nella Città Capitale dell'Isola di Corfù.

Articolo 3.

La Religione Dominante di questi Stati è la Religione Greca Ortodossa. Ogni altra forma di Religione Cristiana, come verrà in appresso spiegato, sarà protetta.

Articolo 4.

La Lingua stabilita di questi Stati è la Greca; e viene quindi dichiarato, essere cosa di somma importanza, che la Lingua Nazionale divenga al più presto possibile, quella in cui si debbano scrivere tutti gli Atti del Governo, e tutti i Processi Giudiziarii; e che sia in fine riconosciuta per la sola Lingua da usarsi in ogni scritto uffiziale. (*)

Articolo 5.

Non essendo però agevole il dare immediata esecuzione a tale massima, a motivo che tutti gli affari del Paese sono stati finora

(*) Vedi l'Atto N.o 23 del IV Parlamento, l'art. 5.o dell'Atto N.o 32 del V Parlamento, l'Atto N.o 57 del V Parlamento, la Notificazione del Senato 22 Febbrajo 1836, la Risoluzione del V Parlamento 20 Maggio 1.o Giugno 1837, la Decisione del Senato 14 Maggio 1838 che approva il Dizionario Tecnico-Legale Italiano-Greco dei Sig.ri Vlandi ed Economidi, e l'Atto N.o 76 dell'VIII Parlamento.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

principalmente trattati in Lingua Italiana, viene decretato, che tutti gli affari pubblici durante il Primo Parlamento sieno trattati in Lingua Italiana; salvi ed eccettuati quelli delle Corti Minori, su i quali il Governo potrà forse giudicare opportuno d'introdurre la Lingua del Paese colla mira d'incoraggiarla, e di propagarla.

Articolo 6.

Coll'ulteriore mira d'incoraggiare la propagazione della Lingua della Potenza Protettrice, e quella degli Stati Protetti, Sua Altezza il Presidente ed il Senato saranno tenuti, sei giorni dopo la prima adunanza di qualunque Parlamento, di mandare all'Assemblea Legislativa un Progetto di Legge, da essere discusso nella medesima, intorno all'estensione, che si potrebbe dare all'uso della Lingua del Paese negli altri Dipartimenti del Governo, o nella totalità degli Stati; e si debbe chiaramente intendere, che quando verrà statuita una legge, per cui la Lingua Greca sarà dichiarata la sola Lingua Uffiziale, l'unica altra Lingua di cui si potrà fare uso in Copie, o in altro, sarà quella della Potenza Protettrice, cioè la Lingua Inglese.

Articolo 7.

Il Governo Civile di questi Stati sarà composto da un'Assemblea Legislativa, da un Senato, e da un Potere Giudiziario.

Articolo 8.

Il Comando Militare di questi Stati, venendo devoluto pel Trattato di Parigi al Comandante in Capo delle Truppe di Sua Maestà il Sovrano Protettore, rimane presso il Comandante medesimo.

Articolo 9.

L'Assemblea Legislativa verrà eletta dal Corpo dei Nobili Elettori, nella maniera, e nelle forme che saranno in appresso ordinate.

Articolo 10.

I Senatori verranno eletti dal seno dell'Assemblea Legislativa, nella maniera, e nelle forme che saranno in appresso ordinate.

Articolo 11.

Il Potere Giudiziario verrà eletto dal Senato, nella maniera, e nelle forme che saranno in appresso ordinate.

Articolo 12.

Tali Elezioni come pure quelle ad ogni altra Carica Civile, saranno valide per un quinquennio. eccettuato quanto potrà venire in appresso provveduto sovra questo proposito.

Articolo 13.

Allo spirare del quinquennio ogni Carica cessa interamente di diritto, e la nuova Elezione della nuova Assemblea Legislativa dovrà avere luogo nel giorno stesso che spira il termine del quinquennio; però Sua Altezza il Presidente del Senato, i Prestantissimi Senatori, i Prestantissimi Reggenti dei Governi Locali, ed i Giudici, insieme a tutte le Cariche Ministeriali dei varii Dipartimenti, continueranno ad esercitare i loro Uffizj e doveri, finchè i primi sieno surrogati da un nuovo Senato e da un nuovo Presidente, i secondi da nuovi Reggenti, ed i Giudici insieme a tutte le Cariche Ministeriali, vengano dal Potere competente o rieletti o cangiati.

Articolo 14.

Ogni volta che l'Assemblea Legislativa si riunisce presso la Sede del Governo si denominerà *il Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie;* e tale Riunione essendo la prima, si nominerà la *Prima Riunione del Primo Parlamento.*

Articolo 15.

Il secondo Parlamento e le Riunioni susseguenti si denomineranno colla stessa regola di numero, nella maniera medesima.

Articolo 16.

Tutti gli Atti dell'Assemblea Legislativa, del Senato, e generalmente di tutti i Dipartimenti del Governo, saranno registrati secondo l'epoca del Parlamento, e della Riunione in cui vengono statuiti, o secondo la maniera che vengono posti in esecuzione.

Articolo 17.

Durante il Primo Parlamento avrà luogo un'annua Riunione legale nel primo giorno di Marzo, e questa continuerà in attività per tre mesi; ma tale Riunione potrà, in caso di urgenza, essere prolungata al di là dei detti tre mesi, per uno spazio di tempo, che sarà dichiarato dal Senato, coll'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Articolo 18.

In ogni susseguente Parlamento avrà luogo una Riunione nel primo giorno di Marzo di ogni biennio, e continuerà in attività per uno spazio di tempo eguale a quello, che viene stabilito nell'articolo precedente.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Articolo 19.

Il potere di convocare o di prorogare il Parlamento in casi di urgenza, resterà presso sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore; ma in tali casi il Parlamento non potrà essere prorogato al di là di sei mesi.

Articolo 20.

Il potere di disciogliere il Parlamento in casi di urgenza, lo avrà solamente Sua Maestà il Sovrano Protettore, per mezzo di un Ordine emmesso nel suo Consiglio.

Articolo 21.

Ogni volta che il Parlamento venisse prorogato, cesserà immediatamente la Riunione dell'Assemblea Legislativa, durante tutto il tempo della proroga; e tutti gli Atti di qualsiasi natura che non fossero stati compiutamente esauriti dal Parlamento, saranno nulli, e di niun valore.

Articolo 22.

Quando il Parlamento viene disciolto, tutti i *Bills*, e gli Atti di qualsiasi natura che non fossero compiutamente esauriti, saranno nulli, come lo saranno pure quando il Parlamento cessa naturalmente.

Articolo 23.

Essendo uno dei punti più essenziali, inseparabile dalla felicità, e prosperità di qualunque Stato, quello dell'Istruzione Pubblica; e rendendosi altamente necessario per la morale, non meno che per la Religione di questi Paesi, che i Sacerdoti in particolare debbano ricevere una liberale e conveniente educazione, viene qui dichiarito: che uno dei principali doveri, subito dopo la Riunione del Parlamento, susseguentemente alla Ratificazione della presente Carta Costituzionale per parte di Sua Maestà il Sovrano Protettore, sarà quello di adottare delle misure, in primo luogo per l'instituzione di Scuole Elementari, e quindi per lo stabilimento di un Collegio pei differenti rami di Scienze, di Letteratura, e di Belle Arti. (*)

(*) Varie leggi vennero successivamente publicate per regolare la Pubblica Istruzione. Vedi Risoluzione del Senato 3 Aprile 1819, Risoluzioni del I Parlamento 17 Maggio 1821 e 14 Maggio 1822, Risoluzioni del II Parlamento 29 Maggio 1823, Risoluzione del Senato 24 Maggio 1824, Atto N.o 45 del II Parlamento, Risoluzione del II Parlamento 5 Giugno 1827, Atto N.o 89 del II Parlamento, Atto N.o 16 del III Parlamento, Atto N.o 34 del IV Parlamento, Atti N.o 19, N.o 56, N.o 58 e N.o 74 del V Parlamento, Risoluzione del VII Parlamento 21 Maggio 1840, Atti N.o 22, N.o 28, N.o 32, N.o 33, N.o 34 e N.o 67 del VII Parlamento, Regolamento della Commissione Generale di Pubblica Istruzione per l'istituzione e la disciplina delle Scuole Modello-Distrettuali di Corfù in data 27 Gennajo 1845, 22 Decembre 1845 e 27 Gennajo 1846, Atto N.o 24 dell'VIII Parlamento, Risoluzione della Commissione Generale di Pubblica Istruzione 18 Marzo 1846, ed Atti N.o 38, N.o 65 e N.o 66 dell'VIII Parlamento.

CAPITOLO SECONDO.

DEL SENATO.

SEZIONE I.

DEL SENATO IN GENERALE.

Articolo 1.

Il Potere Esecutivo degli Stati Uniti delle Isole Jonie sarà devoluto ad un Senato, composto da Sei Persone, cioè da un Presidente e da Cinque Membri.

Articolo 2.

Il Presidente del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie avrà il titolo di Altezza, e ciascuno dei Senatori quello di Prestantissimo.

Articolo 3.

Sua Altezza il Presidente del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie godrà la precedenza in confronto di tutti gli altri Individui nativi degli Stati Uniti, ed i Prestantissimi Senatori la godranno subito dopo il Presidente; salvo ed eccettuato però quanto verrà in appresso stabilito su questo proposito.

Articolo 4.

Sua Altezza il Presidente del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie godrà assolutamente in ogni occasione degli stessi Onori Militari dovuti a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore; ed i Senatori godranno gli Onori Militari dovuti ad un Maggior Generale.

SEZIONE II.

MODO DI ELEZIONE

Articolo 1.

La nomina di Sua Altezza il Presidente del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie sarà riservata a Sua Maestà il Sovrano Protet-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

tore e verrà fatta per mezzo di Sua Eccellenza il Suo *Lord Alto Commissionario*. Il detto Presidente dovrà essere nativo delle Isole Jonie, e Nobile.

Articolo 2.

I Prestantissimi Senatori saranno eletti dai Nobilissimi Membri e dal Seno del Corpo Legislativo, nella maniera e nelle proporzioni seguenti:

Corfù	1
Cefalonia	1
Zante	1
Santa Maura	1
Itaca, *Cerigo*, *Paxò*	1
Totale	5

Articolo 3. (*)

Il Prestantissimo Presidente dell'Assemblea Legislativa avrà il diritto di presentare ai suffragi della medesima dei Nomi presi dal Seno dell'Assemblea stessa per essere eletti al Posto di Senatori; ma siffatto diritto sarà esercitato nel modo seguente:

1.° Il detto Presidente potrà presentare ai suffragi dell'Assemblea Legislativa dei nomi, come sopra, qualora gliene vengano precedentemente indirizzate delle Domande in iscritto, firmate almeno da quattro Membri dell'Assemblea stessa, per ogni nome domandato, e sia ciascuna Domanda contrassegnata colla sottoscrizione del Presidente stesso.

2.° Il Prestantissimo Presidente dell'Assemblea Legislativa non potrà rifiutarsi di presentare ai suffragi della medesima dei nomi, come sopra, tutte le volte che le suespresse Domande sieno firmate da otto Membri per ciascun nome domandato, ed in questo caso la sottoscrizione del Presidente non è richiesta. Ogni nome presentato nell'una, o nell'altra delle indicate due maniere, sarà votato dall'Assemblea (a viva voce) e la maggiorità dei suffragi, i quali dovranno essere registrati nei Processi Verbali dai Segretarii, deciderà dell'Elezione. In caso di parità di suffragi, il voto del Prestantissimo Presidente dell'Assemblea Legislativa (ed in sua assenza o per sua indisposizione) quello di chi lo rappresenta avrà valore di doppio voto.

(*) Riformato. Vedi le Riforme in fine della presente Costituzione.

Articolo 4.

I Senatori verranno eletti nel termine di tre giorni a cominciare da quello della prima Seduta dell'Assemblea Legislativa, e l'Elezione sarà fatta col seguente ordine:

1 *Corfù*.
2 *Cefalonia*.
3 *Zante*, *Santa Maura*, *Itaca*, *Cerigo*, e *Paxò*.

Articolo 5.

Il Prestantissimo Presidente dell'Assemblea Legislativa sarà tenuto di trasmettere entro il termine di ventiquattr'ore dal momento dell'Elezione di un Senatore per qualunque Isola o Isole, il nome dell'Individuo eletto, a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, ed il *Lord Alto Commissionario*, entro il termine di altre ventiquattr'ore successive, trasmetterà all'Assemblea Legislativa, per mezzo del Presidente della stessa, il suo atto di adesione, o di negativa, intorno a siffatta Elezione.

Articolo 6.

Se Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore presterà la sua adesione all'Elezione fatta, il Membro per tal modo eletto, sarà Senatore per l'Isola, o le Isole per cui venne scelto; ma se all'incontro Sua Eccellenza vi darà la sua negativa, tale Elezione sarà considerata nulla, e l'Assemblea Legislativa procederà in egual maniera, e nelle forme anzidette all'Elezione di un altro Senatore.

Articolo 7. (*)

Effettuata che sarà tale nuova Elezione, verrà questa di nuovo trasmessa a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, il quale, se darà per la seconda volta la sua negativa, questa seconda Elezione pure sarà considerata nulla, ed in questo ultimo caso Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, trasmetterà entro lo spazio di ventiquattr'ore i nomi di due Membri dell'Assemblea Legislativa, appartenenti all'Isola o Isole per cui si tratta l'Elezione, fra i quali l'Assemblea vi eleggerà uno, e tale Elezione sarà definitiva.

Articolo 8.

I Prestantissimi Membri del Senato resteranno in funzione per un solo quinquennio, e Sua Altezza il Presidente vi resterà per

(*) Riformato. Vedi le Riforme in fine della presente Costituzione.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

la metà di un quinquennio. Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore potrà nominare, spirata la metà del quinquennio, altro Individuo per succedere al Presidente, oppure potrà autorizzare il Presidente stesso a continuarvi; salvo ed eccettuato però quanto verrà in appresso stabilito su questo proposito.

SEZIONE III.

MODO DI PROCEDERE DEL SENATO, E SUOI POTERI.

Articolo 1.

Le sei distinte persone che compongono il Senato, decideranno in ogni questione per maggiorità di suffragi: ed in caso di parità di voti, quello di Sua Altezza il Presidente avrà doppio valore.

Articolo 2.

Nel Senato l'iniziativa sarà devoluta soltanto a Sua Altezza il Presidente, ogni Prestantissimo Senatore avrà il diritto però di portare innanzi verbalmente, e per una sol volta, durante la stessa Riunione del Parlamento, qualunque Progetto credesse opportuno, e ciò colla mira d'impegnare Sua Altezza il Presidente a presentare una relativa proposizione al Senato.

Articolo 3.

In caso che Sua Altezza il Presidente ommettesse di presentare tale Progetto al Senato, il Prestantissimo Senatore che lo avea originariamente portato, potrà mettere il suo Progetto in iscritto, purchè questo, sottoscritto da lui stesso, lo sia pure da un altro Senatore almeno. La proposizione sarà allora trasmessa da Sua Altezza il Presidente a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore; e se Sua Eccellenza la approva, la medesima sarà senz'alcun cangiamento presentata al Senato da Sua Altezza il Presidente, ove verrà discussa nella maniera ordinaria. Se poi viene disapprovata da Sua Eccellenza, tale proposizione diviene nulla.

Articolo 4.

Nel caso d'indisposizione fisica, o di assenza necessaria di Sua Altezza il Presidente del Senato degli Stati Uniti, Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore nominerà uno degli attuali Prestantissimi Senatori, onde ne eserciti

le funzioni fino al ristabilimento in salute, o al ritorno, di Sua Altezza il Presidente. Il Prestantissimo Senatore a ciò destinato avrà il titolo di Vice-Presidente.

Articolo 5.

Nel caso d'indisposizione, o di assenza di uno dei Prestantissimi Senatori, il Senato avrà il potere di nominare interinamente un Membro dell'Assemblea Legislativa che si trovasse allora presente in Corfù, onde esercitarne le funzioni fino al ristabilimento in salute, o al ritorno, del Prestantissimo Senatore. Questa nomina sarà soggetta all'affermativa o alla negativa di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore colle stesse forme e regole osservate nell'Elezione originaria di un Senatore. Il provvedimento annunziato in questo articolo sarà pure lo stesso per tutti i casi di nomina interina di un Senatore al posto di Vice-Presidente, come per l'articolo precedente.

Articolo 6.

In caso di morte di Sua Altezza il Presidente del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie, Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, sarà tenuto a nominare un nuovo Presidente entro il periodo di tre giorni.

Articolo 7.

In caso di morte di un Senatore, se il Parlamento si trova riunito e in attività, procederà nello spazio di tre giorni all'Elezione di un nuovo Senatore, nei modi e nelle forme stabilite. Se il Parlamento non trovasi in attività, il Senato nominerà tosto un Senatore *pro tempore*, il quale funzionerà fino alla prima Riunione attiva del Parlamento, e questa nomina avrà luogo nei modi e nelle forme espresse nell'articolo quinto. L'elezione formale del nuovo Prestantissimo Senatore avrà luogo alla prima Riunione attiva del Parlamento.

Articolo 8.

Il Senato avrà il diritto di nominare i suoi Uffiziali Ministeriali colle eccezioni, che verranno in appresso dichiarite, e sarà distinto in tre Dipartimenti, cioè Dipartimento generale, Dipartimento politico, e Dipartimento delle finanze.

Articolo 9.

Il Dipartimento generale sarà composto da Sua Altezza il Presidente e da uno dei Prestantissimi Membri del Senato. Ciascuno

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

degli altri due Dipartimenti sarà composto indistintamente da due Prestantissimi Membri del Senato. A ciascuno di questi tre Dipartimenti sarà attaccato un Segretario.

L'Elezione del Segretario pel Dipartimento generale è riservata a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, e questo Segretario potrà essere Suddito nativo della Grande Brettagna, o Jonio, a distinzione dei Segretarii degli altri due Dipartimenti, che dovranno essere nativi delle Isole Jonie.

Articolo 10.

Le attribuzioni dei tre Dipartimenti suddetti saranno le seguenti:

Il Dipartimento generale regolerà tutti i minuti dettagli relativi all'amministrazione generale del Governo, che fossero di natura sì tenue da non esigere l'attenzione immediata del Senato nella sua totale autorità, o che esigessero una pronta esecuzione.

Il Dipartimento politico, e quello delle finanze avranno nello stesso senso la medesima facoltà in casi eguali: nessun Atto però di alcun Dipartimento sarà considerato valido finchè non abbia ricevuto l'approvazione dell'intero Senato. Tutti gli Atti debbono essere assoggettati al Senato nella sua totalità nella prima Seduta, che succede alle deliberazioni prese dai diversi Dipartimenti; ed affinchè l'Atto adesivo del Senato si valido, conviene che sia sottoscritto dal Segretario del Dipartimento, d'onde l'affare procede, e dal Segretario del Dipartimento generale.

Articolo 11.

Gli Atti giornalieri del Senato nella sua qualità totale, come pure tutti i rapporti che vengono assoggettati al Senato, saranno trasmessi per mezzo del Segretario del Dipartimento generale a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, a sua informazione.

Articolo 12.

Tuttochè il Senato ha il potere di eleggere i suoi Uffiziali Ministeriali, ad eccezione del Segretario del Dipartimento generale, come fu esposto nell'Articolo 9.°, il Senato entro il periodo di tre giorni dopo la sua istallazione, presenterà all'Assemblea Legislativa una Lista completa di tutti i suoi Uffiziali Ministeriali, e dello stipendio proposto in loro favore, affinchè l'Assemblea debba prendere in considerazione tanto il numero degli Uffiziali, che le somme da accordarsi a' medesimi. La decisione però dell'Assemblea Legislativa su tale proposito si dovrà assoggettare all'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore. Tosto che tale Lista sarà definitivamente approvata, verrà inserita nella Lista Civile generale, nè il Senato potrà più alterarla o aumentarla, salvi i casi che verranno quì appresso indicati.

Articolo 13.

Il Senato avrà il potere di nominare a tutte le Cariche del Governo generale; i Reggenti dei varii Governi Locali, i Giudici in tutte le Isole, e generalmente a tutti gl'Impieghi, eccettuati quelli che sono puramente Municipali. Tale potere sarà eseguito a norma delle Istituzioni, e delle riserve, che verranno quì appresso esposte.

Articolo 14.

Il Senato avrà il potere di presentare alla considerazione dell' Assemblea Legislativa dei Progetti di Legge. Ogni Progetto di Legge per tal modo trasmesso dal Senato dovrà essere preso in considerazione entro il periodo qui appresso indicato, e qualora avrà ottenuta la maggiorità dei suffragi, sarà considerato come Legge stabilita, purchè abbia ottenuta l'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore (come sarà in appresso fissato), e purchè non venga abrogato da un Ordine di Sua Maestà il Sovrano Protettore nel suo Consiglio.

Articolo 15.

Dopo che un Progetto di Legge sarà passato ed approvato dall' Assemblea Legislativa, il Senato avrà il potere di pronunziare un atto diretto negativo, allegando i motivi che lo inducono a ciò fare, e trasmettere tale atto all'Assemblea Legislativa nel termine di tre giorni. Il Progetto di Legge in questo caso diviene nullo, nè si potrà riproporlo durante la riunione di quel Parlamento.

Articolo 16. (*)

Durante il tempo che il Parlamento non è in attività, o è in vacanza, il Senato avrà il potere di fare dei Regolamenti, che avranno *pro interim* forza di Legge, purchè abbiano ottenuto l'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Tutti questi Regolamenti interini, dovranno essere assoggettati all' Assemblea Legislativa nel primo giorno della sua Riunione, on-

(*)Riformato. Vedi le riforme in fine della presente Costituzione.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

de li debba prendere in considerazione, e tosto che avranno ottenuto l' approvazione dell' Assemblea, saranno tenuti dalla data della loro promulgazione, come Leggi in vigore. Se però tali Regolamenti non saranno approvati dall' Assemblea Legislativa nei modi che verranno in appresso fissati, essi divengono nulli. Si dichiara però che tutti gli atti, fatti in conseguenza di tali Regolamenti durante il tempo decorso dalla loro data fino alla riunione dell' Assemblea Legislativa, saranno validi.

Articolo 17.

Il Senato avrà il potere di fare dei Regolamenti, e delle Ordinanze relative all' andamento delle sue funzioni interne. Tali Regolamenti ed Ordinanze dovranno però ottenere l' assenso di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, nè potranno essere in opposizione alle provvidenze della Car a Costituzionale, nè alle Leggi stabilite.

CAPITOLO TERZO.

DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

SEZIONE I.

DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA IN GENERALE.

Articolo 1.

L' Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie sarà composta da Quaranta Membri, compresovi il Presidente.

Articolo 2.

Il Prestantissimo Presidente dell' Assemblea Legislativa godrà gli Onori di Senatore, ed i Membri avranno il titolo di Nobilissimi.

SEZIONE II.

MODO DI ELEZIONE.

Articolo 1. (*)

Al momento della convocazione di un nuovo Parlamento, il Presidente del Consiglio Primario sarà Presidente dell' Assemblea Legislativa sino a che venga eletto il nuovo Senato, non che il futuro Presidente dell' Assemblea stessa.

Articolo 2. (**)

L' Elezione del Prestantissimo Presidente dell' Assemblea Legislativa, sarà fatta il giorno dopo terminata quella dei Senatori, e verrà in ogni caso eseguita nelle stesse forme, ed a tenore dei Regolamenti espressi nel Capitolo Secondo, Sezione Seconda, riguardante l' Elezione dei Senatori.

Articolo 3. (***)

I Quaranta Nobilissimi Membri dell' Assemblea Legislativa saranno composti da undici Membri integranti e da ventinove eleggibili.

Articolo 4. (****)

Gli undici Membri integranti, nei casi in cui il Parlamento spira naturalmente, (cioè dopo di avere terminato l' intero suo corso di cinque anni) consisteranno nel Presidente, e nei Membri del Senato passato, nei quattro Reggenti delle quattro Isole maggiori durante l' ultimo Parlamento, ed in uno dei Reggenti delle Isole minori, preso in turno come segue:

Itaca, Cerigo, Paxò.

Articolo 5. (*****)

Nei casi in cui il Parlamento viene disciolto, il Consiglio Primario sarà costantemente composto da Sua Altezza il Presidente, dai Prestantissimi Membri del Senato passato, e da cinque dei Nobilissimi Membri dell' ultima Assemblea Legislativa, da essere nominati da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, entro il periodo di tre giorni dopo lo scioglimento del Parlamento.

(*) Riformato. Vedi le Riforme in fine della presente Costituzione.
(**) Riformato. Vedi la nota precedente.
(***) Riformato. Vedi la nota al precedente art. 1.o
(****) Abrogato. Vedi la nota all' art. 1.o
(*****) Abrogato. Vedi la nota all' art. 1.o

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Articolo 6. (*)

I ventinove Nobilissimi Membri dell'Assemblea Legislativa eliggibili, verranno scelti dalle diverse Isole nelle seguenti proporzioni:

Corfù	7
Cefalonia	7
Zante	7
Santa Maura	4
Itaca	1
Cerigo	1
Paxò	1
Totale . . .	28

Ciascuna delle tre ultime (eccettuandosi quella il di cui Reggente diviene Membro integrante dell'Assemblea Legislativa) darà un secondo Membro, giusta il turno fissato come sopra.

Articolo 7. (**)

I Nobilissimi Membri dell'Assemblea Legislativa, eliggibili nelle diverse Isole, verranno scelti fra il Corpo del Sinclito dell'Isola a cui appartiene l'Elezione.

Articolo 8. (***)

I Sincliti faranno le loro Elezioni sopra una duplice lista, che verrà fatta e trasmessa ad essi pel loro suffragio nella maniera seguente:

Questa duplice lista sarà fatta dai Membri del nuovo Consiglio Primario, ed affine di evitare possibilmente ogni ritardo nei casi in cui il Parlamento spira naturalmente (trovandosi alcuni dei Nobilissimi Membri del nuovo Consiglio Primario assenti dalla sede del Governo, cioè i cinque Prestantissimi Reggenti), i lavori dello stesso sovra questo proposito, comincieranno sei Mesi prima dello spirare del Parlamento stesso, onde porre in grado i Reggenti di avere il tempo conveniente alla corrispondenza necessaria; ed i nomi per tale duplice lista si sceglieranno colla maggiorità dei suffragi del nuovo Consiglio Primario.

Articolo 9. (****)

Tosto che sarà preparata la sopraddetta duplice lista, il Prestantissimo Presidente del Consiglio trasmetterà copia della medesima, firmata da esso, ai Prestantissimi Reggenti di ciascuna delle Isole, in modo che possa giungere in ogni Isola quattordici giorni prima della cessazione del Parlamento, ed i Prestantissimi Reggenti agiranno a seconda delle liste stesse.

(*) Riformato. Vedi la nota all'art. 1.o
(**) Riformato. Vedi la nota all'art. 1.o
(***) Riformato. Vedi la nota precedente.
(****) Abrogato. Vedi la nota precedente.

Articolo 10. (*)

Siccome nell'articolo 13.zo del primo Capitolo venne fatto un provvedimento intorno all'epoca delle nuove Elezioni, quando spira naturalmente il Parlamento, ma non ne venne fatto alcuno relativamente all'epoca delle Elezioni, quando il Parlamento viene disciolto; così in qualunque emergenza di tal natura, le Elezioni avranno luogo nel quarantesimo giorno dopo la Proclamazione, che verrà emmessa sopra questo proposito, ed il nuovo Nobilissimo Consiglio Primario spedirà entro il termine di sei giorni, dopo disciolto il Parlamento, la duplice lista ai Prestantissimi Reggenti delle varie Isole, onde farli agire a norma della lista medesima.

Articolo 11. (**)

Malgrado che il giorno delle nuove Elezioni, tanto quando cessa, come quando viene disciolto il Parlamento, sia fissato, nulladimeno essendo impossibile, a motivo della divisione di questi Stati il prevedere gli accidenti, che possono ritardare l'arrivo del Mandato colla duplice lista del Prestantissimo Presidente del nuovo Consiglio Primario, al di là del periodo stabilito dagli Articoli precedenti: si debbe intendere, che in tali casi le Elezioni nell'Isola, o nelle Isole, come sopra, si faranno entro il periodo di cinque giorni, dal momento che arriva il Mandato del Presidente del Consiglio Primario; ed ogni Elezioni di tal natura sarà legale e valida, come se avesse avuto luogo il giorno indicato negli Articoli precedenti riguardanti tale proposito.

Articolo 12. (***)

Sia che il Parlamento spiri naturalmente, o sia che venga disciolto, in ciascuno di questi casi l'Assemblea Legislativa si riunirà presso la Sede del Governo, entro il periodo di venti giorni al più dopo il giorno della sua Elezione, o più presto, se le circostanze il permettessero; ciocchè seguirà dietro un Mandato di Sua Altezza il Presidente del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie, che

(*) Abrogato. Vedi la nota precedente.
(**) Abrogato. Vedi la nota precedente.
(***) Riformato. Vedi la nota precedente.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

verrà a tempo debito comunicato. Sua Altezza nella sua qualità di Presidente del Nobilissimo Consiglio Primario trasmetterà le duplici Liste alle Isole.

Articolo 13. (*)

Siccome pel Capitolo Secondo, Sezione II, Articolo 2.° viene provveduto, che i Senatori debbano essere scelti fra il seno dell'Assemblea Legislativa, e quindi i posti dei Nobilissimi Membri eletti restano vacanti nell'Assemblea stessa, come restano pure quei dei Legislatori eletti Reggenti, e come possono ancora a cagione di morte, di rinunzia o di altre combinazioni, rimanere dei posti vacanti nel Corpo Legislativo, in qualunque caso di tal natura in generale, ed in ciascuno in particolare, il Prestantissimo Presidente del Nobilissimo Consiglio Primario, spedirà entro il termine di sei giorni, nelle forme già precedentemente stabilite, un Mandato colla duplice lista, al Prestantissimo Reggente dell'Isola a cui toccherà la vacanza, coll'ordine di convocare straordinariamente il Sinclito per supplire a detta vacanza nell'Assemblea Legislativa, e tale convocazione avrà luogo entro il periodo di sei giorni dall'istante del ricevimento del Mandato.

Articolo 14. (**)

Siccome nell'Articolo precedente furono indicati in maniera generale gli Uffizii, ed accennate le combinazioni per cui possono avvenire delle vacanze nell'Assemblea Legislativa; e siccome per tali vacanze potrebbero forse accadere anche delle vacanze nel Nobilissimo Consiglio Primario, così in qualunque caso di tal natura, Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maesta il Sovrano Protettore nominerà, entro tre giorni di tale vacanza, altro Membro dell'Assemblea Legislativa a Membro del Consiglio Primario.

Articolo 15. (***)

Quantunque dal momento della Convocazione dell'Assemblea Legislativa, non vi sia alcuna distinzione fra i poteri dei Membri integranti della medesima, e quelli degli eletti dalle diverse Isole-nondimeno i Mandati di qualsiasi natura, che si dovranno emmettere in qualunque caso di vacanza (benchè non indicato qui precedentemente) che in seguito potesse avvenire nel Corpo Legislativo, come anche la formazione delle duplici liste per le Elezioni,

(*) Riformato. Vedi la nota precedente.
(**) Abrogato. Vedi la nota precedente.
(***) Abrogato. Vedi la nota precedente.

saranno esclusivamente, ed in ogni caso devolute agli undici Membri integranti, come Consiglio Primario, per mezzo del Prestantissimo loro Presidente.

Articolo 16. (*)

In qualunque occasione d'importanza o di urgenza, in cui l'Assemblea Legislativa desiderasse di conferire personalmente col Prestantissimo Senato, e con Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, o viceversa, la Commissione della detta Assemblea Legislativa per trattare in siffatte conferenze sarà costantemente composta dal Nobilissimo Consiglio Primario.

Articolo 17. (**)

Siccome potrebbe darsi, che Sua Altezza il nuovo Presidente del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie potesse essere, o il Presidente, o alcuno dei Membri del Nobilissimo Consiglio Primario, in ogni caso di tal natura, Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore sarà tenuto di nominare, entro tre giorni, un nuovo Presidente fra il seno del detto Consiglio Primario, ed un nuovo Membro pel detto Consiglio, fra il seno dell'Assemblea Legislativa.

Articolo 18.

L'Organizzazione del Sinclito, o dei Nobili Elettori di questi Stati, nel modo dichiarito dalla Costituzione del 1803, sarà mantenuta, e sarà confermata, salvi ed eccettuati quei cangiamenti o miglioramenti, che potranno in seguito avere luogo in forza di qualche Legge, che venisse emanata, o di quanto potesse venire in appresso diversamente statuito sopra questo proposito.

Articolo 19. (***)

Il Prestantissimo Reggente di ciascuna Isola sarà in ogni occasione il Presidente del Sinclito, e dirigerà gli andamenti del Sinclito stesso, assistito dal Segretario del Governo Locale, e dall'Avvocato Fiscale, in qualità di suoi Assessori.

Articolo 20.

I suddetti Reggenti, ed Assessori riformeranno annualmente (dietro pubblica Notificazione su tal proposito) la Lista dei Sinclili di ciascuna Isola, cancellando dalla detta Lista tutti coloro che avessero perduto le necessarie prerogative, ed ammettendo coloro, che

(*) Riformato. Vedi la nota precedente.
(**) Abrogato. Vedi la nota precedente.
(***) Riformato. Vedi la nota precedente.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

producessero prove soddisfacenti di possedere i requisiti dovuti; e tale Lista dopo riformata, verrà costantemente trasmessa al Senato, avanti il primo di Ottobre di ogni anno, per la sua conferma.

Articolo 21.

Le suddette Liste, così conformate e riformate, verranno rispedite dal Senato ai Prestantissimi Reggenti delle diverse Isole, e colla scorta di quelle si faranno tutte le Elezioni per l'anno entrante, e nessun altro, quali siensi i suoi titoli, avrà diritto di votare, quando il di lui nome non si trova nelle Liste suddette.

Articolo 22.

Nei casi di tutte le Elezioni, sieno generali, come nella formazione del nuovo Parlamento, ovvero particolari, nel corso della durata di un Parlamento, la verificazione di tali Elezioni verrà fatta dal Prestantissimo Reggente, e dai suoi Assessori, nell'Isola, in cui possono avere avuto luogo; ed un Certificato giurato e firmato da essi, che la persona, o le persone Elette ebbero una legittima maggiorità di voti, deciderà della validità delle medesime; e tale Certificato verrà senza ritardo trasmesso al Prestantissimo Presidente dell'Assemblea Legislativa.

Articolo 23. (*)

Il numero degl' individui componenti il Sinclito, necessario a formare un'adunanza legale dello stesso, dovrà essere almeno la metà del totale numero di quell'Isola dove si tiene tale adunanza, ed ogni operazione relativa ad Elezioni, verrà decisa dalla maggiorità dei voti, dati a viva voce.

Articolo 24. (**)

Se avvenisse in qualche caso, dopo resa dovutamente pubblica notizia, che la Riunione del Sinclito non fosse legale nel suo numero, cioè almeno nella metà, il Prestantissimo Reggente l'aggiornerà sull'istante, e renderà un'altra volta noto, che una nuova Riunione del Sinclito avrà luogo dopo tre giorni; e se in tale Riunione pure il numero degli Elettori non fosse legale, come sopra, in tal caso il Prestantissimo Reggente chiuderà immantinente la detta seconda Riunione, e trasmetterà senza il benchè minimo indugio a Sua Altezza il Presidente del Senato le originali duplici Liste rimessegli dal Prestantissimo Presidente del Nobilissimo Consiglio Primario; ed il Prestantissimo Senato entro i due giorni dopo il

(*) Riformato. Vedi la nota precedente.
(**) Abrogato. Vedi la nota precedente.

ricevimento di tali duplici Liste, procederà colla scorta delle Liste stesse all'Elezione del Membro o dei Membri da nominarsi per l'Assemblea Legislativa.

Articolo 25. (*)

Le Elezioni che farà il Prestantissimo Senato, nei casi espressi nell'Articolo precedente, saranno tenute in ogni rapporto legali e valide. Il Sinclito dell'Isola che non si riunisse in numero legale nel giorno, o nei giorni dell' Elezione per la sua Isola, venendo considerato per propria negligenza decaduto dal suo titolo sopra tali Elezioni, la verificazione di siffatta Elezione in ogni simile caso, verrà convalidata da un Certificato di Sua Altezza il Presidente del Senato a tale uopo emmesso.

SEZIONE III.

MODO DI PROCEDERE, E POTERI

Articolo 1.

In caso di morte, di assenza, o d'indisposizione del Prestantissimo Presidente dell'Assemblea Legislativa, durante la Riunione del Parlamento, l'Assemblea eleggerà, nel primo caso, formalmente nella sua prima ventura Seduta, un Presidente, secondo i Regolamenti qui precedentemente stabiliti.

In ciascuno degli ultimi due casi, l'Assemblea Legislativa eleggerà nelle stesse forme, alla sua prima ventura Seduta, un Presidente interino, e tale Presidente interino sarà denominato Vice-Presidente dell'Assemblea Legislativa.

Articolo 2.

È richiesta la presenza del Presidente, o del Vice-Presidente, e quella di dieci Membri almeno onde costituire legale una Seduta dell'Assemblea Legislativa.

Articolo 3.

In caso che il sovraccennato numero di Membri non si trovasse presente un'ora dopo la stabilita ora delle Sedute, il Prestantissimo Presidente dell'Assemblea Legislativa, ed in sua assenza il Vice-

(*) Abrogato. Vedi la nota precedente.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Presidente, aggiornerà sull' istante la Seduta al venturo stabilito giorno di Seduta.

Articolo 4.

Saranno fissati tre giorni in ciascuna settimana per le Sedute dell' Assemblea Legislativa, e saranno i giorni di Martedì, di Giovedì, e di Sabbato, e l' ora della Seduta sarà la decima ora antimeridiana.

Articolo 5.

Indipendentemente alle regolari Sedute da tenersi nei giorni sovra stabiliti, si terranno ancora delle Sedute straordinarie, secondo che lo esigessero le circostanze, ed a norma degli ordini che potrebbe emmettere il Presidente, ed in assenza di questi il Vice-Presidente, o che la maggiorità dell' Assemblea decretasse, previa mozione a tale uopo fatta.

Articolo 6.

Ogni questione di qualsiasi natura sarà decisa dalla maggiorità dei voti dei Nobilissimi Membri presenti, (salvo quanto si potesse in appresso statuire su tal proposito) ed in qualunque circostanza di parità di voti, il Prestantissimo Presidente, ed in assenza di questi il Vice-Presidente, avrà il privilegio di doppio voto nell'Assemblea Legislativa, come lo ha Sua Altezza il Presidente del Senato, giusta il Capitolo Secondo, Sezione Terza, Articolo Primo.

Articolo 7.

I voti in qualsiasi questione verranno dati a viva voce, ed i Segretarii terranno Registro dei medesimi.

Articolo 8.

L'Assemblea Legislativa ha potere di scegliere gli Uffiziali del suo Ministero, salve le eccezioni che verranno fatte quì appresso su questo proposito.

Articolo 9. (*)

L'Assemblea Legislativa avrà due Segretarii, l'uno sarà denominato Segretario dell' Assemblea Legislativa; e l'altro sarà denominato Segretario del Consiglio Primario, ed ambedue saranno eguali in rango.

Articolo 10. (**)

La destinazione del Segretario del Consiglio Primario è riserva-

(*) Riformato. Vedi le Riforme costituzionali in fine della presente Costituzione.
(**) Riformato. Vedi la nota precedente.

ta a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore; e tale Segretario potrà essere sì nativo delle Isole Jonie, che suddito Britannico.

Articolo 11. (*)

Il Segretario del Nobilissimo Consiglio Primario trasmetterà giornalmente copia del Processo Verbale dell' Assemblea Legislativa a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, a di lui informazione; e verun Processo Verbale sarà considerato legale, se non è firmato dal Segretario dell' Assemblea Legislativa, e dal Segretario del Consiglio Primario.

Articolo 12. (**)

L' Assemblea Legislativa avrà l'esclusivo potere di nominare i Prestantissimi Senatori di questi Stati nella maniera, e nelle forme ordinate dal Capitolo Secondo, Sezione Seconda, Articoli 3, 4, 5, 6, e 7.

Articolo 13.

L' Assemblea Legislativa avrà l'esclusivo potere di fare Leggi in questi Stati per la parte che la riguarda.

Articolo 14.

Tre saranno i modi con cui si porteranno le Leggi alla considerazione dell'Assemblea Legislativa:

1.° Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, avrà il potere di trasmettere all' Assemblea Legislativa dei Progetti di Legge per mezzo del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

2.° Il Prestantissimo Senato avrà il potere di trasmettere all'Assemblea Legislativa il Progetto di qualsiasi Legge che stimasse opportuna, e convenevole.

3.° Qualunque Membro dell' Assemblea Legislativa avrà diritto di sottoporre qualsiasi Progetto di Legge alla considerazione dell' Assemblea. In ciascuno dei due primi casi, l' Assemblea Legislativa sarà tenuta di prendere in considerazione tale Progetto, a norma dei provvedimenti, che verranno quì appresso esposti intorno ai Progetti di Legge presentabili da individui, ed assoggettati alla considerazione dell' Assemblea stessa.

Articolo 15.

Ogni volta che un Nobilissimo Membro dell'Assemblea Legislativa

(*) e (**) Riformati. Vedi la nota all' art. 9.o

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

desidera di portare una misura alla considerazione dell' Assemblea, dee ottenere in primo luogo il permesso di presentare all' Assemblea Legislativa il suo Progetto, e dee quindi esporre a viva voce le ragioni, che lo inducono a crederlo convenevole ed opportuno, e quindi l' Assemblea deciderà se le convenga accordargli tale permesso. Il suddetto Membro è tenuto però, due giorni prima della richiesta del permesso, di far conoscere la sua intenzione su tale proposito al Prestantissimo Senato, ad informazione del Senato stesso, e di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 16.

Quando l' Assemblea Legislativa accorda tale permesso, il Nobilissimo Membro, indicato nell' articolo precedente, dee portare il suo Progetto in iscritto all' Assemblea, entro lo spazio di una settimana, o in meno, dal momento che gli viene accordato il detto permesso.

Articolo 17.

Il suddetto Progetto resterà sulla Tavola dell' Assemblea Legislativa, tale quale viene presentato, per essere letto dai Membri della medesima sino alla seconda stabilita Seduta, dopo quella in cui fu esibito, e quindi verrà di diritto preso in considerazione, e deciso (se il tempo della discussione il permette) dall' Assemblea, coll' approvazione, o rejezione della maggiorità dei voti dei Membri presenti.

Articolo 18.

Se la prima discussione lo esigesse, questa potrà essere aggiornata alla seconda Seduta, o ad altra terza susseguente; ma la discussione di verun *Bill*, non potrà venire aggiornata al di là della terza Seduta, dopo quella della prima discussione intorno al medesimo, ed, entro lo spazio di tempo suespresso, la cosa dovrà essere definitivamente terminata in maniera affermativa o negativa.

Articolo 19.

Nei casi in cui l'Assemblea Legislativa, fosse per emanare una Legge, qualunque siasi la sua origine, detta Legge sarà, ventiquattr' ore dopo la sua sanzione, trasmessa dal Prestantissimo Presidente dell' Assemblea Legislativa (previa sua firma e quella dei Segretarii) al Prestantissimo Senato per la sua approvazione, o disapprovazione.

Articolo 20.

Quando tale Legge avrà ottenuta l' approvazione del Senato, dovrà essere firmata da Sua Altezza il Presidente, e contrassegnata dal Segretario del suo Dipartimento generale.

Articolo 21.

In caso che tale Legge venga disapprovata dal Prestantissimo Senato, sarà firmata da Sua Altezza il Presidente, e contrassegnata da quella del Segretario del suddetto Dipartimento generale, e rispedita in tal modo al Presidente dell' Assemblea Legislativa, col significargli la negativa del Senato.

Articolo 22.

Quando un *Bill* viene approvato dal Senato, Sua Altezza il Presidente lo trasmetterà, entro lo spazio di ventiquattr' ore, a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, il quale darà immediatamente la sua approvazione, o la sua negativa, lo firmerà, e sarà contrassegnato dal suo Segretario.

Articolo 23.

Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore trasmetterà sull' istante il detto *Bill* colla sua approvazione, o negativa, a Sua Altezza il Presidente, e Sua Altezza il Presidente lo rimetterà in egual modo al Presidente dell' Assemblea Legislativa; e nei casi che tale Legge ottenesse l' approvazione, sarà consegnata all' Archivista del Governo degli Stati Uniti delle Isole Jonie per essere registrata come Legge del Paese, e venendo disapprovata, o dal Prestantissimo Senato, o da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, sarà nulla.

Articolo 24.

Tuttochè la sanzione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore sia per l' ordinario in ogni caso sufficiente a stabilire le Leggi del Paese; e tuttochè, qualora un *Bill* avesse ottenuta l' approvazione delle autorità già precedentemente indicate, non si renda necessaria la finale sanzione di Sua Maestà il Sovrano Protettore; nulladimeno, potendo avvenire, che Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, desse la sua sanzione ad una Legge che a Sua Maestà sembrasse improvvida, e mal calcolata: è perciò riservato alla Maestà Sua il potere (entro lo spazio di un anno dalla formazione della Legge stessa) di abrogarla, previo un Ordine nel suo Consiglio, ed in tale caso verrà immantinente cancellata dai Registri del Governo.

Articolo 25.

Quando un *Bill* portato all' Assemblea Legislativa da qualsivo-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

glia dei suoi Membri, ed approvato dall'Assemblea stessa, fosse in seguito rigettato dal Prestantissimo Senato; ovvero approvato che fosse dall'Assemblea Legislativa, e dal Senato, venisse poi rigettato da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, non sarà permesso di riprodurre tale *Bill*, od altro, sovra simile materia, che un'altra sol volta durante il corso del Parlamento in cui fu portato.

Articolo 26.

Ma nei casi in cui qualsiasi *Bill* venisse portato all'Assemblea Legislativa, per parte del Prestantissimo Senato, o di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, e venisse da un'autorità legale rigettato, sarà permesso di portarlo ancora, per essere nuovamente discusso, nella detta Assemblea, in qualunque tempo che si stimasse opportuno, durante il corso del Parlamento in cui fu originariamente portato.

Articolo 27.

L'Assemblea Legislativa avrà il potere di modificare, o di alterare qualunque Articolo o Articoli, di qualsiasi *Bill* in discussione, ma in ogni caso di tali modificazioni, la parte che porta il detto *Bill* (se fosse il Prestantissimo Senato, o Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore) sarà avvertita, e la definitiva discussione su tale proposito, sarà aggiornata a ventura stabilita Seduta.

Articolo 28.

Se la parte che presenta il suddetto *Bill* presta il suo assenso alla modificazione come sopra, dovrà manifestarlo nella ventura stabilita Seduta, e la discussione quindi continuerà.

Articolo 29.

Se la parte sovraindicata dà la sua negativa per la modificazione suddetta, adducendo le sue ragioni, ciocchè deve avere luogo entro il periodo espresso nell'Articolo precedente, in tale caso la modificazione verrà riconsiderata, e mandata nuovamente ai voti dell'Assemblea Legislativa, e la discussione continuerà in seguito nel modo quì precedentemente prescritto.

Articolo 30.

Competerà in egual modo al Prestantissimo Senato, e a Sua Eccellenza *il Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, nei casi in cui qualsiasi *Bill* viene portato all'Assemblea Legislativa da

uno dei suoi Nobilissimi Membri, di proporne la modificazione; e tale modificazione verrà immediatamente trasmessa all'Assemblea Legislativa per essere discussa nella ventura stabilita Seduta, e sarà data notizia sull'istante della decisione dell'Assemblea, alla parte che desiderava la modificazione, per ottenere nel modo precedentemente indicato, l'assenso o il dissenso della parte stessa.

Articolo 31.

L'Assemblea Legislativa avrà il potere di modificare, e di revocare qualsiasi Legge precedente, e la parte riguardante la modificazione o la revocazione di tali Leggi, verrà portata alla discussione dell'Assemblea Legislativa dalle Autorità competenti, come nei casi dell'iniziativa delle Leggi, e sarà soggetta in ogni rapporto alle regole e formalità, che si esiggono nei casi come sopra.

Articolo 32. (*)

L'Assemblea Legislativa avrà il potere di regolare le spese ordinarie di questi Stati, e al cominciamento della Riunione di ciascun Parlamento farà su tale proposito tutte le alterazioni, e le modificazioni che stimerà convenevoli ed opportune.

Articolo 33. (**)

Sarà posta sulla Tavola della Camera dell'Assemblea Legislativa sei giorni dopo il cominciamento della sua Riunione, dal Prestantissimo Senato per mezzo del Segretario del suo Dipartimento generale, la Lista Civile di tutti questi Stati, in ogni suo ramo, la quale verrà o confermata, o modificata, secondo ciò che crederà l'Assemblea Legislativa.

Articolo 34.

Le Autorità competenti, come nei casi dell'iniziativa delle Leggi, avranno potere di proporre, nelle forme e modi voluti come sopra, l'alterazione, o la modificazione della suddetta Lista, ed il modo di procedere su tal proposito sarà uniforme in ogni caso: colla sola differenza, che l'alterazione, o la modificazione della Lista Civile si dovrà fare con una semplice Risoluzione, in luogo di porre la Legge sulla Tavola, come si pratica nei casi delle nuove Leggi.

Articolo 35.

L'Assemblea Legislativa avrà il potere di fare dei Regolamenti

(*) Riformato. Vedi le Riforme costituzionali in fine della presente Costituzione.
(**) Riformato. Vedi la nota precedente.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

e delle Ordinanze relative all'andamento delle sue funzioni interne. Tali Regolamenti, ed Ordinanze, dovranno però ottenere l'assenso di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, nè potranno essere in opposizione alle provvidenze della Carta Costituzionale, nè alle Leggi stabilite del Paese.

CAPITOLO QUARTO.

DEI GOVERNI LOCALI.

SEZIONE I.

DEI GOVERNI LOCALI IN GENERALE.

Articolo 1.

Oltre il Governo Generale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, vi sarà un Governo Locale in ciascuna Isola, il quale agirà in virtù dei poteri, e sotto gli ordini del suddetto Governo Generale.

Articolo 2.

Alla testa di siffatto Governo Locale in ciascuna Isola, vi sarà un Reggente, e gli Uffiziali del Ministero sotto gli ordini di detto Reggente, saranno un Segretario, un Avvocato Fiscale, un Archivista, ed un Tesoriere.

Articolo 3.

Il Prestantissimo Reggente di ciascuna Isola godrà, entro ciascuna delle Isole stesse, gli onori di un Senatore degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

Articolo 4.

Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, colla mira di dare il dovuto e pieno effetto all'inerente diritto dell'Alta Protezione sotto cui si trovano questi Stati collocati, destinerà un Rappresentante della Sua Persona da risiedere in ciascuna delle Isole, il quale avrà il titolo di Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, e godrà assolutamente in tale sua capacità gli onori dovuti a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 5.

Il Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore in ciascuna Isola sarà, o suddito nativo Inglese, o Jonio.

Articolo 6.

Oltre il Residente, il Reggente, e le Autorità già accennate, vi sarà in ciascuna Isola un'Amministrazione Municipale.

SEZIONE II.

MODO DI NOMINAZIONE.

Articolo 1.

Il Prestantissimo Reggente di ciascuna delle Isole verrà nominato dal Senato; ma Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore avrà, relativamente a tali Elezioni, gli stessi poteri, che ha nelle Elezioni dei Senatori fatti dall'Assemblea Legislativa, giusta il Capitolo Secondo, Sezione Seconda, Articoli 5, 6, e 7.

Articolo 2.

Il Prestantissimo Reggente di ciascuna Isola sarà, generalmente parlando, nativo dell'Isola nella quale viene destinato a funzionare; il Senato però avrà il potere di nominare, in caso di bisogno straordinario, un nativo di qualsiasi altra Isola, previa l'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Articolo 3.

L'Avvocato Fiscale di ciascuna Isola sarà direttamente nominato dal Prestantissimo Senato; ma tale Elezione sarà soggetta alla stessa negativa di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* a cui vanno soggette le Elezioni dei Reggenti.

Articolo 4.

Il Segretario, e l'Archivista saranno nominati dal Reggente, e tali Elezioni saranno soggette a simili negative per parte del Prestantissimo Senato, come lo sono quelle dei Reggenti per parte di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Articolo 5.

Il Tesoriere Locale verrà eletto dal Tesoriere del Governo Generale degli Stati Uniti delle Isole Jonie; ma tale Elezione dovrà ottenere la sanzione del Prestantissimo Senato, e di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore: ed il Senato in tali Elezioni esigerà le pieggierie che stimerà opportune.

Articolo 6.

L'Amministrazione Municipale sarà composta da cinque Membri esclusivamente al Presidente, e sarà eletta dal Sinclito di ciascuna Isola fra il Corpo del Sinclito stesso.

Articolo 7.

Il Prestantissimo Reggente di ciascuna Isola sarà *ex-offizio* il Presidente dell'Amministrazione Municipale, ed i Membri della medesima continueranno in Uffizio per il corso di due anni e mezzo. Allo spirare di detti due anni e mezzo, il Reggente riunirà *ex-offizio* il Sinclito perchè elegga un nuovo Corpo Municipale fra il Corpo di detto Sinclito.

Articolo 8.

In tutte le questioni da decidersi per voti nell'Amministrazione Municipale, il Prestantissimo Reggente dell'Isola, nella sua qualità di Presidente del detto Corpo, avrà precisamente gli stessi voti come li ha Sua Altezza il Presidente in Senato.

Articolo 9. (*)

Il Prestantissimo Reggente, ed i suoi Assessori combineranno la nomina, e la destinazione dei cinque Uffiziali Municipali nel modo seguente:

1.° Sarà data pubblica notizia dal Reggente dell'Isola, otto giorni prima del giorno fissato, per l'Elezione del Corpo Municipale.

2.° Il Sinclito individualmente, o in altra maniera, sarà in libertà di proporre in iscritto quelli che amasse che fossero nominati fra il suo Corpo per Uffiziali Municipali.

3.° Tale proposizione si denominerà Lista, e verrà trasmessa al Reggente, il quale non riceverà veruna Lista, che gli fosse mandata dopo la mattina del giorno precedente a quello dell'Elezione.

4.° La detta Lista verrà scrutinata, e regolata dal Reggente, e dai suoi Assessori il giorno prima dell'Elezione, e se nel giorno dell'Elezione si trovasse, che fossero state rimesse più di venti Liste, il Reggente metterà in nomina i venti nomi a favore dei quali osserverà nelle Liste maggiorità di firme.

(*) Riformato. Vedi le Riforme costituzionali in fine della presente Costituzione.

5.° In caso che non venissero rimesse venti Liste, egli metterà in nomina tutte le persone a favore delle quali avrà ricevuto delle Liste.

6.° In caso che non venisse rimessa veruna Lista affatto, il Reggente stesso formerà una doppia Lista, la quale dovrà nulladimeno venire approvata dal Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore; e nei casi di mancanza di Liste, come in ogni altra occasione di mancanza del necessario numero di Liste, il Sinclito voterà sulla doppia Lista del Reggente, approvata dal Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 10. (*)

Il Sinclito voterà sulle Liste suespresse a viva voce, ed il Reggente coi suoi Assessori dichiareranno immantinente i nomi di dieci persone del Sinclito, i quali avessero ottenuto maggiorità di voti in loro favore dagl'individui presenti; dalli quali il Reggente, previa l'approvazione del Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario*, dovrà scegliere cinque, entro lo spazio di ventiquattr'ore, che si dovranno considerare come legalmente eletti.

Articolo 11. (**)

In caso di qualsiasi diversità di opinione intorno alle suddette Elezioni fra il Residente ed il Reggente, tali differenze verranno tosto assoggettate al Senato per la sua definitiva decisione, e per quella di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

SEZIONE III.

MODO DI PROCEDERE, E POTERI.

Articolo 1.

Il Reggente di ciascuna Isola farà le funzioni del Governo Esecutivo dell'Isola, in virtù degli ordini del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

(*) Riformato. Vedi la nota precedente.
(**) Soppresso e sostituito un nuovo articolo. Vedi la nota all'art 9.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Articolo 2.

Il Reggente di ciascuna Isola farà osservare i Regolamenti Municipali attualmente vigenti, o quelli che venissero in seguito statuiti nell'Isola stessa.

Articolo 3.

Il Reggente di ciascuna Isola terrà per mezzo del suo Segretario un esatto Processo Verbale del giornaliero suo operato, e tale Processo Verbale verrà giornalmente trasmesso al Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, a sua informazione.

Articolo 4.

Non sarà valido l'atto di verun Reggente di ciascuna Isola, se non sarà registrato nel Processo Verbale del giorno che ha avuto luogo, firmato dal Segretario, e certificato col visto del Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 5.

Il Reggente di ciascuna Isola avrà il potere di sospendere dalle sue funzioni qualsiasi Funzionario pubblico; ma tale sospensione dovrà venire prima sanzionata dal Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, ed avrà forza soltanto finchè il Prestantissimo Senato manifesti la sua volontà su tale proposito.

Articolo 6.

Nei casi d'importanza riguardanti il Governo Esecutivo, il Prestantissimo Reggente di ciascuna Isola avrà il potere di chiamare in sua assistenza il Segretario, e l'Avvocato Fiscale, come suoi Consiglieri, e l'opinione di questi sarà registrata nel Processo Verbale, ma la responsabilità di ogni misura l'avrà sempre il Reggente medesimo, come il solo che ha voce deliberativa.

Articolo 7.

Quattro dovranno essere le Sedute mensuali del Consiglio Municipale, ed i giorni, in cui dovranno avere luogo, saranno fissati dal Reggente di ogn'Isola.

Articolo 8.

Esclusivamente alle quattro Sedute mensuali, il Reggente di ciascuna Isola, convocherà straordinariamente il Consiglio Municipale qualora lo stimasse necessario.

Articolo 9.

Le funzioni dell'Amministrazione Municipale di ciascuna Isola vengono classificate come segue:

1.° Agricoltura, Istruzione pubblica, ed ogni oggetto d'Industria Nazionale.

2.° Commercio, e Navigazione.

3.° Annona.

4.° Polizia Civile, e Stabilimenti di Carità.

5.° Religione, Morale, ed Economia Pubblica.

Articolo 10.

Il Prestantissimo Reggente dell'Isola, nella sua qualità di Presidente della Magistratura Municipale, destinerà ciascuno dei Membri della Magistratura stessa alle rispettive funzioni dei suddetti Dipartimenti.

Articolo 11.

Ciascuno dei Membri, destinati come sopra, avrà il potere di regolare i dettagli del Dipartimento affidato alla sua cura particolare, giusta le Leggi vigenti, e i Regolamenti Municipali; ma deesi chiaramente intendere, che verun Magistrato Municipale ha il diritto d'incorrere ad alcuna spesa riguardante il suo Dipartimento.

Articolo 12.

In ogni caso, che alcuno del Magistrato Municipale stimasse qualche spesa necessaria da farsi, questa dovrà venire assoggettata all'intero Consiglio Municipale, dove se verrà approvata si dovrà in seguito trasmetterla al Prestantissimo Senato per la sua approvazione.

Articolo 13.

Non si farà alcuna spesa straordinaria, a meno che non sia qualche urgenza, nè dal Prestantissimo Reggente, nè dal Consiglio Municipale di veruna Isola, senza previa sanzione del Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore; e tutte le spese straordinarie di ogn'Isola si dovranno assoggettare al Senato, e dovranno essere definitivamente decise dal medesimo, coll'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 14.

Il Prestantissimo Reggente di ogn'Isola avrà il potere di fare i temporarii Regolamenti Municipali, che gli sembrassero neces-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

sarii; ma tutti i Regolamenti di tal natura si dovranno tosto trasmettere al Prestantissimo Senato per la sua approvazione, e per quella di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 15.

Il Segretario di ogn'Isola, come pure l'Archivista d'ogni Isola, dovranno essere sempre nativi dell'Isola stessa nella quale si trovano impiegati; essi saranno i particolari Uffiziali del Governo attaccati al Prestantissimo Reggente; e funzioneranno nella maniera prescritta dagli attuali Regolamenti.

Articolo 16.

L'Avvocato Fiscale di ciascuna Isola dovrà essere nativo delle Isole Jonie, ed eseguirà le sue funzioni nella maniera prescritta dai vigenti Regolamenti.

Articolo 17.

Il Tesoriere Locale di ciascuna Isola otterrà le sue istruzioni dal Tesoriere del Governo Generale, come verrà in seguito ordinato, e dovrà essere nativo dell'Isola ove viene nominato.

Articolo 18.

Il Residente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore in ciascuna Isola avrà il potere di sospendere l'operato di qualsiasi delle Autorità Locali dell'Isola stessa, affine che tale operato venga posto sotto l'esame del Governo Generale. Il detto Residente però dovrà in pari tempo addurre in iscritto le ragioni, che lo inducono a ciò fare.

Articolo 19.

I provvedimenti di questo Capitolo s'intenderanno generalmente applicabili ai Governi Locali di tutte le Isole, abbenchè sieno stati fatti principalmente colla norma dei Governi delle grandi Isole; s'intenderà pertanto chiaramente, che il Prestantissimo Senato coll'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, potrà ristringere entro i limiti di giustizia le Cariche indicate, per quanto riguarda le Isole minori, e secondo che lo esigessero la natura e le circostanze delle medesime, per ciò che riguarda il Segretario, l'Archivista, il Tesoriere, l'Avvocato Fiscale, ed il Corpo Municipale.

CAPITOLO QUINTO.

DELLO STABILIMENTO ECCLESIASTICO.

SEZIONE I.

DELLO STABILIMENTO ECCLESIASTICO IN GENERALE.

Articolo 1.

Lo Stabilimento Religioso degli Stati Uniti delle Isole Jonie, consisterà negli Arcivescovi e Vescovi, ne' Vicarj (Grandi Economi), ne' Curati di tutte le Parochie, e ne' Conventi ed Istituzioni Religiose, tutti quanti della Religione Ortodossa Dominante di questi Stati, cioè della Greca.

Articolo 2.

La Religione Ortodossa Dominante dell'Alta Potenza Protettrice, sotto la quale gli Stati Uniti delle Isole Jonie sono esclusivamente collocati, verrà esercitata ne' medesimi dagl'individui che la professano, nella più ampla forma, e con la più estesa libertà.

Articolo 3.

La Religione Cattolica Romana verrà specialmente protetta; ed ogni altra forma di Religione sarà tollerata.

Articolo 4.

Non sarà permessa veruna esterna forma di adorazione religiosa in questi Stati, che non sia delle Chiese Ortodosse Cristiane summentovate.

SEZIONE II.

DICHIARATORIA.

Articolo 1.

Siccome il conveniente mantenimento di uno Stabilimento Religioso va essenzialmente unito colla conservazione della morale, del buon ordine, e della felicità di ogni popolo; e non essendovi

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

cosa, che più efficacemente contribuisca a far rispettare e prosperare tale stabilimento, quanto il mantenimento di un convenevole numero di qualificati Pastori del medesimo; e siccome poi la fisica divisione di questi Stati necessariamente esige, che si presti grande attenzione su tale proposito; e mentre vi è ogni ragione di credere, che anticamente alcune di queste Isole godessero il vantaggio di avere de' Vescovi attaccati ai loro Stabilimenti Religiosi, i quali vennero in progresso del tempo aboliti, si dichiara: essere conveniente, che in aggiunta al riconosciuto Arcivescovo o Vescovo dell' Isola di Corfù, di quello di Cefalonia, di quello di Santa Maura, e di quello di Cerigo, vi debba essere un Arcivescovo o Vescovo per l' Isola di Zante, un Vescovo per l' Isola di Itaca, ed un Vescovo per l' Isola di Paxò; e si dichiara inoltre, che il tempo, ed il modo di rivolgersi al Beatissimo Capo della Religione Ortodossa Greca a Costantinopoli, intorno a questo argomento, sarà riservato a Sua Maestà il Sovrano Protettore, ben inteso però sempre, che la nomina di tali Dignitarj della Chiesa non debba portar seco verun addizionale dispendio alle Rendite di questi Stati. (*)

Articolo 2.

Essendosi nel precedente Articolo tenuto opportuno proposito relativamente al necessario Stabilimento dell' Ortodossa Religione Dominante di questi Stati, viene quì dichiarato: che si rende cosa assai inopportuna, anzi impossibile per questi Stati (avuto riguardo al conveniente mantenimento che si renderebbe indispensabile da prestarsi ai necessarj Pastori di qualunque sistema di Religione Cristiana) il sopportare la spesa, o il nutrire la massima di dover mantenere o spesare, in qualunque modo, o con qualunque fondo che si potrebbe ad altro pur utile uso impiegare, dei Prelati o de' Dignitarj di qualsiasi altra Religione, fuorchè quelli della Religione Dominante di questi Stati, eccettuando soltanto que' tali Prelati o Dignitarj di quelle tali Chiese, che trovansi attualmente Residenti, e in funzione in questi Stati, e ciò durante la loro sola vita. (**)

Articolo 3.

Rendendosi sommamente opportuno, che vi debba essere un Metropolita della Religione Dominante della Chiesa Ortodossa Greca in questi Stati, il quale possieda, coll' assenso del Santo Padre della Chiesa Greca, il Beatissimo Patriarca di Costantinopoli, una generale potestà spirituale, e la supremazia al di sopra di tutti i Pastori della Chiesa Dominante di questi Stati, si dichiara: che sarebbe conveniente (qualora tale misura non si opponesse ai Canoni, Precetti, e Regolamenti della detta Chiesa), che il suddetto Metropolita debba essere l' Arcivescovo o Vescovo debitamente nominato, e regolarmente ordinato dal Beatissimo Patriarca di Costantinopoli, delle quattro Isole maggiori; vale a dire: che i detti Arcivescovi o Vescovi debitamente nominati, e regolarmente consacrati, abbiano in forza di questa Carta Costituzionale, tutti e cadaun di essi in turno, ad esercitare le funzioni di Metropolita per la durata di un Parlamento. Ma se per caso questa tale disposizione apparisse nel benchè minimo grado contraria ai Canoni della Chiesa Dominante, viene inoltre dichiarato, che l' Arcivescovo o Vescovo di Corfù, o di Cefalonia, o di Zante, o di Santa Maura, debba essere per serie Metropolita della Chiesa Dominante Greca; e (quando non fosse l' Arcivescovo, o Vescovo di Corfù) sia tenuto, se ciò non si oppone ai Canoni della Chiesa Dominante, di trovarsi presente presso la Sede del Governo nel corso di tutte le Sessioni del Parlamento; ben inteso sempre, quando sia stabilito un Arcivescovato o Vescovato per l' Isola di Zante. (*)

Articolo 4.

Siccome la definitiva disposizione, che dovrà aver luogo in conseguenza della prima clausula dichiaratoria di questa Sezione, o qualunque altro cangiamento (se pure ne seguirà), non possono essere fissati in fino a che non si manifesti la volontà del Sovrano Protettore, e del Beatissimo Padre della Chiesa Dominante, si dichiara: che il Parlamento di questi Stati si riserva ogni e qualunque facoltà, coll' assenso di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, di fare quelle tali modificazioni, cangiamenti, o disposizioni relative sia al modo di Elezione de' Dignitarj della Chiesa Dominante, che ad ogni altro punto connesso colla Religione Dominante, il quale non si opponga alla Potestà spirituale del Capo della Religione Dominante, il Beatissimo Patriarca di Costantinopoli, ed alle Leggi regolari stabilite dalle Sante Sinodi della Chiesa Greca.

(*) Vedi Risoluzione del I Parlamento 10 Aprile 1821, Risoluzione del Senato 27 Febbrajo 1824, Risoluzione del II Parlamento 17 Marzo 1825, Atti N.o 31, N.o 64, e N.o 74 del II Parlamento, ed Atto N.o 40 del IV Parlamento.

(**) Vedi Risoluzioni del I Parlamento 9 Maggio 1822 e del III Parlamento 29 Maggio 1830, ed Atto N.o 4 del V Parlamento.

(*) Vedi l'Atto N.o 31 del II Parlamento.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

CAPITOLO SESTO.

DEL POTERE GIUDIZIARIO.

SEZIONE I.

DEL POTERE GIUDIZIARIO IN GENERALE.

Articolo 1. (*)

Il Potere Giudiziario degli Stati Uniti delle Isole Jonie consisterà in ciascuna Isola in tre Tribunali, cioè: un Civile, un Criminale, ed un Tribunale di Commercio, oltre ad un Tribunale di Appello, composto come quì appresso verrà indicato.

Articolo 2. (**)

Ciascuno dei detti Tribunali sarà composto da uno o più Giudici, nel modo che verrà stabilito dal Prestantissimo Senato, sulle considerazioni del Supremo Consiglio di Giustizia, e dietro l'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 3.

Il Giudice, o i Giudici dei sopraddetti Tribunali, seguono in rango subito dopo il Reggente dell'Isola a cui appartengono.

Articolo 4. (***)

Indipendentemente dai suddetti Tribunali, vi saranno in ciascuna delle Isole, delle Corti per le lievi offese, e per lievi contese civili; e le persone destinate a presiedere alle dette Corti, si denomineranno *Giudici di Pace.*

Articolo 5.

Il Giudici di Pace delle Corti minori in ogn'Isola seguiranno subito in rango i Giudici delle Corti superiori.

Articolo 6.

Oltre le accennate Corti delle varie Isole, vi sarà una Suprema

(*) Tutte quelle disposizioni del presente Capitolo relative al sistema giudiziario ed alle forme di procedura, vennero dietro la Risoluzione 12 Maggio 1842 del VII Parlamento interamente riformato. Vedi la suddetta Risoluzione nelle Riforme costituzionali in fine della presente Costituzione.

(**) Vedi la nota precedente.

(***) Vedi la nota all'art. 1.o

Corte, o Alta Corte di Appello, presso la Sede del Governo, e sarà denominata *Supremo Consiglio di Giustizia* degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

Articolo 7.

I Membri della Suprema Corte di Giustizia saranno in parità di rango coi Senatori degli Stati Uniti delle Isole Jonie, e seguiranno nella precedenza subito dopo di essi.

SEZIONE II.

MODO DI ELEZIONE.

Articolo 1.

I Giudici dei tre Tribunali delle diverse Isole verranno scelti dal Senato, e dovranno essere approvati da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 2.

I Giudici di Pace saranno eletti in ogn'Isola dal Reggente della stessa, e dovranno essere approvati dal Prestantissimo Senato.

Articolo 3.

Il modo di procedere in ciascuno di questi due casi, sarà lo stesso come nei casi nei quali viene data la negativa per parte di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, o del Senato.

Articolo 4.

I Membri ordinarii del Supremo Consiglio di Giustizia degli Stati Uniti delle Isole Jonie saranno quattro, e verranno eletti nella maniera seguente: due dei detti Membri, dovendo essere sudditi Jonii, saranno eletti dal Prestantissimo Senato coll'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore: gli altri due, che saranno sudditi Inglesi, oppure Jonii, verranno nominati da Sua Maestà il Sovrano Protettore di questi Stati per mezzo di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario.*

Articolo 5.

Indipendentemente dai Membri ordinarii del Supremo Consiglio di Giustizia, vi saranno due Membri straordinarj, cioè Sua Altezza

il Presidente del Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie, e Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

SEZIONE III.

MODO DI PROCEDERE E POTERI.

Articolo 1.

Il potere di perdonare, o di modificare la pena in casi criminali, eccetto quanto verrà in appresso provveduto, appartiene al Prestantissimo Senato, come sarà stabilito per Legge; ma per concedere tale perdono, o modificazione, sarà necessario, che i due terzi del Prestantissimo Senato, cioè quattro Membri debbano concorrere in questa opinione. (*)

Articolo 2.

Le Corti Civili, Criminali, e di Commercio nelle diverse Isole, per ora agiranno, in ogni caso e circostanza, a norma delle Leggi, e pratiche, non meno che dei Regolamenti attualmente in vigore; salvo ed eccettuato quanto potrà venire in seguito ordinato su tale proposito.

Articolo 3.

I Giudici di Pace delle Corti Minori in ogn'Isola agiranno pure in egual modo; salvo ed eccettuato quanto potrà venire in seguito ordinato su tale proposito.

Articolo 4.

Il Supremo Consiglio di Giustizia, in ogni caso di parità di voti nella decisione di qualsiasi questione, rimetterà l'affare a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, ed a Sua Altezza il Presidente del Senato, esponendo brevemente in iscritto le ragioni di tale diversità di parere; e quelli noteranno, a tergo di tale rimessa, la loro decisione, che dovrà essere considerata come definitiva.

Articolo 5.

In caso di disparità di opinione, in argomenti come sopra, fra Sua Altezza il Presidente del Senato, e Sua Eccellenza il *Lord*

(*) Vedi Codice Penale Lib. I, Tit. V, Cap. II.

Alto Commissionario del Sovrano Protettore, quest'ultimo avrà il voto preponderante, e la sua decisione sarà considerata come definitiva nell'argomento; ma sarà nello stesso tempo tenuto, nel notare la medesima a tergo della rimessa della Corte, di dichiarare, che la detta decisione ebbe luogo previo il suo voto preponderante.

Articolo 6.

In tutti i casi nei quali non vi sarà parità di voti nelle decisioni del Supremo Consiglio di Giustizia, le medesime saranno considerate definitive.

Articolo 7.

Non esistendo nella pratica di tutti gli Stati verità politica più generalmente riconosciuta, e più evidentemente dimostrata, di quella, che la Felicità, la Prosperità, e il Benessere di una intera Popolazione dipendono essenzialissimamente dalla sollecita ed equa distribuzione della giustizia verso di tutti; e risultando chiaramente, dai moltissimi disordini giudiziarii ch'ebbero già luogo, e che tutt'ora continuano in questi Stati, derivanti principalmente dall'imperfezione dei Codici Civili e Criminali fin'ora vigenti in questi luoghi, e dalla Procedura relativa ai detti Codici, deficiente, o inapplicabile agli usi ed ai costumi delle Popolazioni delle Isole Jonie: che la riformazione di un nuovo Codice Civile e Criminale, e di una nuova Procedura, richiede gravissima considerazione, ciò che pure occuperà lungo tempo: che non si può fare verun salutare e permanente stabilimento per le Corti Giudiziarie, fino a che non vengano preparate e stabilite convenienti Leggi, e modo di procedere: e che in fine prevalse in questi Stati l'uso di rivolgersi, in ogni caso di controversia giudiziaria, ai Capi dei Governi Locali, e comunemente a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* stesso, per apporvi rimedio alle decisioni delle varie Corti di Giustizia: colla mira perciò di apportare un temporario e provisorio sollievo ai già enunciati disordini giudiziarii, e soprattutto onde por fine alle arbitrarie decisioni occorse in moltissime circostanze; viene dichiarato: che il Supremo Consiglio di Giustizia degli Stati Uniti delle Isole Jonie, costituito giusta l'articolo 6.° della Sezione 1.a di questo Capitolo, sarà rivestito dei seguenti poteri, sino a che sia formato e stabilito un Codice completo di Leggi Civili, e Criminali, ed una Procedura relativa al Codice stesso, purchè tale Codice, e

tale Procedura, vengano compiuti, e messi in pratica entro il periodo di tre anni. (*)

1. Il detto Supremo Consiglio di Giustizia collettivamente avrà il potere di preparare il Codice Civile, e Criminale sovraccennato, e la Procedura riguardante il Codice stesso.

2. Esso regolerà il modo con cui verranno costituite le Corti inferiori, e di Appello in ciascuna Isola.

3. Avrà potere, e giurisdizione in tutti gli Stati delle Isole Jonie, e loro dipendenze.

4. Risiederà presso la Sede del Governo, ed avrà il potere di delegare la sua autorità ad alcuni dei suoi Membri, onde recarsi in visita nelle varie Isole, qualora tale delegazione venisse considerata necessaria dalla Suprema Corte, ed autorizzata dal Prestantissimo Senato coll'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

5. Le Delegazioni in ogni caso di tal natura consisteranno in un Membro Jonio, e in un Membro Britannico del suo Corpo, ed il Prestantissimo Senato avrà il potere previa l'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, di surrogare uno dei Giudici, o altra Persona di questi Stati, versata nelle Leggi, per agire in quella visita come Membro del Consiglio Supremo di Giustizia.

6. Il Senato avrà parimente il potere di surrogare in egual modo un secondo Giudice, o altra Persona versata nelle Leggi, per occupare nel Supremo Consiglio di Giustizia presso la Sede del Governo, il posto vacante del Membro Jonio che si fosse recato nella visita.

7. Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, in ogni caso di tal natura, avrà parimente il potere di nominare un Suddito Jonio, ovvero Inglese, per agire in tal visita come Membro del Supremo Consiglio di Giustizia.

8. Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore nominerà un Suddito Inglese, o Jonio, per occupare nel Supremo Consiglio di Giustizia presso la Sede del Governo, il posto vacante del Membro Britannico che fosse andato alla visita.

(*) I Codici Civile e Penale, le relative Procedure, e l'Organizzazione Giudiziaria vennero pubblicati in diverse epoche e subirono varie modificazioni. Quelli attualmente in vigore sono: i Codici Civile e Penale pubblicati coll'Atto N.o 18 del VII Parlamento, l'Organizzazione Giudiziaria pubblicata coll'Atto N.o 58 del VII Parlamento, e le Procedure Civile e Penale pubblicate coll'Atto N.o 71 del VII Parlamento. Tutto intero per conseguenza il presente articolo deve ritenersi come modificato. Vedi anche la nota all'art. 1o. della precedente Sezione I, pag. 226.

9. Nei casi in cui venisse stimato necessario, che il Supremo Consiglio di Giustizia si dovesse portare alla visita, e che si rendesse impossibile o altamente sconveniente, che due dei Membri del medesimo potessero recarvisi in persona; in tal caso la surrogazione di tre Giudici, o di tre altre Persone versate nelle Leggi, in luogo di due, sarà ammissibile nel modo, e nella forma già enunciata; osservando sempre, che la Corte di visita debba consistere in due sudditi Jonii, e in due altri, o Jonii, o Britannici, e che i posti nel Supremo Consiglio di Giustizia presso la Sede del Governo, sieno occupati in simil modo da un numero eguale.

10. Tutte le decisioni del Supremo Consiglio di Giustizia in visita, saranno valide, e registrate come decisioni del Supremo Consiglio di Giustizia degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

11. La detta Corte avrà tutta l'autorità inerente al potere Giudiziario, insieme colla latitudine necessaria per esercitare pronta e retta amministrazione di Giustizia Civile, Criminale, e Correzionale, in tutti i casi, ed in quelli ancora in cui non esistessero Codici di Leggi generali e positive; dove non vi fossero forme regolari di Procedura; e dove vi fossero perniciosi abusi e disordini, che sarà suo dovere di correggere e di sradicare.

12. Il Supremo Consiglio di Giustizia essendo per ora il Potere Supremo Giudiziario di questi Stati, i Capi dei Governi Locali, ed il Principale Segretario del Governo da parte di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario*, conseguenteranno tutte le carte riguardanti qualsiasi materia Giudiziaria pendente innanzi ai medesimi, per essere dal Consiglio stesso definitivamente giudicata e decisa.

13. Le Sentenze definitive emmesse fino alli 16 Febbrajo 1816, giorno dell'arrivo di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore nella Sede del Governo, non saranno comprese nel suddetto articolo; a meno che, giusta le vigenti forme, regole, e regolamenti, non vi fossero in questo momento delle Petizioni innanzi le Autorità Locali, o innanzi Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, su tale proposito.

14. Il Supremo Consiglio di Giustizia avrà esclusivamente anche il potere di decidere come Corte di Cassazione; e tutte le carte esistenti presso le Corti di Cassazione, che avessero fin'ora esistito in questi Stati, saranno consegnate al Supremo Consiglio di Giustizia per la sua decisione.

15. Avrà il potere di giudicare ogni reclamo che venisse fatto con Petizione, intorno a violazione di qualunque forma della Pro-

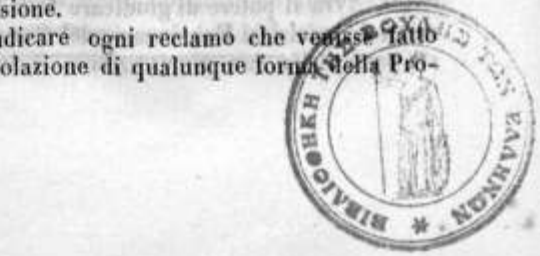

cedura ordinaria, di qualsiasi Legge Municipale, di qualsiasi Statuto ed uso vigente, o di prevaricazione di Legge; ma in simili casi dovrà fare un Rapporto particolare al Prestantissimo Senato, affinchè questo debba prendere in considerazione la necessità di punire il Giudice, o i Giudici, colpevoli di sì illegale procedere: prima però che si possa prendere qualsiasi misura sulla punizione degli stessi, vi sarà necessaria la sanzione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

16. Avrà la giurisdizione di Appello sovra ciascun' altra Corte di Appello di questi Dominii nei casi strordinarj di abuso Giudiziario, o di prevaricazione di Legge; e qualora le parti interessate bramassero d' accordo appellare direttamente al Supremo Consiglio di Giustizia, senza rivolgersi alle Corti inferiori di Appello, lo potranno fare.

17. L'oggetto dell' istituzione del Supremo Consiglio di Giustizia essendo quello di apporre rimedio nei casi in cui errassero i Giudici delle Corti inferiori nelle loro sentenze, o decidessero in violazione delle Leggi, deesi chiaramente intendere: ch' esso ha autorità, e poteri non solo di giudicare le dette Cause, ma eziandio di decidere se le Petizioni riguardanti le Cause stesse sieno frivole, vessanti, basate sovra fondamento insussistente, o presentate collo scopo di recare dilazione o stancheggio agli avversarii; ed in ogni caso dichiarato per frivolo e vessativo, avrà il potere di pronunziare condanne di multa nel modo che stimerà giusto ed equo: e tali multe anderanno a benefizio, o del Pubblico, o delle parti avversarie secondo le decisioni.

18. Il Supremo Consiglio di Giustizia avrà il Potere di giudicare e colla norma dell' equità, e colla scorta della Legge, tutti i casi che gli fossero presentati; avrà il potere nella sua capacità collettiva di regolare la sua procedura, di stabilire le sue forme, e di ordinare tali alterazioni, o cangiamenti nella procedura delle Corti inferiori, quali esso stimasse opportuni, sino alla formazione del nuovo Codice Civile, e Criminale.

19. Avrà nella sua capacità collettiva il potere di nominare il suo Segretario o i suoi Segretarii, ed il suo ministero, non che di eleggere il suo Presidente ordinario, il quale dopo che sarà eletto, si denominerà il *Prestantissimo Capo di Giustizia*, e seguirà in rango immediatamente Sua Altezza il Presidente del Prestantissimo Senato degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

20. Avrà il potere di giudicare tutti i casi di reità pubblica commessi da qualsiasi Funzionario del Governo; ma nell' esercitare questa parte della sua giurisdizione, il Supremo Consiglio di Giustizia sarà formato dai suoi Membri Ordinarii, e da altri quattro individui, due dei quali saranno aggiunti dal Prestantissimo Senato, previa l' approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, e due da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* stesso, i quali saranno o Jonii, o Britanni; ed in caso di parità di voti nel detto Consiglio, così costituito, il Prestantissimo Presidente dello stesso avrà il voto preponderante.

21. Avrà il potere di vigilare sulla condotta di tutti gli Avvocati, Intervenienti, Notaj, Procuratori, ed altri simili Agenti, e di frenarli all'uopo, quando si trovassero giudiziariamente impiegati, non che d' infliggere ai medesimi la pena della carcere, o di multa, o di sospensione dalle loro professioni, quando si rendessero colpevoli di mancanza dal dovuto rispetto verso i Giudici, o quando non osservassero un contegno di decenza, e di decoro, tanto essenzialmente necessario pel mantenimento della dignità, e dell' onore degli Stabilimenti Giudiziarii.

Articolo 8. (*)

Siccome nell' Articolo precedente viene fatto un provvedimento onde stabilire una Corte interina di Giustizia sotto la denominazione di Supremo Consiglio di Giustizia degli Stati Uniti delle Isole Jonie, e mantenerla fino a che il nuovo Codice di Leggi Civili, e Criminali, e la nuova Procedura vengano preparati e adottati: provvedimento, che serve per ora come riserva fino all' epoca futura del combinamento della Costituzione definitiva di questi Stati, per quanto riguarda il potere giudiziario degli stessi; si dichiara: che quando il detto Codice Civile e Criminale, e la detta Procedura saranno formati, o quando saranno spirati i tre anni per i quali il Supremo Consiglio di Giustizia fu stabilito; l' Assemblea Legislativa di questi Stati, in virtù di un Messaggio, che le verrà a tale uopo trasmesso da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, si riunirà in Seduta per l' immediata considerazione dei detti argomenti riservati dalla Costituzione, e tutto ciò che verrà statuito pel definitivo combinamento delle Corti legali di Giustizia, e per la formazione del Codice Civile e Criminale, e della Procedura, si dovrà prima di tutto (come nel caso della Costituzione stessa) assoggettare a Sua Maestà il Sovrano Protettore, e venendo ratificato, sarà poscia per ogni rapporto considerato come parte integrante della stessa Costituzione di questi Stati.

(*) Vedi la nota precedente.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

CAPITOLO SETTIMO.

MISCELLANEA.

SEZIONE I.

DEI PRIVILEGI E DELLE PREVARICAZIONI DI UFFIZIO.

Articolo 1.

I Membri dell'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie non possono essere privati della loro libertà personale per controversie civili, durante la Convocazione del Parlamento. (*)

Articolo 2.

Sua Altezza il Presidente del Senato, ed i Senatori degli Stati Uniti delle Isole Jonie, non che i Reggenti delle diverse Isole componenti i detti Stati, sono del pari protetti dalla perdita della libertà personale, relativamente a controversie civili, durante il tempo ch'esercitano le alte loro funzioni.

Articolo 3.

Tutti i Pubblici Funzionarj sono soggetti alle Leggi del Paese in ogni caso civile o criminale; salvo ed eccettuato quanto potrà venire in seguito provveduto su tale proposito.

Articolo 4.

Ogni Pubblico Funzionario può venire sospeso, o altrimenti punito, per prevaricazione di Uffizio, giusta quanto sarà in appresso ordinato su tale proposito.

Articolo 5.

Il potere di sospendere per prevaricazione di Uffizio lo avrà l'Autorità che ha l'Elezione dell'Uffizio stesso, coll'assenso però del Potere che approva tale Elezione, salvi ed eccettuati i casi riguardanti gli Uffiziali Municipali, nella qual circostanza il potere di sospenderli è devoluto ai Reggenti delle Isole, e sarà riservato al Senato il potere di approvare tale sospensione.

(*) Vedi l'Atto N.o 18 del I Parlamento e l'Atto N.o 37 del VII Parlamento.

Articolo 6.

Il potere di sospendere lo avrà in pari guisa l'Autorità che approva tale Elezione, col concorso di quella che la fa.

Articolo 7.

In ogni caso di sospensione per prevaricazione di Uffizio, prima che sia emmesso alcun ordine su tale proposito, si registreranno le ragioni per cui tale sospensione ha luogo, e copia di siffatto registro verrà trasmessa al Funzionario sospeso.

Articolo 8.

Qualsiasi Funzionario pubblico, sospeso per prevaricazione di Uffizio, avrà diritto entro il periodo di un mese dopo seguita la sospensione, di rivolgersi con Petizione all'Assemblea Legislativa, pregando che vengano esaminate le ragioni di tale sospensione, e l'Assemblea Legislativa ne entrerà immediatamente nell'esame.

Articolo 9.

Se l'Assemblea Legislativa non si trovasse riunita in quel tempo siffatta Petizione sarà trasmessa, entro lo stesso periodo, al Prestantissimo Presidente della medesima, e verrà considerata sotto ogni aspetto, e per ogni conto come trasmessa all'Assemblea Legislativa in epoca in cui è riunita. L'Assemblea stessa nel tempo della sua riunione deciderà immediatamente intorno alla detta Petizione presentata nella forma suddetta.

Articolo 10.

L'Assemblea Legislativa non potrà annullare la sospensione di verun Pubblico Funzionario, a meno che non vi concorra la volontà di due terzi dei suoi Membri presenti, i quali votino a tale effetto.

Articolo 11.

In tutti i casi in cui non venisse fatta alcuna domanda, come sopra, all'Assemblea Legislativa, entro il periodo di un mese dalla data della sospensione di un Funzionario Pubblico; oppure, ove l'Assemblea Legislativa non convenisse di annullare nella maniera suindicata siffatta sospensione, tale Funzionario sarà considerato come dimesso, e l'Autorità competente nominerà altri al suo posto.

Articolo 12.

L'Assemblea Legislativa avrà potere essa stessa di sospendere qualsiasi Funzionario Pubblico, qualora due terzi dei suoi Membri

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

presenti vi prestassero il loro concorso, e purchè, in ogni circostanza, il Potere ch'ebbe ad approvare tale Elezione, vi dia pure il suo assenso; e per siffatta sospensione non avrà luogo alcun appello.

Articolo 13.

Sua Altezza il Presidente del Prestantissimo Senato, non potrà in verun modo venire sospeso dal suo Uffizio, durante il periodo in cui egli funziona nell'Alto Suo Posto.

Articolo 14.

Sua Altezza il Presidente del Prestantissimo Senato, può essere posto in istato di accusa per qualsiasi prevaricazione di Uffizio, entro il periodo di sei mesi dopo la cessazione di questo, e purchè ventisei voti per lo meno dell'Assemblea Legislativa sanzionino la convenienza di tale misura, ed il Prestantissimo Senato unitamente a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, convengano pure su tale proposito.

Articolo 15.

La Sentenza del Supremo Consiglio di Giustizia relativamente alle accuse prodotte innanzi al medesimo contro Sua Altezza il Presidente del Senato, non avrà esecuzione, finchè non abbia ottenuta l'approvazione di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Articolo 16.

Ogni Funzionario Pubblico sospeso, o dimesso di fatto, per prevaricazione di Uffizio, potrà essere tradotto dinnanzi al Supremo Consiglio di Giustizia da qualsiasi delle Autorità ch'ebbero ad ordinare tale sospensione, o dimissione di fatto, affinchè venga giudicato dal detto Supremo Consiglio di Giustizia intorno alle accuse, delitti di Stato, o altri delitti, secondo che si stimerà necessario; e riconosciuta che sarà la reità del Funzionario Pubblico, la sua dimissione da tale impiego non verrà in alcun modo calcolata come ragione di veruna mitigazione di pena.

Articolo 17.

Sarà in appresso formata una Legge speciale, che definirà i delitti di Stato, e le prevaricazioni di uffizio, con le pene relative da infliggersi, non che il modo di produrre accuse su tale riguardo; ma veruna sospensione, o dimissione, potrà di fatto aver luogo, nè verun'accusa potrà essere presentata, o processo incoato, dinnanzi al Supremo Consiglio di Giustizia, se non se individualmente; nè verun Corpo di Pubblici Funzionarii potrà, come Corpo, venir mai di fatto sospeso, dimesso, accusato, o processato. (*)

Articolo 18.

Il potere di dimettere qualsiasi Funzionario Pubblico dal suo Uffizio è riservato a Sua Maestà il Sovrano Protettore, salvi, ed eccettuati, Sua Altezza il Presidente del Senato, i Membri del Prestantissimo Senato stesso, ed i Nobilissimi Membri dell'Assemblea Legislativa: e la volontà di Sua Maestà su tale proposito verrà dichiarata per mezzo di un'autorizzazione del Segretario di Stato di Sua Maestà.

Articolo 19.

Il potere di dilazione di pena nei casi di reità di Stato lo avrà Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà; ma il potere di perdono lo avrà in ciò, unicamente Sua Maestà il Sovrano Protettore.

SEZIONE II.

STABILIMENTO MILITARE.

Articolo 1.

La difesa Militare degli Stati Uniti delle Isole Jonie essendo posta nelle mani di Sua Maestà il Sovrano Protettore, il solo Stabilimento Militare regolare consisterà nelle Forze di Sua Maestà.

Articolo 2.

La Forza Militare degli Stati Uniti delle Isole Jonie in ciascuna Isola sarà un Corpo di Milizie.

Articolo 3.

L'organizzazione delle Milizie degli Stati Uniti delle Isole Jonie sarà devoluta al Comandante in Capo delle Forze di Sua Maestà il Sovrano Protettore nelle medesime, dietro l'approvazione del Prestantissimo Senato, e di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Articolo 4.

L'incarico generale di mantenere la tranquillità del Paese es-

(*) Vedi Codice Penale Lib. II, Titoli I e II; Procedura penale Tit. VII, edart. 17 dell'Organizzazione Giudiziaria.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

sendo immediatamente, e direttamente attaccato allo Stabilimento Militare, l'Alta Polizia degli Stati Uniti delle Isole Jonie, sarà posta sotto l'immediata direzione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, e del Comandante in Capo delle Forze di Sua Maestà.

Articolo 5.

Nessun uffiziale può essere nominato nei Corpi delle Milizie delle Isole Jonie, che non sia suddito nativo delle Isole stesse.

Articolo 6.

Sua Maestà il Sovrano Protettore destinerà degl'Ispettori, e Sub-Ispettori delle Milizie delle Isole Jonie, i quali saranno uffiziali Britannici, o Jonii.

Articolo 7.

Il Corpo delle Milizie in ciascuna Isola sarà posto sotto la direzione degli Ispettori, o Sub-Ispettori delle medesime, nominati da Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Articolo 8.

Le Forze regolari di Sua Maestà il Sovrano Protettore, in ogni caso di contese civili, saranno soggette alle Leggi del Paese, entro gli Stati Uniti delle Isole Jonie.

Articolo 9.

Le Forze regolari del Sovrano Protettore in questi Stati saranno, per ciò che riguarda la Giurisdizione Criminale soltanto soggette alla Legge Marziale di Sua Maestà.

Articolo 10.

Le Milizie di questi Stati sono per conseguenza soggette alle Leggi del Paese; ma quando saranno dovutamente organizzate, e poste in attività di servizio regolare, saranno soggette alla Legge Marziale della Potenza Protettrice, e soggette ad essere giudicate a tenore di questa sola per delitti criminali.

Articolo 11.

Il numero regolare delle Truppe di Sua Maestà, fissato per le Guarnigioni di queste Isole, si considererà consistente in tre mila Uomini, ma potrà venire aumentato, o diminuito, secondo che sarà stimato opportuno dal Comandante in Capo delle Forze di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Articolo 12. (*)

Tutte le spese di quartieramenti per le stabilite Forze regolari di Sua Maestà il Sovrano Protettore, e generalmente parlando, qualunque sorta di altre spese militari straordinarie da farsi per questi Stati, verranno pagate dal Tesoro Generale de'medesimi, per quanto riguarda soltanto i tre mila Uomini sunominati.

SEZIONE III.

TESORERIA E FINANZE.

Articolo 1.

Alla direzione della Tesoreria Generale degli Stati Uniti delle Isole Jonie vi sarà un Tesoriere, e questo sarà suddito nativo Inglese, o Jonio, ed avrà il titolo di *Tesoriere Generale.*

Articolo 2.

La nomina e la destinazione del Tesoriere degli Stati Uniti delle Isole Jonie è devoluta a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, ed i Tesorieri Locali delle varie Isole dipenderanno direttamente dal Tesoriere Generale suddetto.

Articolo 3.

Il Tesoriere Generale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, sarà responsabile dell'intero Incasso, e Dispendio dei detti Stati Uniti e manderà un preciso Stato mensuale del detto Incasso e Dispendio al Prestantissimo Senato, e a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Articolo 4.

L'Anno Finanziale negli Stati Uniti delle Isole Jonie comincierà il primo giorno di Febbrajo, e finirà l'ultimo giorno di Gennajo, ed il Tesoriere Generale assoggetterà all'Assemblea Legislativa, entro i tre primi giorni della sua Riunione, un Quadro completo e preciso dell'intero Incasso e Dispendio del già decorso anno.

Articolo 5.

Il Tesoriere Generale non potrà esborsare dal Pubblico Tesoro la benchè minima somma, senza previa sanzione in iscritto del

(*) Riformato. Vedi le Riforme costituzionali in fine della presente Costituzione.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Prestantissimo Senato, e di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, fuorchè pel pagamento della Lista Civile sanzionata dall'Assemblea Legislativa, come fu già provveduto nel Capitolo 3.zo Sezione 3.za Articolo 33.

Articolo 6.

La generale regola Costituzionale da osservarsi (benchè sia possibile il non poter starvi rigorosamente attaccato) nei casi di spese straordinarie nelle varie Isole, sarà questa: ogn'Isola avrà diritto d'incontrare delle spese straordinarie in proporzione del *Surplus* di Rendita da essa versato nella Tesoreria Generale, detratte che sieno le spese della Lista Civile per l'Isola stessa; ma la somma di tali spese straordinarie verrà determinata dal Prestantissimo Senato, e da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, ed avuto riguardo alle opere di ristaurazioni, ed altri oggetti generali militari. (*)

Articolo 7. (**)

Il Tesoriere Generale, nell'assoggettare i conti dell'annuo Dispendio all'Assemblea Legislativa, li dividerà in due capi, cioè: ordinario, e straordinario; e l'Assemblea Legislativa avrà il potere di approvarli, o di disapprovarli, in quanto riguarda l'esattezza dei conti per tal modo alla stessa presentati.

Articolo 8.

La riscossione della Rendita Pubblica nelle varie Isole, sarà regolata in tutti i suoi rami dal Prestantissimo Senato, coll'approvazione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, e tutte le Persone impiegate nella riscossione delle dette Rendite, saranno approvate dai medesimi.

Articolo 9.

Il Prestantissimo Senato, coll'approvazione parimente di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, regolerà le forme di amministrazione delle Rendite Pubbliche, e il maneggio delle medesime in questi Stati.

Articolo 10.

Qualunque aggiunta, alterazione, o modificazione da farsi al vigente sistema di Tasse, non si potrà fare altrimenti, che per un *Bill* presentato nelle dovute forme all'Assemblea Legislativa.

(*) Vedi l'Atto N.o 68 del VII Parlamento, l'Atto N.o 10 dell'VIII Parlamento, e le Riforme costituzionali in fine della presente Costituzione.

(**) Riformato. Vedi le Riforme costituzionali in fine della presente Costituzione.

Articolo 11.

Essendo della massima importanza, che le varie Tasse, e Dazj, nelle diverse Isole vengano eguagliati, per quanto si rende compatibile colla differenza delle locali circostanze delle Isole stesse, e che vengano posti sopra un piede di simile proporzione; si dichiara: ch'egli è della massima importanza di adottare delle misure Legislative sopra questo proposito. (*)

Articolo 12.

Essendo del pari oggetto di altissima importanza per ogni Stato l'eguaglianza di pesi e di misure, e lo stabilimento di una nazionale moneta corrente, si prenderanno delle misure anche sopra questo argomento, a tenore dell'articolo precedente. (**)

SEZIONE IV.

DELLE RELAZIONI ESTERE.

Articolo 1.

Stante che nell'ultima parte dell'Articolo 7.° del Trattato di Parigi è convenuto, che nessuna persona, per parte di qualsiasi Potenza, sarà ammessa in questi Stati, la quale posseda, o pretenda di possedere, alcun potere oltre di quelli che vengono definiti nell'Articolo sopraddetto, viene quì dichiarato: che qualsiasi persona assumesse qualunque autorità, come Agente di una Potenza Estera, eccetto quanto viene come sopra ordinato, potrà essere tradotta in giudizio innanzi al Supremo Consiglio di Giustizia, e andrà soggetta, nel caso che risultasse colpevole, alle pene ordinate nei casi di alto tradimento contro lo Stato.

Articolo 2.

Verun nativo, o suddito degli Stati Uniti delle Isole Jonie, sarà

(**) Vedi Risoluzioni 8 Marzo 1818 e 3 Aprile 1819 del I Parlamento, Atti N.o 2 N.o 13 e N.o 15 del I Parlamento, Atti N.o 37, N.o 38, N.o 39, N.o 42, N.o 46, N.o 47, N.o 60 e N.o 63 del II Parlamento, Atti N.o 4, N.o 5, N.o 6, N.o 22, N.o 29, N.o 32, N.o 46, del III Parlamento, Atti N.o 2, N.o 13 e N.o 14 del IV Parlamento, Atti N.o 1, N.o 13, N.o 50, N.o 51, N.o 61, N.o 63, e N.o 73 del V Parlamento, Atti N.o 21 e N.o 61 del VII Parlamento, ed Atti N.o 18, N.o 29, N.o 36, N.o 50, N.o 51 e N.o 75 dell'VIII Parlamento.

(**) Vedi Atto N.o 9 del III Parlamento, Atto N.o 38 del I Parlamento, Atti N.o 13, N.o 53, N.o 57, N.o 58, N.o 61 e N.o 82 del II Parlamento, Atto N.o 29 del III Parlamento, Atto N.o 7 del IV Parlamento, Atti N.o 3, N.o 33, N.o 40, N.o 52 e N.o 54 del V Parlamento, Risoluzione 9|21 Gennajo 1836 del V Parlamento, ed Atti N.o 59 e N.o 69 dell'VIII Parlamento.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

considerato persona competente a poter agire come Console, o Vice Console, di alcuna Potenza Estera negli Stati medesimi.

Articolo 3.

I Consoli Britannici in tutti gli Stati Esteri, senza eccezione, saranno considerati avere il carattere di Consoli e di Vice Consoli degli Stati Uniti delle Isole Jonie, ed i sudditi delle stesse avranno diritto alla pienissima loro protezione.

Articolo 4.

Qualunque richiesta necessaria da farsi da questi Stati a qualunque Potenza Estera, sarà trasmessa dal Prestantissimo Senato a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, il quale avanzerà la medesima al Ministro del Sovrano Protettore Residente nella Corte della detta Potenza, onde sia dal medesimo presentata in dovuta forma alla Potenza suddetta.

Articolo 5.

L'approvazione della destinazione di tutti gli Agenti, o Consoli Esteri negli Stati Uniti delle Isole Jonie, sarà fatta dal Prestantissimo Senato, per mezzo di Sua Altezza il Presidente del medesimo, col concorso di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 6.

Colla mira di assicurare la massima protezione al Commercio di questi Stati, tutti i Bastimenti che navigheranno coperti della Bandiera Jonia, prima di partire dai Porti degli Stati Jonj a'quali appartengono, dovranno essere muniti di un Passo firmato da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, e non sarà considerata legale la navigazione di qualunque Naviglio che navigasse senza tal Passo. Resta però riservato a Sua Maestà il Sovrano Protettore di decidere, se oltre al detto Passo, sia necessario, che vengan pure muniti del Passo dell'Ammiragliato della Grande Brettagna nel Mediterraneo.

SEZIONE V.

DELLA SANITA'.

Articolo 1.

Stante che lo Stato Protettore e lo Stato Protetto hanno uguale diritto ed interesse nel grande oggetto della preservazione della Salute Pubblica, viene quì dichiarato: che la direzione della Sanità per tutti gli Stati Uniti delle Isole Jonie è devoluta a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore, il quale regolerà, a norma delle discipline Sanitarie, le relative contumacie da farsi in ogni caso, dandone le dovute notizie; fisserà il numero degli Uffiziali da essere impiegati, e nominerà in ogn'Isola il Capo dell'Uffizio di Sanità, che potrà essere suddito Britannico, o Jonio; ma qualunque altra nomina su questo proposito sarà soggetta all'approvazione del Prestantissimo Senato; e per quanto riguarda il numero di altri Agenti del detto Uffizio, ed il loro stipendio, ciò verrà preso in considerazione dall'Assemblea Legislativa, come fu già esposto riguardo alla Lista Civile.

Articolo 2.

L'Uffizio della Posta in ogn'Isola sarà d'ora innanzi considerato come parte integrante dell'Uffizio di Sanità.

SEZIONE VI.

DELLA BANDIERA, E DEGLI STEMMI NAZIONALI.

Articolo 1.

La Bandiera Commerciale della Nazione degli Stati Uniti delle Isole Jonie, nel modo che viene ordinato nel 7.° Articolo del Trattato di Parigi, sarà l'antica Bandiera di questi Stati coll'aggiunta dell'*Unione Britannica* da essere innestata nell'angolo superiore presso l'asta.

Articolo 2.

La Bandiera Britannica verrà spiegata giornalmente in tutti i Forti degli Stati Uniti delle Isole Jonie; ma nelle giornate di pubblica Festa ed esultanza, sarà spiegata una Bandiera, che verrà espressamente fatta secondo il modello degli Stemmi dei detti Stati.

Articolo 3.

Le Armi, o gli Stemmi degli Stati Uniti delle Isole Jonie consisteranno d'ora innanzi nelle Armi Britanniche nel centro, circondate dalle Armi di ciascuna delle Isole componenti i detti Stati.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Articolo 4.

Lo Stemma di ciascuna delle Isole sarà formato dalle Armi proprie dell'Isola, e da tale Emblema denotante la Protezione del Sovrano Protettore, quale verrà giudicato conveniente.

SEZIONE VII.

CLAUSULE GENERALI.

Articolo 1.

È riservato a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, di richiamare per mezzo di un Messaggio l'attenzione dell'Assemblea Legislativa sopra qualunque soggetto o soggetti, che in appresso risultassero essere stati ommessi, o trascurati, nella presente Carta Costituzionale; ed al ricevimento di tale Messaggio, l'Assemblea Legislativa s'intenderà riunita sotto questa Clausula, e procederà tosto alla considerazione del soggetto o dei soggetti ad essa sottoposti da Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore; ma in tali occasioni sempre, qualunque cosa che verrà deliberata dall'Assemblea Legislativa, dovrà ottenere la Ratificazione del Sovrano Protettore, dopo di che sarà considerata formante parte della Carta Costituzionale medesima.

Articolo 2.

Siccome vi potrebbero essere molti casi ai quali non si è particolarmente provveduto nella presente Carta Costituzionale, in simili occasioni si avrà ricorso per analogia alla Carta stessa; ed i principii e le regole generali già esposte in un caso, si dovranno sempre considerare applicabili in tutti i casi di tal natura, che ammettono simile applicazione, quantunque un tal caso non venisse particolarmente specificato nella Carta Costituzionale medesima.

Articolo 3.

Nei casi di qualunque transazione marittima, e nella riscossione dei Dazii, spetterà alle Autorità competenti d'impiegare dei Sudditi Britannici, o Jonii.

Articolo 4. (*)

Vi sarà un Uffizio Generale di Stamperia negli Stati Uniti del-

(*) Abrogato. Vedi le Riforme costituzionali in fine della presente Costituzione.

le Isole Jonie, il quale verrà stabilito nella Sede permanente del Governo stesso, e la Stampa sarà collocata sotto l'immediata direzione del Prestantissimo Senato e di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, e sotto l'immediata sorveglianza del Segretario del Prestantissimo Senato pel Dipartimento generale: nè alcun'altra Stamperia potrà essere stabilita in questi Stati, se non se previa licenza del Prestantissimo Senato, e la successiva sanzione del *Lord Alto Commissionario* del Sovrano Protettore.

Articolo 5.

Una Legge speciale stabilirà i termini, il tempo, ed il modo per la naturalizzazione dei Sudditi Esteri in questi Stati; ma i Sudditi di Sua Maestà il Sovrano Protettore, avranno in ogni caso il diritto di naturalizzazione alla metà del tempo richiesto per quelli di qualunque altra Potenza Estera; ed un Suddito della Potenza Protettrice, o di qualunque altra Potenza Estera, può essere ad un tratto naturalizzato per mezzo di un apposito *Bill*, senza riguardo a verun periodo fisso di residenza in questi Stati, ciocchè verrà spiegato nella medesima Legge. (*)

Articolo 6.

Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, indipendentemente a tutti gli altri poteri di già al medesimo devoluti, avrà il diritto d'intervenire nelle Sedute dell'Assemblea Legislativa, o in quelle del Senato, qualora lo riputasse conveniente.

Articolo 7.

Malgrado ai provvedimenti contenuti nella prima Sezione di questo Capitolo, relativamente al modo generale di procedere nei casi di prevaricazione di Uffizio, il potere di sospendere e di dimettere i Sudditi Britannici dai loro posti, è esclusivamente riservato a Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore.

Articolo 8.

I Popoli Jonj avranno pienissimo diritto, sì in corpo, che individualmente, di avvanzare delle Rappresentazioni e delle Petizioni al Sovrano Protettore. Le Petizioni d'individui saranno indirizzate al Segretario di Stato di Sua Maestà; quelle di Corpi

(*) Vedi Atto N.o 5 del Parlamento, ed Atti N.o 3 e N.o 19 del VII Parlamento.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

dei pubblici Funzionarj a Sua Maestà direttamente per mezzo del Suo Segretario di Stato. Simili Rappresentazioni, o Petizioni di qualsiasi natura, si dovranno sempre trasmettere per mezzo di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, a cui si dovrà dare una copia esatta nell'epoca che si faranno tali Rappresentazioni, Petizioni, o Memorie.

Articolo 9.

In caso di morte, di necessaria assenza, o d'indisposizione di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore, la Persona, o le Persone, che verranno incaricate da Esso con sua autorizzazione firmata di suo pugno, e corroborata colle Armi del suo Suggello, eserciteranno l'Alto Incarico affidatogli dal Suo Sovrano, e verranno considerate *pro tempore* rivestite di tutta l'autorità, e poteri della stessa Persona di Sua Eccellenza il *Lord Alto Commissionario* di Sua Maestà il Sovrano Protettore di questi Stati.

Articolo 10.

Essendo che i Segretarj, ed altri Ministri si consideravano in certo modo per lo passato, avere qualche responsabilità di Uffizio, e potevano nelle varie loro situazioni agire, o rifiutarvisi, secondo che stimavano opportuno di farlo, perciò s'intenderà chiaramente: che cessa ogni responsabilità riguardo a qualsiasi Ministro, e che ogni Ministro, nell'adempiere ai doveri del suo Uffizio, sarà tenuto di eseguire gli ordini del suo superiore o superiori, presso i quali rimane tutta la responsabilità di Uffizio.

Articolo 11.

Si dovrà chiaramente intendere, che nei casi in cui vengono occupati posti vacanti siasi a motivo di morte, o di altre ragioni, la persona o le persone che li occupassero, non resteranno nei medesimi, che pel solo tempo che doveano restarvi le persone che li lasciarono vacanti.

Articolo 12.

Siccome le basi solamente della nuova Costituzione di questi Stati sono state stabilite nella presente Carta Costituzionale; e rendendosi necessario prima di tutto di non perdere alcun tempo nel preparare le Leggi opportune per dare effetto alla Costituzione stessa; si dichiara: che l'attuale Assemblea Legislativa all'epoca della sua Riunione, dacchè sarà conosciuta la Volontà di Sua Maestà il Sovrano Protettore riguardo alla Ratificazione della detta

Carta Costituzionale, sarà considerata come il Primo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Jonie; e che la Riunione della medesima, in luogo di cominciare nel primo giorno di Marzo, come viene ordinato dalla Carta stessa, comincierà i suoi lavori tre giorni dopo la promulgazione della Ratificazione della suddetta Carta; e la seconda Riunione comincierà nel primo giorno di Marzo 1819, come viene prescritto dalla Carta Costituzionale.

B. Theotoky, Presidente.
Cav. Calichiopulo.
Alessandro Marietti.
Nicolò Anino Anas.°
Vettor Caridi.
D. Foscardi.
D. Bulzo.
Felice Zambelly.
Basilio Zavò.
Valerio Stai.
Giovanni Morichi.
Stefano Palazzuol Scordilli.
Anastasio Battali.
Anastasio Cassimati.
Giacomo Calichiopulo Manzaro.
Spiridion Giallinà q.m Anastasio.
Antonio Tom.o Lefcochilo Cav.r
Nicolò Agorastò.
Marino Veja.
Nicolò D.r Dallaporta.

Spiridion Metaxà Liseo.
Pietro Coidan.
Sebastiano D.r Schiadan.
Daniele Coidan.
Paolo Gentilini.
Spiridione Focca Gio:
Demetrio Arvanitachi.
Dionisio Genimatà.
Giulio Domeneghini.
Francesco Muzzan.
Michiele Mercati.
Giovanni Melissinò.
Marino T. Stefano.
Angelo Condari.
Nicolò Cavadà.
Pietro Petrizzopulo.
Gio: Psomà.
Nicolò Vrettò.
Giorgio Massello.
Stefano Fanarioti.

Richard Plasket, Segretario.

Dem.o Co: Valsamachi, Segretario.

MODIFICAZIONI E RIFORME
alla
COSTITUZIONE
DELL'ANNO 1817.

TERZA SESSIONE DEL QUINTO PARLAMENTO

RISOLUZIONE (*)

della

NOBILISSIMA ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Corfu 14 Gennajo 1836.

L'Assemblea delibera:

L'Articolo dodicesimo, Sezione Seconda, Capitolo Settimo, della Carta Costituzionale degli Stati Uniti delle Isole Jonie del 1817, è, e s'intenderà da questo giorno abrogato, e non avrà effetto, nè formerà o formare potrà d'ora innanzi parte della detta Carta Costituzionale, dovendo intendersi e venendo da ora sostituita la disposizione seguente:

« Essendochè coll'art. 6.° del Trattato conchiuso a Parigi nel 5 di Novembre 1815 fra la Grande Brettagna, l'Austria, la Russia e la Prussia viene provveduto che tutto quello che riguarda le fortezze già costruite, nonchè il mantenimento e soldo delle Guarnigioni Britanniche, venga regolato per mezzo di una Convenzione con il Governo degli Stati Uniti delle Isole Jonie, viene ora inteso e statuito che a contare dal giorno 1.° Novembre 1834 gli Stati Jonj dovranno pagare annualmente nella Cassa Militare di Sua Maestà il Sovrano Protettore, la somma di trentacinque mila Lire Sterline, con rate trimestrali, in adempimento degli obblighi imposti agli Stati medesimi dal ridetto Trattato di Parigi, per quello riguarda il mantenimento delle esistenti Fortezze, ed il mantenimento e soldo delle Guarnigioni Britanniche, dovendosi nulladime-

(*) La presente Risoluzione rimasta finora inedita venne abrogata e surrogata dall'art. 28 della Risoluzione 6 [18 Decembre 1849. Ved. pag. 261.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

no intendere essere riservato alla Maestà Sua, nonchè agli Stati Jonj, di poter domandare un'aumento o un ribasso della ridetta somma, secondochè per lo stato delle rendite Jonie potrà divenire ragionevole ed opportuno un aumento o un ribasso della convenuta contribuzione.

Ratificata da S. M. li 20 *Febbrajo* 1836.

TERZA SESSIONE DEL SETTIMO PARLAMENTO

RISOLUZIONE

Della Nobilissima Assemblea Legislativa

Corfù 12 Maggio 1842.

In virtù dell'articolo 1.° Sezione 7.a Cap. 7.° della Carta Costituzionale, avendo il *Lord Alto Commissionario* della Sovrana Protettrice, per mezzo di un suo Messaggio del giorno 14 Aprile ultimo decorso, invitato l'Assemblea Legislativa ad adottare un nuovo Capitolo con cui il Parlamento Jonio venga autorizzato a modificare il Capitolo 6.° della suddetta Carta; L'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, adunata in Parlamento, avendo preso in considerazione il suddetto Messaggio di Sua Eccellenza,

Delibera e dichiara:

Art. 1. Che varii provvedimenti del suddetto Capitolo Sesto della Carta essendo di loro natura provvisorii, il Parlamento Jonio sarà da questo momento competente per regolare le Autorità Giudiziarie abrogando e modificando i detti provvedimenti del Capitolo Sesto, non che per regolare le leggi civili, penali e commerciali, e le procedure relative entro questi Stati Jonj, e ciò mercè leggi da farsi colle forme, e sotto le condizioni prescritte dalla Carta Costituzionale.

Art. 2. Questa deliberazione e dichiarazione verrà, secondo le forme debite, come nel caso della Carta Costituzionale, sottommessa a Sua Maestà la Sovrana Protettrice, e dopo che avrà ottenuta la Ratificazione della Maestà Sua, il nuovo Capitolo, com'è stato di sopra conformato, s'intenderà formante parte della detta Carta Costituzionale.

Ratificata da S. M. li 9 *Settembre* 1842.

TERZA SESSIONE (Straordin.) DELL'OTTAVO PARLAMENTO

RISOLUZIONE

Della Nobilissima Assemblea Legislativa

Corfù 22 Maggio 1848.

In virtù dell'Art. 1.°, Sez. 7.a, Cap. 7., della Carta Costituzionale, avendo il Lord Alto Commissionariodella Sovrana Protettrice di questi Stati, per mezzo d'un suo Messaggio del giorno 17 Maggio corrente, invitato L'Assemblea Legislativa ad adottare l'abrogazione dell'Art. 4.°, della Sez. 7. del Cap. 7, della Carta Costituzionale, affichè sieno tolte tutte le restrizioni sulla Stampa Jonia; come pure ad adottare la modificazione degli Art. 32, 33, della Sez. 3.a, Cap. 3°; e degli Art. 6. e 7. della Sez°. 3· Cap. 7.° della Carta in modo che l'Assemblea Legislativa possa avere il potere di regolare le Spese Straordinarie di questi Stati in unione agli altri rami della Legislatura, e di provvedere per le spese occorrenti durante la vacanza del Parlamento, approvando gli Estimi approssimativi del Governo Esecutivo, e che sembrassero necessarj,

L'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, adunata in Parlamento nella sua Terza Sessione Estraordinaria, avendo preso in considerazione i soggetti sottopposti alla medesima da Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario coll'anzidetto suo Messaggio,

Delibera e dichiara:

Art. 1.° L'art. 4.°, Sez. 7.a, Cap. 7., della Carta Costituzionaleè abrogato.

Art. 2.° La libertà della Stampa è ammessa in questi Stati sotto leggi repressive. Ogni specie di censura preventiva è abolita. Le leggi repressive emaneranno dall'intiero Parlamento, e non potranno essere nè tolte, nè modificate senza il concorso dell'intiero Parlamento. (*)

Art. 3.° L'Art. 32.°, Sez. 3.a, Cap. 3.° della Carta Costituzionale è modificato nei termini seguenti:

« L'Assemblea Legislativa avrà il potere di regolare le spese « ordinarie di questi Stati, e al cominciamento della Riunione « di ciascun Parlamento farà su tale proposito tutte le alterazio- « ni e le modificazioni che stimerà convenevoli ed opportune.

« L'Assemblea Legislativa avrà inoltre il potere di regolare, « in unione al Prestantissimo Senato ed a Sua Eccellenza il Lord « Alto Commissionario, le spese straordinarie di questi Stati »

Art. 4.° L'Art. 33.°, Sez.° 3.a, Cap. 3.° della Carta Costituzionale è modificato come segue:

(*) Ved. l'Atto N.o 68 dell'VIII Parlamento.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

« Sarà posta sulla tavola dell'Assemblea Legislativa, sei giorni dopo il cominciamento della sua Riunione ordinaria, dal Prestantissimo Senato, per mezzo del suo Segretario pel Dipartimento Generale, la Lista Civile di questi Stati in ogni suo ramo, la quale verrà o confermata, o modificata, secondo ciò che crederà l'Assemblea Legislativa.

« Il Prestantissimo Senato, per mezzo del suo Segretario pel Dipartimento Generale nel suddetto periodo, porrà sulla tavola dell'Assemblea un Conto approssimativo delle spese straordinarie che potranno occorrere in questi Stati durante la vacanza ordinaria del Parlamento, e il suddetto Conto sarà o confermato, o modificato, dall'Assemblea per la parte che la concerne, secondochè stimerà convenevole ed opportuno. »

Art. 5.° L'Art. 6.°, Sez.e 3.a, Cap. 7.° della Carta Costituzionale è subordinato alle prescrizioni delle riforme portate agli articoli 32 e 33, Sez.e 3.a, Cap. 3.° della Carta Costituzionale.

Art 6.° L'art. 7.°, della Sez.e 3.a, Cap. 7.° della Carta Costituzionale è modificato nei termini seguenti:

« Il Tesoriere Generale nell'assoggettare i Conti dell'annuo dispendio all'Assemblea Legislativa, li dividerà in due Capi, cioè ordinario e straordinario; e l'Assemblea Legislativa avrà il potere di approvarli, o di disapprovarli, se dall'esame risultassero errati, infondati, o non giustificati. »

Art. 7.° Queste deliberazioni e dichiarazioni verranno, secondo le forme debite, come nel caso della formazione della Carta Costituzionale, sottomesse a Sua Maestà la Sovrana Protettrice, e dopo che avranno ottenuta la Reale Ratifica della Maestà Sua, le deliberazioni e dichiarazioni suddette si intenderanno formanti parte della detta Carta Costituzionale.

Ratificata da S. M. il 20 *Settembre* 1848.

QUARTA SESSIONE DELL'OTTAVO PARLAMENTO

RISOLUZIONE

Della Nobilissima Assemblea Legislativa

Corfù, 8 Maggio 1849.

In virtù dell'art. 1.°, Sezione 7.a, Cap. 7.° della Carta Costituzionale, avendo il Lord Alto Commissionario della Sovrana Protettrice di questi Stati per mezzo d'un Suo Messaggio del giorno 26 Aprile passato, invitato l'Assemblea Legislativa a considerare le

Riforme proposte col suddetto Messaggio agli art. 9, 10, ed 11, Sez,e 2.a, Cap.4.° della Carta Costituzionale, l'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, riunitasi sotto la clausola del suddetto Messaggio, avendo preso in considerazione i soggetti sottopposti alla medesima da Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario coll'anzidetto suo Messaggio,

Delibera e dichiara:

Art. 1.° L'art. 9.°, Sez.e 2.a, Cap. 4.° della Carta Costituzionale è riformato come segue:

« La nomina e l'elezione dei cinque Uffiziali Municipali seguiranno nel modo seguente:

« 1.° Il Reggente dell'Isola darà pubblica notizia del tempo e luogo fissati per l'elezione del Corpo Municipale trenta giorni innanzi, e farà in tempo stesso pubblicare la Lista nominale ed il numero totale del Corpo Sinclitico.

« 2.° Il Sinclito sarà in libertà di proporre in iscritto come Candidati dal suo Corpo, quelli che desiderasse di porre in nomina, purchè il Candidato proposto sia nominato colla concorrenza d'un decimo dell'intero Corpo Sinclitico.

« 3.° Le nomine dei Candidati nel modo suespresso saranno rimesse al Reggente quindici giorni prima del giorno fissato per l'elezione, e nessun'altra nomina potrà essere ricevuta dopo il predetto periodo.

« 4.° Ricevute le nomine, come sopra, il Reggente pubblicherà tosto la Lista dei Candidati. »

Art. 2.° L'art. 10.°, Sez.e 2.a, Cap. 4.° della Carta Costituzionale è riformato come segue:

« Il Sinclito nel giorno della sua convocazione voterà sopra la Lista dei Candidati, pubblicata dal Reggente, a viva voce, o in tal altro modo, che potesse in seguito essere adottato da un Atto di Parlamento. (*)

« Il Reggente, coi suoi Assessori dichiareranno immantinente i nomi delle cinque persone che avessero ottenuto una maggiorità relativa di voti in loro favore, e queste saranno considerate dovutamente elette. »

Art. 3.° L'art. 11.°, Sez.e 2.a, Cap. 4.° della Carta Costituzionale è interamente soppresso, ed è surrogato il seguente:

Articolo 11 *nuovo.*

« Oltre il Consiglio Municipale, stabilito in ogni Isola, vi saranno dei Consigli Municipali Distrettuali.

(*) Ved. l'Atto N.o 87 dell'VIII Parlamento.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

« Il modo d'elezione, la residenza, i doveri, i diritti e la giuri « sdizione dei predetti Consigli Municipali saranno determinati da « Leggi di Parlamento. » (*)

Art. 4.° Queste deliberazioni e dichiarazioni verranno, secondo le forme debite, come nel caso della formazione della Carta Costituzionale, sottomesse a Sua Maestà la Sovrana Protettrice, e dopo che avranno ottenuto la Reale Ratifica della Maestà Sua le deliberazioni e dichiarazioni suddette s'intenderanno formanti parte della Carta Costituzionale.

La ratifica di S. M. alla presente Risoluzione venne annunziata il 31 *Gennajo* 1850.

QUINTA SESSIONE (Straordin.) DELL'OTTAVO PARLAMENTO

RISOLUZIONE

Della Nobilissima Assemblea Legislativa

Corfù, 6]18 Dicembre 1849.

In virtù dell'art. 1.°, Sez.e 7.a, Cap. 7.° della Carta Costituzionale avendo il Lord Alto Commissionario della Sovrana Protettrice di questi Stati, per mezzo d'un suo Messaggio del 12 del corrente mese, invitato l'Assemblea Legislativa a considerare le modificazioni, col Messaggio stesso proposte sulle riforme già adottate dall'Assemblea Legislativa, colla Risoluzione dell'8 Maggio 1849, intorno al sistema Parlamentario di questi Stati, e convenendo sulle modificazioni proposte di riformare in modo relativo la predetta Risoluzione dell'8 Maggio 1849, e d'includere nella stessa le proposte condizioni per il futuro pagamento della Contribuzione Militare e della Lista Civile del Lord Alto Commissionario, contemplata dall'Atto N.° XII del Quinto Parlamento;

L'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie, riunitasi sotto la Clausola del suddetto Messaggio, avendo preso in considerazione tanto la suddetta Risoluzione dell'8 Maggio 1849, quanto il suddetto Messaggio di Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario,

Delibera e decreta:

Art. 1.° L'art. 2°., Sez.e 2.a, Cap. 2.° della Carta Costituzionale è soppresso e surrogato dall'art. seguente:

« I Prestantissimi Senatori saranno direttamente eletti da Sua

(*) Vedi l'Atto N.o 77 dell'VIII B. Parlamento.

« Eccellenza il Lord Alto Commissionario della Sovrana Protet- « trice dal seno del Corpo Legislativo nelle proporzioni seguenti, « e dalle Isole rispettive:

Corfù	1.
Cefalonia . .	1.
Zante . .	1.
S. Maura .	1.
Itaca, Cerigo, Paxò	. . 1.
Totale	5

« Avrà però il Lord Alto Commissionario, quando lo credes- « se espediente, la facoltà di eleggere due dei Senatori dal Cor- « po del Sinclito dell'Isola rispettiva fra gli Elettori aventi i re « quisiti di eleggibilità per la Legislatura. »

Art. 2. Gli art.i 3., 5., 6., 7., Sez.e 2.a, Cap. 2., della Carta Costituzionale sono per conseguenza soppressi.

Art 3. L'art. 5., Sez.e 3.a, Cap. 2. della Carta Costituzionale è soppresso, e surrogato dal seguente;

« Nel caso d'indisposizione od assenza d'uno dei Prestantissimi « Senatori, Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario avrà il « potere di nominare, interinalmente, un Membro dell'Assemblea « Legislativa dall'Isola del Senatore indisposto, o assente, onde eser- « citare le funzioni fino al ristabilimento in salute, od al ritorno « del Prestantissimo Senatore.

« È però ben inteso, che nei casi suespressi la facoltà di eleg « gere due Senatori dal Corpo del Sinclito potrà esercitarsi per « il Membro o Membri del Senato surrogabili, i quali fossero « stati eletti dal Lord Alto Commissionario originariamente dal « Corpo del Sinclito, giusta l'art. 1. della presente Risoluzione. »

Art. 4. L'art. 7., Sez.e 3.a, Cap. 2. della Carta Costituzionale è soppresso, e surrogato dal seguente:

« In caso di morte di un Senatore, Sua Eccellenza il Lord Alto « Commissionario procederà, nello spazio di tre giorni, all'ele- « zione d'un nuovo Senatore, secondo le norme stabilite nei pre- « cedenti articoli. »

Art. 5. L'art. 16., Sez.e 3. Cap. 2., della Carta Costituzionale è soppresso, e surrogato dal seguente:

« Durante il tempo che il Parlamento non è in attività, o è in va- « canza, il Senato avrà il potere, nei casi di assoluta necessità, di fare « dei Regolamenti di natura Legislativa, che avranno *pro interim* « forza di Legge, purchè abbiano ottenuto l'approvazione di Sua

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

« Eccellenza il Lord Alto Commissionario della Sovrana Protet-
« trice.

« Tutti questi Regolamenti interini dovranno essere assoggetta-
« tati all'Assemblea Legislativa nel primo giorno della sua Riu-
« nione onde li debba prendere in considerazione, e, tosto che
« avranno ottenuto l'approvazione dell'Assemblea saranno tenuti,
« dalla data della loro promulgazione come Leggi in vigore.

« Se però tali Regolamenti non saranno approvati dall'Assem-
« blea Legislativa, nei modi che verranno in appresso fissati, es-
« si divengono nulli. Si dichiara però che tutti gli Atti, fatti in
« conseguenza di tali Regolamenti, durante il tempo decorso dal-
« la loro data fino alla riunione dell'Assemblea Legislativa, sa-
« ranno validi. »

Art. 6.° L'art. 1., Sez.° 1.a, Cap. 3. della Carta Costituzionale è soppresso, e surrogato dal seguente:

« L'Assemblea Legislativa degli Stati Uniti delle Isole Jonie
« sarà composta di quarantadue Membri, compreso il Presidente,
« eletti direttamente dal Sinclito. »

Art, 7. Gli articoli 1., 2. e 3., Sez.° 2.a, Cap. 3. della Carta Costituzionale vengono soppressi, e sostituiti dai seguenti:

« Al momento della convocazione di un nuovo Parlamento, il
« Presidente provisorio dell'Assemblea Legislativa sarà il più an-
« ziano dei Membri presenti, sino a che venga eletto il nuovo
« Senato, nonchè il futuro Presidente dell'Assemblea, la cui nomina
« sarà fatta il giorno dopo terminata quella dei Senatori. »

Art. 8. L'elezione del Prestantissimo Presidente avrà luogo nella maniera seguente:

« § 1. Il Presidente interino potrà presentare ai suffragi del-
« l'Assemblea Legislativa, come Candidati alla Presidenza, dei no-
« mi presi dal suo seno, qualora gliene vengano precedentemen-
« te indirizzate delle domande in iscritto, firmate almeno da quat-
« tro Membri dell'Assemblea stessa per ogni nome domandato, e
« sia ciascuna domanda contrassegnata colla sottoscrizione del
« Presidente stesso.

« § 2. Il Presidente interino non potrà rifiutarsi di presentare
« ai suffragi della medesima dei nomi, come sopra, tutte le volte,
« che le suespresse domande sieno firmate da otto Membri, per
« ciascun nome domandato, ed in questo caso la sottoscrizione
« del Presidente non è richiesta.

« Ogni nome presentato nell'una, o nell'altra delle indicate ma-
« niere, sarà votato dall'Assemblea a *viva voce*, e la maggiorità
« dei suffragi, i quali dovranno essere registrati nei Processi Ver-

« bali dai Segretarj, deciderà dell'elezione. In caso di parità di
« suffragi il voto del Presidente interino dell'Assemblea avrà
« valore di doppio voto.

« § 3. Il Presidente interino dell'Assemblea, sarà tenuto di
« trasmettere, entro il termine di ventiquattr'ore, dal momento
« dell'elezione del Presidente, il nome dell'individuo eletto, a
« Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario di Sua Maestà la
« Sovrana Protettrice; ed il Lord Alto Commissionario, entro
« il termine di altre ventiquattro ore successive, trasmetterà all'
« Assemblea Legislativa, per mezzo del Presidente interino della
« stessa, il suo atto di adesione o di negativa, intorno a siffatta
« elezione.

« § 4. Se Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario pre-
« sterà la sua adesione all'elezione fatta, il Membro per tal modo
« eletto, sarà il Presidente dell'Assemblea; ma, se vi darà la
« sua negativa, tale elezione sarà considerata nulla, e l'Assem-
« blea Legislativa procederà in egual maniera, e nelle forme an-
« zidette, all'elezione di un altro Presidente.

« § 5. Effettuata che sarà tale nuova elezione, verrà questa
« di nuovo trasmessa a Sua Eccellenza il Lord Alto Commissio-
« nario, il quale, se darà per la seconda volta la sua negativa,
« questa seconda elezione sarà pure considerata nulla, ed in quest'
« ultimo caso, Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario tra-
« smetterà, entro lo spazio di ventiquattro ore, i nomi di due
« Membri dell'Assemblea, fra i quali l'Assemblea eleggerà uno,
« e tale elezione sarà definitiva.

Art. 9. L'art. 4.°, e 5.° Sez.° 2.a, Cap. 3.° sono interamente soppressi.

Art. 10. L'art.° 6.°, Sez. 2.a, Cap. 3.°, della Costituzione è soppresso, e surrogato dal seguente:

« I quarantadue Membri dell'Assemblea Legislativa, verranno
« scelti dalle diverse Isole, nelle seguenti proporzioni:

Corfù	10.
Cefalonia . .	10.
Zante	10.
S. Maura . .	6.
Itaca	2.
Cerigo . . .	2.
Paxò	2.
Totale . . .	42.

« Il Procuratore Generale del Governo, ed i tre Segretarj del

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

« Senato siederanno nella Camera per rappresentare il Governo, « senza diritto di votare, e senza poter riunire in essi la qualità « di Legislatore. »

Art. 11. L'articolo 7., Sez.° 2., Cap. 3. della Costituzione è riformato come segue:

« I Membri dell'Assemblea Legislativa, eleggibili dalle diverse « Isole, verranno scelti fra il Corpo del Sinclito, dell'Isola a cui « l'elezione appartiene, ed avranno i requisiti di eleggibilità, che « saranno da Legge speciale di Parlamento determinati. » (*)

Art. 12. L'art. 8., Sez.° 2.a, Cap. 3. è soppresso, e surrogato dal seguente:

«L'elezione dei Membri dell'Assemblea in ogni caso occorrente « sarà fatta nella maniera seguente:

« § 1. Tre mesi prima del termine ordinario di ogni Parla- « mento, o quando il Parlamento sia disciolto, il Lord Alto Com- « missionario renderà noto al Presidente del Senato dover esso « informare i Reggenti dell'apertosi caso, in cui dovranno rice- « vere i nomi de' Candidati, proponibili per la nuova Assemblea « Legislativa.

« § 2. Il Reggente di ogni Isola convocherà il Sinclito, e darà « tosto pubblica notizia del tempo e luogo fissati per l'elezione « dei Membri dell'Assemblea. In tempo stesso farà conoscere la « lista nominale ed il numero totale del Corpo Sinclitico. In « ogni caso, la suddetta notizia deve precedere, di quaranta gior- « ni almeno, il primo giorno dell'elezione.

« § 3. Il Sinclito sarà in libertà di proporre in iscritto come « Candidati dal suo Corpo quelli, che desiderasse di porre in no- « mina, purchè abbiano i requisiti che saranno fissati da Legge « speciale, e sieno nominati colla concorrenza di un decimo del- « l'intero Corpo Sinclitico.

« § 4. Le nomine dei Candidati, fatte nel modo suespresso, « saranno rimesse al Reggente dieci giorni prima del giorno fissato « per l'elezione, e nessun'altra nomina potrà essere ricevuta do- « po il predetto periodo.

« § 5. Il Reggente pubblicherà tosto la lista dei Candidati, che « saranno regolarmente proposti. »

Art. 13. Gli articoli 9., 10., e 11, Sezione 2.a, Cap. 3. sono intieramente soppressi.

Art. 14. L'art. 12., Sez.° 2.a, Cap. 3., è riformato come segue:

« Sia che il Parlamento spiri naturalmente, o sia che venga

(*) Vedi l'Atto N.o 87, dell'VIII Parlamento.

« disciolto, in ciascun di questi casi, l'Assemblea Legislativa, si « riunirà presso la Sede del Governo, entro il periodo di venti « giorni al più, dopo il giorno della sua piena elezione; ciocchè « seguirà dietro un Mandato di Sua Altezza il Presidente degli « Stati Uniti delle Isole Jonie, che dovrà essere a tempo debito « pubblicato.

« Un Atto di Parlamento stabilirà frattanto, in via transitoria « il modo ed il tempo dei procedimenti necessarj, affinchè il « Nono Parlamento sia conformato colle libere elezioni, in vir- « tù della presente Risoluzione, senza che i periodi stabiliti nella « medesima vi portino ostacolo. » (*)

Art. 15. L'art. 13, Sez. 2.a, Cap. 3.°, è riformato come segue:

« Siccome può avvenire il caso di vacuo nell'Assemblea Legi- « slativa, per elezione al posto di Senatore, o per causa di mor- « te, di rinunzia, od altre combinazioni, in qualunque caso di « tale natura, il Presidente dell'Assemblea Legislativa informerà « tosto il Reggente dell'Isola rispettiva, affinchè sia convocato il « Sinclito per supplire al vacuo accaduto, con una nuova ele- « zione, che avrà luogo colle forme stabilite dall'art. 11. però l'e- « lezione seguirà nel periodo di venti giorni dalla data della No- « tificazione del Reggente. »

Art. 16. Gli articoli 14 e 15, Sez. 2.a, Cap. 3.°, sono interamente soppressi.

Art. 17. L'art. 16.°, Sez. 2.a, Cap. 3.° è soppresso e surrogato dal seguente:

« In qualunque occasione d'importanza o di urgenza, in cui « l'Assemblea Legislativa desiderasse di conferire personalmente « con Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario, o col Pre- « stantissimo Senato, o viceversa, l'Assemblea incaricherà, a « tal uopo, una deputazione dal suo Corpo, la quale sarà pre- « sieduta dal Presidente dell'Assemblea. »

Art. 18. L'art. 17., Sez. 2.a, Cap 3., è interamente soppresso.

Art. 19. L'art. 19., Sez. 2.a, Cap. 3., è riformato nel modo seguente:

« Il Reggente di ciascun'Isola dirigerà in ogni occasione, se- « condo le disposizioni della Legge Elettorale, gli andamenti del « Sinclito, assistito dal Segretario del Governo Locale e dall'Av- « vocato Fiscale, in qualità di suoi Assessori.

« Le elezioni dovranno farsi per Distretti, nei modi e forme che « saranno dalla suddetta Legge determinati. »

(*) Vedi l'Atto N.o 88, dell'VIII Parlamento.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Art. 20. L'art. 23., Sez, 2.a, Cap. 3., è soppresso e surrogato dal seguente:

« Gli Elettori voteranno a viva voce, o in tal altro modo che « potrà essere autorizzato da un Atto di Parlamento. (*)

« La maggiorità relativa dei voti dei Sinclíti, presi nei diver- « si Distretti, deciderà dell'Elezione.

Art. 21. Gli art. 24. e 25., Sez. 2., Cap. 3., sono interamente soppressi:

Art. 22. L'art. 2., Sez. 3.a, Cap. 3., è riformato come segue:

« È richiesta la presenza del Presidente, o del Vice-Presidente, e « quella della maggiorità dei Membri dell'Assemblea per costitui- « re legale una Seduta dell'Assemblea Legislativa. »

Art. 23. L'art. 9., Sez. 3., Cap. 3., è riformato come segue:

« L'Assemblea Legislativa avrà due Segretarj, ambidue uguali « in rango.

Art. 24. L'art. 10., Sez. 3.a, Cap. 3., è riformato come segue:

« La nomina d'uno dei due Segretarj è riservata a Sua Eccel- « lenza il Lord Alto Commissionario. »

Art. 25. L'art. 11. Sez. 3.a, Cap. 3., è riformato come segue:

« Il Segretario, nominato dal Lord Alto Commissionario, gli « trasmetterà giornalmente, a sua informazione, copia del Processo « Verbale dell'Assemblea Legislativa, e verun Processo Verbale « sarà considerato autentico, se non è firmato dai due Segretarj: »

Art. 26. L'art. 12., Sez. 3.a, Cap. 3., viene soppresso.

Art. 27. L'art. 1. e 2., Sez. 2., Cap. 4., vengono soppressi e sostituiti i seguenti:

« § 1. Il Prestantissimo Reggente di ciascuna delle Isole di « questi Stati verrà nominato dal Senato; ma tale nomina ver- « rà tosto trasmessa a Sua Eccellenza il Lord Alto Commissio- « nario, il quale, entro il termine di ore ventiquattro, comuni- « cherà al Senato il suo atto di concorso, o di negativa, intorno « a siffatta nomina. Se Sua Eccellenza il Lord Alto Commissio- « nario accorda la sua adesione alla nomina fatta, la persona per « tal modo nominata sarà legalmente eletta Reggente per quel- « l'Isola, per la quale dovea succedere tale nomina; ma se, al- « l'incontro l'Eccellenza Sua desse la sua negativa, in tal caso « la nomina sarà considerata nulla, ed il Senato procederà a « nominare un'altra persona pel posto di Reggente. Fatta che sarà « tale nuova nomina, verrà egualmente, e nelle forme anzidette, « trasmessa a Sua Eccellenza il Lord Alto Commissionario, il quale

(*) Vedi l'Atto N.o 87, dell'VIII Parlamento.

« se per la seconda volta darà la sua negativa, questa seconda no- « mina sarà del pari considerata nulla, ed in quest'ultimo caso, Sua « Eccellenza il Lord Alto Commissionario, entro lo spazio di 24 « ore, trasmetterà al Senato i nomi di due persone, dalle quali « il Senato sceglierà una.

« Tale scelta sarà definitiva, e la persona così nominata, e « prescelta, sarà il Reggente per quell'Isola.

« § 2. Il Prestantissimo Reggente di ciascun' Isola sarà, general- « mente parlando, nativo dell'Isola nella quale viene destinato « a funzionare; il Senato però avrà il potere di nominare, in ca- « so di bisogno straordinario, un nativo di qual si sia altra Isola. « Tale nomina però avrà luogo nei modi, e nelle forme, deter- « minate dal precedente articolo. »

Art. 28. L'art. 12., surrogato all'art. 12., Sez. 2., Cap. 7., della Costituzione, colla Risoluzione dell'Assemblea Legislativa, del 14 Gennajo 1836, ratificata da Sua Maestà il 20 Febbrajo 1836, è soppresso, e viene surrogato dal seguente:

« Essendochè coll'art. 6. del Trattato conchiuso a Parigi nel « 5. giorno di Novembre 1815 fra la Grande Brettagna, l'Austria, « la Russia e la Prussia viene preveduto che tutto quello che ri- « guarda le Fortezze di già esistenti, nonchè il mantenimento « e soldo delle Guarnigioni Britanniche, verrà regolato per mez- « zo d'una Convenzione con il Governo degli Stati Uniti delle « Isole Jonie, viene ora inteso e statuito, che nell'avvenire gli « Stati Jonj dovranno pagare annualmente nella Cassa Militare « di Sua Maestà la Sovrana Protettrice la somma fissa di Lire « 25,000 Sterline, in adempimento degli obblighi imposti agli Sta- « ti medesimi dal ridetto Trattato di Parigi, per quello riguar- « da il mantenimento e soldo delle Guarnigioni Britanniche, ed il « mantenimento delle esistenti Fortezze.

« Il suddetto pagamento annuale di Lire Sterline venticinque « mila, si farà dal Tesoriere Generale, in virtù della presente « Clausola Costituzionale, in rate semestrali con tutta esattezza, « e con preferenza sopra ogni altro carico sulle Rendite Jonie. »

Art. 29. L'annua somma di Lire 15,000, posta a disposizione del Lord Alto Commissionario, coll'Atto N.o XII del Quinto Parlamento pegli onorarj, e spese contingenti del suo Stabilimento, compresi i Residenti delle diverse Isole, e per gli onorarj dei due Membri del Supremo Consiglio di Giustizia e del Segretario del Senato pel Dipartimento Generale, e del Tesoriere Generale, la destinazione dei quali è riservata alla Potenza Protettrice, in virtù dei provvedimenti della Carta Costituzionale, viene limita-

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ta alla somma di Lire Sterline 13,000 all'anno, la quale non potrà essere diminuita senza il previo assentimento e concorso di Sua Maestà, e ciò non ostante l'art. 12, Sez. 3, Cap. 2, e gli articoli 32, e 33, Sez. 3, Cap. 3, della Costituzione, riformati colla Risoluzione 22 Maggio 1848.

Art. 30. Queste deliberazioni e dichiarazioni verranno, secondo le forme debite, come nel caso della formazione della Carta Costituzionale, sottomesse a Sua Maestà la Sovrana Protettrice, e, dopo che avranno ottenuto la Reale Ratifica della Maestà Sua, le deliberazioni e dichiarazioni suddette s'intenderanno formanti parte della Carta Costituzionale.

Nel giorno 31 *Gennajo* 1850 *venne annunziato essere giunta la Ratifica di S. M. alla presente Risoluzione.*

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE

MODIFICATI O RIFORMATI.

Cap. II. Sez. II. art. 2, 3, 5, 6, 7. « Sez. III. art. 5, 7, 16. Cap. III Sez. I. art. 1. « Sez. II. art. 1, al 17, 19, 23, al 25. « Sez. III. art. 2, 9, al 12.	Vedi la Risoluzione 6/18 Dicembre 1849. pag. 254.

« « art. 32, e 33. Vedi la Risoluzione 22 Maggio, 1848 pag. 251.

Cap. IV. Sez. II. art. 1, e 2, Vedi la Risoluzione 6|18 Dicembre 1849, pag. 254.

« « art. 9, 10, 11. Vedi la Risoluzione 8 Maggio. 1849, pag. 252.

Cap. VI. Sez. I. e seg. Vedi la Risoluzione 12 Maggio 1842 pag. 250

Cap. VII. Sez. II. art. 12. Vedi la Risoluzione 14 Gennajo 1836 pag. 249, e la Risoluzione 6|18 Dicembre 1849, pag. 254.

« Sez. III. art. 6, e 7. « Sez. VII. art. 4.	Vedi la Risoluzione 22 Maggio 1848. pag. 251.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

INDICE.

Prefazione. . . . . pag. 1.
Costituzione dell'anno 1800 . . . . . 1 — 20.
Convenzione tra l'Imperatore delle Russie e l'Imperatore Ottomano . . . . . 1.
Costituzione generale . . . . . 7.
Costituzione particolare di cadauna Isola. . . 9.
Ricapitolazione. . . . . 11.
Ratifica dell'Imperatore delle Russie. . . . 12.
Ratifica dell'Imperatore Ottomano . . . . . 14.
Lettera . . . . . 17.
Nota di Lord Elgin. . . . . 20.
Progetto Costituzionale per l'Isola di Corfù . . 21 — 30.
Lettera della Deputazione . . . . . 21.
Progetto Costituzionale . . . . . 22.
Lettera della Deputazione al Preside del Senato. 26.
Risposta . . . . . 28.
Proclamazione. . . . . 29.
Atto di adesione per parte dei Nobili al Progetto Costituzionale . . . . . 30.
Costituzione dell'anno 1803 . . . . . 31 — 80.
Rapporto della Commissione Conferente . . . 31.
Costituzione . . . . . 41.
Tit. I. Forma, natura e basi della Repubblica. . ivi.
Tit. II. Adunanze generali dei Nobili. . . . . 44.
Tit. III. Potere Legislativo . . . . . 50.
Censura generale . . . . . 58.
Tit. IV. Potere Esecutivo. . . . . 60.
Tit. V. Amministrazione particolare delle Sette Isole. 66.
Tit. VI. Potere Giudiziario. . . . . 70.
Giustizia correzionale e criminale. . . . . 72.
Organizzazione della Giustizia correzionale e criminale. . . . . 73.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Tribunale di Cassazione. . . . . pag. 74.
Alta Corte di Stato. . . . . 75.
Tit. VII. Disposizioni generali. . . . . 76.
Risoluzione dell' Assemblea Costituente . . . 78.
Addizione. . . . . 79.
Progetto di Riforma della Costituzione . . . 81—120.
Progetto indirizzato alla Commissione Conferente dal Ministro Plenipotenziario di Russia.. . . 81.
Riforma del Potere Esecutivo . . . . . ivi.
Riforma del Potere Legislativo . . . . . 84.
Riforma del Potere Giudiziario . . . . . 86.
Riforma delle Censure . . . . . 87.
Sindici . . . . . ivi.
Governo particolare delle Isole . . . . . 88.
Nota della Commissione Conferente al Ministro Plenipotenziario di Russia . . . . . ivi.
Nota del Ministro alla Commissione Conferente. . 96 (b)
Costituzione . . . . . 97.
Tit. I. Principj . . . . . ivi.
Tit. II. Statuti Costituzionali . . . . . ivi.
Statuto I. Ragione al diritto politico ed alla nobiltà. ivi.
Statuto II. Assemblee elettorali. . . . . 98.
Statuto III. Potere Legislativo . . . . . 99.
Statuto IV. Potere Esecutivo. . . . . 101.
Dei Ministri . . . . . 102.
Del Governo particolare delle Isole . . . . 103.
Tit. III. Statuti Organici . . . . . 104.
Statuto I. Delle conscrizioni . . . . . ivi.
Statuto II. Dei Sindici. . . . . 105.
Statuto III. Del Senato Legislatore.. . . . ivi.
Statuto IV. Del Principato . . . . . 107.
Statuto V. Dell' amministrazione particolare di cadauna Isola . . . . . 108.
Statuto VI. Delle elezioni dei pubblici funzionarj 109.
Statuto VII. Dell'inviolabilità dei Statuti e delle Leggi . . . . . 111.
Addizione. . . . . 112.
Sanzione dell' Assemblea Legislativa . . . . 113.
Progetto di Legge Organica del Principato e del suo Ministero. . . . . 114.
Legge Organica del Senato Legislatore e delle sue Camere . . . . . 117.

pag.
Organizzazione Provisoria sotto l'Impero Francese 121—127.
Manifesto del Senato. . . . . 121.
Altro . . . . . 122.
Decreto di Napoleone. . . . . 123.
Altro del Governatore Generale . . . . . 125.
Costituzione dell' anno 1817. . . . . 129—247.
Decreto del Senato . . . . . 129.
Lettera del Senato al Co. G. Capodistria. . . 131.
Risposta del Co. Capodistria . . . . . 132.
Trattato di Parigi . . . . . 134.
Proclamazione del Lord Alto Commissionario . 138.
Altra. . . . . 141.
Discorso del Lord Alto Commissionario indirizzato al Consiglio Primario . . . . . 143.
Risposta del Presidente del Consiglio Primario . 157.
Proclamazione del Lord Alto Commissionario . 159.
Altra . . . . . 160.
Discorso del Lord Alto Commissionario pronunziato all'apertura dell'Assemblea Legislativa . . 161.
Risposta del Presidente dell'Assemblea. . . 165.
Discorso del Presidente all' Assemblea. . . 166.
Estratto del Processo Verbale dell' Assemblea riguardante la destinazione di una Deputazione 173.
Lettera del Presidente dell'Assemblea al Co.Bathurst. 174.
Proclamazione del Lord Alto Commissionario. . 175.
Altra . . . . . ivi.
Discorso del Lord pronunziato alla riapertura dell' Assemblea Legislativa . . . . . 176.
Rapporto presentato all'Assemblea dai tre Deputati 178.
Indirizzo dei Deputati al Principe Reggente . . 179.
Risposta del Principe Reggente . . . . 180.
Lettera del Co. Bathurst ai Deputati . . . . 181.
Estratto del Processo Verbale dell'Assemblea Legislativa . . . . . 182.
Risposta del Presidente dell'Assemblea al Discorso del Lord Alto Commissionario . . . 185.
Proclamazione del Lord Alto Commissionario . 187.
Atto di Ratificazione. . . . . 189.
Costituzione . . . . . 191.
Cap. I. Organizzazione Generale. . . . . ivi.
Cap. II. Del Senato . . . . . 195.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Sez. I. Del Senato in generale. . . . pag. ivi.
Sez. II. Modo di elezione . . . . ivi.
Sez. III. Modo di procedere del Senato e suoi poteri . . . . . 198.
Cap. III. Dell' Assemblea Legislativa . . . 202.
Sez. I. Dell' Assemblea Legislativa in generale. ivi.
Sez. II. Modo di elezione. . . . . 203.
Sez. III. Modo di procedere e poteri. . . 209.
Cap. IV. Dei Governi locali. . . . . 216.
Sez. I. Dei Governi locali in generale . . ivi.
Sez. II. Modo di nominazione. . . . . 217.
Sez. III. Modo di procedere e poteri . . 219.
Cap. V. Dello Stabilimento Ecclesiastico . . 223.
Sez. I. Dello Stabilimento Ecclesiastico in generale . . . . . ivi.
Sez. II. Dichiaratoria . . . . . ivi.
Cap. VI. Del Potere Giudiziario. 226
Sez. I. Del Potere Giudiziario in generale. . ivi.
Sez. II. Modo di elezione. . . . . 227.
Sez. III. Modo di procedere e poteri. . . 228.
Cap. VII. Miscellanea. . . . . 234.
Sez. I. Dei privilegi e delle prevaricazioni di Uffizio . . . . . ivi.
Sez. II. Dello Stabilimento Militare. . . 237.
Sez. III. Tesoreria e Finanze. . . . . 239.
Sez. IV. Delle Relazioni Estere . . . . 241.
Sez. V. Della Sanità . . . . . 242.
Sez. VI. Della Bandiera e degli Stemmi Nazionali 243.
Sez. VII. Clausule generali . . . . . 244.
Modificazioni e Riforme alla Costituzione dell'anno 1817 . . . . . 249.